Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/403 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2021

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/619 della Commissione del 15 aprile 2021	L 131	72	16.4.2021
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1329 della Commissione del 10 agosto 2021	L 288	48	11.8.2021
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/37 della Commissione del 12 gennaio 2022	L 8	92	13.1.2022
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/55 della Commissione del 9 novembre 2021	L 10	4	17.1.2022
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/250 della Commissione del 21 febbraio 2022	L 41	19	22.2.2022
►M6	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/497 della Commissione del 28 marzo 2022	L 101	6	29.3.2022
►M7	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/308 della Commissione dell'8 febbraio 2023	L 40	1	10.2.2023
►M8	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/351 della Commissione del 17 gennaio 2024	L 351	1	9.2.2024

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 30 del 2.2.2023, pag. 34 (2021/403)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/403 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2021

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai certificati sanitari/ufficiali basati sui regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 nonché al rilascio e alla sostituzione di tali certificati richiesti per l'ingresso nell'Unione ([1]) e per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri di determinate partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»).

2. Il presente regolamento stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali:

a) per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (allegato I); e

b) per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (allegato II).

3. Il presente regolamento stabilisce modelli di dichiarazioni che accompagnano i certificati sanitari o i certificati sanitari/ufficiali rilasciati per i movimenti all'interno dell'Unione e per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di animali terrestri (allegato III).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «stabilimento registrato di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

([1]) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all'«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼B

2. «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

3. «sperma»: lo sperma come definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

4. «ovociti»: gli ovociti come definiti all'articolo 2, punto 15), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

5. «embrione»: l'embrione come definito all'articolo 2, punto 16), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

6. «centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

7. «gruppo di raccolta di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

8. «gruppo di produzione di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

9. «stabilimento di trasformazione di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

10. «centro di stoccaggio di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all'articolo 2, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2020/686.

11. «bovino»: un bovino come definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

12. «ovino»: un ovino come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

13. «caprino»: un caprino come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

14. «equino»: un equino come definito all'articolo 2, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

15. «camelide»: un camelide come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

16. «cervide»: un cervide come definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

17. «equino registrato»: un equino registrato come definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

18. «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno come definiti all'articolo 2, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

19. «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova come definite all'articolo 2, punto 26), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

20. «ape mellifera»: un animale come definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

21. «bombo»: un animale come definito all'articolo 2, punto 21), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

▼B

22. «numero di riconoscimento unico»: un numero come definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Articolo 3

Compilazione dei certificati sanitari e dei certificati sanitari/ufficiali per le partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale

1. I certificati per i movimenti tra Stati membri di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, di cui all'allegato I del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

2. I certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, di cui all'allegato II del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

3. Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all'autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati di cui, rispettivamente, agli allegati I e II.

Articolo 4

Prescrizioni relative ai certificati per gli animali terrestri e per il materiale germinale

1. Il veterinario ufficiale compila i certificati per le partite di animali terrestri e di materiale germinale conformemente alle seguenti prescrizioni:

a) il certificato reca la firma del veterinario ufficiale e il timbro ufficiale; la firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, sono di colore diverso da quello del testo stampato;

b) se il certificato contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale oppure completamente eliminate dal certificato;

c) il certificato deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:

   i) un unico foglio;

   ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;

   iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

d) se il certificato è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina deve recare il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del veterinario ufficiale e il timbro ufficiale;

▼B

e) nel caso di certificati per i movimenti di partite tra Stati membri, il certificato deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione nell'Unione;

f) nel caso di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite, il certificato deve essere presentato all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;

g) il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia;

h) nel caso di certificati per l'ingresso nell'Unione, il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

3. Il paragrafo 1, lettere da a) a e), non si applica ai certificati in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai certificati rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema TRACES e stampati da tale sistema.

Articolo 5

Sostituzione di certificati per gli animali terrestri e per il materiale germinale

1. Le autorità competenti rilasciano certificati di sostituzione per le partite di animali terrestri e di materiale germinale solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.

2. Nel certificato di sostituzione l'autorità competente non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti l'identificazione della partita, la sua tracciabilità e le garanzie fornite nel certificato iniziale per la partita.

3. Nel certificato di sostituzione l'autorità competente:

a) fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale;

b) indica un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale;

c) indica la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale;

d) elabora un documento originale rilasciato in formato cartaceo, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema TRACES.

4. Nel caso di ingresso nell'Unione di partite, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione può astenersi dal richiedere all'operatore responsabile della partita di fornire un certificato di sostituzione se le informazioni riguardanti il destinatario,

▼B

l'importatore, il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione o il mezzo di trasporto cambiano dopo il rilascio del certificato e le nuove informazioni sono fornite dall'operatore responsabile della partita.

Articolo 6

Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:

a) BOV-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 1, per i bovini non destinati alla macellazione;

b) BOV-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 2, per i bovini destinati alla macellazione;

c) POR-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 3, per i suini non destinati alla macellazione;

d) POR-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 4, per i suini destinati alla macellazione;

e) OV/CAP-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 5, per gli ovini e i caprini non destinati alla macellazione;

f) OV/CAP-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 6, per gli ovini e i caprini destinati alla macellazione;

g) EQUI-INTRA-IND, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 7, per un singolo equino non destinato alla macellazione;

h) EQUI-INTRA-CON, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 8, per una partita di equini;

i) CAM-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 9, per i camelidi non destinati alla macellazione;

j) CAM-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 10, per i camelidi destinati alla macellazione;

k) CER-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 11, per i cervidi non destinati alla macellazione;

l) CER-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 12, per i cervidi destinati alla macellazione;

m) OTHER-UNGULATES-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 13, per gli ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi, non destinati alla macellazione;

▼B

n) OTHER-UNGULATES-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 14, per gli ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi, destinati alla macellazione.

Articolo 7

Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati:

a) POU-INTRA-HEP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 15, per le uova da cova di pollame;

b) POU-INTRA-DOC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 16, per i pulcini di un giorno;

c) POU-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 17, per il pollame riproduttore o il pollame da reddito;

d) POU-INTRA-LT20, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 18, per meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti;

e) POU-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 19, per il pollame destinato alla macellazione;

f) POU-INTRA-SPF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 20, per le uova esenti da organismi patogeni specifici;

g) CAPTIVE-BIRDS-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 21, per i volatili in cattività;

h) HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 22, per le uova da cova di volatili in cattività.

Articolo 8

Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

▼B

a) BOV-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 23, per le partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) BOV-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 24, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio ([2]), come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio ([3]), spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) BOV-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 25, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1° gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

d) BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 26, per le partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

e) BOV-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 27, per le partite di riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio ([4]), spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli embrioni;

f) BOV-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 28, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

— sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

([2]) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

([3]) Direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23).

([4]) Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

▼B

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1º gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio,

— ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021;

g) BOV-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 29, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

— sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1º gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio,

— ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021.

Articolo 9

Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

▼B

a) OV/CAP-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 30, per le partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) OV/CAP-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 31, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) OV/CAP-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 32, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 33, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

e) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 34, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

f) OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 35, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

g) OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 36, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

— sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

▼B

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010;

h) OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 37, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

— sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010.

▼B

Articolo 10

Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di suini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di suini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

a) POR-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 38, per le partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) POR-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 39, per le partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE ([5]) prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 40, per le partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

d) POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 41, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

e) POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 42, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

f) POR-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 43, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

([5]) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

▼B

— sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010;

g) POR-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 44, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

— sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010.

Articolo 11

Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

▼B

a) EQUI-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 45, per le partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) EQUI-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 46, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) EQUI-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 47, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

d) EQUI-SEM-D-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 48, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 49, per le partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 50, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 51, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

h) EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 52, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

▼B

i) EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 53, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

— sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010;

j) EQUI-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 54, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

— sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

▼B

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010.

Articolo 12

Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di api

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di api, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:

a) HBEE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 55, per le api mellifere;

b) QUE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 56, per le api mellifere regine nel quadro della deroga;

c) BBEE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 57, per i bombi.

Articolo 13

Modelli di certificati sanitari e di dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e le dichiarazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

a) CONFINED-LIVE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 58, per gli animali terrestri spostati tra stabilimenti confinati;

▼B

b) CONFINED-PRIMATE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 59, per i primati spostati in uno stabilimento confinato;

c) GP-CONFINED-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 60, per le partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686;

d) CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 61, per i cani, i gatti e i furetti;

e) GP-CANIS-FELIS-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 62, per le partite di sperma, ovociti ed embrioni di cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*Felis silvestris catus*), raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686;

f) OTHCARN-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 63, per gli altri carnivori;

g) WILD-ANIMALS-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 64, per gli animali selvatici terrestri;

h) GP-CAM-CER-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 65, per le partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali delle famiglie Camelidae e Cervidae, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686.

▼M8

Articolo 14

Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:

a) BOV-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 1, per i bovini;

b) BOV-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 2, per i bovini destinati alla macellazione;

c) BOV-X-TRANSIT-RU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 3, per i bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia;

▼M8

d) OV/CAP-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 4, per gli ovini e i caprini;

e) OV/CAP-X-NI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 4 *bis*, per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna applicabile fino al 31 dicembre 2024;

f) OV/CAP-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 5, per gli ovini e i caprini destinati alla macellazione;

g) ENTRY-EVENTS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 6, per determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione;

h) SUI-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 7, per i suini e gli animali della famiglia Tayassuidae;

i) SUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 8, per i suini destinati alla macellazione;

j) RUM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 9, per gli animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae;

k) RHINO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 10, per gli animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae;

l) HIPPO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 11, per gli animali della famiglia Hippopotamidae;

m) CAM-CER, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 12, per i camelidi e i cervidi.

Articolo 15

Modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di equini

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento di esecuzione nonché le dichiarazioni che accompagnano i certificati sanitari o i certificati sanitari/ufficiali, di cui all'articolo 3, lettera c), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/692, da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda dei movimenti interessati:

a) EQUI-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 13, per l'ingresso nell'Unione di equini;

▼**M8**

b) EQUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 14, per l'ingresso nell'Unione di equini destinati alla macellazione;

c) EQUI-RE-ENTRY-30, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 15, per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni;

d) EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 16, per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della *Fédération Equestre Internationale* (FEI);

e) EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 17, per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse negli Emirati arabi uniti, in Australia, in Bahrein, in Canada, a Hong Kong, in Giappone, in Qatar, in Arabia Saudita, a Singapore o negli Stati Uniti.

Articolo 16

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:

a) CONFINED-RUM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 18, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;

b) CONFINED-SUI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 19, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;

c) CONFINED-TRE, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 20, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;

d) CONFINED-HIPPO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 21, per gli animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

▼M8

Articolo 17

Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle categorie di volatili e del relativo materiale germinale interessati:

a) BPP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 22, per il pollame riproduttore diverso dai ratiti e il pollame da reddito diverso dai ratiti;

b) BPR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 23, per i ratiti riproduttori o i ratiti da reddito;

c) DOC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 24, per i pulcini di un giorno diversi dai ratiti;

d) DOR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 25, per i pulcini di un giorno di ratiti;

e) HEP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 26, per le uova da cova di pollame diverso dai ratiti;

f) HER, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 27, per le uova da cova di ratiti;

g) SPF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 28, per le uova esenti da organismi patogeni specifici;

h) SP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 29, per il pollame, diverso dai ratiti, destinato alla macellazione;

i) SR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 30, per i ratiti destinati alla macellazione;

j) POU-LT20, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 31, per meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti;

k) HE-LT20, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 32, per meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti;

l) CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 33, per i volatili in cattività, diversi dai colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso nell'Unione;

m) RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, redatto conformemente all'allegato II, capitolo 34, per i colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso nell'Unione;

n) HE-CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 35, per le uova da cova di volatili in cattività.

▼B

Articolo 18

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di api

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di api, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:

a) QUE, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 36, per le api mellifere regine;

b) BBEE, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 37, per i bombi.

Articolo 19

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti, corrisponde al modello CANIS-FELIS-FERRETS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 38.

▼M8

Articolo 20

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

a) BOV-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 39, per le partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) BOV-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 40, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) BOV-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 41, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1º gennaio 2005, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

▼**M8**

d) BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 42, per le partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

e) BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 43, per le partite di riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli embrioni;

f) BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 44, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni;

g) BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 45, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni;

h) BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 46, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

— sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1º gennaio 2005,

— ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021,

▼M8

— riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,

— riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione;

i) BOV-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 47, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

— sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1º gennaio 2005,

— ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021,

— riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,

— riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione.

Articolo 21

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

▼**M8**

a) OV/CAP-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 48, per le partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) OV/CAP-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 49, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 50, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 51, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

e) OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 52, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

— sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021;

f) OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 53, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

▼M8

— sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021.

Articolo 22

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

a) POR-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 54, per le partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) POR-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 55, per le partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 56, per le partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

d) POR-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 57, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

— sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

▼M8

— riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021;

e) POR-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 58, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

— sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

Articolo 23

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

a) EQUI-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 59, per le partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) EQUI-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 60, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) EQUI-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 61, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

▼**M8**

d) EQUI-SEM-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 62, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 63, per le partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 64, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 65, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

h) EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 66, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

— sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

▼M8

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014;

i) EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 67, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

— sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014.

Articolo 24

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di materiale germinale di determinate categorie di animali terrestri

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, corrisponde al modello GP-CONFINED-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 68.

▼B

Articolo 25

Modelli di dichiarazioni ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di animali terrestri

1. La dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, da utilizzare per il trasporto di animali terrestri che entrano nell'Unione via mare, corrisponde al modello AT-TERRE-SEA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 1, ed è compilata dal comandante della nave.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, da utilizzare per il trasbordo di equidi ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, corrisponde al modello EQUI-TRANS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 2, del presente regolamento.

3. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono allegate ai pertinenti certificati sanitari o certificati sanitari/ufficiali.

Articolo 26

Abrogazioni

1. La decisione 2010/470/UE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2021.

2. I riferimenti alla suddetta decisione si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

▼M1

Articolo 27

Disposizioni transitorie

▼M2

1. L'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659, alle decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE, come pure conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294, è ammesso fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti, regolamenti di esecuzione, decisioni e decisioni di esecuzione prima del 15 gennaio 2022.

▼M1

2. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di ungulati accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alle direttive 64/432/CEE ([6]), 91/68/CEE ([7]), 92/65/CEE e 2009/156/CE ([8]) del Consiglio sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.

([6]) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977).

([7]) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

([8]) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

▼M1

3. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio ([9]) sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.

4. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di bovini accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.

5. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.

6. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di suini accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alla direttiva 90/429/CEE e alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.

7. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di equini accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.

8. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di api accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 92/65/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.

9. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 92/65/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.

10. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.

▼B

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([9]) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

▼B

ALLEGATO I

L'allegato I contiene i seguenti modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri

Modello

Ungulati	
BOV-INTRA-X	Capitolo 1: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di bovini non destinati alla macellazione
BOV-INTRA-Y	Capitolo 2: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di bovini destinati alla macellazione
POR-INTRA-X	Capitolo 3: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di suini non destinati alla macellazione
POR-INTRA-Y	Capitolo 4: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di suini destinati alla macellazione
OV/CAP-INTRA-X	Capitolo 5: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di ovini e caprini non destinati alla macellazione
OV/CAP-INTRA-Y	Capitolo 6: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di ovini e caprini destinati alla macellazione
EQUI-INTRA-IND	Capitolo 7: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di un singolo equino non destinato alla macellazione
EQUI-INTRA-CON	Capitolo 8: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di una partita di equini
CAM-INTRA-X	Capitolo 9: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di camelidi non destinati alla macellazione
CAM-INTRA-Y	Capitolo 10: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di camelidi destinati alla macellazione
CER-INTRA-X	Capitolo 11: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi non destinati alla macellazione
CER-INTRA-Y	Capitolo 12: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi destinati alla macellazione
OTHER-UNGULATES-INTRA-X	Capitolo 13: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi, non destinati alla macellazione
OTHER-UNGULATES-INTRA-Y	Capitolo 14: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi, destinati alla macellazione
Volatili e relativo materiale germinale	
POU-INTRA-HEP	Capitolo 15: modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di uova da cova di pollame
POU-INTRA-DOC	Capitolo 16: modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pulcini di un giorno
POU-INTRA-X	Capitolo 17: modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pollame riproduttore e di pollame da reddito

▼B

POU-INTRA-LT20	Capitolo 18: modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
POU-INTRA-Y	Capitolo 19: modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pollame destinato alla macellazione
POU-INTRA-SPF	Capitolo 20: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di uova esenti da organismi patogeni specifici
CAPTIVE-BIRDS-INTRA	Capitolo 21: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di volatili in cattività
HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA	Capitolo 22: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di uova da cova di volatili in cattività
Materiale germinale di bovini	
BOV-SEM-A-INTRA	Capitolo 23: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-SEM-B-INTRA	Capitolo 24: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-SEM-C-INTRA	Capitolo 25: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1º gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA	Capitolo 26: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
BOV-EMB-B-INTRA	Capitolo 27: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli embrioni

▼B

BOV-GP-PROCESSING-INTRA	Capitolo 28: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1º gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, — ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021
BOV-GP-STORAGE-INTRA	Capitolo 29: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1º gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, — ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021
Materiale germinale di ovini e caprini	
OV/CAP-SEM-A-INTRA	Capitolo 30: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
OV/CAP-SEM-B-INTRA	Capitolo 31: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

▼B

OV/CAP-SEM-C-INTRA	Capitolo 32: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA	Capitolo 33: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA	Capitolo 34: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA	Capitolo 35: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA	Capitolo 36: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010, — ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010

▼B

OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA	Capitolo 37: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010, — ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010
Materiale germinale di suini	
POR-SEM-A-INTRA	Capitolo 38: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
POR-SEM-B-INTRA	Capitolo 39: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA	Capitolo 40: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA	Capitolo 41: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA	Capitolo 42: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

▼B

POR-GP-PROCESSING-INTRA	Capitolo 43: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010
POR-GP-STORAGE-INTRA	Capitolo 44: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010
Materiale germinale di equini	
EQUI-SEM-A-INTRA	Capitolo 45: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

▼B

EQUI-SEM-B-INTRA	Capitolo 46: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-C-INTRA	Capitolo 47: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-D-INTRA	Capitolo 48: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA	Capitolo 49: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA	Capitolo 50: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA	Capitolo 51: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA	Capitolo 52: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

▼B

EQUI-GP-PROCESSING-INTRA	Capitolo 53: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010
EQUI-GP-STORAGE-INTRA	Capitolo 54: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010

▼B

Api	
HBEE-INTRA	Capitolo 55: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di api mellifere
QUE-INTRA	Capitolo 56: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di api mellifere regine nel quadro della deroga
BBEE-INTRA	Capitolo 57: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di bombi
Determinate categorie di animali terrestri e determinato materiale germinale	
CONFINED-LIVE-INTRA	Capitolo 58: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di animali terrestri tra stabilimenti confinati
CONFINED-PRIMATE-INTRA	Capitolo 59: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di primati verso uno stabilimento confinato
GP-CONFINED-INTRA	Capitolo 60: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686
CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA	Capitolo 61: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per i movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti
GP-CANIS-FELIS-INTRA	Capitolo 62: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma, ovociti ed embrioni di cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*Felis silvestris catus*), raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686
OTHCARN-INTRA	Capitolo 63: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di altri carnivori
WILD-ANIMALS-INTRA	Capitolo 64: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di animali selvatici terrestri
GP-CAM-CER-INTRA	Capitolo 65: modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali delle famiglie Camelidae e Cervidae, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686

▼B

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI BOVINI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «BOV-INTRA-X»)

UNIONE EUROPEA						**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **I.17.**	**Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo		

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**
Paese terzo	Codice ISO del paese
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**	**I.23.**	**□ Per l'esportazione**
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. i bovini[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,

II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2. non sono stati a contatto con bovini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali;

II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i bovini durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il …….. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate dei bovini;

II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza vaccinazione dei bovini, e

[2] [gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* per quanto riguarda la popolazione bovina;]

[2] *e/o* [sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]

[2] *e/o* [hanno un'età inferiore a 12 mesi;]

[2] *e/o* [sono castrati;]

II.2.3. provengono da stabilimenti indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), e

[2] [gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tubercolosis*);]

[2] *e/o* [sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nei 30 giorni precedenti la partenza;]

[2] *e/o* [hanno un'età inferiore a sei settimane;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

	II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;
	II.2.5.	provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli animali detenuti delle specie elencate per tale malattia;
	II.2.6.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;
	II.2.7.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) nei 30 giorni precedenti la partenza, e
	(2)	[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza;]
	(2)*oppure*	[sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti finché: – gli animali infetti non sono stati allontanati dagli stabilimenti, e – gli animali rimanenti negli stabilimenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (*Trypanosoma evansi*) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]
	(2)[II.2.8.	provengono da uno Stato membro o una zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 24 mesi nella popolazione animale interessata e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 60 giorni precedenti la data del movimento, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
	(2)*e/o*[II.2.8.	provengono da uno Stato membro o da una zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e
	(2)	[II.2.8.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione
		(2) [II.2.8.1.1. per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		(2)*e/o* [II.2.8.1.2. per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]
		(2)*e/o* [II.2.8.1.3. per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

	[(2)]*e/o*	[II.2.8.2.		sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori
		[(2)]	[II.2.8.2.1.	per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.2.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.2.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.8.3.		sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e
		[(2)]	[II.2.8.3.1.	sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.3.2.	sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.8.4.		sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona, e
		[(2)]	[II.2.8.4.1.	la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.4.2.	la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]
	[(2)]*e/o*[II.2.8.			provengono da uno Stato membro o da una zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e
	[(2)]	[II.2.8.1.		sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori
		[(2)]	[II.2.8.1.1.	per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.1.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.1.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

	(2) *e/o*	[II.2.8.2.	nei 60 giorni prima della partenza sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e		
		(2)	[II.2.8.2.1.	sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e	
			(2)	[II.2.8.2.1.1.	sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]]
			(2) *e/o*	[II.2.8.2.1.2.	sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]
		(2) *e/o*	[II.2.8.2.2.	sono stati immunizzati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e	
			(2)	[II.2.8.2.2.1.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]]
			(2) *e/o*	[II.2.8.2.2.2.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]]
	(2) *e/o*[II.2.8.	non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona			
	(2)	[II.2.8.1.	aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e		
		(2)	[II.2.8.1.1.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e	
		(2) *e/o*	[II.2.8.1.2.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

		[(2)]*e/o*	[II.2.8.1.3.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.1.4.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.8.2.	aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e	
		[(2)]	[II.2.8.2.1.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.2.2.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.2.3.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.2.4.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.8.3.	non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati	
		[(2)]	[II.2.8.3.1.	senza alcuna condizione, e
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.3.2.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.3.3.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.3.4.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		[(2)]*e/o*	[II.2.8.3.5.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

	[2][[2][II.2.9.	sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da leucosi bovina enzootica, e				
	[2]	[II.2.9.1.	provengono da stabilimenti indenni da leucosi bovina enzootica;]]			
	[2]*oppure*	[II.2.9.1.	provengono da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, e non sono stati segnalati casi di tale malattia negli stabilimenti in questione nei 24 mesi precedenti la partenza, e			
		[2]	[II.2.9.1.1.	hanno un'età superiore a 24 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688		
			[2]	[II.2.9.1.1.1.	su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;]]]	
			[2]*e/o*	[II.2.9.1.1.2.	su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza della partita, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza della partita;]]]]	
		[2]*e/o*	[II.2.9.1.2.	hanno un'età inferiore a 24 mesi e sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza della partita;]]]		
	[2]*oppure*[II.2.9.	sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la leucosi bovina enzootica, e				
	[2]	[II.2.9.1.	provengono da stabilimenti indenni da leucosi bovina enzootica;]]			
	[2]*oppure*	[II.2.9.1.	provengono da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, e non sono stati segnalati casi di tale malattia negli stabilimenti in questione nei 24 mesi precedenti la partenza, e			
		[2]	[II.2.9.1.1.	hanno un'età superiore a 24 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688		

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

		[(2)	[II.2.9.1.1.1.	su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;]]]
		(2)*e/o*	[II.2.9.1.1.2.	su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza della partita, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza della partita;]]]]
	(2)*e/o*	[II.2.9.1.2.		hanno un'età inferiore a 24 mesi e sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza della partita;]]]]
(2)[(2)[II.2.10.				sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e
(2)	[II.2.10.1.			provengono da stabilimenti indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e
	(2)	[II.2.10.1.1.		gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]
	(2)*e/o*	[II.2.10.1.2		gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza della partita;]]]
(2)*oppure*	[II.2.10.1.			provengono da stabilimenti non indenni da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

	[(2)]*oppure* [II.2.10. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e [(2)] [II.2.10.1. provengono da stabilimenti indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e [(2)] [II.2.10.1.1. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;]] [(2)]*e/o* [II.2.10.1.2. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]] [(2)]*e/o* [II.2.10.1.3. gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza della partita;]] [(2)]*e/o* [II.2.10.1.4. gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne senza che questi vengano a contatto con bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;]]] [(2)]*oppure* [II.2.10.1. provengono da stabilimenti non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e – sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, e – sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena;]]] [(2)][[(2)][II.2.11. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina e non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e [(2)] [II.2.11.1. provengono da stabilimenti indenni da diarrea virale bovina, e [(2)] [II.2.11.1.1. gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;]] [(2)]*e/o* [II.2.11.1.2. gli stabilimenti di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un regime di prove di cui all'allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei quattro mesi precedenti la partenza della partita;]] [(2)]*e/o* [II.2.11.1.3. gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della partenza della partita;]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

	[(2)]*oppure*	[II.2.11.1.	provengono da stabilimenti non indenni da diarrea virale bovina e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e		
		[(2)]	[II.2.11.1.1.	sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza della partita	
				[(2)][e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena;]]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.11.1.2.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688,	
			[(2)]	[II.2.11.1.2.1.	nel caso di animali non gravidi, su campioni prelevati prima della partenza della partita]]]
			[(2)]*e/o*	[II.2.11.1.2.1.	nel caso di femmine gravide, su campioni prelevati prima dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione;]]]]
	[(2)]*oppure*	[II.2.11.	sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina, e		
	[(2)]	[II.2.11.1.	provengono da stabilimenti indenni da diarrea virale bovina, e		
		[(2)]	[II.2.11.1.1.	gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;]]	
		[(2)]*e/o*	[II.2.11.1.2.	gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina;]]	
		[(2)]*e/o*	[II.2.11.1.3.	gli stabilimenti di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un regime di prove di cui all'allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei quattro mesi precedenti la partenza della partita;]]	
		[(2)]*e/o*	[II.2.11.1.4.	gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della partenza della partita;]]	
		[(2)]*e/o*	[II.2.11.1.5.	gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne separatamente da bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;]]	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

	[(2)*e/o* [II.2.11.2. provengono da stabilimenti non indenni da diarrea virale bovina e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e (2) [II.2.11.2.1. sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza della partita (2)[e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena;]]] (2)*e/o* [II.2.11.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, (2) [II.2.11.2.2.1. nel caso di animali non gravidi, su campioni prelevati prima della partenza della partita]]] (2)*e/o* [II.2.11.2.2.1. nel caso di femmine gravide, su campioni prelevati prima dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione;]]]]] II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; (2)[II.4. secondo le informazioni ufficiali, e come dichiarato dall'operatore, sono donatori di sperma, e II.4.1. provengono da un centro di raccolta dello sperma e saranno trasportati direttamente in un altro centro di raccolta dello sperma conformemente all'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione; e (2) [II.4.2. hanno soggiornato in modo continuativo, dalla data della loro ammissione, nel centro di raccolta dello sperma e sono stati sottoposti, con esito negativo, a tutte le prove di routine obbligatorie di cui all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 in un periodo pari ai 12 mesi precedenti la data di tale movimento; e] (2)*oppure* [II.4.2. sono stati sottoposti, con esito negativo, a tutte le prove di cui all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/686, richieste prima dell'ammissione in un centro di raccolta dello sperma, effettuate nel periodo immediatamente precedente la quarantena e durante il periodo di quarantena; e] II.4.3. l'operatore ha ottenuto il consenso preliminare del veterinario del centro di raccolta dello sperma di destinazione; e II.4.4. i mezzi di trasporto utilizzati sono stati puliti e disinfettati prima dell'uso;] II.5. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

II.6. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

(2)(3)[II.7. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

(2) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2)*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2)*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)* (4)(5).

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.17:	"*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
Casella I.30:	"*Numero di identificazione*": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-X**

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

(4) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.

(5) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI BOVINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "BOV-INTRA-Y")

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="4"></td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td colspan="3" rowspan="4">I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento IMSOC</td><td rowspan="4">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.2a.</td><td>Riferimento locale</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td></tr>
<tr><td>Codice ISO del paese</td><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese</td><td colspan="3" rowspan="4">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.7. Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.8. Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">I.11. Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="4">N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td colspan="2" rowspan="4">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="4">N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="3">I.13. Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">I.15. Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="3" rowspan="2">I.16. Trasportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="2">N. di registrazione/di autorizzazione

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td rowspan="2">Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="3">I.18. Temperatura di trasporto</td><td colspan="4">□ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td colspan="7">I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-Y**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. i bovini[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i bovini durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

[2][II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate dei bovini;

[2][II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* con o senza vaccinazione dei bovini;]

[2]*e/o*[II.2.2. sono castrati;]

[2]*e/o*[II.2.2. hanno un'età inferiore a 12 mesi;]

[2]*e/o*[II.2.2. sono bovini interi di età superiore a 12 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]

[2][II.2.3. provengono da stabilimenti indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*);]

[2]*e/o*[II.2.3. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, nei 30 giorni precedenti la partenza;]

II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

II.2.5. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

II.2.6. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza;

[2][II.2.7. sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-Y**

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

[2][3][II.6. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

[2] [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

[2]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

[2]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)* [4][5].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30: "*Numero di identificazione*": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-INTRA-Y**

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

(4) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.

(5) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 3

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI SUINI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «POR-INTRA-X»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="4"></td><td>INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
Indirizzo
Paese</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N. di registrazione

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="2" rowspan="3">I.15. Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td>I.16.</td><td colspan="2">Trasportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>N. di registrazione/di autorizzazione

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto □ Ambiente</td><td colspan="2">□ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.19.</td><td colspan="4">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-INTRA-X**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. i suini[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,

II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2. non sono stati a contatto con suini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali;

II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i suini durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il …….. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

[2][II.1.4. provengono da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione e non sono passati per uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 che non soddisfa le condizioni di cui all'allegato IV, capitolo I, punto A, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate dei suini;

II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei suini nei 42 giorni precedenti la partenza e in cui almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza

[2] [II.2.4.1. sono state applicate le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]

[2]*e/o* [II.2.4.2. è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* sui suini detenuti negli stabilimenti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.2.5. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky nei 30 giorni precedenti la partenza della partita;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-INTRA-X**

	[(2)][II.2.6.	sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky e non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Aujeszky, e		
	[(2)	[II.2.6.1.	provengono da stabilimenti indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky, e	
		[(2)	[II.2.6.1.1.	gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky;]]
		[(2)*e/o*	[II.2.6.1.2.	gli animali della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688[(3)(4)] su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza;]]]
	[(2)*e/o*	[II.2.6.2.	provengono da stabilimenti non indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky, e – sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo di almeno 30 giorni, e – sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, di cui l'ultimo prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza;]]	
	[(2)][II.2.6.	sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky, e		
	[(2)	[II.2.6.1.	provengono da stabilimenti indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky, e	
		[(2)	[II.2.6.1.1.	gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky;]]
		[(2)*e/o*	[II.2.6.1.2.	gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky;]]
		[(2)*e/o*	[II.2.6.1.3.	gli animali della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o degli anticorpi contro la glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky, ove applicabile, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688[(4)] su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza;]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-INTRA-X**

	[2] *e/o* [II.2.6.2. provengono da uno stabilimento non indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky, e – sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo di almeno 30 giorni, e – sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, di cui l'ultimo prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza;]] II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; [2][II.4. secondo le informazioni ufficiali, e come dichiarato dall'operatore, sono donatori di sperma, e II.4.1. provengono da un centro di raccolta dello sperma e saranno trasportati direttamente in un altro centro di raccolta dello sperma conformemente all'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione; e [2] [II.4.2. hanno soggiornato in modo continuativo, dalla data della loro ammissione, nel centro di raccolta dello sperma e sono stati sottoposti, con esito negativo, a tutte le prove di routine obbligatorie di cui all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 in un periodo pari ai 12 mesi precedenti la data di tale movimento; e] [2]*oppure* [II.4.2. sono stati sottoposti, con esito negativo, a tutte le prove di cui all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/686, richieste prima dell'ammissione in un centro di raccolta dello sperma, effettuate nel periodo immediatamente precedente la quarantena e durante il periodo di quarantena; e] II.4.3. l'operatore ha ottenuto il consenso preliminare del veterinario del centro di raccolta dello sperma di destinazione; e II.4.4. i mezzi di trasporto utilizzati sono stati puliti e disinfettati prima dell'uso;] II.5. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688; II.6. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile; [2][5][II.7. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e [2] [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]] [2]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]] [2]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-INTRA-X**

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il *……(indicare la data)* [6][7].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.17:	"*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
Casella I.30:	"*Numero di identificazione*": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

(4) Il numero di suini sottoposti a prova deve consentire perlomeno di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-INTRA-X**

	(5) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. (6) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine. (7) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) — Qualifica e titolo Nome dell'unità di controllo locale — Codice dell'unità di controllo locale Data Timbro — Firma

▼B

CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI SUINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «POR-INTRA-Y»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="4">I.1.</td><td rowspan="4">Speditore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="4">Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC</td><td rowspan="4">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.2a. Riferimento locale</td></tr>
<tr><td>I.3. Autorità centrale competente</td></tr>
<tr><td>I.4. Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.15.</td><td colspan="3" rowspan="3">Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="3">I.16. Trasportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di autorizzazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese</td><td>Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="6">Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="6">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21. □ Per il transito attraverso un paese terzo	
Paese terzo	Codice ISO del paese
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22. □ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		**I.23. □ Per l'esportazione**	
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		

I.24. Tempo previsto per il trasporto		**I.25. Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26. Numero totale di colli		**I.27. Quantità totale**	
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		**I.29. Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-INTRA-Y**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. i suini[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i suini durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il …….. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

[2][II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]

[2][II.1.4. sono

[2] [II.1.4.1. non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]

[2]*oppure* [II.1.4.1. provenienti da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione

[2] [II.1.4.1.1 nelle quali tutte le carcasse di scrofe e verri sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di *Trichine*;]]

[2]*e/o* [II.1.4.1.1. nelle quali il 10 % delle carcasse degli animali destinati alla macellazione è sottoposto ad esame per accertare la presenza di *Trichine*;]]]

[2]*oppure* [II.1.4.1.1. situate in uno Stato membro in cui non sono state rilevate contaminazioni autoctone da *Trichine* nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]]

[2]*oppure* [II.1.4.1.1. situate in uno Stato membro nel quale i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata delle aziende in questione o dei compartimenti a cui esse appartengono garantiscono con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza di *Trichine* non sia superiore a un caso per milione;]]]

[2]*oppure* [II.1.4.1. provenienti da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e situate in Belgio o Danimarca;]]

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate dei suini;

II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-INTRA-Y**

II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

[(2)][II.2.4. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky o un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky, e

– provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky nei 30 giorni precedenti la partenza,

– sono trasportati direttamente al macello nello Stato membro di destinazione senza essere oggetto di operazioni di raccolta in tale Stato membro o in una sua zona né in Stati membri di passaggio o loro zone indenni da infezione del virus della malattia di Aujeszky;]

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;

II.5. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

[(2)(3)][II.6. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

[(2)] [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

[(2)]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

[(2)]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)* [(4)(5)].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-INTRA-Y**

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30: "*Numero di identificazione*": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

(4) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.

(5) Da compilare se la partita è raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta situato in uno Stato membro di transito.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI OVINI E CAPRINI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «OV/CAP-INTRA-X»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td>I.16.</td><td colspan="2">Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.17.</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto □ Ambiente</td><td colspan="2">□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**		
	Paese terzo		Codice ISO del paese
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli ovini/i caprini[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,

II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2. non sono stati a contatto con ovini o caprini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali;

II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ovini/i caprini durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate degli ovini/dei caprini;

[2][II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza vaccinazione di ovini e caprini e

[2] [gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* per quanto riguarda la popolazione ovina e caprina;]

[2]*e/o* [sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]

[2]*e/o* [hanno un'età inferiore a sei mesi;]

[2]*e/o* [sono castrati;]

[2]*oppure*[II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* con vaccinazione di ovini e caprini e sono spostati in uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini;]

[2][II.2.3. sono ovini detenuti e provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei 42 giorni precedenti la partenza;]

[2]*e/o*[II.2.3. sono caprini detenuti e provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) sui caprini detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X**

	II.2.4.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;
	II.2.5.	provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli animali detenuti delle specie elencate per tale malattia;
	II.2.6.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;
	II.2.7.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) nei 30 giorni precedenti la partenza e
	(2)	[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza;]
	(2)*oppure*	[sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti finché: – gli animali infetti non sono stati allontanati dagli stabilimenti, e – gli animali rimanenti negli stabilimenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (*Trypanosoma evansi*) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]
	(2)[II.2.8.	sono ovini maschi detenuti non castrati, e – provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (*Brucella ovis*) nei 12 mesi precedenti la partenza, e – sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*), effettuata su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza;]
	(2)[II.2.9.	provengono da uno Stato membro o una zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 24 mesi nella popolazione animale interessata e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 60 giorni precedenti la data del movimento, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
	(2)*e/o*[II.2.9.	provengono da uno Stato membro o da una zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e
	(2)	[II.2.9.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione
		(2) [II.2.9.1.1. per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X**

		[(2)]*e/o*	[II.2.9.1.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.1.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.	sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori	
		[(2)]	[II.2.9.2.1.	per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.9.3.	sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e	
		[(2)]	[II.2.9.3.1.	sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.3.2.	sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.9.4.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona, e	
		[(2)]	[II.2.9.4.1.	la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)] *e/o*	[II.2.9.4.2.	la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X**

	[(2)]*e/o*[II.2.9.	provengono da uno Stato membro o da una zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e			
	[(2)]	[II.2.9.1.	sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori		
		[(2)]	[II.2.9.1.1.	per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]	
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.1.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]	
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.1.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]	
	[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.	nei 60 giorni prima della partenza sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e		
		[(2)]	[II.2.9.2.1.	sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e	
			[(2)]	[II.2.9.2.1.1.	sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]]
			[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.1.2.	sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.2.	sono stati immunizzati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e	
			[(2)]	[II.2.9.2.2.1.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]]
			[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.2.2.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X**

	[(2)]*e/o*[II.2.9.			non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona
		[(2)]	[II.2.9.1.	aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
			[(2)]	[II.2.9.1.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
			[(2)]*e/o*	[II.2.9.1.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
			[(2)]*e/o*	[II.2.9.1.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
			[(2)]*e/o*	[II.2.9.1.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.	aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
			[(2)]	[II.2.9.2.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
			[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
			[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
			[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.3.	non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati
			[(2)]	[II.2.9.3.1. senza alcuna condizione, e
			[(2)]*e/o*	[II.2.9.3.2. alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X**

		[2]*e/o*	[II.2.9.3.3.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		[2]*e/o*	[II.2.9.3.4.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		[2]*e/o*	[II.2.9.3.5.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
	[2]	[II.2.10.	sono destinati a uno Stato membro o una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o a uno Stato membro elencato al punto 3.2 di detta sezione in quanto avente un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e		
		[2]	[provengono da un'azienda situata in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]	
		[2]*e/o*	[provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità al punto 1.1 di detta sezione;]	
		[2]*e/o*	[provengono da un'azienda non soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR oppure caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;]	
		[2]*e/o*	[provengono da un organismo, un istituto o un centro ufficialmente riconosciuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e sono ad essi destinati;]	
		[2]*oppure*	[soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]	
	[2]*oppure*	[II.2.10.	sono da riproduzione e destinati a uno Stato membro o una zona di uno Stato membro diversi da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o da quelli elencati al punto 3.2 di detta sezione in quanto aventi un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e	
		[2]	[provengono da un'azienda situata in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X**

	[2]*e/o* [provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità al punto 1.1 di detta sezione;] [2]*e/o* [provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio controllato di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità al punto 1.1 di detta sezione;] [2]*e/o* [provengono da un'azienda non soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR oppure caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;] [2]*e/o* [provengono da un organismo, un istituto o un centro ufficialmente riconosciuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE e sono ad essi destinati;] [2]*oppure* [soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;]] [2]*oppure* [II.2.10. non sono da riproduzione e sono destinati a uno Stato membro o una zona di uno Stato membro diversi da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o da quelli elencati al punto 3.2 di detta sezione in quanto aventi un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie;] II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; [2][II.4. secondo le informazioni ufficiali, e come dichiarato dall'operatore, sono donatori di sperma, e II.4.1. provengono da un centro di raccolta dello sperma e saranno trasportati direttamente in un altro centro di raccolta dello sperma conformemente all'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione; e [2] [II.4.2. hanno soggiornato in modo continuativo, dalla data della loro ammissione, nel centro di raccolta dello sperma e sono stati sottoposti, con esito negativo, a tutte le prove di routine obbligatorie di cui all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 in un periodo pari ai 12 mesi precedenti la data di tale movimento; e] [2]*oppure* [II.4.2. sono stati sottoposti, con esito negativo, a tutte le prove di cui all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/686, richieste prima dell'ammissione in un centro di raccolta dello sperma, effettuate nel periodo immediatamente precedente la quarantena e durante il periodo di quarantena; e] II.4.3. l'operatore ha ottenuto il consenso preliminare del veterinario del centro di raccolta dello sperma di destinazione; e II.4.4. i mezzi di trasporto utilizzati sono stati puliti e disinfettati prima dell'uso;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X**

II.5. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.6. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

[(2)(3)][II.7. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

[(2)] [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

[(2)]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

[(2)]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)* [(4)(5)].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30: "*Numero di identificazione*": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X**

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

(4) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.

(5) Da compilare se la partita è raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta situato in uno Stato membro di transito.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI OVINI E CAPRINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «OV/CAP-INTRA-Y»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7. Paese di origine Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8. Regione di origine Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11. Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13. Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15. Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="2">I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.18. Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.20. Certificato come o per
□ Ulteriore detenzione □ Macellazione □ Stabilimento confinato □ Materiale germinale
□ Equino registrato □ Circo itinerante/esibizione di animali □ Esposizione □ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura □ Centro di spedizione □ Zona di stabulazione/centro di depurazione □ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione □ Fertilizzanti organici e ammendanti □ Uso tecnico □ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano □ Impollinazione □ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano □ Altro</td></tr>
</table>

▼B

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**						
	Paese terzo			Codice ISO del paese			
	Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero			
	Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**			**I.23.**	**□ Per l'esportazione**		
	Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese
	Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro		Codice ISO del paese				
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**			**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì	□ No
I.26.	**Numero totale di colli**			**I.27.**	**Quantità totale**		
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**			**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**		

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-Y**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli ovini/i caprini[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

[2] [II.1.1. tutti gli animali sono identificati individualmente conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]

[2]*oppure* [II.1.1. sono identificati conformemente all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza o dalla nascita se di età inferiore a 21 giorni;]

II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ovini/i caprini durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

[2][II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate degli ovini/dei caprini;

[2] [II.2.2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* con o senza vaccinazione di ovini e caprini;]

[2]*e/o* [II.2.2. sono di età superiore a sei mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]

[2]*e/o* [II.2.2. sono castrati;]

II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

II.2.5. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza;

[2][II.2.6. sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-Y**

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

[(2)(3)][II.6. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

[(2)] [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

[(2)]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

[(2)]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)* [(4)].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30: "*Numero di identificazione*": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-INTRA-Y**

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

(4) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall'obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UN SINGOLO EQUINO NON DESTINATO ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «EQUI-INTRA-IND»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="4">I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC</td><td rowspan="4">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.2a. Riferimento locale</td></tr>
<tr><td>I.3. Autorità centrale competente</td></tr>
<tr><td>I.4. Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7. Paese di origine Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8. Regione di origine Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11. Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13. Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15. Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td>I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18. Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì	□ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**		
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**		

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-INTRA-IND**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie

II.a.	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. l'equino cui alla parte I soddisfa le seguenti prescrizioni:

II.1.1. è accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 65, 67 o 68 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione o da un documento provvisorio rilasciato conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del medesimo regolamento delegato;

(1)[il documento unico di identificazione a vita è stato rilasciato conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, o all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 o il documento provvisorio è stato rilasciato conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del medesimo regolamento per un equino registrato come definito all'articolo 2, punto 30), di tale regolamento delegato;]

(1)[il documento unico di identificazione a vita include un marchio di convalida valido conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera i), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]

(1)[il documento unico di identificazione a vita include una licenza valida conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera i), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]

II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini durante l'esame clinico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza o l'ultimo giorno lavorativo prima della partenza(2) dallo stabilimento registrato il …….. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

II.2. secondo le informazioni ufficiali, l'animale di cui alla parte I soddisfa le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non proviene da uno stabilimento soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate degli equini, comprese la peste equina e l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva);

II.2.2. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) nei 30 giorni precedenti la partenza e

(1) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza;]

(1)*oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(1) [finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-INTRA-IND**

	[1]oppure [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]
	II.2.3. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di durina nei sei mesi precedenti la partenza e
	[1] [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina nei due anni precedenti la partenza;]
	[1]*oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina nei due anni precedenti la partenza e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti
	[1] [finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o che gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]
	[1]*oppure* [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dopo che l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]
	II.2.4. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina nei 90 giorni precedenti la partenza e
	[1] [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina nei 12 mesi precedenti la partenza;]
	[1]*oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina nei 12 mesi precedenti la partenza e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti
	[1] [finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo in seguito alla pulizia e alla disinfezione dello stabilimento dopo che gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati;]]
	[1]*oppure* [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]
	II.2.5. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la partenza e
	[1] [nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nello Stato membro o nella sua zona in cui è situato lo stabilimento;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-INTRA-IND**

	[(1)*oppure* [nei due anni precedenti la partenza sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nello Stato membro o nella sua zona in cui è situato lo stabilimento e nei 21 giorni precedenti la partenza dell'animale di cui al punto II.1 tutti gli equini nello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e (1) [l'animale di cui al punto II.1 è stato tenuto protetto da attacchi di insetti vettori in una stazione di quarantena, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688, e l'animale di cui al punto II.1 è stato (1) [vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di partenza;]]] (1)*oppure* [sottoposto, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di ingresso nella stazione di quarantena;]]] (1)*oppure* [la temperatura corporea dell'animale di cui al punto II.1 è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688, e l'animale di cui al punto II.1 è stato sottoposto a prove per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuate con i metodi diagnostici di cui: – all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, senza incremento del titolo degli anticorpi, su campioni appaiati prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, di cui il secondo prelevato nei 10 giorni precedenti la data di partenza, e – all'allegato I, parte 10, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, con esito negativo, su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la partenza, e l'animale è stato protetto da attacchi di insetti vettori nel periodo dopo il campionamento fino alla partenza;]] II.2.6. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza; II.2.7. proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-INTRA-IND**

II.3. per quanto è dato di sapere, dopo le dovute verifiche, e come dichiarato dall'operatore, l'animale proviene da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.1 a II.2.6 nei 30 giorni precedenti la partenza e le prescrizioni di cui al punto II.2.7 nei 15 giorni precedenti la partenza;

(1)[II.4. secondo le informazioni ufficiali, e come dichiarato dall'operatore, è un donatore di sperma sottoposto al programma di controllo di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, e

II.4.1. proviene da un centro di raccolta dello sperma e sarà trasportato direttamente in un altro centro di raccolta dello sperma conformemente all'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione; e

II.4.2. dalla data della sua ammissione, ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma ed è stato sottoposto, con esito negativo, a tutte le prove di routine obbligatorie di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686 nei 12 mesi precedenti la data di partenza; e

II.4.3. l'operatore ha ottenuto il consenso preliminare del veterinario del centro di raccolta dello sperma di destinazione; e

II.4.4. i mezzi di trasporto utilizzati sono stati puliti e disinfettati prima dell'uso;]

II.5. sono adottati provvedimenti per

(1) [trasportare l'animale conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

(1)*oppure* [spostare l'animale a piedi;]

II.6. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di

(1) [10 giorni a decorrere dalla data di rilascio e]

(1)*oppure* [30 giorni a decorrere dalla data di rilascio, e un marchio di convalida o una licenza validi sono attestati al punto II.1.1, e]

in caso di trasporto dell'animale via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione l'animale di cui al presente certificato sanitario era idoneo al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)*.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-INTRA-IND**

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento registrato di spedizione dell'equino o, a condizione che l'animale sia trasportato, uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione o, a condizione che l'animale sia trasportato, uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.30: "*Numero di identificazione*": indicare il codice unico dell'equino di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 o il codice figurante sul mezzo di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c) o e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 se l'animale non è svezzato e accompagna la madre o la nutrice.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

▶(*) (2) Opzione disponibile solo nel caso di:

a) un equino accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente un marchio di convalida valido di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; oppure

b) un equino registrato accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente una licenza valida di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 o dal documento unico di identificazione a vita e dalla tessera di riconoscimento della *Fédération Equestre Internationale* (FEI) unitamente all'etichetta autoadesiva di convalida.◀

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▶(1) M6

▼B

CAPITOLO 8

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UNA PARTITA DI EQUINI (MODELLO «EQUI-INTRA-CON»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-INTRA-CON**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli equini[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono accompagnati dai rispettivi documenti unici di identificazione a vita di cui

[2] [all'articolo 65, 67 o 68 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e non sono destinati alla macellazione per il consumo umano;]

[2]*oppure* [all'articolo 65 o all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e sono destinati alla macellazione per il consumo umano;]

[2][i rispettivi documenti unici di identificazione a vita sono stati rilasciati conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, o all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per gli equini registrati come definiti all'articolo 2, punto 30), di tale regolamento delegato;]

[2][i rispettivi documenti unici di identificazione a vita includono un marchio di convalida valido conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera i), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]

II.1.2. non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini durante l'esame clinico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza della partita o l'ultimo giorno lavorativo prima della partenza[3] della partita dallo stabilimento registrato il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

[2][II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate degli equini, comprese la peste equina e l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva);

II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) nei 30 giorni precedenti la partenza e

[2] [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza;]

[2]*oppure* [negli stabilimenti sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti

[2] [finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-INTRA-CON**

	[(2)]oppure [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]
	II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di durina nei sei mesi precedenti la partenza e
	[(2)] [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di durina nei due anni precedenti la partenza;]
	[(2)]*oppure* [negli stabilimenti sono stati segnalati casi di durina nei due anni precedenti la partenza e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti
	[(2)] [finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o che gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]
	[(2)]*oppure* [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]
	II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina nei 90 giorni precedenti la partenza e
	[(2)] [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina nei 12 mesi precedenti la partenza;]
	[(2)]*oppure* [negli stabilimenti sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina nei 12 mesi precedenti la partenza e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti
	[(2)] [finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo in seguito alla pulizia e alla disinfezione dello stabilimento dopo che gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati;]]
	[(2)]*oppure* [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]
	II.2.5. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la partenza e
	[(2)] [nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nello Stato membro o nella sua zona in cui sono situati gli stabilimenti;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-INTRA-CON**

	[(2)]*oppure* [nei due anni precedenti la partenza sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nello Stato membro o nella sua zona in cui sono situati gli stabilimenti e nei 21 giorni precedenti la partenza degli animali di cui al punto II.1 tutti gli equini negli stabilimenti sono rimasti clinicamente sani, e [(2)] [gli animali di cui al punto II.1 sono stati tenuti protetti da attacchi di insetti vettori in una stazione di quarantena, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688, e gli animali di cui al punto II.1 sono stati [(2)] [vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di partenza;]]] [(2)]*oppure* [sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]] [(2)]*oppure* [la temperatura corporea degli animali di cui al punto II.1 è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688, e gli animali di cui al punto II.1 sono stati sottoposti a prove per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana effettuate con i metodi diagnostici di cui: – all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, senza incremento del titolo degli anticorpi, su campioni appaiati prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, di cui il secondo prelevato nei 10 giorni precedenti la data di partenza, e – all'allegato I, parte 10, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, con esito negativo, su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la partenza, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo dopo il campionamento fino alla partenza;]]
II.2.6.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;
II.2.7.	provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-INTRA-CON**

II.3. per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e non sono stati a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.1 a II.2.6 nei 30 giorni precedenti la partenza e le prescrizioni di cui al punto II.2.7 nei 15 giorni precedenti la partenza;

II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

(2)(4)[II.6. dopo aver lasciato i loro stabilimenti registrati di spedizione e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

(2) [essi provengono da stabilimenti di spedizione registrati.]]

(2)*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2)*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)*.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento registrato di spedizione degli equini o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento registrato di destinazione o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-INTRA-CON**

Casella I.17:	"*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
Casella I.30:	"*Numero di identificazione*": per ciascun animale della partita indicare il codice unico di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 o il codice figurante sul mezzo di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c) o e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 se l'animale non è svezzato e accompagna la madre o la nutrice.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

►[m] (3) Opzione disponibile solo nel caso di:

a) equini accompagnati ciascuno dal documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente un marchio di convalida valido di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; oppure

b) equini registrati accompagnati ciascuno dal documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente una licenza valida di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 o dal documento unico di identificazione a vita e dalla tessera di riconoscimento della *Fédération Equestre Internationale* (FEI) unitamente all'etichetta autoadesiva di convalida.◄

(4) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

►(1) M6

▼B

CAPITOLO 9

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CAMELIDI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «CAM-INTRA-X»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC**	**CODICE QR**
			I.2a.	**Riferimento locale**	
			I.3.	**Autorità centrale competente**	
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento	**I.16.**	**Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAM-INTRA-X**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**		**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. i camelidi[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,

II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2. non sono stati a contatto con camelidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali;

II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i camelidi durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate dei camelidi;

II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei camelidi nei 42 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;

II.2.3. provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) sui camelidi detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

[2][II.2.5. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei camelidi nei 30 giorni precedenti la partenza;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAM-INTRA-X**

	II.2.6.		provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in nessuno stabilimento;
	II.2.7.		provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;
	II.2.8.		provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) nei 30 giorni precedenti la partenza e
	(2)		[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza;]
	(2)*oppure*		[sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti finché: – gli animali infetti non sono stati allontanati dagli stabilimenti, e – gli animali rimanenti negli stabilimenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (*Trypanosoma evansi*) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]
	(2) [II.2.9.		provengono da uno Stato membro o una zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 24 mesi nella popolazione animale interessata e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 60 giorni precedenti la data del movimento, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
	(2)*e/o* [II.2.9.		provengono da uno Stato membro o da una zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e
		(2) [II.2.9.1.	sono stati tenuti in uno Stato membro o in una zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione
		(2) [II.2.9.1.1.	per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		(2)*e/o* [II.2.9.1.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAM-INTRA-X**

		[(2)]*e/o*	[II.2.9.1.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.	sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori	
		[(2)]	[II.2.9.2.1.	per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.2.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.9.3.	sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e	
		[(2)]	[II.2.9.3.1.	sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.3.2.	sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.9.4.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona, e	
		[(2)]	[II.2.9.4.1.	la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.9.4.2.	la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAM-INTRA-X**

	(2)*e/o*[II.2.9.	provengono da uno Stato membro o da una zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e			
	(2)	[II.2.9.1.	sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori		
		(2)	[II.2.9.1.1.	per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]	
		(2)*e/o*	[II.2.9.1.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]	
		(2)*e/o*	[II.2.9.1.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]	
	(2)*e/o*	[II.2.9.2.	nei 60 giorni prima della partenza sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e		
		(2)	[II.2.9.2.1.	sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e	
			(2)	[II.2.9.2.1.1.	sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]]
			(2)*e/o*	[II.2.9.2.1.2.	sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]
		(2)*e/o*	[II.2.9.2.2.	sono stati immunizzati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e	
			(2)	[II.2.9.2.2.1.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAM-INTRA-X**

	[(2) *e/o* [II.2.9.2.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]]
	(2)*e/o*[II.2.9. non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona
	(2) [II.2.9.1. aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	(2) [II.2.9.1.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.9.1.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.9.1.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.9.1.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
	(2)*e/o* [II.2.9.2. aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	(2) [II.2.9.2.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.9.2.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.9.2.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAM-INTRA-X**

		[(2)*e/o*	[II.2.9.2.4.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
		(2)*e/o*	[II.2.9.2.	non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati
			(2) [II.2.9.2.1.	senza alcuna condizione, e
			(2)*e/o* [II.2.9.2.2.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
			(2)*e/o* [II.2.9.2.3.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
			(2)*e/o* [II.2.9.2.4.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
			(2)*e/o* [II.2.9.2.5.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
	II.3.	per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;		
	II.4.	sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;		
	II.5.	il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;		
	(2)(3)[II.6.	dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e		
		(2)	[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]	
		(2)*oppure*	[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]	
		(2)*oppure*	[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAM-INTRA-X**

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il *……(indicare la data)*.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30: "*Numero di identificazione*": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Qualifica e titolo

Nome dell'unità di controllo locale

Codice dell'unità di controllo locale

Data

Timbro

Firma

▼B

CAPITOLO 10

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CAMELIDI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «CAM-INTRA-Y»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td></td></tr>
<tr><td>I.7. Paese di origine Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese</td><td></td></tr>
<tr><td>I.8. Regione di origine Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione Codice</td><td></td></tr>
<tr><td>I.11. Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td></td></tr>
<tr><td>I.13. Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.15. Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="2" rowspan="2">I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">I.18. Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAM-INTRA-Y**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. i camelidi[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i camelidi durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

[2][II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate dei camelidi;

II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza;

[2][II.2.5. sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

[2][3][II.6. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

[2] [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

[2]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

[2]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAM-INTRA-Y**

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)*.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.17:	"*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
Casella I.30:	"*Numero di identificazione*": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼M7

CAPITOLO 11

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CERVIDI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «CER-INTRA-X»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.** **Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**		**CODICE QR**
	I.5. **Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7. **Paese di origine** — Codice ISO del paese		**I.9.** **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8. **Regione di origine** — Codice		**I.10.** **Regione di destinazione** — Codice		
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13. **Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15. **Mezzo di trasporto** ☐Nave — ☐Aeromobile ☐Treno — ☐Veicolo stradale Identificazione — ☐Altro Documento		**I.16.** **Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. **Temperatura di trasporto** ☐Ambiente		☐Di refrigerazione	☐Di congelamento	
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20. **Certificato come o per** ☐Ulteriore detenzione — ☐Macellazione — ☐Stabilimento confinato — ☐Materiale germinale ☐Equino registrato — ☐Circo itinerante/esibizione di animali — ☐Esposizione — ☐Evento o attività in prossimità delle frontiere ☐Rilascio in natura — ☐Centro di spedizione — ☐Zona di stabulazione/centro di depurazione — ☐Stabilimento di acquacoltura ornamentale ☐Ulteriore trasformazione — ☐Fertilizzanti organici e ammendanti — ☐Uso tecnico — ☐Stabilimento di quarantena o simile ☐Prodotti destinati al consumo umano — ☐Impollinazione — ☐Animali acquatici vivi destinati al consumo umano — ☐Altro				
	I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo — Codice ISO del paese Punto di uscita — Codice del posto di controllo frontaliero Punto di ingresso — Codice del posto di controllo frontaliero				
	I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		**I.23.** ☐ Per l'esportazione		
	Stato membro — Codice ISO del paese Stato membro — Codice ISO del paese Stato membro — Codice ISO del paese		Paese terzo — Codice ISO del paese Punto di uscita — Codice del posto di controllo frontaliero		

▼**M7**

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**				**I.25.**	**Giornale di viaggio**	☐ Sì	☐ No
I.26.	**Numero totale di colli**				**I.27.**	**Quantità totale**		
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**				**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**		
I.30.	**Descrizione della partita**							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione		Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto		Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼M7

UNIONE EUROPEA			Modello di certificato CER-INTRA-X
Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. i cervidi[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,

II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2. non sono stati a contatto con cervidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i cervidi durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la data di partenza della partita, il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate dei cervidi;

II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei cervidi nei 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.3. provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) sui cervidi detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;

II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.5. provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la data di partenza della partita non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in nessuno stabilimento;

II.2.6. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;

▼M7

UNIONE EUROPEA	Modello di certificato CER-INTRA-X

II.2.7. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e

(2) [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) *oppure* [sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino:

— alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti, e

— alla data in cui gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

(2)[II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata nei 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

(2)*e/o* [II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e

(2)[II.2.8.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione

(2)[II.2.8.1.1. per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]

(2)e/o[II.2.8.1.2. per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]

(2)e/o[II.2.8.1.3. per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]

▼M7

UNIONE EUROPEA	Modello di certificato CER-INTRA-X

[2]e/o[II.2.8.2. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori

[2][II.2.8.2.1. per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]

[2]e/o[II.2.8.2.2. per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

[2]e/o[II.2.8.2.3. per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

[2]e/o[II.2.8.3. sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o una sua zona nei due anni precedenti la data di partenza della partita e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e

[2][II.2.8.3.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

[2]e/o[II.2.8.3.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]

[2]e/o[II.2.8.4. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona nei due anni precedenti la data di partenza della partita, e

[2][II.2.8.4.1. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

[2]e/o[II.2.8.4.2. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data di partenza della partita;]]]

[2]*e/o*[II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e

▼M7

UNIONE EUROPEA	Modello di certificato CER-INTRA-X

[2][II.2.8.1. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori

[2][II.2.8.1.1. per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]

[2]e/o[II.2.8.1.2. per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

[2]e/o[II.2.8.1.3. per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

[2]e/o[II.2.8.2. nei 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

[2][II.2.8.2.1. sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nei due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e

[2][II.2.8.2.1.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

[2]e/o[II.2.8.2.1.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]

[2]e/o[II.2.8.2.2. sono stati immunizzati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e

[2][II.2.8.2.2.1. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

▼M7

UNIONE EUROPEA	Modello di certificato CER-INTRA-X

[2]e/o[II.2.8.2.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data di partenza della partita;]]]]

[2]e/o[II.2.8. non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona

[2][II.2.8.1. aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

[2][II.2.8.1.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato;]]

[2]e/o[II.2.8.1.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato;]]

[2]e/o[II.2.8.1.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato;]]

[2]e/o[II.2.8.1.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento delegato;]]]

[2]e/o[II.2.8.2. aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

[2][II.2.8.2.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato;]]

[2]e/o[II.2.8.2.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato;]]

[2]e/o[II.2.8.2.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato;]]

[2]e/o[II.2.8.2.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento delegato;]]]

[2]e/o[II.2.8.3. non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati

[2][II.2.8.3.1. senza alcuna condizione;]]

▼M7

UNIONE EUROPEA	Modello di certificato CER-INTRA-X

[2]e/o[II.2.8.3.2. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689;]]

[2]e/o[II.2.8.3.3. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689;]]

[2]e/o[II.2.8.3.4. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689;]]

[2]e/o[II.2.8.3.5. alle condizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento delegato;]]]

II.2.9. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):

[2][II.2.9.1. sono spostati da uno Stato membro diverso da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;]

[2]*oppure*[II.2.9.2. sono renne semi addomesticate spostate dalla Norvegia verso una zona della Finlandia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 per il pascolo stagionale in Finlandia;]

[2]*oppure*[II.2.9.3. sono renne semi addomesticate spostate dalla Norvegia verso una zona della Svezia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 dopo il pascolo stagionale in Norvegia, o dopo manifestazioni sportive o culturali in Norvegia, o per il pascolo stagionale in Svezia, o per manifestazioni sportive o culturali in Svezia, e l'autorità competente della Svezia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

[2]*oppure*[II.2.9.4. sono renne semi addomesticate che hanno pascolato in Norvegia nella zona situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia e stanno tornando in Finlandia;]

[2]*oppure*[II.2.9.5. sono spostati da una zona della Norvegia verso un'altra zona della Norvegia con transito attraverso la Svezia o la Finlandia, e l'autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale transito;]

[2]*oppure*[II.2.9.6. sono spostati da una zona della Svezia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 verso la Norvegia, e l'autorità competente della Norvegia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

[2]*oppure*[II.2.9.7. sono renne selvatiche spostate da una zona della Svezia elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 verso la Finlandia, e l'autorità competente della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

[2]*oppure*[II.2.9.8. sono spostati da una zona di uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 diversa da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento verso un altro Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del medesimo regolamento, o verso la Norvegia, e l'autorità competente di destinazione ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

▼M7

UNIONE EUROPEA	Modello di certificato CER-INTRA-X

[2]*oppure*[II.2.9.9. sono spostati da uno stabilimento confinato come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429, situato in uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, verso uno stabilimento confinato, come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429, situato in un altro Stato membro, e l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

[2][II.2.10. sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei cervidi nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partenza della partita;]

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

[2] [3][II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

[2] [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

[2]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

[2]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data).*

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M7

UNIONE EUROPEA	Modello di certificato CER-INTRA-X
	Parte I Casella I.11: «Luogo di spedizione»: indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Casella I.12: «Luogo di destinazione»: indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429. Casella I.17: «Documenti di accompagnamento»: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Casella I.30: «Numero di identificazione»: indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. **Parte II** (1) La partita può consistere di uno o più animali. (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) — Qualifica e titolo Nome dell'unità di controllo locale — Codice dell'unità di controllo locale Data Timbro — Firma

▼M7

CAPITOLO 12

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CERVIDI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «CER-INTRA-Y»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.** **Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**		**CODICE QR**
	I.5. **Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7. **Paese di origine** — Codice ISO del paese		**I.9.** **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8. **Regione di origine** — Codice		**I.10.** **Regione di destinazione** — Codice		
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13. **Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15. **Mezzo di trasporto** ☐Nave — ☐Aeromobile ☐Treno — ☐Veicolo stradale Identificazione — ☐Altro Documento		**I.16.** **Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. **Temperatura di trasporto** ☐Ambiente		☐Di refrigerazione	☐Di congelamento	
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20. **Certificato come o per**				
	☐Ulteriore detenzione	☐Macellazione	☐Stabilimento confinato	☐Materiale germinale	
	☐Equino registrato	☐Circo itinerante/esibizione di animali	☐Esposizione	☐Evento o attività in prossimità delle frontiere	
	☐Rilascio in natura	☐Centro di spedizione	☐Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
	☐Ulteriore trasformazione	☐Fertilizzanti organici e ammendanti	☐Uso tecnico	☐Stabilimento di quarantena o simile	
	☐Prodotti destinati al consumo umano	☐Impollinazione	☐Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐Altro	
	I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo — Codice ISO del paese Punto di uscita — Codice del posto di controllo frontaliero Punto di ingresso — Codice del posto di controllo frontaliero				

▼M7

I.22.	☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		**I.23.**	☐ Per l'esportazione	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	☐ Sì ☐ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼M7

UNIONE EUROPEA		Modello di certificato CER-INTRA-Y	
Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. i cervidi[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i cervidi durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita, il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

[2] [II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]

II.2. secondo le informazioni ufficiali, i cervidi della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate dei cervidi;

II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.5. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):

[2][II.2.5.1. sono spostati da uno Stato membro diverso da quelli elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;]

[2]*oppure*[II.2.5.1. sono spostati dalla Norvegia verso la Svezia o la Finlandia, e l'autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

[2]*oppure*[II.2.5.1. sono spostati da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 verso una zona della Svezia o della Finlandia diversa da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento, e l'autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

[2]*oppure*[II.2.5.1. sono spostati da una zona di uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 diversa da una zona elencata nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento verso un altro Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del medesimo regolamento, o verso la Norvegia;]

[2][II.2.6. sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 33 del regolamento delegato (CUE) 2020/688 della Commissione;]

▼M7

UNIONE EUROPEA	Modello di certificato CER-INTRA-Y

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5. il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

(2) (3)[II.6. dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

(2) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2)*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2)*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)*.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: «Luogo di spedizione»: indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12: «Luogo di destinazione»: indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17: «Documenti di accompagnamento»: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

▼M7

UNIONE EUROPEA	Modello di certificato CER-INTRA-Y
	Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Casella I.30: «Numero di identificazione»: indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all'articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. **Parte II** (1) La partita può consistere di uno o più animali. (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) — Qualifica e titolo Nome dell'unità di controllo locale — Codice dell'unità di controllo locale Data Timbro — Firma

▼B

CAPITOLO 13

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UNGULATI DETENUTI DIVERSI DA BOVINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUINI, CAMELIDI E CERVIDI, NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «OTHER-UNGULATES-INTRA-X»)

<table>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7. Paese di origine Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8. Regione di origine Codice</td><td colspan="3">I.10. Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11. Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13. Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.15. Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="3">I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.18. Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli animali[1] della partita di cui alla parte I sono ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi e soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 117 del regolamento (UE) 2016/429;

II.1.2. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,

II.1.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2. non sono stati a contatto con altri ungulati detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3. non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali;

II.1.3. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ungulati delle specie interessate durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate degli ungulati delle specie interessate;

[2][II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* negli animali detenuti di specie elencate nei 42 giorni precedenti la partenza;]

[2][II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli animali detenuti di specie elencate nei 42 giorni precedenti la partenza;]

[2][II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;]

[2][II.2.5. provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in nessuno stabilimento;]

II.2.6. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

[2][II.2.7. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) nei 30 giorni precedenti la partenza e

[2] [negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X**

	[(2)]*oppure* [sono stati segnalati casi di surra nei due anni precedenti la partenza e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti finché: – gli animali infetti non sono stati allontanati dagli stabilimenti, e – gli animali rimanenti negli stabilimenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (*Trypanosoma evansi*) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]]
	[(2)][[(2)][II.2.8. provengono da uno Stato membro o una zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 24 mesi nella popolazione animale interessata e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 60 giorni precedenti la data del movimento, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
	[(2)]*e/o*[II.2.8. provengono da uno Stato membro o da una zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e
	[(2)] [II.2.8.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione
	[(2)] [II.2.8.1.1. per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
	[(2)]*e/o* [II.2.8.1.2. per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]
	[(2)]*e/o* [II.2.8.1.3. per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]
	[(2)]*e/o* [II.2.8.2. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X**

		[(2)	[II.2.8.2.1.	per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		(2)*e/o*	[II.2.8.2.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
		(2)*e/o*	[II.2.8.2.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]
	(2)*e/o*	[II.2.8.3.	sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e	
		(2)	[II.2.8.3.1.	sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]
		(2)*e/o*	[II.2.8.3.2.	sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]
	(2)*e/o*	[II.2.8.4.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona, e	
		(2)	[II.2.8.4.1.	la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		(2)*e/o*	[II.2.8.4.2.	la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]
	(2)*e/o*[II.2.8.	provengono da uno Stato membro o da una zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e		
	(2)	[II.2.8.1.	sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X**

		[(2)	[II.2.8.1.1.	per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		(2)*e/o*	[II.2.8.1.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
		(2)*e/o*	[II.2.8.1.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]
	(2)*e/o*	[II.2.8.2	nei 60 giorni prima della partenza sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e	
		(2)	[II.2.8.2.1.	sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e
			(2) [II.2.8.2.1.1.	sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]]
			(2)*e/o* [II.2.8.2.1.2.	sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]
		(2)*e/o*	[II.2.8.3.2.	sono stati immunizzati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e
			(2) [II.2.8.3.2.1.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]]
			(2)*e/o* [II.2.8.3.2.2.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]]

▼B

UNIONE EUROPEA Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

	(2)*e/o*[II.2.8. non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona
	(2) [II.2.8.1. aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	(2) [II.2.8.1.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.8.1.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.8.1.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.8.1.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e
	sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
	(2)*e/o* [II.2.8.2. aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	(2) [II.2.8.2.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.8.2.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.8.2.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
	(2)*e/o* [II.2.8.2.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e
	sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
	(2)*e/o* [II.2.8.3. non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X**

	[(2)	[II.2.8.3.1.	senza alcuna condizione, e
	(2)*e/o*	[II.2.8.3.2.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	(2)*e/o*	[II.2.8.3.3.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	(2)*e/o*	[II.2.8.3.4.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
	(2)*e/o*	[II.2.8.3.5.	alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
			sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]]
	II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;		
	II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;		
	II.5. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;		
	(2)(3)[II.6. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e		
	(2)	[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]	
	(2)*oppure*	[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]	
	(2)*oppure*	[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]	
	Attestato relativo al benessere degli animali Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)*.		
	Note Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X**

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30: "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 14

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UNGULATI DETENUTI DIVERSI DA BOVINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUINI, CAMELIDI E CERVIDI, DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «OTHER-UNGULATES-INTRA-Y»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-Y**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli animali[1] della partita di cui alla parte I sono ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi e soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati come previsto all'articolo 117 del regolamento (UE) 2016/429;

II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ungulati delle specie interessate durante l'esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

[2][II.1.3. sono destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429 e lo Stato membro di destinazione e, se del caso, lo Stato membro di passaggio hanno autorizzato il movimento in anticipo;]

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. non provengono da stabilimenti soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie interessate o situati in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate degli ungulati delle specie interessate;

II.2.2. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

[2][II.2.3. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;]

[2][II.2.4. provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza;]

[2][II.2.5. sono soddisfatte le prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

[2][3][II.6. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

[2] [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

[2]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

[2]*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-Y**

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il *……(indicare la data)*.

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30: "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 15

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UOVA DA COVA DI POLLAME (MODELLO «POU-INTRA-HEP»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="4">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td>Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine Codice</td><td>I.10.</td><td>Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="2">I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="4">Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="4">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**		
	Paese terzo		Codice ISO del paese
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-HEP**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.1. le uova da cova[1] di pollame di cui alla parte I del presente certificato provengono da

[2] [uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole;]

[2]*oppure* [un incubatoio riconosciuto conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole;]

II.1.2. le uova da cova di cui alla parte I provengono da gruppi:

a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Salmonella arizonae*;

b) in cui non sono stati segnalati casi di micoplasmosi aviarie (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*);

c) che hanno soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dalla schiusa o almeno nei 42 giorni precedenti la raccolta delle uova da cova, e

[2] [i) in cui non è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum o *S. arizonae* nei 12 mesi precedenti la raccolta delle uova da cova;]

[2]*oppure* [i) in cui è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum e *S. arizonae* nei 12 mesi precedenti la raccolta delle uova da cova e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]

[2] [ii) in cui non sono state confermate micoplasmosi aviarie (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) nei 12 mesi precedenti la raccolta delle uova da cova;]

[2]*oppure* [ii) in cui sono state confermate micoplasmosi aviarie (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) nei 12 mesi precedenti la raccolta delle uova da cova e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

d) che, sulla base di

[2] [un'ispezione clinica effettuata nelle 72 ore precedenti la partenza della partita e della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle 72 ore precedenti la partenza della partita, non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-HEP**

	[(2)]*oppure* [visite mensili di ispezione sanitaria, la più recente delle quali è effettuata nei 31 giorni precedenti la partenza della partita, e della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle 72 ore precedenti la partenza della partita, non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;] [(2)(3)] [e] che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] [(2)(3)]*oppure* [e] che sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][(2)] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688][(2)] …….. (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il ……. (data) all'età di ……. settimane;] II.1.3. le uova da cova di cui alla parte I: (a) sono marcate singolarmente con il numero di riconoscimento dello stabilimento del gruppo di origine; (b) sono state disinfettate; [(2)(3)] [c] non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] [(2)(3)]*oppure* [c) sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][(2)] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688][(2)] …….. (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il ……. (data) all'età di ……. settimane;] II.1.4. sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita in contenitori conformi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 e su mezzi di trasporto conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688; [(4)][II.1.5. le uova da cova di cui alla parte I sono destinate a uno Stato membro o a una zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e: a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; b) provengono da gruppi che: [(2)] [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] [(2)]*oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][(2)] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova][(2)]] …….. (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il ……. (data) all'età di ……. settimane.]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-HEP**

II.2. Attestato di sanità pubblica

[5] [II.2.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo[6]**	
			positivo	negativo

[5] [II.2.2. Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium.]

[7] [II.2.3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.30: descrizione della partita

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07.

"*Categoria*": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

"*Età*": indicare la data di raccolta.

Parte II

(1) "Uova da cova" come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, nel qual caso la partita dovrebbe essere conforme al punto II.1.5.

(4) Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(5) Questa garanzia si applica soltanto alle uova da cova appartenenti alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.

(6) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo (parent), indicare come positivo: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow e *Salmonella* Infantis.

(7) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-HEP**

Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 16

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PULCINI DI UN GIORNO (MODELLO «POU-INTRA-DOC»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-DOC**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.1. i pulcini di un giorno[1] di cui alla parte I del presente certificato sono nati in un incubatoio riconosciuto conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole, e provengono da detto incubatoio;

II.1.2. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, i pulcini di un giorno di cui alla parte I provengono da un incubatoio in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

[2] [II.1.3. i pulcini di un giorno di cui alla parte I sono nati da uova provenienti da gruppi:

a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Salmonella arizonae*;

b) in cui non sono stati segnalati casi di micoplasmosi aviarie (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*);

c) che hanno soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dalla schiusa o almeno nei 42 giorni precedenti la raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno, e

[2] [i] in cui non è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum o *S. arizonae* nei 12 mesi precedenti la raccolta delle uova da cova;]

[2]*oppure* [i] in cui è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum e *S. arizonae* nei 12 mesi precedenti la raccolta delle uova da cova e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]

[2] [ii] in cui non sono state confermate micoplasmosi aviarie (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) nei 12 mesi precedenti la raccolta delle uova da cova;]

[2]*oppure* [ii] in cui sono state confermate micoplasmosi aviarie (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) nei 12 mesi precedenti la raccolta delle uova da cova e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

d) che, in base alla documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle 24 ore precedenti la partenza della partita, non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;

[2][3] [e] che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-DOC**

	[2][3]*oppure* [e] che sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][2] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione][2] …….. (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il ……. (data) all'età di ……. settimane;]
	[2][4]*oppure* [II.1.3. i pulcini di un giorno di cui alla parte I sono nati da uova entrate nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona conformemente alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]
	►[1] II.1.4. i pulcini di un giorno di cui alla parte I: a) non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né danno motivo di sospettare la presenza di tali malattie; [2][3] [b] non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] [2][3]*oppure* [b] sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][2] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688][2] …….. (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il ..... (data) all'età di ..... giorni;]◄
	II.1.5. sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita in contenitori conformi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 e su mezzi di trasporto conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;
	[5] [II.1.6. i pulcini di un giorno di cui alla parte I sono destinati a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e: a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; b) provengono da uova da cova che: i) non sono vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; ii) provengono da gruppi che: [2] [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] [2]*oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][2] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova][2] …….. (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il ……. (data) all'età di ……. settimane;]

►[1] M6

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-DOC**

c) provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova siano incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova da cova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera b).]

II.2. Attestato di sanità pubblica

(6) [II.2.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo(7)**	
			positivo	negativo

Le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno.

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:

(2) [ai pulcini di un giorno non sono stati somministrati antimicrobici (compresa l'iniezione in ovo).]

(2)(8)*oppure* [ai pulcini di un giorno sono stati somministrati i seguenti antimicrobici (compresa l'iniezione in ovo): ……...]]

(6) [II.2.2. Se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium.]

(9)[II.2.3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno destinati a essere introdotti in gruppi di pollame riproduttore o in gruppi di pollame da reddito provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario/ufficiale può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.30: descrizione della partita:

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.

"*Categoria*": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

"*Età*": indicare la data in cui sono nati gli animali.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-DOC**

Parte II

(1) "Pulcini di un giorno": il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, nel qual caso la partita dovrebbe essere conforme al punto II.1.6.

▶(1) (4) Poiché i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale sono nati da uova entrate nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, nello Stato membro di destinazione devono essere rispettate le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali animali nello stabilimento di destinazione, di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692.◀

(5) Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(6) Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.

(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:

- gruppi di pollame riproduttore: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow e *Salmonella* Infantis,
- gruppi di pollame da reddito: *Salmonella* Enteritidis e *Salmonella* Typhimurium.

(8) Cancellare se non pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(9) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▶(1) M6

▼B

CAPITOLO 17

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI POLLAME RIPRODUTTORE E DI POLLAME DA REDDITO (MODELLO «POU-INTRA-X»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1. Speditore
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td></td></tr>
<tr><td>I.7. Paese di origine Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese</td><td></td></tr>
<tr><td>I.8. Regione di origine Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione Codice</td><td></td></tr>
<tr><td>I.11. Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td></td></tr>
<tr><td>I.13. Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.15. Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile

□ Treno □ Veicolo stradale

Identificazione □ Altro

Documento</td><td colspan="2">I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>I.18. Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-X**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.1. il [pollame riproduttore[1]][2] [pollame da reddito[3]][2] di cui alla parte I del presente certificato ha soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/2035

[2][4] [dalla schiusa o almeno nei 42 giorni precedenti la partenza della partita;]

[2][5]*oppure* [dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza della partita, periodo durante il quale non è stato a contatto con volatili di stato sanitario inferiore;]

II.1.2. il pollame di cui alla parte I proviene da uno stabilimento:

a) che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole;

[2] [b) in cui non è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum o *S. arizonae* nei 12 mesi precedenti la partenza della partita;]

[2]*oppure* [b) in cui è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum e *S. arizonae* nei 12 mesi precedenti la partenza della partita e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]

[2] [c) in cui non sono state confermate micoplasmosi aviarie (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) nei 12 mesi precedenti la partenza della partita;]

[2]*oppure* [c) in cui sono state confermate micoplasmosi aviarie (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) nei 12 mesi precedenti la partenza della partita e sono state applicate le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.1.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, il pollame di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.1.4. il pollame di cui alla parte I proviene da un gruppo in cui:

a) non sono stati segnalati casi di infezione da *Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Salmonella arizonae*;

b) non sono stati segnalati casi di micoplasmosi aviarie (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*);

c) non è stato rilevato alcun caso confermato di influenza aviaria a bassa patogenicità nei 21 giorni precedenti la partenza della partita, conformemente alla sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-X**

II.1.5. il pollame di cui alla parte I:

(2)(6) [a] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(2)(6)*oppure* [a) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati](2) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688](2)

……..

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il ……. (data) all'età di ……. settimane;]

(2)(7)*oppure* [a) è destinato a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:

i) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii) è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, nello stabilimento di origine sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui:

- nessun capo di pollame è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;
- non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;
- non sono state effettuate vaccinazioni, in caso di stabilimento di quarantena;

iii) è risultato negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati nel periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la partenza con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]

(8) [b) consiste di anatre o di oche e durante la settimana che precede il carico per la spedizione è risultato negativo a un esame virologico per la ricerca dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, conformemente all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.1.6. il gruppo di origine e gli animali della partita sono stati sottoposti ad ispezione clinica nelle 48 ore precedenti il carico per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;

II.1.7. sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita in contenitori conformi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 e su mezzi di trasporto conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(9)[II.1.8. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

(2) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2)*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2)*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-X**

II.2. Attestato di sanità pubblica

▶[0] (10)[II.2.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e il gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo(11)**	
			positivo	negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nei 21 giorni precedenti la data del movimento della partita tra Stati membri:

(2) pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]

(2)(12)*oppure* [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: .....]] ◀

(10)[II.2.2. Se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium.]

(13)[II.2.3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:

(2) [il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]

(2) *oppure* [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario/ufficiale può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.17: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario/ufficiale per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario/ufficiale per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

▶(1) M6

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-X**

Casella I.30: descrizione della partita

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.

"*Categoria*": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

Parte II

(1) "Pollame riproduttore": il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova, come definito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) "Pollame da reddito": il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna, come definito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

(4) Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti.

(5) Applicabile al pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna.

(6) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.

(7) Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(8) Applicabile alle anatre e alle oche. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(9) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. L'animale della partita che è stato sottoposto al maggior numero di operazioni di raccolta determina il numero di operazioni di raccolta consentite rimanenti per la presente partita. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(10) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.

(11) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:

- gruppi di pollame riproduttore: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow e *Salmonella* Infantis,
- gruppi di pollame da reddito: *Salmonella* Enteritidis e *Salmonella* Typhimurium.

(12) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(13) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼M3

CAPITOLO 18: MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI MENO DI 20 CAPI DI POLLAME DIVERSI DAI RATITI O MENO DI 20 UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO "POU-INTRA-LT20")

UNIONE EUROPEA					INTRA
Parte I: descrizione della partita	I.1. **Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese			I.2. **Riferimento IMSOC** I.2a. **Riferimento locale** I.3. **Autorità centrale competente** I.4. **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5. **Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese			I.6. **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7. **Paese di origine** — Codice ISO del paese			I.9. **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8. **Regione di origine** — Codice			I.10. **Regione di destinazione** — Codice	
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese			I.12. **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13. **Luogo di carico**			I.14. **Data e ora della partenza**	
	I.15. **Mezzo di trasporto** ☐ Nave — ☐ Aeromobile ☐ Treno — ☐ Veicolo stradale Identificazione — ☐ Altro Documento			I.16. **Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese I.17. **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. **Temperatura di trasporto**	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento	
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20. **Certificato come o per**				
	☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale	
	☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
	☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
	☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile	
	☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro	

▼M3

I.21.	☐ **Per il transito attraverso un paese terzo**						
	Paese terzo			Codice ISO del paese			
	Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero			
	Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22.	☐ **Per il transito attraverso uno o più Stati membri**			**I.23.**	☐ **Per l'esportazione**		
	Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese
	Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro		Codice ISO del paese				
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**			**I.25.**	**Giornale di viaggio**	☐ Sì	☐ No
I.26.	**Numero totale di colli**			**I.27.**	**Quantità totale**		
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**			**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**		
I.30.	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼M3

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-LT20**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.1. [il pollame diverso dai ratiti][1] [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti][1] di cui alla parte I del presente certificato proviene/provengono da uno stabilimento [registrato][1] [riconosciuto][1] che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole;

II.1.2. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [il pollame diverso dai ratiti][1] [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti][1] di cui alla parte I del presente certificato proviene/provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.1.3. [il pollame diverso dai ratiti][1] [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti][1] di cui alla parte I proviene/provengono da un gruppo che ha soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti

[1][2][3][4] [la partenza della partita;]

[1][5]*oppure* [la raccolta delle uova;]

[1] [II.1.4. [il pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I][2][3] nei 21 giorni precedenti il carico per la spedizione è risultato negativo a prove sierologiche e/o batteriologiche[6] per la ricerca di:

[1] [*Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Gallus gallus*);]

[1]*oppure* [*Salmonella arizonae* [sierogruppo O:18(k)], *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum, nonché *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Meleagris gallopavo*);]

[1]*oppure* [*Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum (in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix* e *Anas* spp.);]];

[1]*oppure* [II.1.4. [i pulcini di un giorno diversi dai ratiti][1] [le uova da cova di pollame diverso dai ratiti][1] di cui alla parte I provengono un gruppo che nei 21 giorni precedenti il carico per la spedizione è risultato negativo a prove sierologiche e/o batteriologiche[6] per la ricerca di:

[1] [*Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Gallus gallus*);]

[1]*oppure* [*Salmonella arizonae* [sierogruppo O:18(k)], *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum, nonché *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Meleagris gallopavo*);]

[1]*oppure* [*Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum (in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix* e *Anas* spp.);]];

[1][2][3][4] [II.1.5. il pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I:

II.1.5.1. non è stato a contatto con pollame recentemente introdotto né con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti la partenza della partita;

II.1.5.2. proviene da un gruppo in cui non è stato rilevato alcun caso confermato di influenza aviaria a bassa patogenicità nei 21 giorni precedenti la partenza della partita, conformemente alla sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione;

▼M3

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-LT20**

	II.1.5.3.			
	(1)(7)	[a)	non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]	
	(1)(7)*oppure*	[a)	è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati] (1) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione] (1)	
			……..	
			(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)	
			il ……. (data) all'età di ……. settimane;]	
	(1)(8)*oppure*	[a)	è destinato a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:	
		(1)(2)	[i)	non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;
			ii)	è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, nello stabilimento di origine sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui:
				- nessun capo di pollame è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;
				- non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;
				- non sono state effettuate vaccinazioni, in caso di stabilimento di quarantena;
			iii)	è risultato negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati nel periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la partenza con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]
		(1)(3)*oppure*	[proviene da un gruppo che:	
	(1) [non è vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato negativo, nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle effettuate su campioni di sangue con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]			

▼M3

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-LT20**

	[(1)*oppure* [è vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato negativo, nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle eseguita con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]] [(1)(4)*oppure* [i) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; ii) proviene da uova da cova che: - non sono vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; - provengono da gruppi che: (1) [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] (1)*oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati](1) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova](1) …….. (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il ……. (data) all'età di ……. settimane;] iii) proviene da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova siano incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova da cova che non soddisfano le condizioni di cui al punto ii);]] (9) [b) consiste di anatre o di oche e durante la settimana che precede il carico per la spedizione è risultato negativo a un esame virologico per la ricerca dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, conformemente all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/688;] II.1.5.4. il gruppo di origine e gli animali della partita sono stati sottoposti ad ispezione clinica nelle 48 ore precedenti il carico per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;]
(4)(14)	II.1.5.5. i pulcini di un giorno diversi dai ratiti di cui alla parte I del presente certificato sono nati da uova da cova entrate nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona conformemente alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

▼M3

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-LT20**

	[(1)(5) *oppure* [II.1.5. le uova da cova di cui alla parte I: II.1.5.1. provengono da un gruppo che, sulla base di (1) [un'ispezione clinica effettuata nelle 72 ore precedenti la partenza della partita e della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle 72 ore precedenti la partenza della partita, non presenta segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;] (1)*oppure* [visite mensili di ispezione sanitaria, la più recente delle quali è effettuata nei 31 giorni precedenti la partenza della partita, e della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, controllata nelle 72 ore precedenti la partenza della partita, non presenta segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;] (1)(7) [II.1.5.2. provengono da un gruppo che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] (1)(7)*oppure* [II.1.5.2. provengono da un gruppo che è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati](1) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688](1) …….. (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il ……. (data) all'età di ……. settimane;] (1)(8)*oppure* [II.1.5.2. sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e: a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; b) provengono da un gruppo che: (1) [non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] (1)*oppure* [è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati](1) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova](1) …….. (nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino) il ……. (data) all'età di ……. settimane;]]] II.1.6. sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita in contenitori conformi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 e su mezzi di trasporto conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

▼M3

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-LT20**

II.2. Attestato di sanità pubblica

II.2.1. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito [al pollame riproduttore diverso dai ratiti][1] [al pollame da reddito diverso dai ratiti][1] [al pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti][1] [ai pulcini di un giorno diversi dai ratiti][1] di cui al presente certificato:

►[9][10][II.2.1.1. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e tale gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo[11]**	
			positivo	negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nei 21 giorni precedenti la data del movimento della partita tra Stati membri:

[1] [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]

[1][12]*oppure* [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: .....;]] ◄

[10][II.2.1.2. se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium;]

[13][II.2.1.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:

[1] [il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]

[1] *oppure* [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

►[1] M6

▼**M3**

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-LT20**

Parte I

Casella I.30: descrizione della partita

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05, 01.06.39, 04.07.

"*Categoria*": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(3) Applicabile al pollame destinato alla macellazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(4) Applicabile ai pulcini di un giorno. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(5) Applicabile alle uova da cova. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(6) Se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione causata da qualsiasi sierotipo di *Salmonella* o *Mycoplasma*, è necessario effettuare solo prove batteriologiche. Il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

(7) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.

(8) Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(9) Applicabile alle anatre e alle oche, tranne quelle destinate alla macellazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(10) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.

(11) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:

- gruppi di pollame riproduttore: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow e *Salmonella* Infantis,

- gruppi di pollame da reddito: *Salmonella* Enteritidis e *Salmonella* Typhimurium.

(12) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(13) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

▶(1) (14) Poiché i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale sono nati da uova entrate nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, nello Stato membro di destinazione devono essere rispettate le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali animali nello stabilimento di destinazione, di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692. ◀

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▶(1) **M6**

▼M3

CAPITOLO 19: MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI POLLAME DESTINATO ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "POU-INTRA-Y")

UNIONE EUROPEA					INTRA
Parte I: descrizione della partita	I.1. **Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		I.2. **Riferimento IMSOC** I.2a. **Riferimento locale** I.3. **Autorità centrale competente** I.4. **Autorità locale competente**		**CODICE QR**
	I.5. **Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		I.6. **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7. **Paese di origine** — Codice ISO del paese		I.9. **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8. **Regione di origine** — Codice		I.10. **Regione di destinazione** — Codice		
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		I.12. **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13. **Luogo di carico**		I.14. **Data e ora della partenza**		
	I.15. **Mezzo di trasporto** ☐ Nave — ☐ Aeromobile ☐ Treno — ☐ Veicolo stradale Identificazione — ☐ Altro Documento		I.16. **Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese I.17. **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. **Temperatura di trasporto**	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento	
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20. **Certificato come o per**				
	☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale	
	☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere	
	☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
	☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile	
	☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro	

▼M3

I.21.	☐ **Per il transito attraverso un paese terzo**						
	Paese terzo			Codice ISO del paese			
	Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero			
	Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22.	☐ **Per il transito attraverso uno o più Stati membri**			**I.23.**	☐ **Per l'esportazione**		
	Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese
	Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro		Codice ISO del paese				
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**			**I.25.**	**Giornale di viaggio**	☐ Sì	☐ No
I.26.	**Numero totale di colli**			**I.27.**	**Quantità totale**		
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**			**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**		
I.30.	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼M3

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-Y**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.1. il pollame destinato alla macellazione[1] di cui alla parte I del presente certificato ha soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza della partita;

II.1.2. il pollame di cui alla parte I proviene da uno stabilimento:

[2] [a] che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole;]

[2]*oppure* [b] che è situato in una zona di protezione istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole, in cui non è stata confermata ufficialmente la presenza di un focolaio dovuto a malattie elencate pertinenti per le specie avicole e sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione;]

[2]*oppure* [c] che è situato in una zona di sorveglianza istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole, in cui non è stata confermata ufficialmente la presenza di un focolaio dovuto a malattie elencate pertinenti per le specie avicole e sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione;]

II.1.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, il pollame di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.1.4. il pollame di cui alla parte I:

[2][3] [non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

[2][3]*oppure* [è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][2] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione][2]

……..

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il …….. (data) all'età di …… settimane;]

[2][4]*oppure* [è destinato a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e proviene da gruppi che:

[2] [non sono vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle effettuate su campioni di sangue con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]

[2]*oppure* [sono vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle eseguita con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]]

▼M3

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-Y**

II.1.5. il gruppo di origine e gli animali della partita sono stati sottoposti ad ispezione clinica nei cinque giorni precedenti la partenza della partita, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;

II.1.6. sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita in contenitori conformi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 e su mezzi di trasporto conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(5)[II.1.7. dopo aver lasciato i loro stabilimenti di origine e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

(2) [essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2)*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2)*oppure* [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

II.2. Attestato di sanità pubblica

(6)[II.2.1. Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 della Commissione e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e tale gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo(7)**	
			positivo	negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:

(2) [al pollame da macellazione non sono stati somministrati antimicrobici.]]

(2)(8)*oppure* [al pollame da macellazione sono stati somministrati i seguenti antimicrobici:
……..]]

(9)[II.2.2. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame è stato sottoposto, con esito negativo per le salmonelle, a un test microbiologico per campionatura nell'azienda di origine secondo le procedure di cui alla decisione 95/410/CE a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario/ufficiale può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M3

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-Y**

Parte I

Casella I.17: nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario/ufficiale per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario/ufficiale per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30: descrizione della partita

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.

Parte II

(1) "Pollame destinato alla macellazione": il pollame che deve essere trasportato a un macello, direttamente o dopo essere stato oggetto di un'operazione di raccolta, come definito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.

(4) Questa garanzia è richiesta per le partite spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(5) Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. L'animale della partita che è stato sottoposto al maggior numero di operazioni di raccolta determina il numero di operazioni di raccolta consentite rimanenti per la presente partita. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(6) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.

(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: *Salmonella* Enteritidis e *Salmonella* Typhimurium.

(8) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(9) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello) | Qualifica e titolo

Nome dell'unità di controllo locale | Codice dell'unità di controllo locale

Data

Timbro | Firma

▼B

CAPITOLO 20

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI (MODELLO «POU-INTRA-SPF»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. **Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. **Descrizione della partita**

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POU-INTRA-SPF**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. le uova esenti da organismi patogeni specifici(1) di cui alla parte I del presente certificato sono state spedite da uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole;

II.2. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, le uova esenti da organismi patogeni specifici di cui alla parte I provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.3. le uova esenti da organismi patogeni specifici di cui alla parte I provengono da gruppi esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea e tutte le prove e tutti gli esami clinici richiesti per ottenere questo status specifico hanno dato risultati favorevoli;

II.4. le uova esenti da organismi patogeni specifici di cui alla parte I sono marcate singolarmente con il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

II.5. sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita in contenitori conformi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione e su mezzi di trasporto conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Note

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.30: descrizione della partita

"*Età*": indicare la data di raccolta.

Parte II

(1) "Uova esenti da organismi patogeni specifici": le uova da cova ottenute da "allevamenti di polli esenti da patogeni specificati", secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici, come definite all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 21

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI VOLATILI IN CATTIVITÀ (MODELLO «CAPTIVE-BIRDS-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					INTRA
Parte I: descrizione della partita	I.1. **Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.2. **Riferimento IMSOC** I.2a. **Riferimento locale** I.3. **Autorità centrale competente** I.4. **Autorità locale competente**		**CODICE QR**
	I.5. **Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.6. **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7. **Paese di origine**	Codice ISO del paese	I.9. **Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8. **Regione di origine**	Codice	I.10. **Regione di destinazione**		Codice
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. **Luogo di carico**		I.14. **Data e ora della partenza**		
	I.15. **Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	I.16. **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese I.17. **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18. **Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione		□ Di congelamento
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo		

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.1. i volatili in cattività di cui alla parte I del presente certificato hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza della partita;

II.1.2. i volatili in cattività di cui alla parte I provengono da uno stabilimento [registrato][(1)] [confinato][(1)] che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole;

II.1.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, i volatili in cattività di cui alla parte I provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.1.4. i volatili in cattività di cui alla parte I:

[(1)(2)] [a] non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

[(1)(2)(3)] *oppure* [a] sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][(1)] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione] [(1)]

……..

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il ……. (data) all'età di ……. settimane;]

[(1)(4)] *oppure* [a] sono volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinati a uno Stato membro o a una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:

i) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii) sono stati tenuti in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la partenza della partita, nello stabilimento di origine sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui:

- nessun capo di pollame è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;
- non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;
- non sono state effettuate vaccinazioni, in caso di stabilimento di quarantena;

iii) sono risultati negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati nel periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la partenza, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS-INTRA**

[5][b] sono psittacidi e

i) sono stati identificati individualmente conformemente all'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

(ii) provengono da uno stabilimento in cui

[1] [la clamidiosi aviare non è stata confermata per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la partenza della partita;]

[1]*oppure* [la clamidiosi aviare è stata confermata nei sei mesi precedenti la partenza della partita, ma non negli ultimi 60 giorni, e sono state applicate le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

iii)

[1] [non sono stati a contatto con volatili in cattività provenienti da stabilimenti in cui nei 60 giorni precedenti la partenza è stata diagnosticata la clamidiosi aviare;]

[1]*oppure* [sono stati a contatto con volatili in cattività provenienti da stabilimenti in cui nei 60 giorni precedenti la partenza è stata diagnosticata la clamidiosi aviare e sono risultati negativi a prove di laboratorio per la ricerca della clamidiosi aviare effettuate almeno 14 giorni dopo il contatto;]

II.1.5. il gruppo di origine e gli animali della partita sono stati sottoposti ad ispezione clinica nelle 48 ore precedenti la partenza della partita, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;

II.1.6. sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita in contenitori conformi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 e su mezzi di trasporto conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

[6][II.1.7. i volatili in cattività di cui alla parte I sono entrati nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona e sono stati sottoposti a quarantena nello stabilimento riconosciuto di quarantena di destinazione nell'Unione conformemente alle disposizioni di cui alla parte II, titolo 3, capo 2, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.30: descrizione della partita

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.36.31, 01.06.32 o 01.06.39.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS-INTRA**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Cancellare nel caso di partite di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.

(3) Questa garanzia è richiesta per le partite di piccioni.

(4) Questa garanzia è richiesta per le partite di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(5) Questa garanzia è richiesta solo per le partite di psittacidi. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

(6) Questa garanzia è richiesta per le partite di volatili in cattività entrate nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 22

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UOVA DA COVA DI VOLATILI IN CATTIVITÀ (MODELLO «HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.1. le uova da cova[1] di volatili in cattività di cui alla parte I del presente certificato provengono da uno stabilimento [registrato][2] [confinato][2] che non è soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate pertinenti per le specie avicole;

[2][3] [II.1.2. le uova da cova di cui alla parte I:

[2] [a] non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

[2]*oppure* [a] sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][2] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione][2]

……..

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il ……. (data) all'età di ……. settimane;]

[2] [b] provengono da gruppi che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

[2]*oppure* [b] provengono da gruppi che sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][2] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione][2]

……..

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il ……. (data) all'età di ……. settimane;]]

[2][4]*oppure* [II.1.2. le uova da cova di cui alla parte I sono uova da cova di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinate a uno Stato membro o a una zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, e:

a) non sono vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) provengono da gruppi che:

[2] [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

[2]*oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati][2] [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688 e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova][2]

……..

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il ……. (data) all'età di ……. settimane;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA**

II.1.3. le uova da cova di volatili in cattività di cui alla parte I provengono da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica nelle 48 ore precedenti la partenza della partita, senza presentare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;

II.1.4. sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita in contenitori conformi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688 e su mezzi di trasporto conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Note

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.30: descrizione della partita

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07.

"*Età*": indicare la data di raccolta.

Parte II

(1) "Uova da cova" come definite all'articolo 4, punto 44), del regolamento (UE) 2016/429.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Cancellare se la partita è spedita da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.

(4) Questa garanzia è richiesta per le partite di uova da cova di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi spedite da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Cancellare il riferimento se non applicabile alla partita.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 23

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «BOV-SEM-A-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento	**I.16.**	**Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma di bovini di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma[1] che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che

II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

II.2.2. provenivano, prima dell'inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo, un territorio o una loro zona

II.2.2.1. situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per un periodo almeno pari a 30 giorni e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per un periodo almeno pari a tre mesi, e

[2] [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]

[2]*oppure* [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma ma non nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto da un animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;]

II.2.2.2. indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;

II.2.2.3. indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;

[2] [II.2.2.4. indenni da leucosi bovina enzootica e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]

[2]*oppure* [II.2.2.4. non indenni da leucosi bovina enzootica e gli animali donatori hanno un'età inferiore a due anni e sono nati da madri che, successivamente all'allontanamento dell'animale, sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA**

[(2)]*oppure* [II.2.2.4. non indenni da leucosi bovina enzootica e gli animali donatori hanno raggiunto l'età di due anni e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica;]

[(2)] [II.2.2.5. indenni da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]

[(2)]*oppure* [II.2.2.5. non indenni da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e gli animali donatori sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica (virus intero) effettuata su un campione di sangue;]

II.2.2.6. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata nel periodo di 30 giorni, e

[(2)] [negli stabilimenti la surra non è stata segnalata negli ultimi due anni;]

[(2)]*oppure* [negli stabilimenti la surra è stata segnalata negli ultimi due anni e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti finché

- gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e
- gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (*Trypanosoma evansi*), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]

II.2.3. non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;

II.2.4. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.2.5. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta

II.2.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa o di una malattia emergente pertinente per i bovini;

II.2.5.2. sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), rabbia, carbonchio ematico, surra (*Trypanosoma evansi*), leucosi bovina enzootica, rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, diarrea virale bovina, infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), campilobatteriosi genitale bovina e tricomoniasi;

II.2.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;

II.2.5.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA**

II.2.6. sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari a 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, il giorno della loro ammissione nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:

II.2.6.1. non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.2.5.1;

II.2.6.2. per un periodo almeno pari a 30 giorni non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2;

II.2.6.3. era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per un periodo almeno pari a 30 giorni;

II.2.6.4. non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali nel centro di raccolta dello sperma;

II.2.7. sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:

II.2.7.1. che non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.2.5.1;

II.2.7.2. in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2 per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e

[(2)(3)][almeno pari ai 30 giorni successivi alla data della raccolta;]

[(2)(4)][fino alla data di spedizione della partita di sperma in un altro Stato membro;]

II.2.7.3. che era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari a 30 giorni; e

II.2.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):

[(2)] [II.2.8.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;]

[(2)]*e/o* [II.2.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

[(2)]*e/o* [II.2.8.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'autorità competente del luogo di origine della partita di sperma ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l'istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l'accettazione della partita di sperma;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA**

	[2] *e/o* [II.2.8.4. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	[2] *e/o* [II.2.8.5. sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi al sierogruppo 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma;]
	[2] *e/o* [II.2.8.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]
	II.2.9. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (sierotipi 1-7) (EHDV 1-7):
	[2] [II.2.9.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'EHDV 1-7 non è stato segnalato per un periodo almeno pari ai due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;]
	[2] *e/o* [II.2.9.2. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	[2] *e/o* [II.2.9.3. soggiornavano nello Stato membro in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: …… e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:
	[2] [II.2.9.3.1. una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all'EHDV 1-7 effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale dello sperma;]]
	[2] *e/o* [II.2.9.3.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV 1-7 effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]]
	II.2.10. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni di sangue prelevati nei 30 giorni precedenti l'inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, ad eccezione del test per la ricerca degli anticorpi per la diarrea virale bovina di cui al punto II.2.10.5.2, richieste conformemente all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.2.10.1. per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*), un'intradermotubercolinizzazione di cui all'allegato I, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA**

	II.2.10.2. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
	(2)(5)[II.2.10.3. per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
	II.2.10.4. per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) effettuata su un campione di sangue se gli animali non provengono da uno stabilimento indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;
	II.2.10.5. per quanto riguarda la diarrea virale bovina:
	II.2.10.5.1. una prova di isolamento del virus, una prova per la ricerca del genoma virale o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e
	II.2.10.5.2. una prova sierologica per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi;
	II.2.11. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni di sangue prelevati in un periodo almeno pari ai 21 giorni, o ai sette giorni nel caso delle prove di cui ai punti II.2.11.4 e II.2.11.5, successivi all'inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, ad eccezione del test per la ricerca degli anticorpi per la diarrea virale bovina di cui al punto II.2.11.3.2, richieste conformemente all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.2.11.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
	II.2.11.2. per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) su un campione di sangue;
	II.2.11.3. per quanto riguarda la diarrea virale bovina:
	II.2.11.3.1. una prova di isolamento del virus, una prova per la ricerca del genoma virale o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e
	II.2.11.3.2. una prova sierologica per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi;
	II.2.11.4. per quanto riguarda la campilobatteriosi genitale bovina (*Campylobacter fetus* ssp. *venerealis*):
	(2) [II.2.11.4.1. nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o detenuti a partire da tale età in un gruppo dello stesso sesso, senza venire a contatto con le femmine prima della quarantena di cui al punto II.2.6, un'unica prova effettuata su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale;]
	(2)*oppure* [II.2.11.4.2. prove effettuate su campioni di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale prelevati in tre occasioni, ad intervalli di almeno sette giorni;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA**

II.2.11.5. per quanto riguarda la tricomoniasi (*Trichomonas foetus*):

(2) [II.2.11.5.1. nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o detenuti a partire da tale età in un gruppo dello stesso sesso, senza venire a contatto con le femmine prima della quarantena di cui al punto II.2.6, un'unica prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]

(2)*oppure* [II.2.11.5.2. prove effettuate su campioni di materiale prepuziale prelevati in tre occasioni, ad intervalli di almeno sette giorni;]

II.2.12. nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti almeno una volta all'anno alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686:

II.2.12.1. per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*), un'intradermotubercolinizzazione di cui all'allegato I, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.2.12.2. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.2.12.3. per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.2.12.4. per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) su un campione di sangue;

(2)(6)[II.2.12.5. per quanto riguarda la diarrea virale bovina, una prova sierologica per la ricerca di un anticorpo;]

(2)(7)[II.2.12.6. per quanto riguarda la campilobatteriosi genitale bovina (*Campylobacter fetus* ssp. *venerealis*), una prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]

(2)(7)[II.2.12.7. per quanto riguarda la tricomoniasi (*Trichomonas foetus*), una prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]

II.3. lo sperma di cui alla parte I:

II.3.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.3.2. è collocato in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.3.3. è trasportato in un recipiente che:

II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

(2)(3)[II.3.3.3.è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA**

II.4. lo sperma è conservato con l'aggiunta di antibiotici come indicato di seguito:

II.4.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti, efficaci in particolare contro i campilobatteri, le leptospire e i micoplasmi, sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati, per ottenere la seguente concentrazione/ml di sperma:

(2) [una miscela di gentamicina (250 µg), tilosina (50 µg) e lincomicina-spectinomicina (150/300 µg);]

(2)*oppure* [una miscela di lincomicina-spectinomicina (150/300 µg), penicillina (500 IU) e streptomicina (500 µg);]

(2)*oppure* [una miscela di amikacina (75 µg) e dibekacina (25 µg);]

(2)*oppure* [un antibiotico o una miscela di antibiotici(8) ……, con un'attività battericida almeno equivalente a una delle seguenti miscele:

- gentamicina (250 µg), tilosina (50 µg) e lincomicina-spectinomicina (150/300 µg),
- lincomicina-spectinomicina (150/300 µg), penicillina (500 IU) e streptomicina (500 µg),
- amikacina (75 µg) e dibekacina (25 µg);]

II.4.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
►(1) Casella I.30:	"*Tipo*": sperma. "*Specie*": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi. "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita. "*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "*Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro*": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto. "*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. "*Prova*": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.2.8.5 e/o II.2.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.2.9.3.1 e/o II.2.9.3.2, se del caso.◄

►(1) M6

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-A-INTRA**

Parte II

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile allo sperma congelato.

(4) Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.

(5) Non applicabile agli animali provenienti da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica e di età inferiore a due anni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(6) Applicabile solo agli animali sieronegativi.

(7) Applicabile solo ai tori utilizzati per la produzione di sperma o che vengono a contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la raccolta dello sperma dopo un periodo di interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a prova nell'arco di un periodo di 30 giorni prima di riprendere la produzione.

(8) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 24

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO DOPO IL 31 DICEMBRE 2004 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021 CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «BOV-SEM-B-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento	**I.16.**	**Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-B-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma di cui alla parte I:

II.1.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma(1) riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza in conformità all'allegato A, capo I, punto 1, e capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE;

II.1.2. è stato raccolto da tori che:

II.1.2.1. sono conformi alle disposizioni dell'allegato B, capi I e II, della direttiva 88/407/CEE;

(2) II.1.2.2. [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta;]

(2)*oppure* II.1.2.2. [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % delle dosi di sperma di ogni raccolta (con un minimo di cinque paillette) è stato sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio di (……)(3) situato nello Stato membro destinatario o da esso designato;]

II.1.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;

II.1.4. è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta(4).

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma [come definito all'articolo 2, lettera b), primo trattino, della direttiva 88/407/CEE] in cui lo sperma è stato raccolto.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma [come definito all'articolo 2, lettera b) della direttiva 88/407/CEE] o all'azienda a cui lo sperma è destinato.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del contenitore (recipiente) e il numero del sigillo.

Casella I.30: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto.

▼B

Parte II

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Nome del laboratorio.

(4) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 25

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO PRIMA DEL 1º GENNAIO 2005 CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 93/60/CEE DEL CONSIGLIO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «BOV-SEM-C-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento	**I.16.**	**Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-C-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.1. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 in un centro di raccolta dello sperma[1]:

a) riconosciuto conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio;

b) gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE;

II.1.2. al momento della raccolta dello sperma di cui alla parte I tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:

a) provenivano da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE;

b) nei 30 giorni precedenti il periodo di isolamento in quarantena sono stati sottoposti con esito negativo alle seguenti prove:

- le prove di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera d), punti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE,
- sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/della vulvovaginite pustolosa infettiva,
- prova di isolamento del virus (ricerca per fluorescenza degli anticorpi o prova immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina; nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi la prova dovrà essere rinviata sino a quell'età;

c) sono stati sottoposti a un periodo di isolamento in quarantena di 30 giorni e alle seguenti prove, con esito negativo:

- una prova sierologica per la brucellosi effettuata secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE,
- ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per l'infezione da *Campylobacter foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale,
- prova microscopica e colturale per la ricerca di *Trichomonas foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale;

d) sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, agli esami di routine di cui all'allegato B, capitolo II, punto 1, lettere a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-C-INTRA**

II.1.3. al momento della raccolta dello sperma di cui alla parte I,

a) tutte le femmine presenti nel centro sono state sottoposte almeno una volta all'anno, con esito negativo, a una prova di agglutinazione sul muco vaginale per l'infezione da *Campylobacter foetus*; e

b) tutti i tori utilizzati per la produzione di sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, a ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o a prova colturale per l'infezione da *Campylobacter foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, effettuate nei 12 mesi precedenti la raccolta;

II.1.4. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto da tori in un centro di raccolta dello sperma in cui:

(2) [nessun bovino è stato vaccinato contro la rinotracheite bovina infettiva e tutti i bovini sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/della vulvovaginite pustolosa infettiva;]

(2)*oppure* [i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/della vulvovaginite pustolosa infettiva; le prove per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non sono effettuate su tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro di inseminazione dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/della vulvovaginite pustolosa infettiva e che dopo la prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a sei mesi;]

II.1.5. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto da tori che:

II.1.5.1.

(2) [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta;]

(2)*oppure* [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % delle dosi di sperma di ogni raccolta (con un minimo di cinque paillette) è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio di (……)(3) situato nello Stato membro destinatario o da esso designato;]

II.1.5.2.

(2) [non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;]

(2)*oppure* [sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva conformemente al punto II.1.4;]

II.1.6. lo sperma di cui alla parte I è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta(4);

II.1.7. lo sperma di cui alla parte I è stato spedito al luogo di carico in un recipiente sigillato recante il numero di cui alla casella I.19.

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-SEM-C-INTRA**

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma [come definito all'articolo 2, lettera b), primo trattino, della direttiva 88/407/CEE] in cui lo sperma è stato raccolto.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma [come definito all'articolo 2, lettera b) della direttiva 88/407/CEE] o all'azienda a cui lo sperma è destinato.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del recipiente e il numero del sigillo.

Casella I.30: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa e deve essere anteriore al 31 dicembre 2004.

Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.

Parte II

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Nome del laboratorio.

(4) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 26

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI BOVINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. **Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. **Descrizione della partita**

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(1)[II.1. gli embrioni concepiti in vivo di bovini di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni(2) che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]

(1)[II.1. gli ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1)/embrioni micromanipolati(1) di bovini di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni(2) che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

II.2. gli ovociti(1)/embrioni(1) di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che

II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

II.2.2. provengono da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo, un territorio o una loro zona

II.2.2.1. indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;

II.2.2.2. indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;

(1) [II.2.2.3. indenni da leucosi bovina enzootica e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]

(1)*oppure* [II.2.2.3. non indenni da leucosi bovina enzootica e il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine ha certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti;]

(1) [II.2.2.4. indenni da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

	[(1)]*oppure* [II.2.2.4. non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine ha certificato che non si sono verificati casi clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti;]
	II.2.2.5. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la raccolta[(1)]/produzione[(1)] degli ovociti[(1)]/embrioni[(1)], e
	[(1)] [negli stabilimenti la surra non è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta[(1)]/produzione[(1)] degli ovociti[(1)]/embrioni[(1)];]
	[(1)]*oppure* [negli stabilimenti la surra è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta[(1)]/produzione[(1)] degli ovociti[(1)]/embrioni[(1)] e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti finché – gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e – gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (*Trypanosoma evansi*), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]
	II.2.3. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della raccolta[(1)]/produzione[(1)] degli ovociti[(1)]/embrioni[(1)];
	II.2.4. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
	II.2.5. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta[(1)]/produzione[(1)] degli ovociti[(1)]/embrioni[(1)] e durante il periodo di raccolta
	►[M] II.2.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa o di una malattia emergente pertinente per i bovini; ◄
	II.2.5.2. sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), rabbia, carbonchio ematico, surra *(Trypanosoma evansi),* leucosi bovina enzootica, rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, diarrea virale bovina, infezione da virus della malattia emorragica epizootica e infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);

►(1) M6

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

	II.2.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;
	II.2.5.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
	II.2.6. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica:
	II.2.6.1. provengono da stabilimenti: – situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli ovociti[1]/embrioni[1], – in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per un periodo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli ovociti[1]/embrioni[1];
	[1] [II.2.6.2. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]
	[1][3]*oppure* [II.2.6.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta o di produzione degli embrioni e
	II.2.6.2.1. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;
	II.2.6.2.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui al punto 1, lettera b), o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.6.2.3. prima del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS[4];
	II.2.6.2.4. gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per un periodo almeno pari a 30 giorni dalla data di raccolta e, durante questo periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]
	[1][5][II.2.7. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	▶[1] [1][II.2.7.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;] ◀

▶[1] C1

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

	▶(1) (1) *e/o* [II.2.7.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
	(1) *e/o* [II.2.7.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'autorità competente del luogo di origine della partita di ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1) ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l'istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l'accettazione della partita di ovociti(1)/ embrioni prodotti in vitro(1);]◀
	(1) *e/o* [II.2.7.4. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta;]
	(1) *e/o* [II.2.7.5. sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi al sierogruppo 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta degli ovociti;]
	(1) *e/o* [II.2.7.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il giorno della raccolta degli ovociti;]]
	(1)(5)[II.2.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (sierotipi 1-7) (EHDV 1-7):
	▶(2) (1)[II.2.8.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'EHDV 1-7 non è stato segnalato per un periodo almeno pari ai due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;]◀
	(1) *e/o* [II.2.8.2. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta;]
	▶(3) (1) *e/o* [II.2.8.3. soggiornavano nello Stato membro in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: ..... e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:]◀
	(1) [II.2.8.3.1. una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all'EHDV 1-7 effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta degli ovociti;]]
	(1) *e/o* [II.2.8.3.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV 1-7 effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il giorno della raccolta degli ovociti;]]]
	(1)(5)[II.2.9. soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato II, parte 1, capitolo III, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

▶(1) (2) (3) C1

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

II.3. gli ovociti[1]/embrioni[1] di cui alla parte I:

II.3.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 2[1]/parte 3[1]/parte 4[1]/parte 5[1] e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.3.2. sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.3.3. sono trasportati in un recipiente che:

II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

[1][6][II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[1][7][II.3.4. sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.3.5. sono trasportati in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]

[1][8][II.4. gli embrioni concepiti in vivo[1]/embrioni prodotti in vitro[1]/embrioni micromanipolati[1] di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto ai fini della raccolta, della trasformazione e/o dello stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;]

[1][9][II.5. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti[10] sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio: ……]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
►(10) Casella I.30:	"*Specie*": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi. "*Tipo*": precisare se si tratta di ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita. "*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. "*Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro*": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. "*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. "*Prova*": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.2.7.5 e/o II.2.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.2.8.3.1 e/o II.2.8.3.2, se del caso. ◄

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(3) Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.

(4) *Manual of the International Embryo Transfer Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures* (Manuale della Società internazionale per il trasferimento di embrioni — Guida procedurale e informazioni generali per l'uso della tecnologia del trasferimento di embrioni con particolare riguardo per le procedure sanitarie) pubblicato da: International Embryo Transfer Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/).

(5) Applicabile alle partite di ovociti e di embrioni prodotti in vitro.

(6) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.

(7) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini.

(8) Non si applica agli ovociti.

(9) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(10) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

►(1) M6

▼B

CAPITOLO 27

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI EMBRIONI DI BOVINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI PRIMA DEL 21 APRILE 2021 CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 89/556/CEE DEL CONSIGLIO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI EMBRIONI (MODELLO «BOV-EMB-B-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td>Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td>Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine Codice</td><td>I.10.</td><td>Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.15.</td><td rowspan="3">Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="2">I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="3">Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="3">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-EMB-B-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli embrioni di cui al presente certificato:

II.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati conformemente all'allegato A della direttiva 89/556/CEE del Consiglio;

II.2. sono stati inviati al luogo di carico in recipienti sigillati conformemente all'allegato A della direttiva 89/556/CEE;

II.3. sono stati prelevati da animali donatori appartenenti alla specie bovina conformemente all'allegato B della direttiva 89/556/CEE;

II.4. sono stati ottenuti mediante inseminazione artificiale/fecondazione in vitro ([1]) con sperma proveniente da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuto in conformità alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio e caricati in uno Stato membro della Comunità europea o in un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione 2004/639/CE della Commissione ([1])([2]).

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.17: Nel caso di embrioni importati, inserire il numero del certificato d'importazione.

Casella I.30: "*Marchio di identificazione*": corrispondente all'identificazione dei bovini donatori e alla data di prelievo sulla paillette.

"*Tipo*": specificare se a) con penetrazione o b) senza penetrazione della zona pellucida.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 28

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1º gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio,

— ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021

(MODELLO «BOV-GP-PROCESSING-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Parte I: descrizione della partita</td><td colspan="2">I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.7. Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.8. Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.11. Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.13. Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">I.15. Mezzo di trasporto
□ Nave
□ Treno
Identificazione
Documento</td><td>□ Aeromobile
□ Veicolo stradale
□ Altro</td><td colspan="2">I.16. Trasportatore
Nome
Indirizzo
Paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td>N. di registrazione/di autorizzazione
Codice ISO del paese
Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
</table>

▼B

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**			
	N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione		□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato		□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura		□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione		□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano		□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro
I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**			
	Paese terzo		Codice ISO del paese	
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero	

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**
	Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese		

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale(1) di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i lo sperma(2)/gli ovociti(2)/gli embrioni concepiti in vivo(2)/gli embrioni prodotti in vitro(2)/gli embrioni micromanipolati(2):

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma(2)/gli ovociti(2)/gli embrioni concepiti in vivo(2)/gli embrioni prodotti in vitro(2)/gli embrioni micromanipolati(2) di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e

(2) [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma(2)(3)/da un gruppo di raccolta di embrioni(2)(3)/da un gruppo di produzione di embrioni(2)(3), e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale(2)(3), e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale(2)(3) situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1(2)/parte 2(2)/parte 3(2)/parte 4(2)/parte 5(2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:

(2) [modello BOV-SEM-A-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello BOV-SEM-B-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello BOV-SEM-C-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello BOV-EMB-B-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello BOV-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello BOV-GP-STORAGE-INTRA(4);]]

(2)*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma(2)(3)/da un gruppo di raccolta di embrioni(2)(3)/da un gruppo di produzione di embrioni(2)(3), e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale(2)(3), e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale(2)(3) situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1(2)/parte 2(2)/parte 3(2)/parte 4(2)/parte 5(2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:

(2) [modello BOV-SEM-A-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello BOV-SEM-B-INTRA(4);]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-INTRA**

	[2]*e/o* [modello BOV-SEM-C-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-EMB-B-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-GP-PROCESSING-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-GP-STORAGE-INTRA[4];]]
	[2]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:
	[2] [modello BOV-SEM-A-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-SEM-B-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-SEM-C-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-GP-PROCESSING-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY[4];]]
	II.2.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.3. è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.30;
	II.2.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:
	II.2.4.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
	II.2.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;
	[2][5][II.2.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-INTRA**

[(2)(6)][II.2.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.
Casella I.17:	"*Documenti di accompagnamento*": i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.30:	"*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "*Specie*": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi. "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "*Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro*": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. "*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-INTRA**

Parte II

(1) Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(4) Al presente certificato devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(5) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(6) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 29

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1º gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio,

— ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021

(MODELLO «BOV-GP-STORAGE-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC</td><td rowspan="3">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.2a. Riferimento locale</td></tr>
<tr><td>I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td>I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td></td><td>I.14. Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td rowspan="2">Mezzo di trasporto
□ Nave

□ Treno

Identificazione

Documento</td><td rowspan="2">□ Aeromobile

□ Veicolo stradale

□ Altro</td><td>I.16. Trasportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di autorizzazione

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo

Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td>Codice

Codice ISO del paese</td></tr>
</table>

▼B

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**			
	N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione		□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato		□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura		□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione		□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano		□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro
I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**			
	Paese terzo		Codice ISO del paese	
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero	

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**	**I.23.**	**□ Per l'esportazione**
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale[1] di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2]:

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e

[2] [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:

[2] [modello BOV-SEM-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello BOV-SEM-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello BOV-SEM-C-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello di cui all'allegato D1 della direttiva 88/407/CEE[4];]

[2]*e/o* [modello di cui all'allegato D2 della direttiva 88/407/CEE[4];]

[2]*e/o* [modello di cui all'allegato D3 della direttiva 88/407/CEE[4];]

[2]*e/o* [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello BOV-EMB-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello BOV-GP-PROCESSING-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello BOV-GP-STORAGE-INTRA[4];]]

[2]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:

[2] [modello BOV-SEM-A-INTRA[4];]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-INTRA**

	[2]*e/o* [modello BOV-SEM-B-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-SEM-C-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello di cui all'allegato D1 della direttiva 88/407/CEE[4];]
	[2]*e/o* [modello di cui all'allegato D2 della direttiva 88/407/CEE[4];]
	[2]*e/o* [modello di cui all'allegato D3 della direttiva 88/407/CEE[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-EMB-B-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-GP-PROCESSING-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-GP-STORAGE-INTRA[4];]]
	[2]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:
	[2][modello BOV-SEM-A-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-SEM-B-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-SEM-C-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello 1 di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione 2011/630/UE[4];]
	[2]*e/o* [modello 2 di cui all'allegato II, parte 1, sezione B, della decisione 2011/630/UE[4];]
	[2]*e/o* [modello 3 di cui all'allegato II, parte 1, sezione C, della decisione 2011/630/UE[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-GP-PROCESSING-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY[4];]]
	II.2.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.3. è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.30;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-INTRA**

II.2.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:

II.2.4.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

[(2)(5)][II.2.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[(2)(6)][II.2.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"*Specie*": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi.

"*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-INTRA**

"*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.

"*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

"*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(4) Al presente certificato devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(5) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(6) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «OV/CAP-SEM-A-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td>Speditore
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td rowspan="2">Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile

□ Treno □ Veicolo stradale

Identificazione □ Altro

Documento</td><td colspan="2">I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td>Temperatura di trasporto □ Ambiente</td><td colspan="2">□ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="3">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**		**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(1)[II.1. lo sperma di ovini(1)/caprini(1) di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma(2) che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]

(1)[II.1. lo sperma di ovini(1)/caprini(1) di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito dallo stabilimento in cui gli animali donatori sono detenuti, secondo quanto previsto all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, e

II.1.1. l'operatore ha ottenuto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione ad accettare la partita;

II.1.2. gli animali donatori sono stati sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario prima della raccolta dello sperma;

II.1.3. l'operatore conserva presso lo stabilimento una documentazione che contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

(1) [II.1.4. è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui ai quattro trattini del punto 1.3, lettera c), punto iv), di detta sezione;]

(1)*oppure* [II.1.4. è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui ai quattro trattini del punto 1.3, lettera c), punto iv), di detta sezione;]

(1)*oppure* [II.1.4. è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]

(1)*oppure* [II.1.4. è stato raccolto da ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]

II.2. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che

II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA**

	II.2.2. provenivano, prima dell'inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo, un territorio o una loro zona II.2.2.1. situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per un periodo almeno pari a 30 giorni e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per un periodo almeno pari a tre mesi, e (1) [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;] (1)*oppure* [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma ma non nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto da un animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;] II.2.2.2. indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore; (1)(3)[II.2.2.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli ultimi 42 giorni;] (1)(4)[II.2.2.3. in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) sui caprini detenuti negli stabilimenti almeno nel periodo di 12 mesi a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione e, qualora durante tale periodo siano stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, di tale regolamento delegato;] II.2.2.4. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata nel periodo di 30 giorni, e (1) [negli stabilimenti la surra non è stata segnalata negli ultimi due anni;] (1)*oppure* [negli stabilimenti la surra è stata segnalata negli ultimi due anni e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti finché – gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e – gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (*Trypanosoma evansi*), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA**

[(1)(3)][II.2.2.5. in cui l'epididimite ovina (*Brucella ovis*) non è stata segnalata nel periodo di 12 mesi;]

[(1)(8)][II.2.2.6. in cui, nei 60 giorni precedenti la loro permanenza negli impianti di quarantena di cui al punto II.2.6, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*), o a qualsiasi altra prova per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) con sensibilità e specificità equivalenti documentate, come richiesto conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

II.2.3. non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;

II.2.4. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.2.5. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta

II.2.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini o pleuropolmonite contagiosa caprina o di una malattia emergente pertinente per gli ovini e i caprini;

II.2.5.2. sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), rabbia, carbonchio ematico, surra (*Trypanosoma evansi*), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e, nel caso di ovini e dei caprini che sono detenuti insieme a ovini, epididimite ovina (*Brucella ovis*);

II.2.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;

II.2.5.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;

II.2.6. sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari a 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, il giorno della loro ammissione nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:

II.2.6.1. non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.2.5.1;

II.2.6.2. per un periodo almeno pari a 30 giorni non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2;

II.2.6.3. era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per un periodo almeno pari a 30 giorni;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA**

	II.2.6.4. non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali nel centro di raccolta dello sperma; II.2.7. sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma: II.2.7.1. che non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.2.5.1; II.2.7.2. in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2 per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e (1)(3)[almeno pari ai 30 giorni successivi alla data della raccolta;] (1)(4)[fino alla data di spedizione della partita di sperma in un altro Stato membro;] II.2.7.3. situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari a 30 giorni, e (1)(3)[indenne da afta epizootica da un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e ai 30 giorni successivi alla data di raccolta;] (1)(4)[indenne da afta epizootica da un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita di sperma in un altro Stato membro e gli animali donatori sono rimasti nel centro di raccolta dello sperma per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;] II.2.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24): (1) [II.2.8.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;] (1)*e/o* [II.2.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);] (1)*e/o* [II.2.8.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'autorità competente del luogo di origine della partita di sperma ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l'istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l'accettazione della partita di sperma;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA**

	[1]*e/o* [II.2.8.4. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	[1]*e/o* [II.2.8.5. sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi al sierogruppo 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma;]
	[1]*e/o* [II.2.8.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]
	II.2.9. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (sierotipi 1-7) (EHDV 1-7):
	[1] [II.2.9.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'EHDV 1-7 non è stato segnalato per un periodo almeno pari ai due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;]
	[1]*e/o* [II.2.9.2. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	[1]*e/o* [II.2.9.3. soggiornavano nello Stato membro in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: …… e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:
	[1] [II.2.9.3.1. una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all'EHDV 1-7 effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale dello sperma;]]
	[1]*e/o* [II.2.9.3.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV 1-7 effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]]
	[1][5][II.2.10. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni di sangue prelevati nei 30 giorni precedenti l'inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.2.10.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
	[1][8][II.2.10.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (*Brucella ovis*), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA**

II.2.11. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni di sangue prelevati in un periodo almeno pari ai 21 giorni successivi all'inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/686:

II.2.11.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(1)(8)[II.2.11.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (*Brucella ovis*), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]

II.2.12. nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti almeno una volta all'anno alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686:

II.2.12.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(1)(8)[II.2.12.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (*Brucella ovis*), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]]

(1)(9)[II.2.13. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni di sangue prelevati nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma:

II.2.13.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(1)(8)[II.2.13.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (*Brucella ovis*), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]]

II.3. lo sperma di cui alla parte I:

(1)(5)[II.3.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

II.3.2. è collocato in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.3.3. è trasportato in un recipiente che:

II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

(1)(6)[II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA**

[(1)(10)][II.4. lo sperma è conservato con l'aggiunta di antibiotici come indicato di seguito:

II.4.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati, per ottenere la seguente concentrazione/ml di sperma:

(1) [gentamicina (250 µg);]

(1)*oppure* [una miscela di penicillina (500 IU) e streptomicina (500 µg);]

(1)*oppure* [una miscela di gentamicina (250 µg), tilosina (50 µg) e lincomicina-spectinomicina (150/300 µg);]

(1)*oppure* [una miscela di lincomicina-spectinomicina (150/300 µg), penicillina (500 IU) e streptomicina (500 µg);]

(1)*oppure* [una miscela di amikacina (75 µg) e dibekacina (25 µg);]

(1)*oppure* [un antibiotico o una miscela di antibiotici(11) ……, con un'attività battericida almeno equivalente a una delle seguenti miscele:

- gentamicina (250 µg),
- penicillina (500 IU) e streptomicina (500 µg),
- gentamicina (250 µg), tilosina (50 µg) e lincomicina-spectinomicina (150/300 µg),
- lincomicina-spectinomicina (150/300 µg), penicillina (500 IU) e streptomicina (500 µg),
- amikacina (75 µg) e dibekacina (25 µg);]

II.4.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma o, nel caso di uno stabilimento di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, il numero di registrazione unico e l'indirizzo dello stabilimento di spedizione della partita di sperma.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA**

►(*) Casella I.30: "*Tipo*": sperma.

"*Specie*": scegliere tra "*Ovis aries*" o "*Capra hircus*", a seconda dei casi.

"*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

"*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"*Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro*": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma o, nel caso di uno stabilimento di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, il numero di registrazione unico dello stabilimento in cui lo sperma è stato raccolto.

"*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

"*Prova*": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.2.8.5 e/o II.2.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.2.9.3.1 e/o II.2.9.3.2, se del caso. ◄

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(3) Applicabile agli ovini.

(4) Applicabile ai caprini.

(5) Applicabile allo sperma raccolto in un centro di raccolta dello sperma.

(6) Applicabile allo sperma congelato.

(7) Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.

(8) Applicabile agli ovini e ai caprini che sono detenuti insieme a ovini.

(9) Applicabile allo sperma raccolto in uno stabilimento in cui gli animali donatori sono detenuti, secondo quanto previsto all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(10) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(11) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

►(1) M6

▼B

CAPITOLO 31

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «OV/CAP-SEM-B-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td>Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine Codice</td><td>I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td>Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="2">I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="3">Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="3">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma di cui alla parte I:

II.1.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma(1) riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

(2) [II.1.4. è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(2)*oppure* [II.1.4. è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(2)*oppure* [II.1.4. è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro avente uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(2)*oppure* [II.1.4. è stato raccolto da ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]

II.1.5. è stato inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23;

(2) [II.2. non sono stati aggiunti antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma;]

(2)*oppure* [II.2. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a(3):

…….. .]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il *luogo di spedizione* deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

Casella I.12: il *luogo di destinazione* deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione dello sperma.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del recipiente e il numero del sigillo.

Casella I.30: il *numero di identificazione* deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La *data di raccolta* va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il *numero di riconoscimento* del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.

Parte II

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Inserire i nomi e le concentrazioni.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-INTRA**

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 32

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE PRIMA DEL 1º SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «OV/CAP-SEM-C-INTRA»)

UNIONE EUROPEA				**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1. Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2. Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine — Codice ISO del paese		**I.9. Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine — Codice		**I.10. Regione di destinazione** — Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12. Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico		**I.14. Data e ora della partenza**	
	I.15. Mezzo di trasporto □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento		**I.16. Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese **I.17. Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore — N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-C-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma di cui alla parte I:

II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma[1] riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, e sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.2. proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III della direttiva 92/65/CEE;

[2] [II.4. soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010;]

[2]*oppure* [II.4. soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, ed è destinato a uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o su una sua parte, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, e gli animali donatori soddisfano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi di cui alla lettera in questione nonché le garanzie[3] richieste dallo Stato membro di destinazione.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione dello sperma.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del contenitore (recipiente) e il numero del sigillo.

Casella I.30: il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-SEM-C-INTRA**

Parte II

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Le garanzie addizionali previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 33

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**		
	Paese terzo		Codice ISO del paese
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(1)[II.1. gli embrioni concepiti in vivo di ovini(1)/caprini(1) di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni(2) che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]

(1)[II.1. gli ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1)/embrioni micromanipolati(1) di ovini(1)/caprini(1) di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni(2) che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

II.2. la partita è costituita da embrioni della specie ovina o caprina che soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:

(1) [sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui ai quattro trattini del punto 1.3, lettera c), punto iv), di detta sezione;]

(1)*oppure* [sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui ai quattro trattini del punto 1.3, lettera c), punto iv), di detta sezione;]

(1)*oppure* [sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]

(1)*oppure* [sono stati raccolti da ovini e

(1) [sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]

(1)*oppure* [hanno almeno un allele ARR;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

II.3. gli ovociti[1]/embrioni[1] di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che

II.3.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

II.3.2. provengono da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo, un territorio o una loro zona

II.3.2.1. indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;

[1][3][II.3.2.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei 42 giorni precedenti la raccolta[1]/produzione[1] degli ovociti[1]/embrioni[1];]

[1][4][II.3.2.2. in cui è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) sui caprini detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la raccolta[1]/produzione[1] degli ovociti[1]/embrioni[1] a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione e, qualora durante tale periodo siano stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, di tale regolamento delegato;]

II.3.2.3. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la raccolta[1]/produzione[1] degli ovociti[1]/embrioni[1], e

[1] [negli stabilimenti la surra non è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta[1]/produzione[1] degli ovociti[1]/embrioni[1];]

[1]oppure [negli stabilimenti la surra è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta[1]/produzione[1] degli ovociti[1]/embrioni[1] e dopo l'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti finché

- gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e
- gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (*Trypanosoma evansi*), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]

II.3.3. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della raccolta[1]/produzione[1] degli ovociti[1]/embrioni[1];

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

	II.3.4. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; II.3.5. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta(1)/produzione(1) degli ovociti(1)/embrioni(1) e durante il periodo di raccolta II.3.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini o pleuropolmonite contagiosa caprina o di una malattia emergente pertinente per gli ovini e i caprini; II.3.5.2. sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), rabbia, carbonchio ematico, surra (*Trypanosoma evansi*), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e, nel caso di ovini e dei caprini che sono detenuti insieme a ovini, epididimite ovina (*Brucella ovis*); II.3.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.3.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.3.5.2; II.3.5.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale; II.3.6. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica: II.3.6.1. provengono da stabilimenti: – situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1), – in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per un periodo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1); (1) [II.3.6.2. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;] (1)(5)*oppure* [II.3.6.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta o di produzione degli embrioni e II.3.6.2.1. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

			II.3.6.2.2.	lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui al punto 1, lettera b), o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
			II.3.6.2.3.	prima del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS[6];
			II.3.6.2.4.	gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per un periodo almeno pari a 30 giorni dalla data di raccolta e, durante questo periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]
	II.3.7.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):		
	[1]	[II.3.7.1.		sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti[1]/embrioni[1] e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;]
	[1] *e/o*	[II.3.7.2.		sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti[1]/embrioni[1] e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
	[1] *e/o*	[II.3.7.3.		sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti[1]/embrioni[1] e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'autorità competente del luogo di origine della partita di ovociti[1]/embrioni[1] ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l'istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l'accettazione della partita di ovociti[1]/embrioni[1];]
	[1] *e/o*	[II.3.7.4.		sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti[1]/embrioni[1] e durante tale raccolta;]
	[1] *e/o*	[II.3.7.5.		sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi al sierogruppo 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta degli ovociti[1]/embrioni[1];]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

	[(1)*e/o* [II.3.7.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il giorno della raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1);]
	II.3.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (sierotipi 1-7) (EHDV 1-7):
	[(1) [II.3.8.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1) e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'EHDV 1-7 non è stato segnalato per un periodo almeno pari ai due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;]
	[(1)*e/o* [II.3.8.2. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1) e durante tale raccolta;]
	[(1)*e/o* [II.3.8.3. soggiornavano in uno Stato membro o in una sua zona in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: …… e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:
	[(1) [II.3.8.3.1. una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all'EHDV 1-7 effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1);]]
	[(1)*e/o* [II.3.8.3.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV 1-7 effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il giorno della raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1);]]
	II.4. gli ovociti(1)/embrioni(1) di cui alla parte I:
	II.4.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 2(1)/parte 3(1)/parte 4(1)/parte 5(1) e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.4.2. sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;
	II.4.3. sono trasportati in un recipiente che:
	II.4.3.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
	II.4.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;
	[(1)(7)[II.4.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

[(1)(8)][II.4.4. sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.4.5. sono trasportati in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]

[(1)(9)][II.5. gli embrioni concepiti in vivo[(1)]/embrioni prodotti in vitro[(1)]/embrioni micromanipolati[(1)] di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto ai fini della raccolta, della trasformazione e/o dello stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;]

[(1)(10)][II.6. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti[(11)] sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio: ……]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
►(1) Casella I.30:	"*Tipo*": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "*Specie*": scegliere tra "*Ovis aries*" o "*Capra hircus*", a seconda dei casi. "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita. "*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. "*Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro*": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. "*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. "*Prova*": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.3.7.5 e/o II.3.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.3.8.3.1 e/o II.3.8.3.2, se del caso. ◄

►(1) M6

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(3) Applicabile agli ovini.

(4) Applicabile ai caprini.

(5) Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.

(6) *Manual of the International Embryo Transfer Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures* (Manuale della Società internazionale per il trasferimento di embrioni — Guida procedurale e informazioni generali per l'uso della tecnologia del trasferimento di embrioni con particolare riguardo per le procedure sanitarie) pubblicato da: International Embryo Transfer Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/).

(7) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.

(8) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini o caprini.

(9) Non si applica agli ovociti.

(10) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(11) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 34

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento	**I.16.**	**Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21. □ Per il transito attraverso un paese terzo	
Paese terzo	Codice ISO del paese
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22. □ Per il transito attraverso uno o più Stati membri			**I.23. □ Per l'esportazione**		
Stato membro		Codice ISO del paese	Paese terzo		Codice ISO del paese
Stato membro		Codice ISO del paese	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro		Codice ISO del paese			
I.24. Tempo previsto per il trasporto			**I.25. Giornale di viaggio**	□ Sì	□ No
I.26. Numero totale di colli			**I.27. Quantità totale**		
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)			**I.29. Spazio totale previsto per la partita**		

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(1) [II.1. gli embrioni concepiti in vivo(1)/gli ovuli derivati in vivo(1) di cui alla parte I sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni(2) riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.1. gli embrioni prodotti in vitro(1)/embrioni micromanipolati(1) di cui alla parte I sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni(2) riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]

(1) [II.2. gli embrioni concepiti in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.2. gli ovuli derivati in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.2. gli embrioni prodotti in vitro di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.2. gli embrioni micromanipolati di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;]

[II.3. la partita è costituita da embrioni della specie ovina o caprina che soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:

(1) [sono stati prelevati da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(1)*oppure* [sono stati prelevati da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima del prelievo in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(1)*oppure* [sono stati prelevati da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro avente uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(1)*oppure* [sono stati raccolti da ovini e

(1) [sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]

(1)*oppure* [hanno almeno un allele ARR e sono stati raccolti dopo il 1º gennaio 2015;]]

II.4. gli ovuli o gli embrioni di cui alla parte I provengono da femmine donatrici della specie ovina(1)/caprina(1) che soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA**

	[(1) II.5. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di un'inseminazione artificiale delle femmine donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;] (1) *oppure* [II.5. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di una fecondazione in vitro di ovuli conformi alle condizioni indicate all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;] (1) *oppure* [II.5. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma delle specie ovina e caprina;] II.6. gli ovuli o gli embrioni di cui alla parte I sono stati inviati al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19. **Note** Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. **Parte I** Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli embrioni. Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione degli ovuli/embrioni. Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del recipiente e il numero del sigillo. Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. Il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni. **Parte II** (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) — Qualifica e titolo Nome dell'unità di controllo locale — Codice dell'unità di controllo locale Data Timbro — Firma

▼B

CAPITOLO 35

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE PRIMA DEL 1º SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30.	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a.** **Riferimento del certificato**	**II.b.** **Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovuli/embrioni[1] di cui alla parte I:

II.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE;

II.2. provengono da femmine donatrici della specie ovina/caprina[1] che soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. sono embrioni della specie ovina o caprina che soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:

[1] [II.3.1. soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE e all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010;]

[1] *oppure* [II.3.1. soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE e all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, e sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o su una sua parte, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, e gli animali donatori soddisfano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi di cui alla lettera in questione nonché le garanzie[2] richieste dallo Stato membro di destinazione;]

[1] [II.3.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE e di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010;]

[1] *oppure* [II.3.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE e all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, ed è destinato a uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o su una sua parte, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, come applicabile al 31 agosto 2010, e gli animali donatori soddisfano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi di cui alla lettera in questione nonché le garanzie[2] richieste dallo Stato membro di destinazione.]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del contenitore (recipiente) e il numero del sigillo.

Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni indicato nella casella I.11.

Parte II

[1] Cancellare la dicitura non pertinente.

[2] Le garanzie addizionali previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).

Veterinario ufficiale

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA**

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 36

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010

(MODELLO «OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td>Speditore
Nome
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td colspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese</td><td>I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome — N. di registrazione
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine — Codice ISO del paese</td><td>I.9. Paese di destinazione — Codice ISO del paese</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine — Codice</td><td>I.10. Regione di destinazione — Codice</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome — N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese</td><td>I.12. Luogo di destinazione
Nome — N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td>I.14. Data e ora della partenza</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>I.15.</td><td>Mezzo di trasporto
□ Nave — □ Aeromobile
□ Treno — □ Veicolo stradale
Identificazione — □ Altro
Documento</td><td>I.16. Trasportatore
Nome — N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo — Codice
Paese — Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

▼B

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**			
	N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione		□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato		□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura		□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione		□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano		□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro
I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**			
	Paese terzo		Codice ISO del paese	
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero	

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30.	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**		**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale[1] di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2]:

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e

[2] [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:

[2] [modello OV/CAP-SEM-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-SEM-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-SEM-C-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA[4];]]

[2]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:

[2] [modello OV/CAP-SEM-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-SEM-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-SEM-C-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA[4];]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA**

	[2] *e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA[4];]
	[2] *e/o* [modello OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA[4];]
	[2] *e/o* [modello OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA [4];]]
	[2] *e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:
	[2] [modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY[4];]
	[2] *e/o* [modello OV/CAP-SEM-B-ENTRY[4];]
	[2] *e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY[4];]
	[2] *e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY[4];]
	[2] *e/o* [modello OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY[4];]
	[2] *e/o* [modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY[4];]]
	II.2.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.3. è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;
	II.2.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:
	II.2.4.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
	II.2.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;
	[2][5] [II.2.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
	[2][6] [II.2.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;
	II.2.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]
	Note
	Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA**

	Parte I	
	Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.
	Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.
	Casella I.17:	"*Documenti di accompagnamento*": i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.
	Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
	Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
	Casella I.30:	"*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "*Specie*": indicare "*Ovis aries*" e/o "*Capra hircus*", a seconda dei casi. "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. *"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro":* indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. "*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA**

Parte II

(1) Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(4) Al presente certificato devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(5) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(6) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini e/o caprini.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 37

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010

(MODELLO «OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Parte I: descrizione della partita</td><td colspan="2">I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.7. Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.8. Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.11. Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.13. Luogo di carico</td><td></td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">I.15. Mezzo di trasporto
□ Nave
□ Treno
Identificazione
Documento</td><td>□ Aeromobile
□ Veicolo stradale
□ Altro</td><td colspan="2">I.16. Trasportatore
Nome
Indirizzo
Paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td>N. di registrazione/di autorizzazione
Codice ISO del paese
Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
</table>

▼B

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**			
	N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione		□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato		□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura		□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione		□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano		□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro
I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**			
	Paese terzo		Codice ISO del paese	
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero	

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**	**I.23.**	**□ Per l'esportazione**
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**		**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale[1] di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2]:

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e

[2] [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:

[2] [modello OV/CAP-SEM-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-SEM-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-SEM-C-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello di cui all'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE della Commissione[4];]

[2]*e/o* [modello di cui all'allegato III, parte B, della decisione 2010/470/UE[4];]

[2]*e/o* [modello di cui all'allegato III, parte C, della decisione 2010/470/UE[4];]

[2]*e/o* [modello di cui alla decisione 95/388/CE della Commissione[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA[4];]]

[2]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:

[2] [modello OV/CAP-SEM-A-INTRA[4];]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA**

	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-SEM-B-INTRA[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-SEM-C-INTRA[4];]
	[2]*e/o*	[modello di cui all'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE[4];]
	[2]*e/o*	[modello di cui all'allegato III, parte B, della decisione 2010/470/UE[4];]
	[2]*e/o*	[modello di cui all'allegato III, parte C, della decisione 2010/470/UE[4];]
	[2]*e/o*	[modello di cui alla decisione 95/388/CE[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA[4];]]
[2]*e/o*	[II.2.1.	è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:
	[2]	[modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-SEM-B-ENTRY[4];]
	[2]*e/o*	[modello 1 di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE della Commissione[4];]
	[2]*e/o*	[modello 2 di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/472/UE[4];]
	[2]*e/o*	[modello di cui all'allegato II della decisione 2008/635/CE[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY[4];]
	[2]*e/o*	[modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY[4];]]
	II.2.2.	è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.3.	è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;
	II.2.4.	è/sono trasportato/i in un recipiente che:
		II.2.4.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
		II.2.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;
	[2][5]	[II.2.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA**

[(2)(6)][II.2.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.
Casella I.17:	"*Documenti di accompagnamento*": i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.30:	"*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "*Specie*": indicare "*Ovis aries*" e/o "*Capra hircus*", a seconda dei casi. "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. *"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro":* indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. "*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA**

Parte II

(1) Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(4) Al presente certificato devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(5) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(6) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini e/o caprini.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 38

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI SUINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «POR-SEM-A-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td>Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td>Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine Codice</td><td>I.10.</td><td>Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>I.15.</td><td>Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="2">I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="3">Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="3">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. **Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. **Descrizione della partita**

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma di suini di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma[1] che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che

II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

II.2.2. provenivano, prima dell'inizio della quarantena di cui al punto II.2.8, da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo, un territorio o una loro zona

II.2.2.1. situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per un periodo almeno pari a 30 giorni e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per un periodo almeno pari a tre mesi, e

[2] [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]

[2]*oppure* [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma ma non nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto da un animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;]

II.2.2.2. indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo IV, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.2.2.3. in cui, durante il periodo di almeno 12 mesi, non sono state constatate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky;

II.2.2.4. in cui, durante il periodo di almeno tre mesi, nessun animale è stato vaccinato contro l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e non sono stati constatati casi di infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;

II.2.3. non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;

II.2.4. sono identificati come previsto all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.2.5. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta

II.2.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica o peste suina africana o di una malattia emergente pertinente per i suini;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA**

		II.2.5.2.	sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da virus della rabbia, carbonchio ematico, infezione da virus della malattia di Aujeszky e infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
		II.2.5.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;
		II.2.5.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
	II.2.6.	sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari a 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, il giorno della loro ammissione nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:	
		II.2.6.1.	non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.2.5.1;
		II.2.6.2.	per un periodo almeno pari a 30 giorni non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2;
		II.2.6.3.	era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per un periodo almeno pari a 30 giorni;
		II.2.6.4.	non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali nel centro di raccolta dello sperma;
		II.2.6.5.	era indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* da un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti;
	II.2.7.	sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:	
		II.2.7.1.	che non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.2.5.1;
		II.2.7.2.	in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2 per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e
			[(2)(3)][almeno pari ai 30 giorni successivi alla data della raccolta;]
			[(2)(4)][fino alla data di spedizione della partita di sperma in un altro Stato membro;]
		II.2.7.3.	situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari a 30 giorni, e
			[(2)(3)][indenne da afta epizootica da un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e ai 30 giorni successivi alla data di raccolta;]
			[(2)(4)][indenne da afta epizootica da un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita di sperma in un altro Stato membro e gli animali donatori sono rimasti nel centro di raccolta dello sperma per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;]
		II.2.7.4.	in cui non sono state segnalate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di ammissione e almeno ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA**

	II.2.8.	sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate nei 30 giorni precedenti l'inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
		II.2.8.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di *Brucella* in fase liscia;
		II.2.8.2. per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:
		[(2)][nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]
		[(2)][nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]
		[(2)][II.2.8.3. per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da uno Stato membro o da una sua zona in cui è stata segnalata la peste suina classica o sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]
		II.2.8.4. per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica [prova dell'immunoperossidasi su monostrato (IPMA), saggio di immunofluorescenza (IFA) o ELISA];
	II.2.9.	sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati in un periodo almeno pari ai 21 giorni successivi all'inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
		II.2.9.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di *Brucella* in fase liscia;
		II.2.9.2. per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:
		[(2)][nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]
		[(2)][nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]
		[(2)][II.2.9.3. per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da uno Stato membro o da una sua zona in cui è non stata segnalata la peste suina classica né sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]
		II.2.9.4. per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica (IPMA, IFA o ELISA) e una prova per la ricerca del genoma virale [retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi (RT-PCR), nested RT-PCR e RT-PCR in tempo reale];

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA**

	II.2.10. nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686: II.2.10.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di *Brucella* in fase liscia; II.2.10.2. per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky: [(2)][nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;] [(2)][nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;] II.2.10.3. per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione; II.2.10.4. per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica (IPMA, IFA o ELISA); II.2.11. sono stati sottoposti alle prove di cui al punto II.2.10, effettuate conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 su campioni prelevati: [(2)] [da tutti gli animali immediatamente prima di lasciare il centro di raccolta dello sperma o all'arrivo al macello e, in ogni caso, entro 12 mesi dalla data di ammissione nel centro di raccolta dello sperma;] [(2)]*oppure*[ogni tre mesi, almeno dal 25 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, dell'infezione da virus della malattia di Aujeszky e della peste suina classica, e ogni mese almeno dal 10 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;] [(2)]*oppure*[ogni mese, almeno dal 10 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, dell'infezione da virus della malattia di Aujeszky, della peste suina classica e dell'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;] II.3. lo sperma di cui alla parte I: II.3.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686; II.3.2. è collocato in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30; II.3.3. è trasportato in un recipiente che: II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-SEM-A-INTRA**

II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

(2)(3)[II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

II.4. lo sperma è conservato con l'aggiunta di antibiotici come indicato di seguito:

II.4.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti, efficaci in particolare contro le leptospire, sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati, per ottenere la seguente concentrazione/ml di sperma:

(2) [una miscela di gentamicina (250 µg), tilosina (50 µg) e lincomicina-spectinomicina (150/300 µg);]

(2)*oppure* [una miscela di lincomicina-spectinomicina (150/300 µg), penicillina (500 IU) e streptomicina (500 µg);]

(2)*oppure* [una miscela di amikacina (75 µg) e dibekacina (25 µg);]

(2)*oppure* [un antibiotico o una miscela di antibiotici(5) ……, con un'attività battericida almeno equivalente a una delle seguenti miscele:

- gentamicina (250 µg), tilosina (50 µg) e lincomicina-spectinomicina (150/300 µg),
- lincomicina-spectinomicina (150/300 µg), penicillina (500 IU) e streptomicina (500 µg),
- amikacina (75 µg) e dibekacina (25 µg);]

II.4.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C o 15 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.30:	"*Tipo*": sperma. "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. *"Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita. *"Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. *"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro":* indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto. "*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

▼B

Parte II

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Applicabile allo sperma congelato.

(4) Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.

(5) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 39

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI SUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 90/429/CEE PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «POR-SEM-B-INTRA»)

UNIONE EUROPEA						**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.**	**Trasportatore** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			

▼B

I.20. **Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. **Descrizione della partita**

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-SEM-B-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma di cui alla parte I:

II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma[1] riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato A, capitoli I e II, della direttiva 90/429/CEE;

[2] [II.2. è stato raccolto in un centro di raccolta dello sperma che contiene unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato B della direttiva 90/429/CEE;]

[2][3] *e/o* [II.2. è stato raccolto in un centro di raccolta dello sperma in cui una parte o tutti gli animali sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato B della direttiva 90/429/CEE;]

II.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 90/429/CEE.

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il *luogo di spedizione* deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma da cui lo sperma è spedito.

Casella I.12: il *luogo di destinazione* deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione dello sperma.

Casella I.19: vanno indicati l'*identificazione del contenitore* (recipiente) e il *numero del sigillo*.

Casella I.30: il *numero di identificazione* deve includere il marchio di identificazione ufficiale dell'animale conformemente alla direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.)

La *data di raccolta* va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il *numero di riconoscimento del centro* deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Parte II

[1] Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE del Consiglio.

[2] Cancellare la dicitura non pertinente.

[3] Questa opzione deve essere cancellata se lo Stato membro — o una sua regione — di destinazione è indenne dalla malattia di Aujeszky conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, ne ha informato la Commissione conformemente all'allegato C, punto 4, della direttiva 90/429/CEE e figura nell'elenco sul seguente sito: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 40

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI SUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** Codice ISO del paese		**I.9.** **Paese di destinazione** Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** Codice		**I.10.** **Regione di destinazione** Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Aeromobile □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione □ Altro Documento		**I.16.** **Trasportatore** Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** □ Ambiente		□ Di refrigerazione □ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(1)[II.1. gli embrioni concepiti in vivo di suini di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni(2) che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]

(1)[II.1. gli ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1)/embrioni micromanipolati(1) di suini di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni(2) che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

II.2. gli ovociti(1)/embrioni(1) di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che

II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

(1)(3)[II.2.2. provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky o in cui è condotto un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky;]

II.2.3. provengono da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo, un territorio o una loro zona

II.2.3.1. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei suini nei 42 giorni precedenti la raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1) e in cui almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1)

(1)[II.2.3.2.1. sono state applicate le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]

(1)*e/o* [II.2.3.2.2. è stata effettuata la sorveglianza per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* sui suini detenuti negli stabilimenti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

	II.2.3.2. in cui non sono state constatate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1); II.2.4. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1); II.2.5. sono identificati come previsto all'articolo 52 o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; II.2.6. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1) e durante il periodo di raccolta II.2.6.1. sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica o peste suina africana o di una malattia emergente pertinente per i suini; II.2.6.2. sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da virus della rabbia, carbonchio ematico, infezione da virus della malattia di Aujeszky e infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini; II.2.6.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.6.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.6.2; II.2.6.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale; II.2.7. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica: II.2.7.1. provengono da stabilimenti: – situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1), – in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per un periodo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1); (1) [II.2.7.2. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;] (1)(4)*oppure* [II.2.7.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta o di produzione degli embrioni e II.2.7.2.1. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

II.2.7.2.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui al punto 1, lettera b), o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.2.7.2.3. prima del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS[5];

II.2.7.2.4. gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per un periodo almeno pari a 30 giorni dalla data di raccolta e, durante questo periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]

[1][6][II.2.8. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo; la seconda prova deve essere effettuata nei 15 giorni precedenti la raccolta degli embrioni;]

II.3. gli ovociti[1]/embrioni[1] di cui alla parte I:

II.3.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 2[1]/parte 3[1]/parte 4[1]/parte 5[1] e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.3.2. sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.3.3. sono trasportati in un recipiente che:

II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

[1][7][II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[1][8][II.3.4. sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.3.5. sono trasportati in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

[(1)(9)][II.4. gli embrioni concepiti in vivo[(1)]/embrioni prodotti in vitro[(1)]/embrioni micromanipolati[(1)] di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto ai fini della raccolta, della trasformazione e/o dello stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;]

[(1)(10)][II.5. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti[(11)] sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio: ……]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

"*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

"*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(3) Non applicabile agli embrioni concepiti in vivo sottoposti a un trattamento con tripsina.

(4) Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.

(5) *Manual of the International Embryo Transfer Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures* (Manuale della Società internazionale per il trasferimento di embrioni — Guida procedurale e informazioni generali per l'uso della tecnologia del trasferimento di embrioni con particolare riguardo per le procedure sanitarie) pubblicato da: International Embryo Transfer Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/).

(6) Applicabile agli embrioni concepiti in vivo.

(7) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.

(8) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini.

(9) Non si applica agli ovociti.

(10) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(11) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 41

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI SUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese		**I.9.** **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice		**I.10.** **Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento		**I.16.** **Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21. □ Per il transito attraverso un paese terzo	
Paese terzo	Codice ISO del paese
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22. □ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		**I.23. □ Per l'esportazione**	
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		

I.24. Tempo previsto per il trasporto		**I.25. Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26. Numero totale di colli		**I.27. Quantità totale**	
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		**I.29. Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovuli/embrioni(1) di cui alla parte I:

II.1. sono stati prodotti/raccolti(1), trattati e immagazzinati da un gruppo(2) di raccolta/produzione(1) di embrioni riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE;

II.2. soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;

(1) [II.4. sono embrioni concepiti in vivo che:

II.4.1. sono il risultato di un'inseminazione artificiale con sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 90/429/CEE;

II.4.2. sono originari di uno Stato membro o di una sua regione:

(1) [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]

(1)*oppure* [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]

(1)*oppure* [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono stati lavati con tripsina;]

(1)*oppure* [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]

(1)*oppure* [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono stati lavati con tripsina;]

(1)*oppure* [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]]

(1)*oppure*[II.4. sono embrioni prodotti in vitro/micromanipolati(1) che:

II.4.1. sono il risultato di una fecondazione in vitro con sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 90/429/CEE;

II.4.2. sono originari di uno Stato membro o di una sua regione:

(1) [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA**

	[1]*oppure* [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]
	[1]*oppure* [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e le femmine donatrici degli ovuli utilizzati per la loro produzione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]
	[1]*oppure* [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]
	[1]*oppure* [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e le femmine donatrici degli ovuli utilizzati per la loro produzione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]
	[1]*oppure* [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]]
[1]*oppure*[II.4.	sono ovuli derivati in vivo originari di uno Stato membro o di una sua regione:
	[1] [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]
	[1]*oppure* [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]
	[1]*oppure* [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e provengono da femmine donatrici che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]
	[1]*oppure* [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]
	[1]*oppure* [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e provengono da femmine donatrici che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]
	[1]*oppure* [non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE e sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati nell'allegato I o II della decisione 2008/185/CE;]]
II.5.	sono stati inviati al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA**

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del recipiente e il numero del sigillo.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni indicato nella casella I.11.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 42

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI SUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE PRIMA DEL 1º SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA»)

UNIONE EUROPEA						**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese		**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice		**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento		**I.16.**	**Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento				
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli ovuli/embrioni(1) di cui alla parte I:

II.1.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.3. soddisfano le condizioni di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE;

(1) [II.2. nel caso di embrioni,

II.2.1. lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 90/429/CEE;

II.2.2. gli embrioni sono stati lavati con tripsina(2).]

(1)oppure [II.2. nel caso di ovuli, essi provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE(2).]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni, allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, al centro di stoccaggio di materiale germinale o allo stabilimento di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del contenitore (recipiente) e il numero del sigillo.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Il numero di identificazione deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni indicato nella casella I.11.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Tale condizione si applica soltanto a ovuli ed embrioni originari di uno Stato membro o di una sua regione non elencati negli allegati I e II della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19) e destinati a uno Stato membro o a una sua regione ivi elencati. Si applica inoltre ai movimenti da Stati membri o loro regioni di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE a Stati membri o loro regioni di cui all'allegato I della decisione 2008/185/CE.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 43

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010

(MODELLO «POR-GP-PROCESSING-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td>Speditore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente</td><td colspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
N. di registrazione
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine
Codice ISO del paese</td><td>I.9. Paese di destinazione
Codice ISO del paese</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine
Codice</td><td>I.10. Regione di destinazione
Codice</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.12. Luogo di destinazione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td>I.14. Data e ora della partenza</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>I.15.</td><td>Mezzo di trasporto
□ Nave
□ Aeromobile

□ Treno
□ Veicolo stradale

Identificazione
□ Altro

Documento</td><td colspan="3">I.16. Trasportatore
Nome
N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Codice
Paese
Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

▼B

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**			
	N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione		□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato		□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura		□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione		□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano		□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro
I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**			
	Paese terzo		Codice ISO del paese	
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero	

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale[1] di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2]:

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e

[2] [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:

[2] [modello POR-SEM-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-SEM-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-GP-PROCESSING-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-GP-STORAGE-INTRA[4];]]

[2]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:

[2] [modello POR-SEM-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-SEM-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-INTRA**

[(2)]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-GP-PROCESSING-INTRA[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-GP-STORAGE-INTRA[(4)];]]

[(2)]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[(2)(3)]/da un gruppo di raccolta di embrioni[(2)(3)]/da un gruppo di produzione di embrioni[(2)(3)], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[(2)(3)], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[(2)(3)] situato in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[(2)]/parte 2[(2)]/parte 3[(2)]/parte 4[(2)]/parte 5[(2)], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:

[(2)] [modello POR-SEM-A-ENTRY[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-SEM-B-ENTRY[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-ENTRY[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-GP-PROCESSING-ENTRY[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-GP-STORAGE-ENTRY[(4)];]]

II.2.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.2.3. è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.2.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:

II.2.4.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

[(2)(5)][II.2.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[(2)(6)][II.2.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-INTRA**

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.

"*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

"*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

▼B

(4) Al presente certificato devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(5) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(6) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 44

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010

(MODELLO «POR-GP-STORAGE-INTRA»)

UNIONE EUROPEA				**INTRA**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese

▼B

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**			
	N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione		□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato		□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura		□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione		□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano		□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro
I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**			
	Paese terzo		Codice ISO del paese	
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero	

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-GP-STORAGE-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale[1] di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2]:

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e

[2] [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:

[2] [modello POR-SEM-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-SEM-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-GP-PROCESSING-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-GP-STORAGE-INTRA[4];]]

[2]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:

[2] [modello POR-SEM-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-SEM-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-GP-STORAGE-INTRA**

[(2)]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-GP-PROCESSING-INTRA[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-GP-STORAGE-INTRA[(4)];]]

[2)]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[(2)(3)]/da un gruppo di raccolta di embrioni[(2)(3)]/da un gruppo di produzione di embrioni[(2)(3)], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[(2)(3)], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[(2)(3)] situato in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[(2)]/parte 2[(2)]/parte 3[(2)]/parte 4[(2)]/parte 5[(2)], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:

[(2)] [modello POR-SEM-A-ENTRY[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-SEM-B-ENTRY[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-OOCYTES-EMB-ENTRY[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-GP-PROCESSING-ENTRY[(4)];]

[(2)]*e/o* [modello POR-GP-STORAGE-ENTRY[(4)];]]

II.2.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.2.3. è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.2.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:

II.2.4.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

[(2)(5)][II.2.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[(2)(6)][II.2.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato POR-GP-STORAGE-INTRA**

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.

"*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

"*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

▼B

(4) Al presente certificato devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(5) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(6) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 45

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «EQUI-SEM-A-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. **Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30.	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma di equini di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma[1] che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che

II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

II.2.2. provenivano, prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo, un territorio o una loro zona

II.2.2.1. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, e

[2] [nello stabilimento la surra non è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta dello sperma;]

[2]*oppure* [nello stabilimento la surra è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta dello sperma e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

[2] finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]

[2]oppure [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dopo che l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]

II.2.2.2. in cui la durina non è stata segnalata nei sei mesi precedenti la raccolta dello sperma, e

[2] [nello stabilimento la durina non è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta dello sperma;]

[2]*oppure* [nello stabilimento la durina è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta dello sperma e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

[2] [finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o che gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA**

	[2]*oppure* [per almeno 30 giorni dopo che l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]
	II.2.2.3. in cui l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 90 giorni precedenti la raccolta dello sperma, e
	[2] [nello stabilimento l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la raccolta dello sperma;]
	[2]*oppure* [nello stabilimento l'anemia infettiva equina è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la raccolta dello sperma e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti
	[2] [finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo che gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]
	[2]*oppure* [per almeno 30 giorni dopo che l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]
	II.2.2.4. in cui nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma nessun equino ha mostrato segni di infezione da virus dell'arterite equina e di metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*);
II.2.3.	non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;
II.2.4.	sono identificati come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
II.2.5.	per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta
	II.2.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di peste equina o infezione da *Burkholderia mallei* (morva) o di una malattia emergente pertinente per gli equini;
	►(1) II.2.5.2. sono stati detenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (*Trypanosoma evansi*), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico; ◄
	II.2.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;
II.2.6.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.2.7.1, II.2.7.2 e/o II.2.7.3 e la fine del periodo di raccolta;
II.2.7.	sono stati sottoposti alle seguenti prove di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.2.7.1. per l'infezione da anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), con esito negativo;

►(1) M6

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA**

II.2.7.2. per l'infezione da virus dell'arterite equina (EVA),

(2) [II.2.7.2.1. una prova di sieroneutralizzazione con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]

(2) *e/o* [II.2.7.2.2. una prova di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale effettuata, con esito negativo, su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]

II.2.7.3. per la metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*) (CEM), una prova di identificazione dell'agente effettuata in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo su tre campioni (tamponi) prelevati dallo stallone donatore almeno dalla guaina del pene (prepuzio), dall'uretra e dalla fossa del glande.

I campioni sono stati prelevati comunque non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico dello stallone donatore e sono stati collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova:

(2) [II.2.7.3.1. per l'isolamento della *Taylorella equigenitalis*, dopo la coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]

(2) *e/o* [II.2.7.3.2. per la ricerca del genoma della *Taylorella equigenitalis*, tramite PCR o PCR in tempo reale effettuata entro le 48 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore;]

II.2.8. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.2.7, ad almeno uno dei seguenti programmi di controllo specificati rispettivamente all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2020/686:

(3) [II.2.8.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e in tale periodo nessun equino nel centro di raccolta dello sperma è venuto a contatto diretto con equini di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore; le prove di cui al punto II.2.7 sono state effettuate su campioni prelevati(4) dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato a essere spostato in un altro Stato membro come sperma fresco, refrigerato o congelato, e non meno di 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni precedente la data della prima raccolta;]

(3) [II.2.8.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato tale centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni durante il periodo di raccolta, o altri equini del centro di raccolta dello sperma sono venuti a contatto diretto con equini di stato sanitario inferiore; le prove di cui al punto II.2.7 sono state effettuate su campioni prelevati(4) dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla data della prima raccolta di sperma destinato a essere spostato in un altro Stato membro come sperma fresco, refrigerato o congelato, e non meno di 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni precedente la data della prima raccolta, e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato a essere spostato in un altro Stato membro come sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto alle prove di cui al punto II.2.7 nel modo seguente:

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA**

a) per l'anemia infettiva equina, una delle prove di cui al punto II.2.7.1 è stata da ultimo effettuata su un campione di sangue prelevato[4] non più di 90 giorni prima della raccolta dello sperma di cui alla parte I;

b) per l'infezione da virus dell'arterite equina, una delle prove indicate

[2] [al punto II.2.7.2 è stata da ultimo effettuata su un campione prelevato[4] non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]

[2]*oppure* [al punto II.2.7.2.2, se è confermato lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore sieropositivo all'infezione da virus dell'arterite equina, è stata effettuata su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato[4] non più di sei mesi prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato[4] dallo stallone donatore durante il periodo di sei mesi è risultato positivo a una prova di sieroneutralizzazione per l'infezione da virus dell'arterite equina con una diluizione del siero superiore a 1:4;]

c) per la metrite contagiosa equina, la prova di cui al punto II.2.7.3 è stata da ultimo effettuata su tre campioni (tamponi) prelevati[4] non più di 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I

[2] [in due occasioni;]

[2]*oppure* [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale;]]

[3][II.2.8.3. lo stallone donatore non soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2020/686 e lo sperma raccolto è destinato a essere spostato in un altro Stato membro come sperma congelato;

le prove di cui ai punti II.2.7.1, II.2.7.2 e II.2.7.3 sono state effettuate su campioni prelevati[4] dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo e le prove di cui ai punti II.2.7.1 e II.2.7.3 sono state effettuate su campioni prelevati[4] dallo stallone donatore durante il periodo di stoccaggio dello sperma di almeno 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui alla parte I, e

[2] [le prove per l'infezione da virus dell'arterite equina di cui al punto II.2.7.2 sono state effettuate su campioni prelevati[4] durante il periodo di stoccaggio dello sperma di almeno 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia utilizzato o allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]

[2]*oppure* [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore sieropositivo all'infezione da virus dell'arterite equina è stato confermato da una prova di isolamento del virus, da PCR o PCR in tempo reale effettuate, con esito negativo, su campioni di una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevati[4] due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e lo stallone donatore è risultato positivo a una prova di sieroneutralizzazione per l'infezione da virus dell'arterite equina con una diluizione del siero almeno pari a 1:4;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA**

II.2.9. sono stati sottoposti alle prove di cui al punto II.2.8 effettuate su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio[4]		Data del prelievo dei campioni per le prove sanitarie[4]					
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.2.7.1.		EVA II. 2.7.2.		CEM II.2.7.3.	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

II.3. lo sperma di cui alla parte I:

II.3.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.3.2. è collocato in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.3.3. è trasportato in un recipiente che:

II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

[2][5][II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[2][6][II.4. lo sperma è conservato con l'aggiunta di antibiotici come indicato di seguito:

II.4.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati, per ottenere la seguente concentrazione/ml di sperma:

[2] [una miscela di gentamicina (250 µg), tilosina (50 µg) e lincomicina-spectinomicina (150/300 µg);]

[2]*oppure* [una miscela di lincomicina-spectinomicina (150/300 µg), penicillina (500 IU) e streptomicina (500 µg);]

[2]*oppure* [una miscela di amikacina (75 µg) e dibekacina (25 µg);]

[2]*oppure* [un antibiotico o una miscela di antibiotici[7] ……, con un'attività battericida almeno equivalente a una delle seguenti miscele:

- gentamicina (250 µg), tilosina (50 µg) e lincomicina-spectinomicina (150/300 µg),
- lincomicina-spectinomicina (150/300 µg), penicillina (500 IU) e streptomicina (500 µg),
- amikacina (75 µg) e dibekacina (25 µg);]

II.4.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA**

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
►(1) Casella I.30:	"*Tipo*": sperma. "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita. "*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "*Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro*": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto. "*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio. "*Prova*": indicare "Sì, cfr. punti II.2.8 e II.2.9". ◄

Parte II

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.2.9.

Abbreviazioni

AIE-1	prima prova per l'anemia infettiva equina (AIE)
AIE-2	seconda prova per l'AIE
EVA-B1	prima prova per il virus dell'arterite equina (EVA) su un campione di sangue
EVA-B2	seconda prova per l'EVA su un campione di sangue
EVA-S1	prima prova per l'EVA su un campione di sperma
EVA-S2	seconda prova per l'EVA su un campione di sperma
CEM-11	prima prova per la metrite contagiosa equina (CEM) – 1° campione
CEM-12	prima prova per la CEM – 2° campione prelevato sette giorni dopo la CEM-11
CEM-21	seconda prova per la CEM – 1° campione
CEM-22	seconda prova per la CEM – 2° campione prelevato sette giorni dopo la CEM-21

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A in rapporto alla casella I.30, va descritto nella colonna B il programma di controllo (punti II.2.8.1, II.2.8.2 e/o II.2.8.3), mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per le prove di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.2.8.1, II.2.8.2 e II.2.8.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione delle prove di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.2.8.2 o II.2.8.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2 e CEM-21 e CEM-22.

►(1) M6

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-A-INTRA**

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per le prove sanitarie				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.2.7.1.	EVA II.2.7.2.		CEM II.2.7.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	**B**	**C**	**D**	**AIE-1**	**EVA-B1**	**EVA-S1**	**CEM-11**	**CEM-12**
				AIE-2	**EVA-B2**	**EVA-S2**	**CEM-21**	**CEM-22**

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

(4) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.2.9 (seguire le istruzioni nella parte II delle note).

(5) Applicabile allo sperma congelato.

(6) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(7) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Qualifica e titolo

Nome dell'unità di controllo locale

Codice dell'unità di controllo locale

Data

Timbro

Firma

▼B

CAPITOLO 46

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DOPO IL 30 SETTEMBRE 2014 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «EQUI-SEM-B-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td colspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9. Paese di destinazione</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10. Regione di destinazione</td><td colspan="2">Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile

□ Treno □ Veicolo stradale

Identificazione □ Altro

Documento</td><td colspan="3">I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto □ Ambiente</td><td colspan="3">□ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-B-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma[1]in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE[2];

II.1.1. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui alla parte I e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato o allo scadere del periodo minimo di 30 giorni di magazzinaggio dello sperma congelato:

II.1.1.1. era situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio[3] di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE[4];

II.1.1.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE;

II.1.1.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;

II.2. sono stati ammessi nel centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;

II.3. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto da stalloni donatori che:

II.3.1. non presentavano alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione nel centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;

II.3.2. per 30 giorni prima della raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina o di metrite contagiosa equina;

II.3.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui al punto II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 alla fine del periodo di raccolta;

II.3.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004[5] comprende i test elencati di seguito:

II.3.4.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;

II.3.4.2. per l'arterite virale equina (EVA),

(3) [II.3.4.2.1.un test di sieroneutralizzazione con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-B-INTRA**

[3]*e/o* [II.3.4.2.2. un test di isolamento del virus, una reazione a catena della polimerasi (PCR) o una PCR in tempo reale, con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]

II.3.4.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina (CEM) effettuato su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo dallo stallone donatore almeno dalla guaina del pene (prepuzio), dall'uretra e dalla fossa del glande.

I campioni sono stati prelevati non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un test:

[3] [II.3.4.3.1. per l'isolamento della *Taylorella equigenitalis*, dopo la coltura in condizioni microaerofile per almeno sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]

[3]*e/o* [II.3.4.3.2. per l'individuazione del genoma della *Taylorella equigenitalis*, tramite PCR o PCR in tempo reale, effettuato entro le 48 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore;]

II.3.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4., ad almeno uno dei programmi di controllo di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3:

[6][II.3.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, e nessun equide del centro di raccolta dello sperma è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.

I test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati[7] dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni, precedente la prima raccolta;]

[6][II.3.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo ininterrotto inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.

I test di cui al punto II.3.4. sono stati effettuati su campioni prelevati[7] dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni, precedente la prima raccolta,

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-B-INTRA**

e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto ai test di cui al punto II.3.4, come segue:

a) per l'anemia infettiva equina, uno dei test di cui al punto II.3.4.1 è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato(7) non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;

b) per l'arterite virale equina:

(3) [uno dei test di cui al punto II.3.4.2 è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato(7) non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]

(3)*oppure* [uno dei test di cui al punto II.3.4.2.2 è stato effettuato su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato(7) non più di sei mesi prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato(7) dallo stallone donatore durante il periodo di sei mesi è risultato positivo al test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con una diluizione del siero superiore a 1:4;]

c) per la metrite contagiosa equina, uno dei test di cui al punto II.3.4.3 è stato da ultimo effettuato su tre campioni (tamponi) prelevati(7) non più di 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I

(3) [in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo;]

(3)*oppure* [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale;]]

(6)[II.3.5.3. lo stallone donatore non soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere a) e b), della direttiva 92/65/CEE e lo sperma prelevato è destinato agli scambi di sperma congelato.

I test di cui ai punti II.3.4.1, II.3.4.2 e II.3.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati(7) dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo,

e i test di cui ai punti II.3.4.1. e II.3.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati(7) dallo stallone donatore durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di un minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui alla parte I,

e (3) [i test per l'arterite virale equina di cui al punto II.3.4.2 sono stati effettuati su campioni prelevati(7) durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di un minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia utilizzato o allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui alla parte I;]

(3)*oppure* [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore sieropositivo all'arterite virale equina è stato confermato da un test di isolamento del virus, da PCR o PCR in tempo reale effettuato con esito negativo su campioni di una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevati(7) due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e lo stallone donatore è risultato positivo con una diluizione del siero di 1:4 in un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-B-INTRA**

II.3.6. sono stati sottoposti ai test di cui al punto II.3.5 effettuati su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio[7]		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari[7]				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.3.4.1.	EVA II.3.4.2.		CEM II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

[3] [II.4. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]

[3]*oppure* [II.4. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a[8]: ……...

…….. ;]

II.5. lo sperma di cui alla parte I è stato:

II.5.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

II.5.2. nel caso di sperma congelato, immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma;

II.5.3. inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19.

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-B-INTRA**

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del recipiente e il numero del sigillo.

Casella I.30: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Parte II

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6.

Abbreviazioni

AIE-1	primo test per l'anemia infettiva equina (AIE)
AIE-2	secondo test per l'AIE
EVA-B1	primo test per l'arterite virale equina (EVA) su un campione di sangue
EVA-B2	secondo test per l'EVA su un campione di sangue
EVA-S1	primo test per l'EVA su un campione di sperma
EVA-S2	secondo test per l'EVA su un campione di sperma
CEM-11	primo test per la metrite contagiosa equina (CEM) — 1° campione
CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-11
CEM-21	secondo test per la CEM — 1° campione
CEM-22	secondo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-21

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A, nell'esempio che segue, va descritto il programma di test (punti II.3.5.1, II.3.5.2 e/o II.3.5.3) nella colonna B, mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio[7]		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari[7]				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.3.4.1.	EVA II.3.4.2.		CEM II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	**B**	**C**	**D**	**AIE-1**	**EVA-B1**	**EVA-S1**	**CEM-11**	**CEM-12**
				AIE-2	**EVA-B2**	**EVA-S2**	**CEM-21**	**CEM-22**

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE.

(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-B-INTRA**

(4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(5) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.
(7) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).
(8) Inserire i nomi e le concentrazioni.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 47

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 1º OTTOBRE 2014, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «EQUI-SEM-C-INTRA»)

UNIONE EUROPEA						**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.**	**Trasportatore** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo		

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21. □ Per il transito attraverso un paese terzo	
Paese terzo	Codice ISO del paese
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22. □ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		**I.23. □ Per l'esportazione**	
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		

I.24. Tempo previsto per il trasporto		**I.25. Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26. Numero totale di colli		**I.27. Quantità totale**	
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		**I.29. Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-C-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma[1] in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.1. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data della prima raccolta dello sperma di cui alla parte I e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato o allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio dello sperma congelato:

II.1.1.1. era situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio[2] di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE[3];

II.1.1.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE[3];

II.1.1.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;

II.2. sono stati ammessi nel centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE[3];

II.3. lo sperma di cui alla parte I è stato prelevato da stalloni donatori che:

II.3.1. non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione nel centro e il giorno della raccolta dello sperma;

II.3.2. per 30 giorni prima della raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina o di metrite contagiosa equina;

II.3.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui al punto II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 alla fine del periodo di raccolta;

II.3.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, effettuati su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.3.5 in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:

[2] [II.3.4.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]

[2] *oppure* [II.3.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]

e [2] *oppure* [II.3.4.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina (EVA), con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]

[2] *oppure* [II.3.4.2. un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina (EVA), effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-C-INTRA**

*e*II.3.4.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina (CEM) effettuato in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo mediante isolamento della *Taylorella equigenitalis* dopo una coltura della durata compresa tra sette e 14 giorni dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dalla guaina del pene, dall'uretra, dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;

II.3.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4, ad almeno uno dei programmi di controllo[4] di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3:

II.3.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e nessun equide nel centro di raccolta dello sperma è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.

I test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati[5] precedentemente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni;

II.3.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo ininterrotto inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.

I test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati[5] precedentemente alla prima raccolta dello sperma nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto e almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni;

e il test di cui al punto II.3.4.1 per l'anemia infettiva equina è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato[5] non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;

e [2] [uno dei test di cui al punto II.3.4.2 per l'arterite virale equina è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato[5] non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra,]

[2]*oppure* [un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina è stato effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato[5] non più di sei mesi prima della raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato lo stesso giorno[5] è risultato positivo al test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con una diluizione del siero superiore a 1:4,]

e il test di cui al punto II.3.4.3 per la metrite contagiosa equina è stato da ultimo effettuato su campioni prelevati[5] non più di 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;

II.3.5.3. i test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati[5] precedentemente alla prima raccolta dello sperma nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto,

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-C-INTRA**

e i test di cui al punto II.3.4 sono stati da ultimo effettuati su campioni prelevati[5] non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui alla parte I;

II.3.6. sono stati sottoposti ai test di cui al punto II.3.5 effettuati su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio[5]		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari[5]				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.3.4.1.	EVA II.3.4.2.		CEM II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

[2] [II.4. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]

[2]*oppure* [II.4. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a[6]: ……. ……... ;]

II.5. lo sperma di cui alla parte I è stato:

II.5.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

II.5.2. inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19.

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del recipiente e il numero del sigillo.

Casella I.30: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-C-INTRA**

Parte II

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6.

Abbreviazioni

AIE-1	primo test per l'anemia infettiva equina (AIE)
AIE-2	secondo test per l'AIE
EVA-B1	primo test per l'arterite virale equina (EVA) su un campione di sangue
EVA-B2	secondo test per l'EVA su un campione di sangue
EVA-S1	primo test per l'EVA su un campione di sperma
EVA-S2	secondo test per l'EVA su un campione di sperma
CEM-11	primo test per la metrite contagiosa equina (CEM) — 1° campione
CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-11
CEM-21	secondo test per la CEM — 1° campione
CEM-22	secondo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-21

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A, nell'esempio che segue, va descritto il programma di test (II.3.5.1, II.3.5.2 e/o II.3.5.3) nella colonna B, mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio[5]		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari[5]				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.3.4.1.	EVA II.3.4.2.		CEM II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	**B**	**C**	**D**	**AIE-1**	**EVA-B1**	**EVA-S1**	**CEM-11**	**CEM-12**
				AIE-2	**EVA-B2**	**EVA-S2**	**CEM-21**	**CEM-22**

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(4) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

(5) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).

(6) Inserire i nomi e le concentrazioni.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello) — Qualifica e titolo

Nome dell'unità di controllo locale — Codice dell'unità di controllo locale

Data

Timbro — Firma

▼B

CAPITOLO 48

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE PRIMA DEL 1º SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «EQUI-SEM-D-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Aeromobile □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione □ Altro Documento	**I.16.**	**Trasportatore** Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese **I.17. Documenti di accompagnamento** Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21. □ Per il transito attraverso un paese terzo	
Paese terzo	Codice ISO del paese
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22. □ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		**I.23. □ Per l'esportazione**	
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		

I.24. Tempo previsto per il trasporto		**I.25. Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26. Numero totale di colli		**I.27. Quantità totale**	
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		**I.29. Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-D-INTRA**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma[1] in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi:

II.1.1. è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. era situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio[2] di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE[3], dalla data di raccolta dello sperma fino alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato[2] oppure fino allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio dello sperma congelato[2];

II.1.3. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato[2] o allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio dello sperma congelato[2], soddisfaceva le condizioni stabilite dall'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE;

II.1.4. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato[2] o allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio dello sperma congelato[2], ha ospitato unicamente equidi esenti da segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;

II.2. tutti gli equidi sono stati ammessi nel centro di raccolta conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/156/CE[3];

II.3. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto da stalloni donatori che:

II.3.1. alla data della raccolta dello sperma non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;

II.3.2. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;

II.3.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava segni clinici di arterite virale equina;

II.3.4. nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava segni clinici di metrite contagiosa equina;

II.3.5. per quanto sia dato di sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrati in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;

II.3.6. sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, effettuati in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente secondo uno dei programmi di controllo di cui al punto II.3.7:

II.3.6.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina, con esito negativo;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-D-INTRA**

	e [2]	[II.3.6.2.	un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina, con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4; e]
	[2]*oppure*	[II.3.6.2.	un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina, effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]
	e	II.3.6.3.	un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina effettuato in due occasioni su campioni prelevati dallo stallone donatore a sette giorni di intervallo mediante isolamento della *Taylorella equigenitalis* dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dalla guaina del pene, dall'uretra, dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;
		II.3.7.	sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di controllo[4]:
		II.3.7.1.	lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide nel centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore. I test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati il ……..[5] e, nel caso della metrite contagiosa equina, su un secondo campione prelevato il ……..[5], almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;
		II.3.7.2.	lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta oppure altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore. I test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati il ……..[5] e, nel caso della metrite contagiosa equina, su un secondo campione prelevato il ……..[5], entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo,
		e	il test di cui al punto II.3.6.1 per l'anemia infettiva equina è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato il ……..[5], non più di 120 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;
		e [2]	[uno dei test di cui al punto II.3.6.2 per l'arterite virale equina è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato il ……..[5], non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]
		[2]*oppure*	[lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone sieropositivo all'arterite virale equina è stato confermato da un test di isolamento del virus effettuato su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore raccolto il ……..[5], non più di un anno prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-SEM-D-INTRA**

II.3.7.3. i test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati nel periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati il ……[5] e, nel caso della metrite contagiosa equina, su un secondo campione prelevato il ……[5];

II.4. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitoli II e III, della direttiva 92/65/CEE.

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del contenitore (recipiente) e il numero del sigillo.

Casella I.30: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.

Parte II

(1) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(4) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

(5) Indicare la data.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 49

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA«)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21. □ Per il transito attraverso un paese terzo	
Paese terzo	Codice ISO del paese
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22. □ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		**I.23. □ Per l'esportazione**	
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		

I.24. Tempo previsto per il trasporto		**I.25. Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26. Numero totale di colli		**I.27. Quantità totale**	
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		**I.29. Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(1)[II.1. gli embrioni concepiti in vivo di equini di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni(2) che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]

(1)[II.1. gli ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1)/embrioni micromanipolati(1) di equini di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni(2) che

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

II.2. gli ovociti(1)/embrioni(1) di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che

II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

II.2.2. provengono da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell'autorità competente in un paese terzo, un territorio o una loro zona

II.2.2.1. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la raccolta(1)/produzione(1) degli ovociti(1)/embrioni(1), e

(1) [nello stabilimento la surra non è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta(1)/produzione(1) degli ovociti(1)/embrioni(1);]

(1)*oppure* [nello stabilimento la surra è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta(1)/produzione(1) degli ovociti(1)/embrioni(1) e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(1) finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

	[(1)*oppure* [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dopo che l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]
	II.2.2.2. in cui la durina non è stata segnalata nei sei mesi precedenti la raccolta(1)/produzione(1) degli ovociti(1)/embrioni(1), e
	(1) [nello stabilimento la durina non è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta(1)/produzione(1) degli ovociti(1)/embrioni(1);]
	(1)*oppure* [nello stabilimento la durina è stata segnalata nei due anni precedenti la raccolta(1)/produzione(1) degli ovociti(1)/embrioni(1) e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti
	(1) [finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o che gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]
	(1)*oppure* [per almeno 30 giorni dopo che l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]
	II.2.2.3. in cui l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 90 giorni precedenti la raccolta(1)/produzione(1) degli ovociti(1)/embrioni(1), e
	(1) [nello stabilimento l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la raccolta(1)/produzione(1) degli ovociti(1)/embrioni(1);]
	(1)*oppure* [nello stabilimento l'anemia infettiva equina è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la raccolta(1)/produzione(1) degli ovociti(1)/embrioni(1) e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti
	(1) [finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo che gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

	[(1)]*oppure* [per almeno 30 giorni dopo che l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]
	II.2.3. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della raccolta degli ovociti[(1)]/embrioni[(1)];
	II.2.4. sono identificati come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
	II.2.5. per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta degli ovociti[(1)]/embrioni[(1)] e durante il periodo di raccolta
	II.2.5.1. sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di peste equina o infezione da *Burkholderia mallei* (morva) o di una malattia emergente pertinente per gli equini;
	►[m] II.2.5.2. sono stati detenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (*Trypanosoma evansi*), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico; ◄
	II.2.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;
	II.2.6. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta degli ovociti[(1)]/embrioni[(1)] e tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.2.7.1 e II.2.7.2 e quella di raccolta degli ovociti[(1)]/embrioni[(1)];
	II.2.7. sono stati sottoposti alle seguenti prove di cui all'allegato II, parte 4, capitolo II, punto 2, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.2.7.1. per l'anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) effettuato, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il ……[(3)], almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di cui al punto II.2.6, e l'ultima prova è stata effettuata su un campione di sangue prelevato il ……[(3)], non più di 90 giorni prima della data di raccolta degli ovociti[(1)]/embrioni[(1)] destinati a essere spostati in un altro Stato membro;]
	II.2.7.2. per la metrite contagiosa equina (CEM), una prova di identificazione dell'agente effettuata, con esito negativo, su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.2.6 almeno dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei della giumenta donatrice

►[(1)] M6

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

[1] [II.2.7.2.1. in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo, il ……[3] e il ……..[3], nel caso dell'isolamento della *Taylorella equigenitalis* dopo la coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]

[1] *e/o* [II.2.7.2.2. in un'occasione, il ……..[3], nel caso della ricerca del genoma della *Taylorella equigenitalis*, tramite reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuata entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;]

i campioni di cui ai punti II.2.7.2.1 e II.2.7.2.2 sono stati prelevati comunque non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico della giumenta donatrice e sono stati collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;

II.3. gli ovociti[1]/embrioni[1] di cui alla parte I:

II.3.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 2[1]/parte 3[1]/parte 4[1]/parte 5[1] e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.3.2. sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.3.3. sono trasportati in un recipiente che:

II.3.3.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.3.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

[1][4][II.3.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[1][5][II.3.4. sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.3.5. sono trasportati in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

[1][6][II.4. gli embrioni concepiti in vivo[1]/embrioni prodotti in vitro[1]/embrioni micromanipolati[1] di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto ai fini della raccolta, della trasformazione e/o dello stoccaggio di sperma dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'autorità competente di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;]

[1][7][II.5. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti[7] sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio: ……]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

"*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

"*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(3) Indicare la data nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

(4) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.

(5) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini.

(6) Non si applica agli ovociti.

(7) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(8) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DOPO IL 30 SETTEMBRE 2014 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA»)

UNIONE EUROPEA				**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1. Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2. Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine — Codice ISO del paese		**I.9. Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine — Codice		**I.10. Regione di destinazione** — Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12. Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico		**I.14. Data e ora della partenza**	
	I.15. Mezzo di trasporto □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento		**I.16. Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese **I.17. Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore — N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**		
	Paese terzo		Codice ISO del paese
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(1) [II.1. gli embrioni concepiti in vivo/ovuli derivati in vivo(1) di cui alla parte I sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni(2) riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE(3);]

(1)*oppure* [II.1. gli embrioni prodotti in vitro/embrioni micromanipolati(1) di cui alla parte I sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni(2) riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]

(1) [II.2. gli embrioni concepiti in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.2. gli ovuli derivati in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.2. gli embrioni prodotti in vitro di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.2. gli embrioni micromanipolati di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;]

II.3. gli ovuli o gli embrioni di cui alla parte I provengono da giumente donatrici che:

II.3.1. provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE(4) nelle quali sono stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;

II.3.2. soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;

II.3.3. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta degli ovuli o degli embrioni, né tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.3.4.1 e II.3.4.2 e la data della raccolta degli ovuli o degli embrioni;

II.3.4. sono state sottoposte ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004(5) comprende i test elencati di seguito:

II.3.4.1. per l'anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA con esito negativo effettuato su campioni di sangue prelevati il ……..(6), almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di cui al punto II.3.3, e l'ultimo test è stato effettuato su un campione di sangue prelevato il ……..(6), non più di 90 giorni prima della data di raccolta degli ovuli o degli embrioni destinati agli scambi;

II.3.4.2. per la metrite contagiosa equina (CEM), un test di identificazione dell'agente effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.3.3 almeno dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei della giumenta donatrice

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA**

[1] [II.3.4.2.1. in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo, il ……[6] e il ……..[6], nel caso dell'isolamento della *Taylorella equigenitalis* dopo la coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]

[1]*e/o* [II.3.4.2.2. in un'occasione, il ……..[6], nel caso dell'individuazione del genoma della *Taylorella equigenitalis*, tramite reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuato entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;]

i campioni di cui ai punti II.3.4.2.1 e II.3.4.2.2 sono stati prelevati non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico della giumenta donatrice e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;

[1] [II.4. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di un'inseminazione artificiale delle giumente donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]

[1]*oppure* [II.4. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di una fecondazione in vitro di ovuli conformi alle condizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]

[1]*oppure* [II.4. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma della specie equina;]

II.5. gli ovuli o gli embrioni di cui alla parte I sono stati inviati al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19.

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del recipiente e il numero del sigillo.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(5) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(6) Indicare la data.

▼B

UNIONE EUROPEA	Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 51

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 1º OTTOBRE 2014, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese		**I.9.** **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice		**I.10.** **Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento		**I.16.** **Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21. □ Per il transito attraverso un paese terzo	
Paese terzo	Codice ISO del paese
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22. □ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		**I.23. □ Per l'esportazione**	
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		

I.24. Tempo previsto per il trasporto		**I.25. Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26. Numero totale di colli		**I.27. Quantità totale**	
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		**I.29. Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(1) [II.1. gli embrioni concepiti in vivo/ovuli derivati in vivo(1) di cui alla parte I sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni(2) riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.1. gli embrioni prodotti in vitro/embrioni micromanipolati(1) di cui alla parte I sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni(2) riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]

(1) [II.2. gli embrioni concepiti in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.2. gli ovuli derivati in vivo di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.2. gli embrioni prodotti in vitro di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;]

(1)*oppure* [II.2. gli embrioni micromanipolati di cui alla parte I soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;]

II.3. gli ovuli o gli embrioni di cui alla parte I provengono da giumente donatrici che:

II.3.1. provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE(4) nelle quali sono stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;

II.3.2. soddisfano le prescrizioni supplementari di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;

II.3.3. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della data di raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.3.4 e II.3.5 e la raccolta di ovuli ed embrioni;

II.3.4. sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni di sangue prelevati il ……..(3), nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni, e l'ultimo test è stato effettuato su un campione di sangue prelevato il ……..(3), non più di 90 giorni prima della raccolta di ovuli ed embrioni;

II.3.5. sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente della metrite contagiosa equina mediante isolamento della *Taylorella equigenitalis*, dopo una coltura della durata compresa tra sette e 14 giorni, effettuato, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei in due estri consecutivi il ……(3) e il ……(3), e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estri dalla cervice endometriale il ……(3);

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA**

(1) [II.4. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di un'inseminazione artificiale delle giumente donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]

(1) *oppure* [II.4. gli embrioni di cui alla parte I sono il risultato di una fecondazione in vitro di ovuli conformi alle condizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]

(1) *oppure* [II.4. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma della specie equina;]

II.5. gli ovuli o gli embrioni di cui alla parte I sono stati inviati al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19.

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del recipiente e il numero del sigillo.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

(3) Indicare la data.

(4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 52

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE PRIMA DEL 1º SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave — □ Aeromobile □ Treno — □ Veicolo stradale Identificazione — □ Altro Documento	**I.16.**	**Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli ovuli/embrioni(1) di cui alla parte I sono stati raccolti da un gruppo di raccolta(2) riconosciuto dall'autorità competente e sono stati trattati in un laboratorio adeguato;

II.2. gli ovuli/embrioni(1) sono stati raccolti da giumente donatrici che:

II.2.1. alla data della raccolta soggiornavano in un'azienda situata nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio di uno Stato membro che non è considerato/a infetto/a da peste equina a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE(3);

II.2.2. soggiornavano in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, alla data della raccolta, soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE;

II.2.3. prima della raccolta hanno soggiornato in aziende in cui non sono stati evidenziati segni clinici di metrite contagiosa equina da 60 giorni;

II.2.4. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale nei 30 giorni precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni(1);

II.2.5. per quanto sia dato di sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni(1);

II.2.6. alla data della raccolta non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;

II.3. gli ovuli/embrioni(1) sono stati raccolti, trattati, immagazzinati e trasportati in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE;

II.4. lo sperma utilizzato per la fecondazione artificiale delle giumente donatrici soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE(4)(1);

II.5. gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE(1).

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il luogo di spedizione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.

Casella I.12: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni, al gruppo di produzione di embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.19: vanno indicati l'identificazione del contenitore (recipiente) e il numero del sigillo.

Casella I.30: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti dall'autorità competente ed elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

(3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(4) Non si applica agli ovuli.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 53

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010

(MODELLO «EQUI-GP-PROCESSING-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td>Speditore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td>Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td>Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td>Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td>Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td></td><td>I.14.</td><td>Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
</table>

▼B

I.15. Mezzo di trasporto □ Nave □ Aeromobile □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione □ Altro Documento	**I.16. Trasportatore** Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese **I.17. Documenti di accompagnamento** Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
I.18. Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per □ Ulteriore detenzione □ Macellazione □ Stabilimento confinato □ Materiale germinale □ Equino registrato □ Circo itinerante/esibizione di animali □ Esposizione □ Evento o attività in prossimità delle frontiere □ Rilascio in natura □ Centro di spedizione □ Zona di stabulazione/centro di depurazione □ Stabilimento di acquacoltura ornamentale □ Ulteriore trasformazione □ Fertilizzanti organici e ammendanti □ Uso tecnico □ Stabilimento di quarantena o simile □ Prodotti destinati al consumo umano □ Impollinazione □ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano □ Altro	
I.21. □ Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Codice ISO del paese Punto di uscita Codice del posto di controllo frontaliero Punto di ingresso Codice del posto di controllo frontaliero	
I.22. □ Per il transito attraverso uno o più Stati membri Stato membro Codice ISO del paese Stato membro Codice ISO del paese Stato membro Codice ISO del paese	**I.23. □ Per l'esportazione** Paese terzo Codice ISO del paese Punto di uscita Codice del posto di controllo frontaliero
I.24. Tempo previsto per il trasporto	**I.25. Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26. Numero totale di colli	**I.27. Quantità totale**
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)	**I.29. Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a.** **Riferimento del certificato**	**II.b.** **Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale[1] di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2]:

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma[2]/gli ovociti[2]/gli embrioni concepiti in vivo[2]/gli embrioni prodotti in vitro[2]/gli embrioni micromanipolati[2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e

[2] [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:

[2] [modello EQUI-SEM-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-SEM-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-SEM-C-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-SEM-D-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-GP-PROCESSING-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-GP-STORAGE-INTRA[4];]]

[2]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:

[2] [modello EQUI-SEM-A-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-SEM-B-INTRA[4];]

[2]*e/o* [modello EQUI-SEM-C-INTRA[4];]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-INTRA**

	[2]*e/o* [modello EQUI-SEM-D-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-GP-PROCESSING-INTRA[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-GP-STORAGE-INTRA[4];]]
	[2]*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[2][3]/da un gruppo di raccolta di embrioni[2][3]/da un gruppo di produzione di embrioni[2][3], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[2][3], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[2][3] situato in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[2]/parte 2[2]/parte 3[2]/parte 4[2]/parte 5[2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:
	[2] [modello EQUI-SEM-A-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-SEM-B-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-SEM-C-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-SEM-D-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY[4];]
	[2]*e/o* [modello EQUI-GP-STORAGE-ENTRY[4];]]
	II.2.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.3. è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;
	II.2.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:
	II.2.4.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
	II.2.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;
	[2][5][II.2.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
	[2][6][II.2.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;
	II.2.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-INTRA**

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.
Casella I.17:	"*Documenti di accompagnamento*": i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.26:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.30:	"*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. *"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro":* indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. "*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-INTRA**

Parte II

(1) Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(4) Al presente certificato devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(5) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(6) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 54

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010

(MODELLO «EQUI-GP-STORAGE-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td>Speditore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td>Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td>Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td>Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td></td><td>I.14.</td><td>Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
</table>

▼B

I.15.	**Mezzo di trasporto**		**I.16.**	**Trasportatore**
	□ Nave	□ Aeromobile		Nome / N. di registrazione/di autorizzazione
				Indirizzo
	□ Treno	□ Veicolo stradale		Paese / Codice ISO del paese
	Identificazione	□ Altro	**I.17.**	**Documenti di accompagnamento**
				Tipo / Codice
	Documento			Paese / Codice ISO del paese
				Riferimento del documento commerciale

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento

I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**		
	N. del contenitore	N. del sigillo	

I.20.	**Certificato come o per**		
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**
	Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese		

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità / Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a.** **Riferimento del certificato**	**II.b.** **Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale(1) di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i lo sperma(2)/gli ovociti(2)/gli embrioni concepiti in vivo(2)/gli embrioni prodotti in vitro(2)/gli embrioni micromanipolati(2):

II.1.1. è riconosciuto e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

II.2. lo sperma(2)/gli ovociti(2)/gli embrioni concepiti in vivo(2)/gli embrioni prodotti in vitro(2)/gli embrioni micromanipolati(2) di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e

(2) [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma(2)(3)/da un gruppo di raccolta di embrioni(2)(3)/da un gruppo di produzione di embrioni(2)(3), e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale(2)(3), e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale(2)(3) situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1(2)/parte 2(2)/parte 3(2)/parte 4(2)/parte 5(2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato nello Stato membro di raccolta o di produzione in base a prescrizioni in materia di certificazione sanitaria rigorose almeno quanto quelle previste dal:

(2) [modello EQUI-SEM-A-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello EQUI-SEM-B-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello EQUI-SEM-C-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello EQUI-SEM-D-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello EQUI-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello EQUI-GP-STORAGE-INTRA(4);]

(2)*e/o* [modello IA di cui all'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE(4);]

(2)*e/o* [modello IB di cui all'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE(4);]

(2)*e/o* [modello IC di cui all'allegato I, parte C, della decisione 2010/470/UE(4);]

(2)*e/o* [modello ID di cui all'allegato I, parte D, della decisione 2010/470/UE(4);]

(2)*e/o* [modello di cui alla decisione 95/307/CE della Commissione(4);]]

2)*e/o* [II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma(2)(3)/da un gruppo di raccolta di embrioni(2)(3)/da un gruppo di produzione di embrioni(2)(3), e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale(2)(3), e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale(2)(3) situato nello Stato membro di raccolta o di produzione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1(2)/parte 2(2)/parte 3(2)/parte 4(2)/parte 5(2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale indicato nella casella I.11 situato in un altro Stato membro accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-INTRA**

	[(2)]	[modello EQUI-SEM-A-INTRA[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-SEM-B-INTRA[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-SEM-C-INTRA[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-SEM-D-INTRA[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-GP-PROCESSING-INTRA[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-GP-STORAGE-INTRA[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello IA di cui all'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello IB di cui all'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello IC di cui all'allegato I, parte C, della decisione 2010/470/UE[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello ID di cui all'allegato I, parte D, della decisione 2010/470/UE[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello di cui all'allegato della decisione 95/307/CE della Commissione[(4)];]]
	[2)]*e/o*	[II.2.1. è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i in un centro di raccolta dello sperma[(2)(3)]/da un gruppo di raccolta di embrioni[(2)(3)]/da un gruppo di produzione di embrioni[(2)(3)], e/o trasformato/i e immagazzinato/i in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale[(2)(3)], e/o immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale[(2)(3)] situato in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e conforme alle prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1[(2)]/parte 2[(2)]/parte 3[(2)]/parte 4[(2)]/parte 5[(2)], del regolamento delegato (UE) 2020/686, ed è/sono entrato/i nell'Unione accompagnato/i da uno o più certificati conformi al:
	[(2)]	[modello EQUI-SEM-A-ENTRY[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-SEM-B-ENTRY[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-SEM-C-ENTRY[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-SEM-D-ENTRY[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello EQUI-GP-STORAGE-ENTRY[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello 1 di cui all'allegato III, parte 1, sezione A, del regolamento (UE) 2018/659[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello 2 di cui all'allegato III, parte 1, sezione B, del regolamento (UE) 2018/659[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello 3 di cui all'allegato III, parte 1, sezione C, del regolamento (UE) 2018/659[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello 4 di cui all'allegato III, parte 1, sezione D, del regolamento (UE) 2018/659[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello 1 di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/471/UE[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello 2 di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/471/UE[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello 3 di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, della decisione 2010/471/UE[(4)];]
	[(2)]*e/o*	[modello di cui all'allegato della decisione 96/539/CE della Commissione[(4)];]]
		II.2.2. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
		II.2.3. è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e/o all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-INTRA**

II.2.4. è/sono trasportato/i in un recipiente che:

II.2.4.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.4.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

[(2)(5)][II.2.4.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[(2)(6)][II.2.5. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.6. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.

Casella I.17: "*Documenti di accompagnamento*": i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.26: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-INTRA**

Casella I.30:	"*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. *"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro":* indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta e/o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. "*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo gli stabilimenti di materiale germinale riconosciuti dall'autorità competente e inseriti nel registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(4) Al presente certificato devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(5) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(6) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 55

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI API MELLIFERE (MODELLO «HBEE-INTRA»)

UNIONE EUROPEA						**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.**	**Trasportatore** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			

▼B

I.20.	**Certificato come o per**		
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato HBEE-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli animali della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresa la covata:

II.1.1. gli animali non hanno presentato segni della presenza della peste americana, dell'*Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) e di *Tropilaelaps* spp. durante l'esame visivo effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza;

II.1.2. il loro imballaggio e gli eventuali mangimi o altri materiali che li accompagnano non hanno presentato segni della presenza della peste americana, dell'*Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) e di *Tropilaelaps* spp. durante l'esame visivo effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza;

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

II.2.1. gli animali provengono da un apiario situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di 3 km, in cui non sono stati segnalati casi di peste americana nei 30 giorni precedenti la partenza e che non è soggetto a restrizioni a causa di un focolaio di peste americana;

II.2.2. gli animali provengono da un apiario situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di 100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) e da *Tropilaelaps* spp. e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) o da *Tropilaelaps* spp. o della loro presenza confermata;

[(1)]II.2.3. [gli animali provengono da uno Stato membro o da una sua zona aventi lo status di indenne da infestazione da *Varroa* spp. e sono stati adottati provvedimenti per garantire che siano protetti dall'infestazione da *Varroa* spp. durante il trasporto;]

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e non sono stati a contatto con api mellifere che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2;

II.4. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼B

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento registrato.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento registrato.

Casella I.30: "*Categoria*": indicare api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 56

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI API MELLIFERE REGINE NEL QUADRO DELLA DEROGA (MODELLO «QUE-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1.	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.2. **Riferimento IMSOC** I.2a. **Riferimento locale** I.3. **Autorità centrale competente** I.4. **Autorità locale competente**		**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.6. **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	I.9. **Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	I.10. **Regione di destinazione**		Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		I.14. **Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	I.16. **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese I.17. **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		N. di registrazione/di autorizzazione Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione		□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato QUE-INTRA**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli animali[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. gli animali non hanno presentato segni della presenza della peste americana, dell'*Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) e di *Tropilaelaps* spp. durante l'esame visivo effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza;

II.1.2. il loro imballaggio e gli eventuali mangimi o altri materiali che li accompagnano non hanno presentato segni della presenza della peste americana, dell'*Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) e di *Tropilaelaps* spp. durante l'esame visivo effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza;

II.1.3. mediante il controllo della documentazione è stato accertato che durante la stagione di produzione lo stabilimento di origine è stato ispezionato mensilmente dall'autorità competente, con esito negativo, in modo da garantire un livello di confidenza almeno del 95 % nel rilevare l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare se almeno il 2 % degli alveari sono infestati;

II.1.4. gli animali sono ingabbiati singolarmente insieme a un massimo di 20 operaie accompagnatrici;

II.1.5. sono stati adottati provvedimenti per garantire che le gabbie, i contenitori o l'intera partita siano coperti da una rete a maglia fine con diametro massimo dei pori di 2 mm immediatamente dopo l'esame visivo per la certificazione sanitaria;

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

II.2.1. gli animali provengono da un apiario situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di 3 km, in cui non sono stati segnalati casi di peste americana nei 30 giorni precedenti la partenza e che non è soggetto a restrizioni a causa di un focolaio di peste americana;

II.2.2. gli animali provengono da un apiario situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di 100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da *Tropilaelaps* spp. e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da *Tropilaelaps* spp. o della sua presenza confermata;

II.2.3. nell'apiario non sono stati segnalati casi di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare e l'apiario è situato a una distanza minima di 30 km dai confini di una zona di protezione di almeno 20 km di raggio istituita dall'autorità competente intorno a un focolaio confermato di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare;

II.2.4. l'apiario non è situato in una zona soggetta a misure di emergenza stabilite dall'Unione a causa della presenza confermata di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare;

II.2.5. l'apiario di origine è situato in una zona in cui l'autorità competente provvede a una sorveglianza annuale continua per il rilevamento dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare, in modo da garantire un livello di confidenza almeno del 95 % nel rilevare tale infestazione se almeno il 2 % degli apiari sono infestati;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato QUE-INTRA**

[2]II.2.6. [gli animali provengono da uno Stato membro o da una sua zona aventi lo status di indenne da infestazione da *Varroa* spp. e sono stati adottati provvedimenti per garantire che siano protetti dall'infestazione da *Varroa* spp. durante il trasporto;]

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e non sono stati a contatto con api mellifere che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2;

II.4. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento registrato.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento registrato.

Casella I.30: "*Natura del prodotto*": indicare api regine con un massimo di 20 api operaie.

Parte II

(1) Gli animali possono essere solo api regine con un massimo di 20 api operaie.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 57

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI BOMBI (MODELLO «BBEE-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. **Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. **Descrizione della partita**

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato BBEE-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli animali della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. gli animali non hanno presentato segni della presenza dell'*Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) durante l'esame visivo effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza;

II.1.2. il loro imballaggio e gli eventuali mangimi o altri materiali che li accompagnano non hanno presentato segni della presenza del piccolo coleottero dell'alveare durante l'esame visivo effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza;

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali provengono da uno stabilimento situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di 100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare o della sua presenza confermata;

II.3. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e non sono stati a contatto con bombi che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2;

II.4. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento registrato.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento registrato o riconosciuto.

Casella I.30: "*Categoria*": indicare una delle seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello) | Qualifica e titolo

Nome dell'unità di controllo locale | Codice dell'unità di controllo locale

Data

Timbro | Firma

▼B

CAPITOLO 58

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI ANIMALI TERRESTRI TRA STABILIMENTI CONFINATI (MODELLO «CONFINED-LIVE-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td></td><td>I.15.</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td>I.16.</td><td colspan="2">Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td></td><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto □ Ambiente</td><td colspan="2">□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td></td><td>I.19.</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli animali[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. il loro stabilimento confinato di spedizione è riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429;

II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi di malattie, in particolare di quelle pertinenti elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, durante l'esame clinico o, qualora quest'ultimo non sia possibile, l'ispezione clinica effettuati nelle 48 ore precedenti la partenza della partita il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1. provengono da uno stabilimento confinato che non è soggetto a restrizioni dei movimenti riguardanti gli animali da spostare;

(2)(3)[II.2.2. provengono da uno Stato membro o una zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 24 mesi nella popolazione animale interessata e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 60 giorni precedenti la data del movimento, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]

(2)(3)e/o [II.2.2. provengono da uno Stato membro o da una zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e

(2) [II.2.2.1. sono stati tenuti in uno Stato membro o in una zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione

(2) [II.2.2.1.1. per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]

(2)e/o [II.2.2.1.2. per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]

(2)e/o [II.2.2.1.3. per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTRA**

	[(2)]*e/o*	[II.2.2.2.	sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori
		[(2)]	[II.2.2.2.1. per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.2.2.2. per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.2.2.3. per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.2.3.	sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e
		[(2)]	[II.2.2.3.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.2.3.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]
	[(2)]*e/o*	[II.2.2.4.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona, e
		[(2)]	[II.2.2.4.1. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.2.2.4.2. la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]
	[(2)(3)]*e/o*[II.2.2.		provengono da uno Stato membro o da una zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e
		[(2)]	[II.2.2.1. sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori
		[(2)]	[II.2.2.1.1. per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTRA**

		[(2)*e/o*	[II.2.2.1.2.	per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
		[(2)*e/o*	[II.2.2.1.3.	per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]
	[(2)*e/o*	[II.2.2.2.	almeno nei 60 giorni prima della partenza sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km attorno allo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e	
		[(2)	[II.2.2.2.1.	sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e
			[(2)	[II.2.2.2.1.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]]
			[(2)*e/o*	[II.2.2.2.1.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]
		[(2)*e/o*	[II.2.2.2.2.	sono stati immunizzati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e
			[(2)	[II.2.2.2.2.1. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]]
			[(2)*oppure*	[II.2.2.2.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]]
	[(2)(3)*e/o*[II.2.2.	non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona		

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTRA**

	[(2)	[II.2.2.1.	aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		[(2)	[II.2.2.1.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.2.2.1.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.2.2.1.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.2.2.1.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
	(2)*e/o*	[II.2.2.2.	aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		[(2)	[II.2.2.2.1. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.2.2.2.2. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.2.2.2.3. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.2.2.2.4. di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
	(2)*e/o*	[II.2.2.3.	non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati
		[(2)	[II.2.2.3.1. senza alcuna condizione, e

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTRA**

[(2)]*e/o* [II.2.2.3.2. alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

[(2)]*e/o* [II.2.2.3.3. alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

[(2)]*e/o* [II.2.2.3.4. alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

[(2)]*e/o* [II.2.2.3.5. alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

II.3. per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore:

II.3.1. nello stabilimento confinato di spedizione non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate riguardanti gli animali da spostare;

II.3.2. gli animali non sono stati a contatto con animali cui si applicano le restrizioni dei movimenti di cui al punto II.2.1 o con animali di stato sanitario inferiore;

II.3.3. sulla base dei risultati del piano di sorveglianza dello stabilimento confinato, gli animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie per cui sono elencati nello stabilimento confinato di destinazione;

II.4. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data.)*.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CONFINED-LIVE-INTRA**

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento confinato riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento confinato riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo nel caso di animali appartenenti alla famiglia Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 59

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PRIMATI VERSO UNO STABILIMENTO CONFINATO (MODELLO «CONFINED-PRIMATE-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="3">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td colspan="2" rowspan="4">I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.7. Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.8. Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.11. Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.13. Luogo di carico</td><td></td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="3" rowspan="3">I.15. Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="2" rowspan="2">I.16. Trasportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di autorizzazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td>Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.18. Temperatura di trasporto</td><td colspan="3">□ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td colspan="6">I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. **Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. **Descrizione della partita**

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CONFINED-PRIMATE-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli animali[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. non hanno presentato segni clinici o sintomi di malattie, in particolare di quelle pertinenti elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, durante l'esame clinico o, qualora quest'ultimo non sia possibile, l'ispezione clinica effettuati nelle 48 ore precedenti la partenza della partita il …….. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

II.1.2. il movimento è stato autorizzato mediante un accordo tra l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro di destinazione in applicazione e nel rispetto dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;

II.2. per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore:

II.2.1. gli animali provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.2.2. gli animali sono consegnati direttamente allo stabilimento confinato di destinazione;

II.3. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.4. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)*.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento confinato riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Parte II

[1] La partita può consistere di uno o più animali.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CONFINED-PRIMATE-INTRA**

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 60

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA, OVOCITI ED EMBRIONI DI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI IN STABILIMENTI CONFINATI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 (MODELLO «GP-CONFINED-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="15">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="4">I.1.</td><td rowspan="4">Speditore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="4">Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento IMSOC</td><td rowspan="4">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.2a. Riferimento locale</td></tr>
<tr><td>I.3. Autorità centrale competente</td></tr>
<tr><td>I.4. Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="4">I.5.</td><td colspan="2" rowspan="4">Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="4">Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento</td></tr>
<tr><td>Nome</td><td>N. di registrazione</td></tr>
<tr><td>Indirizzo</td><td></td></tr>
<tr><td>Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td rowspan="4">I.11.</td><td colspan="2" rowspan="4">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="4">N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione</td></tr>
<tr><td>Nome</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento</td></tr>
<tr><td>Indirizzo</td><td></td></tr>
<tr><td>Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="4">I.15.</td><td colspan="3" rowspan="4">Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td colspan="3">I.16. Trasportatore</td></tr>
<tr><td>Nome</td><td>N. di registrazione/di autorizzazione</td></tr>
<tr><td>Indirizzo</td><td></td></tr>
<tr><td>Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td rowspan="4">I.17.</td><td colspan="2" rowspan="4">Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td rowspan="4">Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="3">Temperatura di trasporto</td><td colspan="3">□ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="6">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato GP-CONFINED-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma[1]/gli embrioni concepiti in vivo[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni prodotti in vitro[1]/gli embrioni micromanipolati[1] di cui alla parte I è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i, trasformato/i e immagazzinato/i, e spedito/i dallo stabilimento confinato[2] che

II.1.1. è riconosciuto, dotato di un numero di riconoscimento unico e inserito in un registro dall'autorità competente;

II.1.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza e di controllo nonché le strutture e le attrezzature di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.2. lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale ed è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che

II.2.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

II.2.2. sono rimasti in un unico stabilimento confinato di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma[1]/degli ovociti[1]/degli embrioni[1];

[1][II.2.3. sono bovini e sono identificati come previsto all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]

[1][II.2.3. sono suini e sono identificati come previsto all'articolo 52, paragrafo 1, o all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]

[1][II.2.3. sono ovini o caprini e sono identificati come previsto all'articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all'articolo 46, paragrafo 1, 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]

[1][II.2.3. sono equini e sono identificati come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]

[1][II.2.3. sono animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini e sono identificati e registrati conformemente alle norme dello stabilimento confinato;]

II.3. lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] di cui alla parte I proviene/provengono dallo stabilimento confinato indicato nella casella I.11 ed è/sono destinato/i a un altro stabilimento confinato;

II.4. secondo le informazioni ufficiali, lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] di cui alla parte I è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che

II.4.1. non provengono da uno stabilimento confinato né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento confinato situato in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di una malattia di categoria A, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, o di una malattia emergente pertinente per le specie di appartenenza di tali animali donatori;

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato GP-CONFINED-INTRA**

II.4.2. provengono da uno stabilimento confinato in cui non è stata segnalata nessuna malattia di categoria D pertinente per tale specie, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1);

II.5. per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, lo sperma(1)/gli ovociti(1)/gli embrioni(1) di cui alla parte I è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che

II.5.1. sono stati sottoposti a esame clinico da parte del veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, senza presentare sintomi di malattie il giorno della raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1);

II.5.2. per quanto possibile, non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1) e durante il periodo di raccolta;

II.6. per quanto è dato di sapere e sulla base del controllo documentale dei dati presentati dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, lo sperma(1)/gli ovociti(1)/gli embrioni(1) di cui alla parte I è/sono stato/i collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui

(1)(2)[all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30;]

(1)(3)[all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;]

II.7. lo sperma(1)/gli ovociti(1)/gli embrioni(1) di cui alla parte I:

II.7.1. è/sono trasportato/i in un recipiente che:

II.7.1.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.7.1.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un recipiente monouso;

(1)(4)[II.7.1.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(1)(2)(5)[II.7.2. è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.7.3. è/sono trasportato/i in un recipiente in cui sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato GP-CONFINED-INTRA**

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare l'indirizzo e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato da cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è spedita.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato a cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita.

"*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato di raccolta o di produzione dello sperma, degli ovociti o degli embrioni della partita.

"*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Applicabile alle partite di sperma, ovociti o embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini.

(3) Applicabile alle partite di sperma, ovociti o embrioni di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini.

(4) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(5) Applicabile alle partite in cui in un unico recipiente sono collocati e trasportati ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini, suini, ovini, caprini o equini.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 61

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CANI, GATTI E FURETTI (MODELLO «CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA»)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="4">I.1.</td><td colspan="2" rowspan="4">Speditore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento IMSOC</td><td rowspan="4">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.2a.</td><td>Riferimento locale</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
□ Nave □ Aeromobile
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione □ Altro
Documento</td><td>I.16.</td><td colspan="2">Trasportatore
Nome N. di registrazione/di autorizzazione
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.17.</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto □ Ambiente</td><td colspan="3">□ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
</table>

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. i cani, gatti e furetti[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati individualmente:

[2] [conformemente all'articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]

[2]*e/o* [mediante un tatuaggio chiaramente leggibile, eseguito prima del 3 luglio 2011;]

II.1.2. sono accompagnati dal documento di identificazione individuale secondo quanto previsto all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

II.1.3. sono stati sottoposti a un esame clinico o a un'ispezione clinica il …….. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*) nelle 48 ore precedenti la partenza e non hanno presentato sintomi o segni clinici di malattie;

[3][II.1.4. provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti in cui, secondo le informazioni ufficiali, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza e in cui, per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;]

II.2. i cani, gatti e furetti[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

[2] [II.2.1. gli animali avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente;]

[2]*oppure* [II.2.1. gli animali sono destinati al trasporto diretto conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nello stabilimento confinato di cui alla parte I, casella I.12;]

[2]*oppure* [II.2.1. gli animali hanno meno di 12 settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o un'età compresa tra 12 e 16 settimane e sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia secondo i requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 meno di 21 giorni prima della partenza, e lo Stato membro di destinazione ha informato il pubblico conformemente all'articolo 57 del regolamento delegato (UE) 2020/688 che i movimenti di tali animali nel suo territorio sono autorizzati, e

[2] [sono accompagnati da una dichiarazione dell'operatore o del detentore di animali da compagnia[4], allegata al presente certificato, che attesta che nel periodo compreso fra la nascita e la spedizione gli animali non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici delle specie elencate per l'infezione da virus della rabbia;]

[2]*oppure* [la femmina da cui sono ancora dipendenti è la madre e il suo documento di identificazione individuale permette di stabilire che, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA**

▶(1) (2)	[II.2.2. i cani, in ragione della destinazione prevista(5) indicata nella casella I.9, o nella casella I.10 in caso di regionalizzazione:
	(2) [sono stati sottoposti a trattamento contro l'*Echinococcus multilocularis* conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione;]
	(2)*oppure* [non sono stati sottoposti a trattamento contro(6) l'*Echinococcus multilocularis;*]]
	(2)*oppure* [II.2.2. gli animali sono destinati al trasporto diretto conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nello stabilimento confinato di cui alla parte I, casella I.12;] ◀
	(3)[II.3. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;
	II.4. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

(3)**Attestato relativo al benessere degli animali**

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)*.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento registrato di spedizione, un rifugio riconosciuto per cani, gatti e furetti, uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta o un'abitazione (in caso di movimenti di cani, gatti o furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale effettuati conformemente all'articolo 55, e ove applicabile all'articolo 56, del regolamento delegato (UE) 2020/688.
Casella I.12:	"*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento registrato di destinazione, un rifugio riconosciuto per cani, gatti e furetti, uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta o un'abitazione (in caso di movimenti di cani, gatti o furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale effettuati conformemente all'articolo 55, e ove applicabile all'articolo 56, del regolamento delegato (UE) 2020/688 o uno stabilimento confinato.
Casella I.30:	"*Numero di identificazione*": per ciascun animale della partita indicare il codice alfanumerico.

▶(1) M6

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA**

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Non applicabile in caso di movimenti di cani, gatti o furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale effettuati conformemente all'articolo 55, e ove applicabile all'articolo 56, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

(4) La dichiarazione di cui al punto II.2.1 da allegare al certificato figura nell'allegato I, capitolo 61, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (dopo il modello di certificato sanitario).

(5) Stati membri o loro parti elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione.

(6) I trattamenti contro l'*Echinococcus multilocularis*, se somministrati dopo la data della firma del presente certificato, devono essere completati e documentati conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

Modello di dichiarazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), punto i), o all'articolo 56, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/688, da allegare al certificato a norma di tali articoli

Il sottoscritto,

……..[1],

[l'operatore o il detentore di animali da compagnia che effettua movimenti di cani, gatti o furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/688]

dichiara che nel periodo compreso fra la nascita e la partenza gli animali non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici delle specie elencate per l'infezione da virus della rabbia.

Trasponditore/tatuaggio[2]	Numero del passaporto o del certificato sanitario[2]

[1] Da compilare in stampatello.

[2] Cancellare la dicitura non pertinente.

▼B

CAPITOLO 62

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA, OVOCITI ED EMBRIONI DI CANI (*CANIS LUPUS FAMILIARIS*) E GATTI (*FELIS SILVESTRIS CATUS*), RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 (MODELLO «GP-CANIS-FELIS-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. **Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	□ **Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	□ **Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	□ **Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. **Descrizione della partita**

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato GP-CANIS-FELIS-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] di cani[1]/gatti[1] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale ed è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che

II.1.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

II.1.2. sono

[1] [marcati mediante l'impianto di un trasponditore conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013;]

[1]*oppure* [marcati mediante l'applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013;]

[1]*oppure* [identificati conformemente all'articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]

II.1.3. sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;

II.2. lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] di cui alla parte I proviene/provengono da uno stabilimento registrato a cui l'autorità competente ha assegnato un numero di registrazione unico, indicato nella casella I.11;

II.3. secondo le informazioni ufficiali, lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] di cui alla parte I è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che

II.3.1. provengono da stabilimenti in cui non è stata confermata l'infezione da virus della rabbia per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma[1]/degli ovociti[1]/degli embrioni[1];

II.3.2. sono conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia di cui all'allegato VII, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.4. per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che

II.4.1. il giorno della raccolta dello sperma[1]/degli ovociti[1]/degli embrioni[1] non presentavano sintomi di malattie;

II.4.2. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma[1]/degli ovociti[1]/degli embrioni[1] e durante il periodo di raccolta;

II.5. lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] di cui alla parte I è/sono collocato/i in un recipiente utilizzato per il trasporto sigillato e il sigillo reca il numero indicato alla casella I.19;

II.6. per quanto è dato di sapere e sulla base del controllo documentale dei dati presentati dall'operatore, lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] di cui alla parte I è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato GP-CANIS-FELIS-INTRA**

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione unico dello stabilimento da cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è spedita.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione unico, se assegnato dall'autorità competente, dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"*Specie*": indicare "*Canis lupus familiaris*" o "*Felis silvestris catus*", a seconda dei casi.

"*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione individuale di ciascun animale.

"*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita.

"*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di registrazione unico dello stabilimento di raccolta o di produzione dello sperma, degli ovociti o degli embrioni della partita.

"*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 63

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI ALTRI CARNIVORI (MODELLO «OTHCARN-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento IMSOC** **I.2a.** **Riferimento locale** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.** **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**			**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì	□ No
I.26.	**Numero totale di colli**			**I.27.**	**Quantità totale**		
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**			**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**		

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHCARN-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli altri carnivori[1][2] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. sono identificati:

[3] [individualmente;]

[3]*e/o* [come un gruppo di animali della stessa specie spostati insieme fino a destinazione;]

II.1.2. sono stati sottoposti a un esame clinico o a un'ispezione clinica il …….. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*) nelle 48 ore precedenti la partenza e non hanno presentato sintomi o segni clinici di malattie;

II.1.3. provengono da uno stabilimento registrato o riconosciuto in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza e in cui, per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.2. gli altri carnivori[1] della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

[3][II.2.1. sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente;]

[3]*oppure* [II.2.1. [sono destinati al trasporto diretto conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

[3] [nello stabilimento confinato di cui alla parte I, casella I.20;]

[3] *oppure* [nello stabilimento di cui alla parte I, casella I.20, dove tali animali sono detenuti come animali da pelliccia come definiti all'allegato I, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;]]

[II.2.2. i canidi diversi dai cani, in ragione della destinazione prevista[4] indicata nella casella I.10, o nella casella I.11 in caso di regionalizzazione:

[3] [sono stati sottoposti a trattamento contro l'*Echinococcus multilocularis* conformemente all'allegato VII, parte 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]

[3]*oppure* [non sono stati sottoposti a trattamento contro[5] l'*Echinococcus multilocularis*;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHCARN-INTRA**

Identificazione	Trattamento contro l'*Echinococcus*		Veterinario che ha somministrato il trattamento
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora [00:00] del trattamento	Nome in stampatello, timbro e firma

[3]*oppure* [sono destinati al trasporto diretto conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

[3] [nello stabilimento confinato di cui alla parte I, casella I.20;]]]

[3]*oppure* [nello stabilimento di cui alla parte I, casella I.20,] dove tali animali sono detenuti come animali da pelliccia come definiti all'allegato I, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;]]]

II.3. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.4. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)*.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare uno stabilimento registrato o riconosciuto di spedizione.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare uno stabilimento registrato o riconosciuto di destinazione.

Casella I.30: "*Numero di identificazione*": per ciascun animale della partita indicare la relativa identificazione.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato OTHCARN-INTRA**

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) "Altri carnivori": gli animali delle specie appartenenti all'ordine Carnivora diversi da cani, gatti e furetti, come definiti all'articolo 3, punto 32), del regolamento delegato (UE) 2020/688.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Stati membri o loro parti elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione.

(5) La tabella di cui al punto II.2.2 deve essere utilizzata per documentare i dati del trattamento contro l'*Echinococcus multilocularis*, conformemente all'allegato VII, parte 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, se somministrato dopo la data della firma del certificato e prima dell'entrata prevista negli Stati membri o nelle loro parti che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 64

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI ANIMALI SELVATICI TERRESTRI (MODELLO «WILD-ANIMALS-INTRA»)

UNIONE EUROPEA					INTRA
Parte I: descrizione della partita	I.1. **Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.2. **Riferimento IMSOC** I.2a. **Riferimento locale** I.3. **Autorità centrale competente** I.4. **Autorità locale competente**		**CODICE QR**
	I.5. **Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.6. **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese	
	I.7. **Paese di origine**	Codice ISO del paese	I.9. **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese	
	I.8. **Regione di origine**	Codice	I.10. **Regione di destinazione**	Codice	
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. **Luogo di carico**		I.14. **Data e ora della partenza**		
	I.15. **Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	I.16. **Trasportatore** Nome Indirizzo Paese I.17. **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese	
	I.18. **Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli animali[1] della partita di cui alla parte I sono animali selvatici terrestri e soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1. la maggior parte degli animali della partita, per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni,

II.1.1.1. ha soggiornato nell'habitat di origine;

II.1.1.2. non è stata a contatto con animali detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.1.3. non è stata a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali;

II.1.2. non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli animali delle specie interessate o di malattie emergenti durante l'esame clinico o, qualora quest'ultimo non sia possibile, l'ispezione clinica effettuati nelle 24 ore precedenti la partenza della partita il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*);

II.2. secondo le informazioni ufficiali, gli animali selvatici terrestri di cui alla parte I non provengono da un habitat soggetto a restrizioni dei movimenti o situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa di malattie elencate per gli animali delle specie interessate;

[2][II.3. secondo le informazioni ufficiali, gli animali selvatici terrestri di cui alla parte I sono ungulati e soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

[2][II.3.1. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* negli animali selvatici terrestri di specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la partenza;]

[2][II.3.2. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli animali selvatici terrestri di specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la partenza;]

[2][II.3.3. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia nei 30 giorni precedenti la partenza;]

[2][II.3.4. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in un raggio di 150 km negli animali selvatici terrestri delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza;]

[2][II.3.5. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;]

[2][II.3.6. provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Tripanosoma evansi*) nei 30 giorni precedenti la partenza;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA**

	[2][II.4. secondo le informazioni ufficiali, gli animali selvatici terrestri di cui alla parte I appartengono alla famiglia Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae e soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:
	[2] [II.4.1. provengono da un habitat in uno Stato membro o in una zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 24 mesi nella popolazione animale interessata e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 60 giorni precedenti la data del movimento, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;]
	[2] *e/o* [II.4.2. provengono da un habitat in uno Stato membro o in una zona contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e
	[2] [II.4.2.1. hanno soggiornato in uno Stato membro o in una zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione
	[2] [II.4.2.1.1. per almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
	[2] *e/o* [II.4.2.1.2. per almeno 28 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]
	[2] *e/o* [II.4.2.1.3. per almeno 14 giorni prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell'animale nello Stato membro o nella zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]
	[2] *e/o* [II.4.2.2. sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona e sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e
	[2] [II.4.2.2.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]
	[2] *e/o* [II.4.2.2.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA**

	[(2)]*e/o*	[II.4.2.3.	sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o zona, e	
		[(2)]	II.4.2.3.1.	la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]
		[(2)]*e/o*	[II.4.2.3.2.	la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]
	[(2)]*e/o*[II.4.3.	provengono da un habitat in uno Stato membro o in una zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e		
		[II.4.3.1.	almeno nei 60 giorni prima della partenza hanno soggiornato in un habitat situato in uno Stato membro o in un'area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e	
		[(2)]	[II.4.3.1.1.	sono stati vaccinati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km con centro l'habitat in cui soggiornavano gli animali, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e
			[(2)]	[II.4.3.1.1.1. sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;]]]
			[(2)]*e/o*	[II.4.3.1.1.2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]
		[(2)]*e/o*	[II.4.3.1.2.	sono stati immunizzati contro i sierotipi da 1 a 24 dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in un'area del raggio di almeno 150 km, con centro l'habitat in cui soggiornavano gli animali, e
			[(2)]	[II.4.3.1.2.1. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA**

			[(2)*oppure*	[II.4.3.1.2.2. sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima di 14 giorni dalla data del movimento;]]]]
	(2)*e/o*[II.4.4.	non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona		
	(2)	[II.4.4.1.	aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e	
		(2)	[II.4.4.1.1.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.4.4.1.2.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.4.4.1.3.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.4.4.1.4.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]
	(2)*e/o*	[II.4.4.2.	aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e	
		(2)	[II.4.4.2.1.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.4.4.2.2.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.4.4.2.3.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
		(2)*e/o*	[II.4.4.2.4.	di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato WILD-ANIMALS-INTRA**

	[(2)]*e/o*	[II.4.4.3.	non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati
		[(2)	[II.4.4.3.1. senza alcuna condizione, e
		[(2)*e/o*	[II.4.4.3.2. alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		[(2)*e/o*	[II.4.4.3.3. alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		[(2)*e/o*	[II.4.4.3.4. alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
		[(2)*e/o*	[II.4.4.3.5. alle condizioni cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

II.5. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali selvatici terrestri provengono da un habitat in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.6. sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all'articolo 101, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.7. il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ……*(indicare la data)*.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼B

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare un habitat di origine degli animali della partita.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare un habitat o uno stabilimento di destinazione finale degli animali della partita.

Casella I.30: "*Numero di identificazione*": indicare i codici di identificazione degli animali della partita.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼B

CAPITOLO 65

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA, OVOCITI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLE FAMIGLIE CAMELIDAE E CERVIDAE, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 (MODELLO «GP-CAM-CER-INTRA»)

UNIONE EUROPEA						**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16.**	**Trasportatore** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			

▼B

I.20. Certificato come o per			
□ Ulteriore detenzione	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato	□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione	□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro

I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**	
Paese terzo		Codice ISO del paese
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero

I.22. □ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		**I.23. □ Per l'esportazione**	
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		

I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**	**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**	**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato GP-CAMELID-CER-INTRA**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale ed è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che

II.1.1. sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell'Unione o sono entrati nell'Unione conformemente alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione;

II.1.2. sono rimasti in un unico stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma[1]/degli ovociti[1]/degli embrioni[1];

[1][II.1.3. sono animali della famiglia Camelidae e sono identificati conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]

[1][II.1.3. sono animali della famiglia Cervidae e sono identificati conformemente all'articolo 73, paragrafo 2, o all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]

II.2. lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] di cui alla parte I proviene/provengono da uno stabilimento registrato a cui l'autorità competente ha assegnato un numero di registrazione unico, indicato nella casella I.11;

II.3. secondo le informazioni ufficiali, lo sperma[1]/gli ovociti[1]/gli embrioni[1] è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che

II.3.1. non provengono da uno stabilimento né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti o di una malattia emergente pertinente per le specie di appartenenza di tali animali terrestri detenuti;

II.3.2. provengono da uno stabilimento in cui, per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma[1]/degli ovociti[1]/degli embrioni[1]

II.3.2.1. è stato realizzato un programma di sorveglianza per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) conformemente all'allegato II, parte 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;

II.3.2.2. non sono stati introdotti animali della famiglia Camelidae o Cervidae che non sono conformi alle prescrizioni di cui al punto II.3.2.1;

II.3.2.3. in caso di sospetta infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), sono state condotte indagini ed è stata esclusa la presenza della malattia;

II.3.3. provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per un periodo almeno pari ai 42 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma[1]/degli ovociti[1]/degli embrioni[1];

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato GP-CAMELID-CER-INTRA**

	[(1)II.3.4.	sono animali della famiglia Camelidae e provengono da uno stabilimento in cui tutti gli animali presenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1);]
	II.3.5.	provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1);
	II.3.6.	provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica per un periodo almeno pari ai due anni precedenti la data di raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1) in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;
	II.3.7.	provengono da uno stabilimento in cui non è stata confermata l'infezione da virus della rabbia per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1);
	II.3.8.	provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico per un periodo almeno pari ai 15 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1);
	II.3.9.	provengono da uno stabilimento in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1), e
	(1)	[la surra non è stata confermata nei due anni precedenti;]
	(1)*oppure*	[la surra è stata confermata nei due anni precedenti e, in seguito all'ultimo focolaio di tale malattia, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché: – gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e – gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (*Trypanosoma evansi*) di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]
	II.3.10.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	(1)	[II.3.10.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1) e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;]
	(1)*e/o*	[II.3.10.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1) e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato GP-CAMELID-CER-INTRA**

	[(1) *e/o* [II.3.10.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1) e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l'autorità competente del luogo di origine della partita di sperma(1)/ovociti(1)/embrioni(1) ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l'istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l'accettazione della partita di sperma(1)/ovociti(1)/embrioni(1);]
	(1) *e/o* [II.3.10.4. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1) e durante tale raccolta;]
	(1) *e/o* [II.3.10.5. sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi al sierogruppo 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1);]
	(1) *e/o* [II.3.10.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]
	(1) *e/o* [II.3.10.7. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il giorno della raccolta degli ovociti(1)/embrioni(1);]
	II.4. per quanto è dato di sapere e come dichiarato dall'operatore, lo sperma(1)/gli ovociti(1)/gli embrioni(1) di cui alla parte I è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che
	II.4.1. sono stati sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario senza presentare sintomi di malattie il giorno della raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1);
	II.4.2. non sono stati a contatto con animali non conformi alle prescrizioni di cui al punto II.1.1 e ai punti da II.3.1 a II.3.10 durante il periodo di permanenza almeno pari a 30 giorni di cui al punto II.1.2;
	II.4.3. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma(1)/degli ovociti(1)/degli embrioni(1) e durante il periodo di raccolta;
	II.5. lo sperma(1)/gli ovociti(1)/gli embrioni(1) di cui alla parte I è/sono collocato/i in un recipiente utilizzato per il trasporto sigillato e il sigillo reca il numero indicato alla casella I.19;
	II.6. per quanto è dato di sapere e sulla base del controllo documentale dei dati presentati dall'operatore, lo sperma(1)/gli ovociti(1)/gli embrioni(1) di cui alla parte I è/sono collocato/i in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione e tale marchio è indicato nella casella I.30.

▼B

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato GP-CAMELID-CER-INTRA**

Note

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione unico dello stabilimento da cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è spedita.

Casella I.12: "*Luogo di destinazione*": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.30: "*Tipo*": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"*Specie*": indicare "Camelidae" o "Cervidae", a seconda dei casi.

"*Numero di identificazione*": indicare il numero di identificazione individuale di ciascun animale.

"*Marchio di identificazione*": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita.

"*Data di raccolta/di produzione*": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di registrazione unico dello stabilimento di raccolta o di produzione dello sperma, degli ovociti o degli embrioni della partita.

"*Quantità*": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼**M8**

ALLEGATO II

L'allegato II contiene i seguenti modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione e per il transito attraverso l'Unione:

Modello	
UNGULATI	
BOV-X	Capitolo 1: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di bovini
BOV-Y	Capitolo 2: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di bovini destinati alla macellazione
BOV-X-TRANSIT-RU	Capitolo 3: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia
OV/CAP-X	Capitolo 4: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini
OV/CAP-X-NI	Capitolo 4 *bis*: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna applicabile fino al 31 dicembre 2024
OV/CAP-Y	Capitolo 5: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini destinati alla macellazione
ENTRY-EVENTS	Capitolo 6: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione
SUI-X	Capitolo 7: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di suini e animali della famiglia Tayassuidae
SUI-Y	Capitolo 8: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di suini destinati alla macellazione
RUM	Capitolo 9: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae
RHINO	Capitolo 10: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae
HIPPO	Capitolo 11: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae
CAM-CER	Capitolo 12: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di camelidi e cervidi
Equini	
EQUI-X	Capitolo 13: modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di dichiarazione per l'ingresso nell'Unione di equini

▼M8

EQUI-Y	Capitolo 14: modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di dichiarazione per l'ingresso nell'Unione di equini destinati alla macellazione
EQUI-RE-ENTRY-30	Capitolo 15: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP	Capitolo 16: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della *Fédération Equestre Internationale* (FEI)
EQUI- RE-ENTRY-90-RACE	Capitolo 17: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse negli Emirati arabi uniti, in Australia, in Bahrein, in Canada, a Hong Kong, in Giappone, in Qatar, in Arabia Saudita, a Singapore o negli Stati Uniti

Ungulati destinati a uno stabilimento confinato

CONFINED-RUM	Capitolo 18: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 18, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato
CONFINED-SUI	Capitolo 19: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 19, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato
CONFINED-TRE	Capitolo 20: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 20, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato
CONFINED-HIPPO	Capitolo 21: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato

Volatili e relativo materiale germinale

BPP	Capitolo 22: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti
BPR	Capitolo 23: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito
DOC	Capitolo 24: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOR	Capitolo 25: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno di ratiti
HEP	Capitolo 26: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HER	Capitolo 27: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti

▼M8

SPF	Capitolo 28: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici
SP	Capitolo 29: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pollame, diverso dai ratiti, destinato alla macellazione
SR	Capitolo 30: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione
POU-LT20	Capitolo 31: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
HE-LT20	Capitolo 32: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
CAPTIVE-BIRDS, OTHER THAN RACING PIGEONS	Capitolo 33: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività, diversi dai colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso
RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE	Capitolo 34: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso
HE-CAPTIVE-BIRDS	Capitolo 35: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di volatili in cattività

Api

QUE	Capitolo 36: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di api mellifere regine
BBEE	Capitolo 37: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di bombi

Cani, gatti e furetti

CANIS-FELIS-FERRETS	Capitolo 38: Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti

Materiale germinale di bovini

BOV-SEM-A-ENTRY	Capitolo 39: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-SEM-B-ENTRY	Capitolo 40: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-SEM-C-ENTRY	Capitolo 41: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1º gennaio 2005, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

▼**M8**

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY	Capitolo 42: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY	Capitolo 43: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli embrioni
BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY	Capitolo 44: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni
BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY	Capitolo 45: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY	Capitolo 46: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1º gennaio 2005, — ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione.

▼M8

BOV-GP-STORAGE-ENTRY	Capitolo 47: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1º gennaio 2005, — ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione.

Materiale germinale di ovini e caprini

OV/CAP-SEM-A-ENTRY	Capitolo 48: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
OV/CAP-SEM-B-ENTRY	Capitolo 49: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY	Capitolo 50: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY	Capitolo 51: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

▼**M8**

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY	Capitolo 52: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021.
OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY	Capitolo 53: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021.

Materiale germinale di suini

POR-SEM-A-ENTRY	Capitolo 54: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
POR-SEM-B-ENTRY	Capitolo 55: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
POR-OOCYTES-EMB-ENTRY	Capitolo 56: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

▼**M8**

POR-GP-PROCESSING-ENTRY	Capitolo 57: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.
POR-GP-STORAGE-ENTRY	Capitolo 58: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

Materiale germinale di equini

EQUI-SEM-A-ENTRY	Capitolo 59: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-B-ENTRY	Capitolo 60: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-C-ENTRY	Capitolo 61: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-D-ENTRY	Capitolo 62: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

▼**M8**

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY	Capitolo 63: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY	Capitolo 64: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY	Capitolo 65: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY	Capitolo 66: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014.

▼**M8**

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY	Capitolo 67: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014.
Materiale germinale di determinate categorie di animali terrestri	
GP-CONFINED-ENTRY	Capitolo 68: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione

▼**M8**

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOVINI (MODELLO «BOV-X»)

PAESE			**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1** **Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2** **Riferimento del certificato**	**I.2a** **Riferimento IMSOC**
			I.3 **Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4 **Autorità locale competente**	
	I.5 **Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7 **Paese di origine** — Codice ISO del paese		**I.9** **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8 **Regione di origine** — Codice		**I.10** **Regione di destinazione** — Codice	
	I.11 **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12** **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13 **Luogo di carico**		**I.14** **Data e ora della partenza**	
	I.15 **Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16** **Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17 **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18 **Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19 **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
	I.20 **Certificato come o per** □ Ulteriore detenzione □ Circo itinerante/esibizione di animali □ Stabilimento di quarantena □ Esposizione			
	I.21 □ **Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese		**I.22** □ **Per il mercato interno**	
			I.23	

▼**M8**

I.24			**I.25**	**Quantità totale**			**I.26**
I.27	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-X**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:

- stilbeni o tireostatici,
- estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato;

II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla madre e alla mandria d'origine e non sono:

i) casi di BSE;

ii) bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame; o

iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi o che sono nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima o dopo la nascita di questi ultimi;

(1) [b) i) gli animali sono nati e sono stati allevati continuativamente in paesi o loro regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione;

ii) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o sua regione interessati, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-X**

[1] *oppure* [b] i) il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

[1] *oppure* [b] i) il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii) la somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è stato effettivamente applicato nel paese o nella sua regione di origine;

iii) gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di bovini ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun bovino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie dei bovini;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-X**

II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

(1) [II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

(1) *oppure* [II.2.5. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]

II.2.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

▼M8

PAESE	Modello di certificato BOV-X
	II.2.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti; II.2.9. non sono stati vaccinati contro: i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*; e ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione; II.2.10. provengono da una zona: II.2.10.1.in cui: i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica: (1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1) (4) *oppure* [dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);] ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica; II.2.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione; II.2.10.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo: i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-X**

	(1) (5) [II.2.10.4. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
	(1) *oppure* [II.2.10.4. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	(1) (6) [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1) (6) *oppure* [almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]
	(1) (6) *oppure* [almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]
	(1) *oppure* [II.2.10.4. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:
	(1) [sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	(1) *oppure* [sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]
	(1) *oppure* [II.2.10.4. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:
	(1) [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	(1) *oppure* [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

▼M8

PAESE				Modello di certificato BOV-X
	(1) (7)	[II.2.10.5.		che è indenne da leucosi bovina enzootica;]
	(1) *oppure*	[II.2.10.5.		che non è indenne da leucosi bovina enzootica e non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine degli animali almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:
			[II.2.10.5.1.	gli animali della partita di età superiore a 24 mesi:
			(1)	[sono stati tenuti in isolamento dagli altri bovini detenuti nello stesso stabilimento prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo;]]
			(1) *oppure*	[sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
			(1) [II.2.10.5.2.	gli animali della partita di età inferiore a 24 mesi sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

▼**M8**

PAESE	**Modello di certificato BOV-X**
	II.2.11. provengono da uno stabilimento:
	II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti: i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento; ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento;
	II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
	II.2.11.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
	II.2.11.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) e infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa;
	(1) [II.2.11.5. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1) (8)*oppure* [II.2.11.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]
	II.2.11.6. indenne da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) per quanto riguarda i bovini (9), e:

▼M8

PAESE			Modello di certificato BOV-X
		(1) (10)	[situato in una zona indenne dalla malattia in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]
		(1) *oppure*	[gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
		(1) *oppure*	[gli animali hanno un'età inferiore a sei settimane;]
		II.2.11.7.	indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* per quanto riguarda i bovini[9], e:
		(1)(11)	[situato in una zona indenne dalla malattia in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]
		(1) *oppure*	[gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;]
		(1) *oppure*	[gli animali hanno un'età inferiore a 12 mesi;]
		(1) *oppure*	[gli animali sono castrati;]
		II.2.11.8.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione;
		II.2.11.9.	in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	(1)	[II.2.11.10.	in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato BOV-X**

	(1) *oppure*	[II.2.11.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]
	(1) (12) [[II.2.12.	non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
	(1) (13)	[sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]
	(1) *oppure*	[sono stati tenuti in quarantena almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BoHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	(1)(12) [II.2.13.	non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e:
	(1) (14)	[sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da diarrea virale bovina;]]
	(1) *oppure*	[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e:
		(1) [sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione.]]]
		(1) *oppure* [sono femmine gravide e sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena.]]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-X**

(1) *oppure* [sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data della loro spedizione nell'Unione.]]]

(1) *oppure* [sono femmine gravide che sono state sottoposte, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione.]]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico per la spedizione: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-X**

(4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "EBL" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9) Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(10) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "TB" per i bovini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BRU" per i bovini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(12) Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di cui ai punti II.2.12 e II.2.13 (rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e diarrea virale bovina).

(13) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "IBR" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(14) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BVD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOVINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE

(modello «BOV-Y»)

PAESE			**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2**	**Riferimento del certificato**	**I.2a** **Riferimento IMSOC**
			I.3	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4	**Autorità locale competente**	
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8	**Regione di origine** — Codice	**I.10**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13	**Luogo di carico**	**I.14**	**Data e ora della partenza**	
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		
	I.20	**Certificato come o per** □ Macellazione			
	I.21		**I.22**	□ **Per il mercato interno**	
			I.23		

▼**M8**

I.24				**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-Y**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:

– stilbeni o tireostatici,

– estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato;

II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla madre e alla mandria d'origine e non sono:

i) casi di BSE;

ii) bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, o

iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi o che sono nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima o dopo la nascita di questi ultimi;

(1) [b) i) gli animali sono nati e sono stati allevati continuativamente in paesi o loro regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione;

ii) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-Y**

[1] *oppure* [b] i) il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

[1] *oppure* [b] i) il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii) la somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è stato effettivamente applicato nel paese o nella sua regione di origine;

iii) gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di bovini destinati alla macellazione ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2. sono destinati alla macellazione nell'Unione;

II.2.3. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun bovino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie dei bovini;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-Y**

	II.2.4.	non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;
	II.2.5.	non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
	(1) [II.2.6.	sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]
	(1) *oppure* [II.2.6.	sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni: a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento: i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]
	II.2.7.	non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.12 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;
	II.2.8.	sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che: i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-Y**

II.2.9. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10. non sono stati vaccinati contro:

i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*), l'infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis*, e

ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.11. provengono da una zona:

II.2.11.1. in cui:

i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica:

(1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1)(4) *oppure* [dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.11.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:

i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

(1)(5) [II.2.11.4. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) *oppure* [II.2.11.4. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):

(1)(6) [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-Y**

		(1)(6) *oppure*	[almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]
		(1)(6) *oppure*	[almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]
	(1) *oppure* [II.2.11.4.		che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:
		(1)	[sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
		(1) *oppure*	[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]
	(1) *oppure* [II.2.11.4.		che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:
		(1)	[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
		(1) *oppure*	[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	(1)(7) [II.2.11.5.		che è indenne da leucosi bovina enzootica;]
	(1) *oppure*		[II.2.11.5. che non è indenne da leucosi bovina enzootica e non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine degli animali almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:

▼M8

PAESE	Modello di certificato BOV-Y
	[II.2.11.5.1. gli animali della partita di età superiore a 24 mesi:
	(1) [sono stati tenuti in isolamento dagli altri bovini detenuti nello stesso stabilimento prima della data di spedizione nell'Unione e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo;]]
	(1) *oppure* [sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	(1) [II.2.11.5.2. gli animali della partita di età inferiore a 24 mesi sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	II.2.12. provengono da uno stabilimento:
	II.2.12.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:
	i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

▼M8

PAESE		Modello di certificato BOV-Y
		ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento;
	II.2.12.2.	che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
	II.2.12.3.	che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
	II.2.12.4.	all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) e infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa;
(1)	[II.2.12.5.	all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1)(8) *oppure*		[II.2.12.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]
(1)(9)	[II.2.12.6.	indenne da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) per quanto riguarda i bovini;]
(1)(9)	[II.2.12.7.	indenne da infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* per quanto riguarda i bovini;]
	II.2.12.8.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	II.2.12.9.	in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
(1)	[II.2.12.10.	in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato BOV-Y
	(1) *oppure* [II.2.12.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]
	(1)(10) [II.2.13. non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
	(1)(11) [sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]
	(1) *oppure* [sono stati tenuti in quarantena almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BoHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	(1)(10) [II.2.14. non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e:
	(1)(12) [sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da diarrea virale bovina;]]
	(1) *oppure* [sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e:
	(1) [sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione.]]]
	(1) *oppure* [sono femmine gravide e sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena.]]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-Y**

(1) *oppure* [sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data della loro spedizione nell'Unione.]]]

(1) *oppure* [sono femmine gravide che sono state sottoposte, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione.]]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso di bovini che saranno macellati nell'Unione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona.

(4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-Y**

	(5) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "EBL" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (9) Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692. (10) Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di cui ai punti II.2.12 e II.2.13 (rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e diarrea virale bovina). (11) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "IBR" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (12) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BVD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 3

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOVINI DESTINATI AL TRANSITO ATTRAVERSO IL TERRITORIO DELLA LITUANIA, PROVENIENTI DALLA REGIONE DI KALININGRAD E DIRETTI AD ALTRE PARTI DELLA RUSSIA (MODELLO «BOV-X-TRANSIT-RU»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="13">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.2</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.3</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.4</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.6</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7</td><td colspan="2">Paese di origine
Codice ISO del paese</td><td>I.9</td><td colspan="2">Paese di destinazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8</td><td colspan="2">Regione di origine
Codice</td><td>I.10</td><td colspan="2">Regione di destinazione
Codice</td></tr>
<tr><td>I.11</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.12</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16</td><td colspan="2">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.17</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto □ Ambiente</td><td colspan="2">□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20</td><td colspan="5">Certificato come o per</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>I.21</td><td colspan="2">□ Per il transito
Paese terzo Codice ISO del paese</td><td>I.22
I.23</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24			**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-X-TRANSIT-RU**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice RU-2[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito di bovini attraverso l'Unione a condizioni specifiche;

[1] [II.1.2. sono originari dell'Unione e sono stati introdotti dall'Unione nella zona contrassegnata dal codice RU-2 il ……. (gg/mm/aaaa) e a partire da tale data sono stati tenuti in strutture in cui vengono tenuti solo animali originari dell'Unione;]

[1] *oppure* [II.1.2. sono rimasti nella zona contrassegnata dal codice RU-2 dalla nascita, o almeno nei sei mesi precedenti la data della spedizione in Russia attraverso l'Unione e, negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione in Russia attraverso l'Unione, non sono venuti a contatto con animali importati;]

II.1.3. non sono stati a contatto con animali che non soddisfacevano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al presente certificato sanitario;

II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.10 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione in Russia attraverso l'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.6. sono caricati per la spedizione in Russia attraverso l'Unione il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.7. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione in Russia attraverso l'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato BOV-X-TRANSIT-RU**

		II.1.8.	non sono stati vaccinati contro:
			i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), e
			ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo nei 60 giorni precedenti la data della loro spedizione in Russia attraverso l'Unione;
		II.1.9.	provengono dalla zona di cui al punto II.1.1:
		II.1.9.1.	in cui:
			i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica:
			(1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione;]
			(1)(4) *oppure* [dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]
			ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;
		II.1.9.2.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione;
		II.1.9.3.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione e durante tale periodo:
			i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e
			ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;
	(1)(5)	[II.1.9.4.	che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
	(1)*oppure*	[II.1.9.4.	che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione;]
		II.1.10.	provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11 [dove sono rimasti dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione, e](6):

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-X-TRANSIT-RU**

II.1.10.1. che, alla data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.1.10.2. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) e infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa;

II.1.10.3. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per il transito verso la Russia attraverso l'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro il transito degli animali in questione da tale zona.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-X-TRANSIT-RU**

	(4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Sopprimere le parole tra parentesi quadre se viene soppressa la seconda opzione relativa al punto II.1.2.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI OVINI E CAPRINI (MODELLO «OV/CAP-X»)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**			
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2**	**Riferimento del certificato**	**I.2a**	**Riferimento IMSOC**
				I.3	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
				I.4	**Autorità locale competente**		
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9**	**Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8	**Regione di origine**	Codice	**I.10**	**Regione di destinazione**		Codice
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13	**Luogo di carico**		**I.14**	**Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
				I.17	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese
	I.18	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione		□ Di congelamento	
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo			
	I.20	**Certificato come o per** □ Ulteriore detenzione □ Stabilimento di quarantena □ Esposizione □ Circo itinerante/esibizione di animali					
	I.21	□ **Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22**	□ **Per il mercato interno**		
				I.23			

▼**M8**

I.24	**Numero totale di colli**		**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27	**Descrizione della partita**							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità	

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-X**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:

- stilbeni o tireostatici,
- estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ed elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;

II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

[1] [II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-X**

	(1) *oppure*	[II.2.5. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni: a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento: i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]
	II.2.6.	non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;
	II.2.7.	sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che: i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;
	II.2.8.	sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
	II.2.9.	non sono stati vaccinati contro: i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini, la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, e

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-X
	ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione; II.2.10. provengono da una zona: II.2.10.1. in cui: i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica: (1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;] (1)(4) *oppure* [dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);] ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica; II.2.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo: i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie; (1)(5) [II.2.10.3. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);] (1) *oppure* [II.2.10.3. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24): (1)(6) [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)(6) *oppure* [almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;] (1)(6) *oppure* [almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;] (1) *oppure* [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-X**

[1] [sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

[1] *oppure* [sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]

[1] *oppure* [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:

[1] [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

[1] *oppure* [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

II.2.11. provengono da uno stabilimento:

II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

iii) la mortalità nello stabilimento;

II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.11.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-X
	II.2.11.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina;
	(1) [II.2.11.5. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1) (7) *oppure* [II.2.11.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]
	(1) (8) [II.2.11.6. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1) (9) *oppure* [II.2.11.6. sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo:
	i) nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;
	(1) [ii) non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento;]]
	(1) *oppure* [ii) sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(10) II.2.11.7. indenne da infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini; e:
	(1)(11) [in una zona indenne dalla malattia per quanto riguarda gli ovini e i caprini in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]
	(1) *oppure* [gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-X**

	[1] *oppure*	[gli animali hanno un'età inferiore a 6 mesi;]
	[1] *oppure*	[gli animali sono castrati;]
	II.2.11.8.	in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	II.2.11.9.	in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
[1]	[II.2.11.10.	in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
[1] *oppure*		[II.2.11.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]
[9]	[II.2.11.11.	in cui non sono stati segnalati casi di *Burkholderia mallei* (morva) almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
[1]	[II.2.12.	comprendono maschi non castrati di ovini, che sono rimasti per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (*Brucella ovis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]
	II.2.13.	soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:
	II.2.13.1.	sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
		a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
		b) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
		(a) c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

▼M8

PAESE			Modello di certificato OV/CAP-X
		d)	la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno dai sette anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale; e
	(1) [II.2.13.2.		sono destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso da uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotato di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie;]
	(1) *oppure*		[II.2.13.2. sono destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso da uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotato di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e:
		(1)	[provengono da una o più aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
		(1) *oppure*	[si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da una o più aziende in cui negli ultimi due anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]
	(1) *oppure*		[II.2.13.2. sono destinati ad uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o ad uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotato di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e:
		(1)	[provengono da una o più aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
		(1) *oppure*	[si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da una o più aziende in cui negli ultimi due anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica.]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-X**

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4) Per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-X**

	(8) Solo per gli ovini. (9) Solo per i caprini. (10) Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692. (11) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BRU" per gli ovini e i caprini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 4 *bis*

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO IN IRLANDA DEL NORD DI OVINI E CAPRINI PROVENIENTI DALLA GRAN BRETAGNA APPLICABILE FINO AL 31 DICEMBRE 2024 (MODELLO «OV/CAP-X-NI»)

PAESE					**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**			
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		**I.2**	**Riferimento del certificato**	**I.2a**	**Riferimento IMSOC**
					I.3	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
					I.4	**Autorità locale competente**		
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	
	I.7	**Paese di origine** REGNO UNITO (GRAN BRETAGNA)	Codice ISO del paese GB		**I.9**	**Paese di destinazione** REGNO UNITO (IRLANDA DEL NORD)	Codice ISO del paese XI	
	I.8	**Regione di origine**	Codice		**I.10**	**Regione di destinazione**	Codice	
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese REGNO UNITO (GRAN BRETAGNA)	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese GB		**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese REGNO UNITO (IRLANDA DEL NORD)	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese XI	
	I.13	**Luogo di carico**			**I.14**	**Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione			**I.16**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
					I.17	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese: Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese	
	I.18	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione		□ Di congelamento		
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo					
	I.20	**Certificato come o per**						
		□ Ulteriore detenzione	□ Stabilimento di quarantena	□ Esposizione		□ Circo itinerante/esibizione di animali		
	I.21	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese		**I.22**	**□ Per il mercato interno**		
					I.23			

▼**M8**

I.24	**Numero totale di colli**		**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27	**Descrizione della partita**							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione		Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-X-NI**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:

– stilbeni o tireostatici,

– estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ed elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;

II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

[1] [II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

▼M8

PAESE		Modello di certificato OV/CAP-X-NI
	[1] *oppure*	[II.2.5. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni: a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento: i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]
	II.2.6.	non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;
	II.2.7.	sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che: i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;
	II.2.8.	sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
	II.2.9.	non sono stati vaccinati contro: i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini, la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, e

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-X-NI**

	ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;
	II.2.10. provengono da una zona:
	II.2.10.1. in cui:
	i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica:
	(1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;]
	(1)(4) *oppure* [dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]
	ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;
	II.2.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:
	i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e
	ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;
	(1)(5) [II.2.10.3. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
	(1) *oppure* [II.2.10.3. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	(1)(6) [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1)(6) *oppure* [almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]
	(1)(6) *oppure* [almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]
	(1) *oppure* [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:
	(1) [sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-X-NI
	[1] *oppure* [sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]
	[1] *oppure* [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:
	[1] [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	[1] *oppure* [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	II.2.11. provengono da uno stabilimento:
	II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:
	i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;
	ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;
	iii) la mortalità nello stabilimento;
	II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
	II.2.11.3. che, alla data di spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

▼M8

PAESE		Modello di certificato OV/CAP-X-NI
	II.2.11.4.	all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina;
	(1) [II.2.11.5.	all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1) (7) *oppure*	[II.2.11.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]
	(1) (8) [II.2.11.6.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) almeno negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1) (9) *oppure*	[II.2.11.6. sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo:
		i) nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;
	(1)	[ii) non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento;]]
	(1) *oppure*	[ii) sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	(10) II.2.11.7.	indenne da infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini; e:
	(1)(11)	[in una zona indenne dalla malattia per quanto riguarda gli ovini e i caprini in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]
	(1) *oppure*	[gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-X-NI
	[1] *oppure* [gli animali hanno un'età inferiore a 6 mesi;] [1] *oppure* [gli animali sono castrati;] II.2.11.8. in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione; II.2.11.9. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione; [1] [II.2.11.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] [1] *oppure* [II.2.11.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;] [9] [II.2.11.11. in cui non sono stati segnalati casi di *Burkholderia mallei* (morva) almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] [1] [II.2.12. comprendono maschi non castrati di ovini, che sono rimasti per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (*Brucella ovis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;] II.2.13. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica: II.2.13.1. sono rimasti continuativamente dalla nascita in Gran Bretagna, dove sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica; b) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio; c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-X-NI**

d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno dai sette anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale; e

II.2.13.2. sono ovini e caprini destinati alla riproduzione introdotti in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024 e provengono da una o più aziende:

a) in cui negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica; e

b) che hanno aderito, prima del 1º gennaio 2022, al regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica conformemente alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 e che, alla data dell'ingresso in Irlanda del Nord, soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del medesimo regolamento.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di ovini e caprini.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-X-NI**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4) Per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8) Solo per gli ovini.

(9) Solo per i caprini.

(10) Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(11) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BRU" per gli ovini e i caprini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI OVINI E CAPRINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «OV/CAP-Y»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="15">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2 Riferimento del certificato

I.3 Autorità centrale competente
I.4 Autorità locale competente</td><td>I.2a Riferimento IMSOC

CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6 Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9 Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10 Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td>I.12 Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14 Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td>I.15</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso
I.17 Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td>Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.18</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20</td><td colspan="5">Certificato come o per
□ Macellazione</td></tr>
<tr><td>I.21</td><td colspan="3"></td><td>I.22 □ Per il mercato interno
I.23</td><td></td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24				**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-Y**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:

– stilbeni o tireostatici,

– estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ed elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2. sono destinati alla macellazione nell'Unione;

II.2.3. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;

II.2.4. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.5. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

[1] [II.2.6. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-Y**

	[1] *oppure*	[II.2.6. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni: a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento: i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]
	II.2.7.	non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.12 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;
	II.2.8.	sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che: i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;
	II.2.9.	sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
	II.2.10.	non sono stati vaccinati contro: i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini, la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, e

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-Y**

ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.11. provengono da una zona:

II.2.11.1. in cui:

i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica:

(1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;]

(1)(4) *oppure* [dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.11.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:

i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

(1)(5) [II.2.11.3. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) *oppure* [II.2.11.3. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):

(1)(6) [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1)(6) *oppure* [almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]]

(1)(6) *oppure* [almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]]

(1) *oppure* [II.2.11.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-Y**

	[1] [sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	[1] *oppure* [sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]
	[1] *oppure* [II.2.11.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:
	[1] [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	[1] *oppure* [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	II.2.12. provengono da uno stabilimento:
	II.2.12.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:
	i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;
	ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;
	iii) la mortalità nello stabilimento;
	II.2.12.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
	II.2.12.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

▼M8

PAESE		Modello di certificato OV/CAP-Y
	II.2.12.4.	all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina;
	(1) [II.2.12.5.	all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1)(7) *oppure* [II.2.12.5.	situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]
	(1)(8) [II.2.12.6.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1)(9)*oppure* [II.2.12.6.	sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo:
		i) nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;
	(1)	[ii) non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento;]]
	(1) *oppure* [ii)	sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	II.2.12.7.	indenne da infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini[10];
	II.2.12.8.	in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione;
	II.2.12.9.	in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	(1) [II.2.12.10.	in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-Y**

(1) *oppure* [II.2.12.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]

(9) [II.2.12.11. in cui non sono stati segnalati casi di *Burkholderia mallei* (morva) almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) [II.2.13. comprendono maschi non castrati di ovini, che sono rimasti per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni precedenti la loro spedizione nell'Unione in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (*Brucella ovis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

II.2.14. sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:

a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;

b) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;

c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno dai sette anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale.

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso di ovini e caprini che saranno macellati nell'Unione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-Y**

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona.

(4) Per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8) Solo per gli ovini.

(9) Solo per i caprini.

(10) Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATI UNGULATI CHE SONO ORIGINARI DELL'UNIONE E VENGONO MOSSI IN UN PAESE TERZO O TERRITORIO PER PARTECIPARE A EVENTI, ESPOSIZIONI, MOSTRE E SPETTACOLI, PER POI ESSERE MOSSI NUOVAMENTE NELL'UNIONE (MODELLO «entry-events»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		**I.2** **Riferimento del certificato** **I.3** **Autorità centrale competente** **I.4** **Autorità locale competente**	**I.2a** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		**I.6** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7	**Paese di origine**	Codice ISO del paese		**I.9** **Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8	**Regione di origine**	Codice		**I.10** **Regione di destinazione**		Codice
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		**I.12** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13	**Luogo di carico**			**I.14** **Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione			**I.16** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese	
	I.18	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione		□ Di congelamento
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore			N. del sigillo		
	I.20	**Certificato come o per** □ Ulteriore detenzione					
	I.21				**I.22** □ **Per il mercato interno** **I.23**		

▼**M8**

I.24				**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato ENTRY-EVENTS**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ungulati di cui alla parte I:

II.2.1. sono [bovini,][(1)] [ovini,][(1)] [caprini][(1)] che sono originari dell'Unione e sono stati mossi il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)[(2)] per partecipare a un evento, un'esposizione, una mostra o uno spettacolo che si è svolto in uno stabilimento:

— situato nella zona contrassegnata dal codice: __ __ - __ [(3)(4)] che, alla data di spedizione degli animali dall'Unione, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione delle specie di animali di tale partita ed elencata di conseguenza nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

— che soddisfa le prescrizioni applicabili alle operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

— nel quale per tutta la durata dell'evento sono stati detenuti solo bovini, ovini o caprini che, alla data di arrivo nello stabilimento, soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione previste dalla legislazione dell'Unione;

II.2.2. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine nell'Unione allo stabilimento di cui al punto II.2.1 senza passare per un altro stabilimento o per un altro paese terzo o territorio;

II.2.3. sono caricati per la spedizione diretta nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[(5)] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.4. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.5. non sono venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore dal momento del carico per la spedizione dall'Unione allo stabilimento di cui al punto II.2.1 e per tutta la durata dell'evento fino alla data di carico per la spedizione nell'Unione.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione. Il presente certificato sanitario è disponibile solo per i paesi terzi o territori o per le loro zone contrassegnati dall'indicazione "EVENTS" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼M8

PAESE **Modello di certificato ENTRY-EVENTS**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente certificato sanitario i riferimenti all'Unione ivi contenuti si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Data di spedizione dall'Unione: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona. Non può essere anteriore alla data di approvazione dell'evento per il quale l'ungulato viene trasportato.

(3) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4) Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione "EVENTS" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5) Data di spedizione per il ritorno nell'Unione: il periodo compreso tra tale data e la data di carico per la spedizione dall'Unione non può superare i 15 giorni.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data | Qualifica e titolo

Timbro | Firma

▼**M8**

CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SUINI E ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO «SUI-X»)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2**	**Riferimento del certificato**	**I.2a** **Riferimento IMSOC**
				I.3	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
				I.4	**Autorità locale competente**	
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7	**Paese di origine** — Codice ISO del paese		**I.9**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8	**Regione di origine** — Codice		**I.10**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13	**Luogo di carico**		**I.14**	**Data e ora della partenza**	
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
				I.17	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20	**Certificato come o per**				
		□ Ulteriore detenzione □ Stabilimento di quarantena □ Esposizione □ Circo itinerante/esibizione di animali				
	I.21	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese		**I.22**	**□ Per il mercato interno**	
				I.23		

▼**M8**

I.24			**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato SUI-X**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:

- stilbeni o tireostatici,
- estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.

(1)(2)(10) [II.1.3. sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Suidae e Tayassuidae ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale delle famiglie Suidae e Tayassuidae né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli animali delle famiglie Suidae e Tayassuidae;

II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

▼M8

PAESE	Modello di certificato SUI-X
	(1) [II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;] (1)(3) *oppure* [II.2.5. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni: a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento: i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;] II.2.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore; II.2.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(4) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che: i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; II.2.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

▼**M8**

PAESE	**Modello di certificato SUI-X**
	II.2.9. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica; II.2.10. provengono da una zona in cui II.2.10.1. non sono stati segnalati casi di afta epizootica: (1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;] (1)(5) *oppure* [dal …… (gg/mm/aaaa);] e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia; II.2.10.2. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia; II.2.10.3. non sono stati segnalati casi di peste suina classica: (1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)(6) *oppure* [dal …… (gg/mm/aaaa), e gli animali della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste suina classica effettuata negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia; (1)(7) [II.2.10.4. non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] II.2.11. provengono da uno stabilimento: II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti: i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento; ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento;

▼M8

PAESE	Modello di certificato SUI-X
	II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; II.2.11.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; II.2.11.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica e peste suina africana; II.2.11.5. [in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione: (1) [sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti nello stabilimento e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza;]] (1) *oppure* [è stata effettuata una sorveglianza dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei suini detenuti nello stabilimento in conformità all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e durante tale periodo: — sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza o le misure di biosicurezza, e — qualora siano stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei suini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato SUI-X**

II.2.11.6. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.7. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1)(7) [II.2.11.8. in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1)(8) [II.2.12. (1)(9) sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky.]]

(1)(7) *oppure* [a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Aujeszky;

b) sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per almeno 30 giorni;

c) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, l'ultimo dei quali prelevato nei 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di suini e animali della famiglia Tayassuidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

▼M8

PAESE **Modello di certificato SUI-X**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Possibile solo per i suini.

(4) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona.

(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "CSF" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7) Applicabile solo agli ungulati della famiglia Suidae.

(8) Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per la malattia di cui al punto II.2.12 (infezione da virus della malattia di Aujeszky).

(9) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "ADV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 riconosciute indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky e che soddisfano le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2020/689.

(10) Solo per i paesi terzi o i territori elencati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 8

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SUINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE

(MODELLO «SUI-Y»)

PAESE				Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2** **Riferimento del certificato**	**I.2a** **Riferimento IMSOC**	
			I.3 **Autorità centrale competente**	**CODICE QR**	
			I.4 **Autorità locale competente**		
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9** **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8	**Regione di origine** — Codice	**I.10** **Regione di destinazione** — Codice		
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12** **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13	**Luogo di carico**	**I.14** **Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16** **Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
			I.17 **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		
	I.20	**Certificato come o per** □ Macellazione			
	I.21		**I.22** □ **Per il mercato interno**		
			I.23		

▼**M8**

I.24		**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**		
I.27	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato SUI-Y**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:

— stilbeni o tireostatici,

— estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.

(1)(2)(10) [II.1.3. sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __(2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di suini destinati alla macellazione ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2. sono destinati alla macellazione nell'Unione;

II.2.3. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun suino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie dei suini;

II.2.4. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

▼M8

PAESE **Modello di certificato SUI-Y**

	II.2.5. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
	(1) [II.2.6. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]
	(1)(3) *oppure* [II.2.6. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni: a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento: i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]
	II.2.7. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.12 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;
	II.2.8. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(4) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che: i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;
	II.2.9. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

▼M8

PAESE	Modello di certificato SUI-Y
	II.2.10. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica; II.2.11. provengono da una zona in cui II.2.11.1. non sono stati segnalati casi di afta epizootica: (1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)(5) *oppure* [dal …… (gg/mm/aaaa);] e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia; II.2.11.2. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia; II.2.11.3. non sono stati segnalati casi di peste suina classica: (1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)(6) *oppure* [dal …… (gg/mm/aaaa), e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste suina classica effettuata negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;] e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia; (1)(7) [II.2.11.4. non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] II.2.12. provengono da uno stabilimento: II.2.12.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti: i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento; ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento;

▼M8

PAESE		Modello di certificato SUI-Y
		II.2.12.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
		II.2.12.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
		II.2.12.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica e peste suina africana;
	(1)	[II.2.12.5. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti nello stabilimento e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza;]
	(1) *oppure*	[II.2.12.5. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* negli ultimi 42 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione e in cui negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione è stata effettuata una sorveglianza dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei suini detenuti nello stabilimento in conformità all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e durante tale periodo: — sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza o le misure di biosicurezza, e — qualora siano stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei suini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato SUI-Y**

II.2.12.6. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1)(7) [II.2.12.7. in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

II.2.12.8. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1)(8) [(1)(9) [II.2.13. sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky;]

(1)(7) *oppure* [II.2.13. a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Aujeszky;

b) sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per almeno 30 giorni;

c) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, l'ultimo dei quali prelevato nei 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato ai suini e agli animali della famiglia Tayassuidae che saranno macellati nell'Unione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

▼M8

PAESE **Modello di certificato SUI-Y**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

(3) Possibile solo per i suini.

(4) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona.

(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "CSF" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7) Applicabile solo agli ungulati della famiglia Suidae.

(8) Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per la malattia di cui al punto II.2.13 (infezione da virus della malattia di Aujeszky).

(9) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "ADV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2021/404 riconosciute indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky e che soddisfano le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2020/689.

(10) Solo per i paesi terzi o i territori elencati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 9

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLE FAMIGLIE ANTILOCAPRIDAE, BOVIDAE (DIVERSI DA BOVINI, OVINI E CAPRINI), GIRAFFIDAE, MOSCHIDAE E TRAGULIDAE (MODELLO «RUM»)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**			
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2**	**Riferimento del certificato**	**I.2a**	**Riferimento IMSOC**
				I.3	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
				I.4	**Autorità locale competente**		
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9**	**Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8	**Regione di origine**	Codice	**I.10**	**Regione di destinazione**		Codice
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13	**Luogo di carico**		**I.14**	**Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
				I.17	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese
	I.18	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione		□ Di congelamento	
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo			
	I.20	**Certificato come o per** □ Ulteriore detenzione □ Stabilimento di quarantena □ Esposizione □ Circo itinerante/esibizione di animali					
	I.21	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22**	**□ Per il mercato interno**		
				I.23			

▼**M8**

I.24			**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato RUM**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:

- stilbeni o tireostatici,
- estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ungulati delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ungulato delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae;

II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 6 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

▼M8

PAESE **Modello di certificato RUM**

II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.2.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9. non sono stati vaccinati contro:

i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), l'infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis*, e

ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.10. provengono da una zona:

II.2.10.1. in cui:

i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica:

[1] [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;]

[1][4] *oppure* [dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

▼M8

PAESE	Modello di certificato RUM
	ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;
	II.2.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, [infezione da virus della febbre della Rift Valley][(1)(5)], [infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)][(1)(6)] [e pleuropolmonite contagiosa caprina][(1)(7)] negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e durante tale periodo:
	i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e
	ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;
	[(1)(8)] [II.2.10.3. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
	[(1)] *oppure* [II.2.10.3. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	[(1)(9)] [almeno dai 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]
	[(1)(9)] *oppure* [almeno dai 28 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;]
	[(1)(9)] *oppure* [almeno dai 14 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;]
	[(1)] *oppure* [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:
	[(1)] [sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data della loro spedizione nell'Unione;]]
	[(1)] *oppure* [sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]
	[(1)] *oppure* [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:

▼M8

PAESE **Modello di certificato RUM**

[(1) [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data della loro spedizione nell'Unione;]]

[(1) *oppure* [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]]

II.2.11. provengono da uno stabilimento:

II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

iii) la mortalità nello stabilimento;

II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.11.3. che, alla data della loro spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.2.11.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione:

– afta epizootica,

– infezione da virus della peste bovina,

– [infezione da virus della febbre della Rift Valley,][(1)(5)]

– [infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini),][(1)(6)]

– [pleuropolmonite contagiosa caprina,] [(1)(7)]

▼M8

PAESE **Modello di certificato RUM**

(1) [II.2.11.5. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1)(10) *oppure* [II.2.11.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]

II.2.11.6. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.7. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1)(11) [II.2.11.8. in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

II.2.11.9. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto nell'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento.

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato RUM**

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

(4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5) Non applicabile agli ungulati della famiglia Tragulidae.

(6) Applicabile solo agli ungulati della specie *Syncerus caffer*.

(7) Applicabile solo agli ungulati della specie *Gazella* spp.

(8) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11) Applicabile solo agli ungulati della famiglia Bovidae.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

▼M8

CAPITOLO 10

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLE FAMIGLIE TAPIRIDAE, RHINOCEROTIDAE ED ELEPHANTIDAE (MODELLO «RHINO»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="13">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.2</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.3</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="3">CODICE QR</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.4</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.6</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7</td><td colspan="2">Paese di origine
Codice ISO del paese</td><td>I.9</td><td colspan="2">Paese di destinazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8</td><td colspan="2">Regione di origine
Codice</td><td>I.10</td><td colspan="2">Regione di destinazione
Codice</td></tr>
<tr><td>I.11</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.12</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16</td><td colspan="2">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.17</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto □ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>I.19</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20</td><td colspan="5">Certificato come o per
□ Ulteriore detenzione □ Stabilimento di quarantena □ Esposizione □ Circo itinerante/esibizione di animali</td></tr>
<tr><td>I.21</td><td colspan="2">□ Per il transito
Paese terzo Codice ISO del paese</td><td>I.22</td><td colspan="2">□ Per il mercato interno</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.23</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24				**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato RHINO**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerothidae ed Elephantidae ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.1.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale;

II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 6 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate e le malattie emergenti;

II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.7. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.8. non sono stati vaccinati contro [l'afta epizootica e][1][4] l'infezione da virus della febbre della Rift Valley;

▼M8

PAESE	Modello di certificato RHINO
	II.1.9. provengono da una zona: [II.1.9.1. in cui: i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica: (1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;] (1)(5) *oppure* [dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);] ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;] (1)(4) II.1.9.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e durante tale periodo: i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia; II.1.10. provengono da uno stabilimento: II.1.10.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti: i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento; ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento; II.1.10.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; II.1.10.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

▼M8

PAESE **Modello di certificato RHINO**

II.1.10.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: [afta epizootica e][(1)(4)] infezione da virus della febbre della Rift Valley;

II.1.10.5. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

▼M8

PAESE **Modello di certificato RHINO**

	(4) Applicabile solo agli ungulati della famiglia Elephantidae. (5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 11

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA HIPPOPOTAMIDAE (MODELLO «HIPPO»)

PAESE			**Certificato sanitario per l'UE**
Parte I: descrizione della partita	**I.1 Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	**I.2 Riferimento del certificato**	**I.2a Riferimento IMSOC**
		I.3 Autorità centrale competente	**CODICE QR**
		I.4 Autorità locale competente	
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	**I.6 Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	**I.9 Paese di destinazione** Codice ISO del paese	
	I.8 Regione di origine Codice	**I.10 Regione di destinazione** Codice	
	I.11 Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	**I.12 Luogo di destinazione** Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13 Luogo di carico	**I.14 Data e ora della partenza**	
	I.15 Mezzo di trasporto □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18 Temperatura di trasporto □ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo	
	I.20 Certificato come o per □ Ulteriore detenzione □ Stabilimento di quarantena	□ Esposizione	□ Circo itinerante/esibizione di animali
	I.21 □ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	**I.22 □ Per il mercato interno**	
		I.23	

▼**M8**

I.24			**I.25**	**Quantità totale**			**I.26**
I.27	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato HIPPO**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.1.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale della famiglia Hippopotamidae né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli animali della famiglia Hippopotamidae;

II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

▼M8

PAESE	Modello di certificato HIPPO

II.1.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.9. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della Rift Valley, l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) e l'infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis*;

II.1.10. provengono da una zona:

II.1.10.1. in cui:

i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica:

(1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1)(4) *oppure* [dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.1.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina né di infezione da virus della febbre della Rift Valley negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e durante tale periodo:

i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

II.1.11. provengono da uno stabilimento:

II.1.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

iii) la mortalità nello stabilimento;

▼M8

PAESE		Modello di certificato HIPPO
	II.1.11.2.	che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
	II.1.11.3.	che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
	II.1.11.4.	all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina e infezione da virus della febbre della Rift Valley;
	II.1.11.5.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	II.1.11.6.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	II.1.11.7.	in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
(1)	[II.1.11.8.	in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1) *oppure*		[II.1.11.8. in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento.]

▼M8

PAESE **Modello di certificato HIPPO**

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

(4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 12

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CAMELIDI E CERVIDI (MODELLO «CAM-CER»)

<table>
<tr><td colspan="3">**PAESE**</td><td colspan="3">**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**</td></tr>
<tr><td rowspan="9">**Parte I: descrizione della partita**</td><td>**I.1**</td><td>**Speditore/esportatore**
Nome
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese</td><td>**I.2** **Riferimento del certificato**
I.3 **Autorità centrale competente**
I.4 **Autorità locale competente**</td><td colspan="2">**I.2a** **Riferimento IMSOC**
CODICE QR</td></tr>
<tr><td>**I.5**</td><td>**Destinatario/importatore**
Nome
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese</td><td>**I.6**</td><td colspan="2">**Operatore responsabile della partita**
Nome
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>**I.7**</td><td>**Paese di origine** — Codice ISO del paese</td><td>**I.9**</td><td colspan="2">**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>**I.8**</td><td>**Regione di origine** — Codice</td><td>**I.10**</td><td colspan="2">**Regione di destinazione** — Codice</td></tr>
<tr><td>**I.11**</td><td>**Luogo di spedizione**
Nome — N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese</td><td>**I.12**</td><td colspan="2">**Luogo di destinazione**
Nome — N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese — Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>**I.13**</td><td>**Luogo di carico**</td><td>**I.14**</td><td colspan="2">**Data e ora della partenza**</td></tr>
<tr><td>**I.15**</td><td>**Mezzo di trasporto**
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>**I.16**
I.17</td><td colspan="2">**Posto di controllo frontaliero di ingresso**
Documenti di accompagnamento
Tipo — Codice
Paese — Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>**I.18**</td><td>**Temperatura di trasporto**</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>**I.19**</td><td colspan="4">**Numero del contenitore/numero del sigillo**
N. del contenitore — N. del sigillo</td></tr>
<tr><td></td><td>**I.20**</td><td colspan="4">**Certificato come o per**
□ Ulteriore detenzione □ Stabilimento di quarantena □ Esposizione □ Circo itinerante/esibizione di animali</td></tr>
<tr><td></td><td>**I.21**</td><td>□ **Per il transito**
Paese terzo — Codice ISO del paese</td><td>**I.22**
I.23</td><td colspan="2">□ **Per il mercato interno**</td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24			**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato CAM-CER**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:

— stilbeni o tireostatici,

— estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di camelidi e cervidi ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale;

II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 6 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.2.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

▼M8

PAESE **Modello di certificato CAM-CER**

II.2.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9. non sono stati vaccinati contro:

i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*), l'infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis*;

ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la loro spedizione nell'Unione;

II.2.10. provengono da una zona:

II.2.10.1. in cui:

i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica:

[1] [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;]

[1][4] *oppure* [dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, di infezione da virus della febbre della Rift Valley né di infezione da peste dei piccoli ruminanti negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e durante tale periodo:

i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

▼M8

PAESE **Modello di certificato CAM-CER**

	(1)(5)	[II.2.10.3.	che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
	(1)	*oppure* [II.2.10.3.	che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
		(1)(6)	[almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
		(1)(6) *oppure*	[almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;]]
		(1)(6) *oppure*	[almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;]]
	(1)	*oppure*	[II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:
		(1)	[sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data della loro spedizione nell'Unione;]]
		(1) *oppure*	[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]
	(1)	*oppure*	[II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:
		(1)	[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
		(1) *oppure*	[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

▼M8

PAESE	Modello di certificato CAM-CER
	II.2.11. provengono da uno stabilimento: II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti: i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento; ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento; II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; II.2.11.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; II.2.11.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da peste dei piccoli ruminanti; (1) [II.2.11.5. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)(7) *oppure* [II.2.11.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;] II.2.11.6. sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) in animali della stessa specie di quelli di cui alla parte I conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 2, punti 1 e 2, o parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo:

▼M8

PAESE	Modello di certificato CAM-CER
	i) nello stabilimento sono stati introdotti solo animali provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;
	(1) [ii) non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli animali della stessa specie detenuti nello stabilimento;]
	(1) *oppure* [ii) sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli animali della stessa specie di quelli di cui alla parte I detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 2, punto 3, o parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
	II.2.11.7. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* in animali della stessa specie di quelli di cui alla parte I negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e gli animali di cui alla parte I sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;
	II.2.11.8. in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	II.2.11.9. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	II.2.11.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto nell'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento.

▼M8

PAESE **Modello di certificato CAM-CER**

[(1)(8)] [II.2.11.11. in cui, qualora negli ultimi tre anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione sia stata segnalata un'infezione da *Burkholderia mallei* (morva), dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente fino:

i) alla data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti; e

ii) alla data in cui gli animali rimanenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova effettuata come descritto al capitolo 3.5.11, punto 3.1, del manuale della WOAH per animali terrestri (versione 2015) su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data di abbattimento e distruzione degli animali infetti e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.]

[(1)(9)] [II.2.12. sono originari di uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei camelidi negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di camelidi e cervidi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

▼M8

PAESE **Modello di certificato CAM-CER**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

(4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8) Applicabile solo agli ungulati della famiglia Camelidae.

(9) Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei bovini o un programma di eradicazione approvato.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 13

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI EQUINI (MODELLO «EQUI-X»)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**			
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2**	**Riferimento del certificato**	**I.2a**	**Riferimento IMSOC**
				I.3	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
				I.4	**Autorità locale competente**		
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9**	**Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8	**Regione di origine**	Codice	**I.10**	**Regione di destinazione**		Codice
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13	**Luogo di carico**		**I.14**	**Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
				I.17	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese
	I.18	**Temperatura di trasporto**					
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo			
	I.20	**Certificato come o per** □ Ulteriore detenzione □ Equino registrato		□ Cavallo registrato			
	I.21	□ **Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22**	□ **Per il mercato interno**		
				I.23			

▼**M8**

I.24			**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**
I.27	**Descrizione della partita**					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. l'equino di cui alla parte I:

II.1.1. non è destinato alla macellazione per il consumo umano né alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini, e:

(1) [è un equino registrato come definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]

(1) *oppure* [è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(1) *oppure* [è un equino diverso da un equino registrato o da un cavallo registrato;]

II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*)(2), data rientrante nelle ultime 24 ore precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione dallo stabilimento registrato o, nel caso di un equino registrato, rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data di spedizione o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;"

II.1.3. soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.5 e, se del caso, al punto II.6 del presente certificato sanitario/ufficiale;

II.1.4. è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario/ufficiale.

II.2. *Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione*

II.2.1. L'equino di cui alla parte I è spedito da ……... (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona*), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono contrassegnati dal codice: ……(3) e rientrano nel gruppo sanitario ……..…(3);

II.2.2. l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

	II.2.3. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui: (1) [non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] (1) *oppure* [negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) riconosciuto dall'Unione(2), e: (1) [nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] (1) *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: (1) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]] (1) *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.4. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui: (1) [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] (1) *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione(2), e: (1) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

	[1] *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: [1] [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4[4], effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]] [1] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.5. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui: [1] [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] [1] *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione[2], e: [1] [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] [1] *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: [1] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5[4], effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

	[1] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.6. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui: [1] [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] [1] *oppure* [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: [1] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA[4] per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]] [1] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]] II.2.7. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui: II.2.7.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione; II.2.7.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione; II.2.8. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.7.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.7.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

II.3. *Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione*

(1) [II.3.1. Negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, l'equino di cui alla parte I ha soggiornato in modo continuativo nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona o è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona da uno Stato membro dell'Unione europea o dalla Norvegia;]

(1) *oppure* [II.3.1. Negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, il cavallo registrato di cui alla parte I:

(1) [ha soggiornato in modo continuativo nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona;]

(1) *oppure* [è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona in una o più occasioni:

(1) [da uno Stato membro dell'Unione europea o dalla Norvegia;]]]

(1) *e/o* [da un paese terzo o territorio o da una loro zona autorizzati per l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati, e da cui è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso di cavalli registrati da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona direttamente nell'Unione, e che:

(1) [rientrano nello stesso gruppo sanitario …….. (3) del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona;]]]]

(1) *e/o* [rientrano nel gruppo sanitario A, B o C;]]]]

(1) *e/o* [sono Emirati arabi uniti, Bahrein, Cina(5) (6), Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Macao o Singapore;]]]]

(1) [II.3.2. l'equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D o G, e:

(1) [negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dall'ingresso da uno Stato membro dell'Unione o dalla Norvegia,

(1) [è stato tenuto separato dagli altri equini, salvo nel caso di un redo, in uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A.]]]

▼**M8**

PAESE	Modello di certificato EQUI-X
	[(1) *oppure* [è stato tenuto in isolamento pre-esportazione dagli altri equini, salvo nel caso di un redo, in uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, C, D o G.]]] [(1) *oppure* [è un cavallo registrato che è stato detenuto in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dall'ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G.]] [(1) (7) *oppure* [II.3.2. l'equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e: [(1) [negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, o dalla data di ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, è stato tenuto: [(1) [in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori.]]] [(1) *oppure* [in uno stabilimento sotto controllo veterinario ufficiale e il paese o territorio di spedizione o la loro zona sono riconosciuti dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) come ufficialmente indenni da peste equina.]]] [(1) *oppure* [è un cavallo registrato che negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dalla data di ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, è stato detenuto in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale e il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o la loro zona sono riconosciuti dalla WOAH come ufficialmente indenni da peste equina.]] [(1) (7) *oppure* [II.3.2. il cavallo registrato di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F, e: [(1) [negli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione è stato tenuto in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori.]] [(1) *oppure* [negli ultimi 14 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione è stato tenuto in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori, all'interno del quale il monitoraggio costante della protezione dai vettori ha comprovato l'assenza di insetti vettori.]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

II.4. *Attestato di vaccinazione e prove sanitarie*

(1) [II.4.1. L'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]

(1) *oppure* [II.4.1. L'equino di cui alla parte I è stato vaccinato contro la peste equina più di 12 mesi prima della data della sua spedizione nell'Unione;]

(1) (7) *oppure* [II.4.1. Il cavallo registrato di cui alla parte I è stato vaccinato contro la peste equina non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F, e tale vaccinazione è consistita in un primo ciclo vaccinale completo contro la peste equina o in una rivaccinazione effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente, mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina, e l'ultima vaccinazione è stata effettuata il …….. (*indicare la data*);]

II.4.2. l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e:

(1) [proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]

(1) *oppure* [proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e:

(1) [l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana(4); e l'equino di cui alla parte I:

(1) [è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

	[1] *oppure*[è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana[4] effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]]
	[1] *oppure* [la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto: – a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana[4], senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e – a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana[4] effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e – a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]
[1] [7]	[II.4.3. l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne da anemia infettiva equina, dove ha soggiornato in modo continuativo sin dalla nascita e non è venuto a contatto con equini introdotti in Islanda da altri paesi terzi o territori;]
[1] *oppure*	[II.4.3. l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina[4] effettuato su un campione di sangue prelevato il …… (*indicare la data*),
	[1] [negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]]
	[1] [7] *oppure* [negli ultimi 90 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A;]]

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-X
	[1] [II.4.4. l'equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, dalla Cina o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva)[4] con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ……. (*indicare la data*) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]
	[1] [II.4.5. l'equino di cui alla parte I è un maschio non castrato o una femmina di età superiore ai 270 giorni spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o F, dalla Cina o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina[4] con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ……. (*indicare la data*) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e l'equino di cui alla parte I non è stato impiegato per la riproduzione nei 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato;]
	[1] [II.4.6. l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E, da Bolivia, Brasile, Malaysia (Penisola), Uruguay o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT)[4] con una diluizione del siero di 1:4, effettuato su un campione di sangue prelevato il ……. (*indicare la data*) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]
	[1] [7] [II.4.7.l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e: [3] [è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina[8], effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il ……. (*indicare la data*) e il ……. (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione,

▼**M8**

PAESE	Modello di certificato EQUI-X

[(3) [con esito negativo in ciascun caso.]]]

[(3) *oppure* [con esito positivo per il primo campione e:

[(3) [il secondo campione è stato quindi sottoposto, con esito negativo, a RT-PCR in tempo reale[8].]]]]

[(3) *oppure* [i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto nell'ultima edizione del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %.]]]]

[(1) *oppure* [è stato sottoposto, con esito negativo, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina[8], effettuato su un campione di sangue prelevato il …… (*indicare la data*), negli ultimi 21 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e il paese terzo o territorio di spedizione è riconosciuto dalla WOAH come ufficialmente indenne da peste equina.]]

[(1) *oppure* [è un cavallo registrato non vaccinato contro la peste equina e spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona riconosciuti dalla WOAH come ufficialmente indenni da peste equina.]]

[(1) (7) [II.4.8.l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F e:

[(1) [è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina[8], effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il …… (*indicare la data*) e il …… (*indicare la data*), il primo dei quali prelevato non meno di sette giorni dalla data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori, il secondo prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione,

[(1) [con esito negativo in ciascun caso.]]]

[(1) *oppure* [con esito positivo per il primo campione e:

[(1) [il secondo campione è stato quindi sottoposto, con esito negativo, a RT-PCR in tempo reale[8].]]]]

[(1) *oppure* [i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto nell'ultima edizione del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %.]]]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

	[1] *oppure* [è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco e a RT-PCR in tempo reale per la peste equina[8] effettuati, con esito negativo in ciascun caso, su un campione di sangue prelevato il …… (*indicare la data*), non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione.]]
	[1] *oppure* [è stato sottoposto a RT-PCR in tempo reale per la peste equina[8] effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il …… (*indicare la data*), non meno di 14 giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori e non più di 72 ore prima della sua spedizione nell'Unione.]]
	II.5. *Attestato sulle condizioni di trasporto*
[1] [7]	[II.5.1. L'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente nell'Unione, senza che l'animale sia sottoposto a operazioni di raccolta e senza che venga a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale;]
[1] [7] *oppure*	[II.5.1. L'animale è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente dallo stabilimento protetto dai vettori senza venire a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale:
[1]	[all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione;]]
[1] *oppure*	[a un porto marittimo del paese o territorio in questione o della loro zona in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di un paese terzo o territorio o di una loro zona non autorizzati per l'ingresso di equini nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione;]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

II.5.2. sono stati presi e verificati provvedimenti per prevenire qualsiasi contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale nel periodo che va dalla data di certificazione alla data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.5.3. i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto in cui verrà caricato l'animale sono stati puliti e disinfettati, prima del carico dell'animale per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, lettiera o foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

(1) (9) [II.6. **Attestato di sanità pubblica** [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'equino di cui alla parte I:

II.6.1. nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione non ha ricevuto la somministrazione di:

— sostanze vietate elencate nell'allegato, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione,

— stilbeni o tireostatici,

— estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.6.2. rispetta le garanzie relative agli equini previste dal piano di controllo presentato e approvato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ed è stato spedito da un paese terzo o territorio elencato per gli equini nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

Parte I

Casella I.6: fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.

Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27: "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell'animale secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Se l'animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il certificato sanitario/ufficiale deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4) Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

(5) La zona del paese terzo o territorio autorizzata per l'ingresso nell'Unione figurante rispettivamente nelle colonne 2 e 5 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-X**

	(6) Autorizzata solo se il paese terzo o territorio di spedizione rientra nel gruppo sanitario G. (7) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti. (8) Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx (9) Sopprimendo questo punto l'equino, se destinato alla libera pratica conformemente ai regimi doganali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), sarà escluso dalla macellazione per il consumo umano nel documento di identificazione rilasciato conformemente alle norme dell'Unione in materia di sanità animale.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼**M8**

Dichiarazione dell'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita dell'equino

Identificazione dell'animale[1]				
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
	…….	…….	……..	……

Il sottoscritto, operatore dell'equino sopra descritto, dichiara che:

— l'equino:

[2] [è rimasto in …….. (*indicare il nome del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona*) almeno nei 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione, o dalla nascita, o dall'ingresso da uno Stato membro dell'Unione europea o dalla Norvegia;]

[2] *oppure* [è stato introdotto in …….. (*indicare il nome del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona*) durante il periodo di permanenza richiesto almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione:

a) il ……. (*indicare la data*) dal/dalla……. (*indicare il nome del paese terzo o territorio da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona*)

b) il ……. (*indicare la data*) dal/dalla……. (*indicare il nome del paese terzo o territorio da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona*)

c) il ……. (*indicare la data*) dal/dalla……. (*indicare il nome del paese terzo o territorio da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona*);]

— negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione l'equino non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini,

— sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento prima della spedizione nell'Unione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona,

— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili conformemente al punto II.5 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona,

— sono a conoscenza delle prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione veterinaria per i movimenti di equini da uno Stato membro dell'Unione europea a un altro di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione,

— è previsto che l'equino lasci l'Unione europea il ……. (*indicare la data*) presso il posto frontaliero di …… (*indicare il nome e il luogo del posto frontaliero di uscita*) o sarà soggetto alle norme in materia di identificazione e registrazione applicabili conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione.

▼**M8**

Nome e indirizzo dell'operatore: ……..

Data: ……(*gg/mm/aaaa*)

……..

(*Firma*)

(1) "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell'animale secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).

"Sesso": (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

▼**M8**

CAPITOLO 14

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI EQUINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «EQUI-Y»)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2** **Riferimento del certificato** **I.3** **Autorità centrale competente** **I.4** **Autorità locale competente**	**I.2a** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9** **Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8	**Regione di origine**	Codice	**I.10** **Regione di destinazione**		Codice
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13	**Luogo di carico**		**I.14** **Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese
	I.18	**Temperatura di trasporto**				
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo		
	I.20	**Certificato come o per** □ Macellazione				
	I.21			**I.22** □ **Per il mercato interno** **I.23**		

▼**M8**

I.24			**I.25 Quantità totale**		**I.26**
I.27 Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantità
Macello					

▼M8

PAESE **EQUI-Y**

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

II. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli equini[1] della partita di cui alla parte I:

II.1.1. sono destinati alla macellazione per il consumo umano e non sono destinati alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

II.1.2. non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*)[2], data rientrante nelle ultime 24 ore precedenti la spedizione nell'Unione:

[3] [dallo stabilimento registrato di origine nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona;]

[3] *oppure* [dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]

II.1.3. soddisfano le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.6 del presente certificato sanitario/ufficiale, anche in caso di spedizione da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta;

II.1.4. sono accompagnati da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile della partita di animali, che è acclusa al presente certificato sanitario/ufficiale.

II.2. *Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione*

II.2.1. Gli equini di cui alla parte I sono spediti da …….. (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona*), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono contrassegnati dal codice: ……..… [4] e rientrano nel gruppo sanitario …… [4].

II.2.2. Gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;

▼M8

PAESE	EQUI-Y
	Ingresso – Equini destinati alla macellazione
	II.2.3. gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:
	(3) [non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]
	(3) *oppure* [negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) riconosciuto dall'Unione(2), e:
	(3) [nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]
	(3) *oppure* [nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
	(3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva)(5) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]
	(3) *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]
	II.2.4. gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese o territorio o in una loro zona in cui:
	(3) [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]
	(3) *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione(2), e:

▼**M8**

PAESE	EQUI-Y
	Ingresso – Equini destinati alla macellazione
	(3) [nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]
	(3) *oppure* [nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
	(3) [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(5), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]
	(3) *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]
	II.2.5. gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:
	(3) [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]
	(3) *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione(2), e:
	(3) [nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]
	(3) *oppure* [nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

▼M8

PAESE	EQUI-Y
	Ingresso – Equini destinati alla macellazione

(3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(5), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3) *oppure* [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento e dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.6. gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine in cui:

(3) [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3) *oppure* [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA(5) per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

(3) *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

II.2.7. gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine in cui:

II.2.7.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;

▼M8

PAESE **EQUI-Y**

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

Parte II: certificazione

II.2.7.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;

II.2.8. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore responsabile della partita, gli equini di cui alla parte I non sono stati a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.7.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.7.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la spedizione della partita nell'Unione.

II.3. *Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione*

II.3.1. Gli equini di cui alla parte I hanno soggiornato nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona negli ultimi 90 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;

(3) [II.3.2. gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D o G e negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dallo stabilimento di origine sono stati tenuti in isolamento pre-esportazione;]

(3) (6) *oppure* [II.3.2. gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E negli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione dallo stabilimento di origine sono stati tenuti:

(3) [in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori.]]

(3) *oppure* [in uno stabilimento di origine sotto controllo veterinario ufficiale e il paese terzo o territorio di spedizione o la loro zona sono riconosciuti dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) come ufficialmente indenni da peste equina.]]

(3) [II.3.3. immediatamente prima della spedizione dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona gli equini della partita di cui alla parte I sono stati detenuti nello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di cui al punto II.1.2 per non più di sei giorni dopo la data di spedizione dai rispettivi stabilimenti di origine. Nello stabilimento riconosciuto, che soddisfa le prescrizioni per gli stabilimenti di cui al punto II.2, gli animali sono stati tenuti in condizioni atte a proteggere efficacemente il loro stato sanitario e non sono venuti a contatto con equini che non soddisfano le prescrizioni di cui ai punti II.2, II.3.1, II.3.2 e II.4 del presente certificato sanitario/ufficiale.]

▼**M8**

PAESE **EQUI-Y**

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

	II.4.	*Attestato di vaccinazione e prove sanitarie*
	II.4.1.	Gli equini di cui alla parte I non sono stati vaccinati contro la peste equina nel paese o territorio di spedizione o nella loro zona e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;
	II.4.2.	gli equini di cui alla parte I non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;
(3)	[II.4.3.	gli equini di cui alla parte I sono spediti dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne da anemia infettiva equina, dove hanno soggiornato in modo continuativo sin dalla nascita e non sono venuti a contatto con equini introdotti in Islanda da altri paesi terzi o territori;]
(3) *oppure*		[II.4.3. gli equini di cui alla parte I sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina(5) effettuato su un campione di sangue prelevato il …… (*indicare la data*), negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]
	(3) [II.4.4.	gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva)(5) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ……. (*indicare la data*) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

▼M8

PAESE	EQUI-Y
	Ingresso – Equini destinati alla macellazione
	[3] [II.4.5. gli equini di cui alla parte I sono maschi non castrati o femmine di età superiore ai 270 giorni spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, o da un paese terzo in cui sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina[5] con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ……. (*indicare la data*) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]
	[3] [II.4.6. gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E, da Bolivia, Brasile, Uruguay o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT)[5] con una diluizione del siero di 1:4, effettuato su un campione di sangue prelevato il ……. (*indicare la data*) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]
	[3] [6] [II.4.7. gli equini di cui alla parte I sono spediti nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e: [3] [sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina[7], effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il …… (*indicare la data*) e il …… (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione.]] [3] *oppure* [sono stati sottoposti, con esito negativo, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina[7], effettuato su un campione di sangue prelevato il …… (*indicare la data*), negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e il paese terzo o territorio di spedizione è riconosciuto dalla WOAH come ufficialmente indenne da peste equina.]]

▼M8

PAESE **EQUI-Y**

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

II.5. *Attestato sulle condizioni di trasporto*

II.5.1. Sono stati presi provvedimenti per trasportare la presente partita di animali direttamente nell'Unione, senza che gli animali siano sottoposti, dopo la data di certificazione, a ulteriori operazioni di raccolta al di fuori dell'Unione e senza che vengano a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale;

II.5.2. sono stati presi e verificati provvedimenti per prevenire qualsiasi contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale nel periodo che va dalla data di certificazione alla data di spedizione nell'Unione;

II.5.3. i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto in cui verranno caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione della partita nell'Unione e sono costruiti in modo che feci, urina, lettiera o foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.6. **Attestato di sanità pubblica**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli equini di cui alla parte I:

II.6.1. nel paese terzo o territorio di spedizione della partita nell'Unione non hanno ricevuto la somministrazione di:

— sostanze vietate elencate nell'allegato, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione,

— stilbeni o tireostatici,

— estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.6.2. rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato e approvato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e sono stati spediti da un paese terzo o territorio elencato per gli equini nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione.

▼M8

PAESE **EQUI-Y**

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso di equini che saranno macellati nell'Unione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6:	fornire le informazioni relative all'operatore responsabile della partita.
Casella I.8:	indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.
Casella I.27:	"Sistema di identificazione": gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo degli animali.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più equini.

(2) Il certificato sanitario/ufficiale deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora gli animali siano stati caricati prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼M8

PAESE **EQUI-Y**

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5) Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

(6) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese terzo o territorio di spedizione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

(7) Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼**M8**

Dichiarazione dell'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita degli equini destinati alla macellazione

Identificazione degli animali[1]

Numero totale	Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero/i di identificazione	Quantità
	……	……	……	……

Il sottoscritto, operatore responsabile della partita di equini destinati alla macellazione sopra descritta, dichiara che:

— gli animali sono rimasti nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona almeno nei 90 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione,

— negli ultimi 15 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione gli animali non sono stati a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini,

— sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento prima della spedizione nell'Unione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona,

— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili conformemente al punto II.5 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona,

— gli animali saranno spediti:

[2] [direttamente dallo stabilimento di origine al macello di destinazione senza venire a contatto con altri equini di stato sanitario diverso.]

[2] *oppure* [dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini al macello di destinazione senza venire a contatto con altri equini di stato sanitario diverso.]

Nome e indirizzo dell'operatore: ……..

Data: ……(*gg/mm/aaaa*)

……..

(*Firma*)

(1) "Sistema di identificazione": gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo degli animali.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

▼M8

CAPITOLO 15

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA REINTRODUZIONE NELL'UNIONE DI CAVALLI REGISTRATI DESTINATI A CORSE, COMPETIZIONI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DOPO UN'ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI (MODELLO «EQUI-RE-ENTRY-30»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2**	**Riferimento del certificato**	**I.2a**	**Riferimento IMSOC**
				I.3	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
				I.4	**Autorità locale competente**		
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9**	**Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8	**Regione di origine**	Codice	**I.10**	**Regione di destinazione**		Codice
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13	**Luogo di carico**		**I.14**	**Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
				I.17	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese
	I.18	**Temperatura di trasporto**					
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo			
	I.20	**Certificato come o per** □ Cavallo registrato					
	I.21			**I.22**			
				I.23	□ **Per la reintroduzione**		

▼**M8**

I.24			**I.25 Quantità totale**			**I.26**
I.27 Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. l'equino di cui alla parte I:

II.1.1. è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, non destinato alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini;

II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*)[1], data rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data di spedizione nell'Unione dallo stabilimento registrato o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;

II.1.3. soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.3 del presente certificato sanitario;

II.1.4. è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario.

II.2. *Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione*

II.2.1. L'animale è spedito da …… (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona*), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono contrassegnati dal codice: ……[2] e rientrano nel gruppo sanitario ……..…[2];

II.2.2. l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;

II.2.3. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:

[3] [non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

[3] *oppure* [negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) riconosciuto dall'Unione[1], e:

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30**

	(3) [nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] (3) *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: (3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]] (3) *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.4. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui: (3) [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] (3) *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione(1), e: (3) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] (3) *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30**

	[3] [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4[4], effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]
	[3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]
	II.2.5. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:
	[3] [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]
	[3] *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione[1], e:
	[3] [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]
	[3] *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
	[3] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5[4], effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30**

	[3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.6. l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e: [3] [proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;] [3] *oppure* [proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e: [3] [l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana[4]; e l'equino di cui alla parte I: [3] [è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]] [3] *oppure* [è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana[4] effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30**

	[3] *oppure* [la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto: – a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana[4], senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e – a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana[4] effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e – a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]
II.2.7.	l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui: [3] [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] [3] *oppure* [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: [3] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA[4] per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30**

	[3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]
	II.2.8. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:
	II.2.8.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;
	II.2.8.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;
	II.2.9. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.8.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.8.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.
	II.3. *Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione*
	II.3.1. L'animale di cui alla parte I è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona il …… (*indicare la data*):
	[3] [direttamente dallo Stato membro dell'Unione europea ……..… (*indicare il nome dello Stato membro*);]
	[3] *oppure* [dal paese terzo o territorio o dalla loro zona …… (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona*) autorizzati per l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati, a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato sanitario;]
	II.3.2. l'animale di cui alla parte I ha lasciato l'Unione da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona[2] di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse, le competizioni o le manifestazioni culturali.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30**

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6: fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.

Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27: "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

"Età": data di nascita (*gg/mm/aaaa*).

"Sesso": M = maschio, F = femmina, C = castrato.

Parte II

(1) Il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30**

	(2) Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (3) Cancellare la dicitura non pertinente. (4) Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo
	Timbro — Firma

▼**M8**

Dichiarazione dell'operatore responsabile ai fini della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato destinato a corse, competizioni e manifestazioni culturali

Identificazione dell'animale[1]

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus	…….	…….	…….	…….

Il sottoscritto, operatore responsabile del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo registrato

[2] [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il ……... (*indicare la data*), meno di 30 giorni prima della data di rilascio della presente dichiarazione;]

[2] *oppure* [è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona il …….. (*indicare la data*) da ……. (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona*);]

— negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione il cavallo non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini,

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere del cavallo vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio,

— sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento pre-esportazione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione o per la loro zona.

Nome e indirizzo dell'operatore: ……..

Data: ……(*gg/mm/aaaa*)

……..

(*Firma*)

[1] "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento, purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.
Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.
"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).
"Sesso": (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

[2] Cancellare la dicitura non pertinente.

▼M8

CAPITOLO 16

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA REINTRODUZIONE NELL'UNIONE DI CAVALLI REGISTRATI DESTINATI A COMPETIZIONI DOPO UN'ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 90 GIORNI PER PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI EQUESTRI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DELLA *FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE* (FEI) (MODELLO «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP»)

(Gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, Giochi olimpici, Giochi paralimpici, Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali, Giochi asiatici, Giochi americani (compresi Giochi panamericani, Giochi sudamericani, Giochi centroamericani e caraibici), il concorso di salto 5* in Messico, negli Stati Uniti e in Cina, il concorso di salto e dressage negli Emirati arabi uniti

PAESE		**Certificato sanitario per l'UE**
Parte I: descrizione della partita	**I.1 Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2 Riferimento del certificato** — **I.2a Riferimento IMSOC** **CODICE QR** **I.3 Autorità centrale competente** **I.4 Autorità locale competente**
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6 Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese
	I.7 Paese di origine — Codice ISO del paese	**I.9 Paese di destinazione** — Codice ISO del paese
	I.8 Regione di origine — Codice	**I.10 Regione di destinazione** — Codice
	I.11 Luogo di spedizione Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12 Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese
	I.13 Luogo di carico	**I.14 Data e ora della partenza**
	I.15 Mezzo di trasporto □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17 Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
	I.18 Temperatura di trasporto	
	I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo
	I.20 Certificato come o per □ Cavallo registrato	
	I.21	**I.22** **I.23** □ **Per la reintroduzione**

▼**M8**

I.24			**I.25 Quantità totale**			**I.26**
I.27 Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

	II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**
Parte II: certificazione	II. **Attestato di sanità animale** Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.1. l'equino di cui alla parte I: II.1.1. è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, non destinato alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini; II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*)[1], data rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data di spedizione dallo stabilimento registrato o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa; II.1.3. soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.3 del presente certificato sanitario; II.1.4. è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario. II.2. *Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione* II.2.1. L'animale è spedito da …… (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona*), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono contrassegnati dal codice: ……[2] e rientrano nel gruppo sanitario ……..… [2]; II.2.2. l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione; II.2.3. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui: [3] [non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] [3] *oppure* [negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) riconosciuto dall'Unione[1], e:		

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

	[3] [nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] [3] *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: [3] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva)[4] con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]] [3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.4. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui: [3] [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] [3] *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione[1], e: [3] [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] [3] *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

	(3) [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]] (3) *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.5. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui: (3) [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] (3) *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione(1), e: (3) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] (3) *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: (3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

	[3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.6. l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e: [3] [proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;] [3] *oppure* [proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e: [3] [l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana[4]; e l'equino di cui alla parte I: [3] [è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]] [3] *oppure* [è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana[4] effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

	[3] *oppure* [la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto: – a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana[4], senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e – a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana[4] effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e – a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]
II.2.7.	l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui: [3] [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] [3] *oppure* [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: [3] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA[4] per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

	[3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]
	II.2.8. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:
	II.2.8.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;
	II.2.8.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;
	II.2.9. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.8.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.8.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.
	II.3. *Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione*
	II.3.1. L'animale di cui alla parte I è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona il …… (*indicare la data*):
	[3] [direttamente dallo Stato membro dell'Unione europea ……..… (*indicare il nome dello Stato membro*);]
	[3] *oppure* [da un paese terzo o territorio o dalla loro zona …… (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona*) autorizzati per l'ingresso nell'Unione di equini, a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato sanitario;]
	II.3.2. l'animale ha lasciato l'Unione europea:
	[3] [da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona[1] di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato al concorso di salto (*Concours de Saut International 5**):
	[3] [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

	[3] *e/o* [negli Stati Uniti;] [3] *oppure* [a Shanghai, Cina;]] [3] *oppure* [da meno di 60 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona[1] di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato: [3] [ai Giochi asiatici a ……..……...……..(*indicare il luogo*).]] [3] *oppure* [ai Giochi americani[5] a ……..……...……..(*indicare il luogo*).]] [3] *oppure* [da meno di 90 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona[1] di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato: [3] [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a ……..……..……... (*indicare il luogo*).]] [3] *oppure* [ai Giochi olimpici a ……..……... (*indicare il luogo*).]] [3] *oppure* [ai Giochi paralimpici a …….. (*indicare il luogo*).]] [3] *oppure* [ai Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali a ….…...….. (*indicare il luogo*).]] [3] *oppure* [al concorso di salto (*Concours de Saut International*) o di dressage (*Concours de Dressage International*) negli Emirati arabi uniti.]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6:	fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.
Casella I.8:	indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.
Casella I.27:	"Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto. "*Età*": data di nascita (*gg/mm/aaaa*). "*Sesso*": M = maschio, F = femmina, C = castrato.

Parte II

(1) Il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

(2) Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

(5) Compresi i Giochi panamericani, i Giochi sudamericani e i Giochi centroamericani e caraibici.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼**M8**

Dichiarazione dell'operatore responsabile ai fini della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato destinato a corse, competizioni e manifestazioni culturali

Identificazione dell'animale[1]				
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus	…….	…….	…….	…….

Il sottoscritto, operatore responsabile del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo registrato

[2] [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il ……... (*indicare la data*), meno di 90 giorni prima della data di rilascio della presente dichiarazione;]

[2] *oppure* [è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il …….. *(indicare la data*) da ……. *(indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona*);]

— il cavallo registrato è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare

[2] [ai Giochi asiatici a ……... (*indicare il luogo*),]

[2] *oppure* [ai Giochi americani a ……... (*indicare il luogo*),]

[2] *oppure* [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a ……... (*indicare il luogo*),]

[2] *oppure* [ai Giochi olimpici a ……... (*indicare il luogo*),]

[2] *oppure* [ai Giochi paralimpici a …….. (*indicare il luogo*),]

[2] *oppure* [ai Giochi equestri mondiali a …….. (*indicare il luogo*),]

[2] *oppure* [al concorso di salto (*Concours de Saut International 5**):

[2] [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico,]]

[2] *e/o* [negli Stati Uniti,]]

[2] *oppure* [a Shanghai, Cina,]]

[2] *oppure* [al concorso di salto (*Concours de Saut International*) o di dressage (*Concours de Dressage International*) negli Emirati arabi uniti,]

— negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione il cavallo non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini,

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere del cavallo vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio,

— sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento pre-esportazione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona.

▼**M8**

Nome e indirizzo dell'operatore: ……..

Data: ……(*gg/mm/aaaa*)

……..

(*Firma*)

(1) "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento, purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.
Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.
"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).
"Sesso": (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

▼M8

CAPITOLO 17

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA REINTRODUZIONE NELL'UNIONE DI CAVALLI REGISTRATI DESTINATI A CORSE DOPO UN'ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 90 GIORNI PER PARTECIPARE A PARTICOLARI CORSE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, IN AUSTRALIA, IN BAHREIN, IN CANADA, A HONG KONG, IN GIAPPONE, IN QATAR, IN ARABIA SAUDITA, A SINGAPORE O NEGLI STATI UNITI (MODELLO «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»)

(Competizioni internazionali, Dubai Racing World-Cup, Melbourne Cup, Bahrain Turf Series, Hong Kong International Races, Japan Cup e Saudi Cup)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**			
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2**	**Riferimento del certificato** **I.3** **Autorità centrale competente** **I.4** **Autorità locale competente**	**I.2a**	**Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9**	**Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8	**Regione di origine**	Codice	**I.10**	**Regione di destinazione**		Codice
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13	**Luogo di carico**		**I.14**	**Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16** **I.17**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese
	I.18	**Temperatura di trasporto**					
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo			
	I.20	**Certificato come o per**					
				□ Cavallo registrato			
	I.21			**I.22**			
				I.23	□ **Per la reintroduzione**		

▼**M8**

I.24			**I.25 Quantità totale**		**I.26**	
I.27 Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. l'equino di cui alla parte I:

II.1.1. è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, non destinato alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini;

II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*)[1], data rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data di spedizione nell'Unione dallo stabilimento registrato o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;

II.1.3. soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.3 del presente certificato sanitario;

II.1.4. è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario.

II.2. *Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione*

II.2.1. L'animale è spedito da …… (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona*), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono contrassegnati dal codice: ……[2] e rientrano nel gruppo sanitario ……..…[2].

II.2.2. l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;

II.2.3. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:

[3] [non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

[3] *oppure* [negli ultimi 36 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) riconosciuto dall'Unione[1], e:

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE**

	[(3) [nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] (3) *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: (3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]] (3) *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.4. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui: (3) [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] (3) *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione(1), e: (3) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] (3) *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE**

	(3) [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]] (3) *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.5. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui: (3) [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] (3) *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione(1), e: (3) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] (3) *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: (3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE**

	[3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]
	II.2.6. l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e:
	[3] [proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]
	[3] *oppure* [proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e:
	[3] [l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana[4]; e l'equino di cui alla parte I:
	[3] [è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]]
	[3] *oppure* [è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana[4] effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE**

	[3] *oppure* [la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto: – a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana[4], senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e – a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana[4] effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e – a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]
II.2.7.	l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui: [3] [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] [3] *oppure* [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti: [3] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA[4] per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE**

	[3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]
	II.2.8. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:
	II.2.8.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;
	II.2.8.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;
	II.2.9. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.8.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.8.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.
	II.3. *Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione*
	II.3.1. L'animale di cui alla parte I è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o nella loro zona il …… (*indicare la data*):
	[3] [direttamente dallo Stato membro dell'Unione europea ……..… (*indicare il nome dello Stato membro*) per partecipare:
	[3] [alla Dubai Racing World-Cup;]]
	[3] *oppure* [alla Melbourne Cup;]]
	[3] *oppure* [alla Bahrain Turf Series;]]
	[3] *oppure* [alle Hong Kong International Races;]]
	[3] *oppure* [alla Japan Cup;]]
	[3] *oppure* [alla Saudi Cup;]]
	[3] *oppure* [a competizioni internazionali in Emirati arabi uniti[3], Australia[3], Bahrein[3], Canada[3], Hong Kong[3], Giappone[3], Qatar[3], Singapore[3], Stati Uniti[3];]]
	[3] *oppure* [da Emirati arabi uniti[3], Australia[3], Bahrein[3], Canada[3], Hong Kong[3], Giappone[3], Qatar[3], Singapore[3] o Stati Uniti[3] per partecipare a competizioni internazionali nel paese terzo o territorio di spedizione, o dall'Australia[3] per partecipare alla Melbourne Cup;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE**

	II.3.2. per quanto accertabile e in base alla dichiarazione dell'operatore responsabile del cavallo che accompagna il presente certificato sanitario, l'animale: — non è stato continuativamente fuori dall'Unione europea per più di 90 giorni, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato sanitario, — non è stato al di fuori del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o, in caso di competizioni internazionali o della Melbourne Cup, al di fuori di Emirati arabi uniti, Australia, Bahrein, Canada, Hong Kong, Giappone, Qatar, Singapore o Stati Uniti; — ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse; II.3.3. l'animale è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea in condizioni di sanità animale rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato sanitario. **Note** Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. **Parte I** Casella I.6: fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale. Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE**

Casella I.27:	"Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto. "Età": data di nascita (*gg/mm/aaaa*). "Sesso": M = maschio, F = femmina, C = castrato.

Parte II

(1) Il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2) Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

▼M8

Dichiarazione dell'operatore responsabile ai fini della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato destinato a corse

Identificazione dell'animale[1]

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus	……	……	……	……

Il sottoscritto, operatore responsabile del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo registrato

[2] [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il …….. (*indicare la data*), meno di 90 giorni prima della data di rilascio della presente dichiarazione;]

[2] *oppure* [è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il …….. (*indicare la data*) da ……. (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona*);]

— il cavallo registrato è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare

[2] [alla Dubai Racing World-Cup,]

[2] *oppure* [alla Bahrain Turf Series,]

[2] *oppure* [alla Melbourne Cup,]

[2] *oppure* [alle Hong Kong International Races,]

[2] *oppure* [alla Japan Cup,]

[2] *oppure* [alla Saudi Cup,]

[2] *oppure* [a competizioni internazionali in Emirati arabi uniti[2], Australia[2], Bahrein[2], Canada[2], Hong Kong[2], Giappone[2], Qatar[2], Singapore[2], Stati Uniti[2]; o alla Melbourne Cup in Australia[2],]

— negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione il cavallo non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini,

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere del cavallo vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio,

— sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento pre-esportazione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona.

Nome e indirizzo dell'operatore: ……..

▼**M8**

Data: ……(*gg/mm/aaaa*)

……..

(*Firma*)

(1) "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento, purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.
Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.
"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).
"Sesso": (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

▼M8

CAPITOLO 18

(MODELLO «CONFINED-RUM»)

Sezione 1

Elenco di animali provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato contemplati dal modello di certificato sanitario «CONFINED-RUM» di cui alla sezione 2 del presente capitolo

Ordine	Famiglia	Generi/specie
Artiodactyla	Antilocapridae	*Antilocapra* ssp.
	Bovidae	*Addax* ssp., *Aepyceros* ssp., *Alcelaphus* ssp., *Ammodorcas* ssp., *Ammotragus* ssp., *Antidorcas* ssp., *Antilope* ssp., *Bison* ssp., *Bos* ssp. *(compresi Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus* ssp., *Bubalus* ssp. *(compreso Anoa), Budorcas* ssp., *Capra* ssp., *Cephalophus* ssp., *Connochaetes* ssp., *Damaliscus* ssp. *(compreso Beatragus), Dorcatragus* ssp., *Gazella* ssp., *Hemitragus* ssp., *Hippotragus* ssp., *Kobus* ssp., *Litocranius* ssp., *Madoqua* ssp., *Naemorhedus* ssp. *(compresi Nemorhaedus e Capricornis), Neotragus* ssp., *Oreamnos* ssp., *Oreotragus* ssp., *Oryx* ssp., *Ourebia* ssp., *Ovibos* ssp., *Ovis* ssp., *Patholops* ssp., *Pelea* ssp., *Procapra* ssp., *Pseudois* ssp., *Pseudoryx* ssp., *Raphicerus* ssp., *Redunca* ssp., *Rupicapra* ssp., *Saiga* ssp., *Sigmoceros-Alcelaphus* ssp., *Sylvicapra* ssp., *Syncerus* ssp., *Taurotragus* ssp., *Tetracerus* ssp., *Tragelaphus* ssp. (*compreso Boocerus*).
	Camelidae	*Camelus* ssp., *Lama* ssp., *Vicugna* ssp.
	Cervidae	*Alces* ssp., *Axis-Hyelaphus* ssp., *Blastocerus* ssp., *Capreolus* ssp., *Cervus-Rucervus* ssp., *Dama* ssp., *Elaphurus* ssp., *Hippocamelus* ssp., *Hydropotes* ssp., *Mazama* ssp., *Megamuntiacus* ssp., *Muntiacus* ssp., *Odocoileus* ssp., *Ozotoceros* ssp., *Pudu* ssp., *Rangifer* ssp.
	Giraffidae	*Giraffa* ssp., *Okapia* ssp.
	Moschidae	*Moschus* ssp.
	Tragulidae	*Hyemoschus* ssp., *Tragulus-Moschiola* ssp.

▼M8

Sezione 2

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 18, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-RUM»)

PAESE						**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.2**	**Riferimento del certificato**	**I.2a**	**Riferimento IMSOC**
				I.3	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**	
				I.4	**Autorità locale competente**		
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		
	I.7	**Paese di origine** / Codice ISO del paese		**I.9**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese		
	I.8	**Regione di origine** / Codice		**I.10**	**Regione di destinazione** / Codice		
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		
	I.13	**Luogo di carico**		**I.14**	**Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
				I.17	**Documenti di accompagnamento** Tipo / Codice Paese / Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo			
	I.20	**Certificato come o per**					
		□ Stabilimento confinato					
	I.21			**I.22**	□ **Per il mercato interno**		
				I.23			

▼**M8**

I.24			**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-RUM**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __ [2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae destinati a stabilimenti confinati, ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2. sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;

II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;
ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;
iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la loro spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

▼M8

PAESE	Modello di certificato CONFINED-RUM
	II.1.9. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina; (1) [II.1.10. sono stati vaccinati contro: — (1) [il carbonchio ematico il …… (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …… (nome dei vaccini impiegati),]] — (1) [la rabbia il …… (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …… (nome dei vaccini impiegati);]] II.1.11. provengono da uno stabilimento confinato: II.1.11.1. riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692; II.1.11.2. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; II.1.11.3. in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie: — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — [infezione da virus della febbre della Rift Valley,](1)(4) — [infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini),](1)(5) — [infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti,](1)(6) — [vaiolo degli ovini e dei caprini,](1)(7) — [pleuropolmonite contagiosa caprina,](1)(8) — [infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa,](1)(9) — [infezione da *Burkholderia mallei* (morva),](1)(10) — infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis*, — infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis*), — [rabbia,](1)11) — infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);

▼M8

PAESE	Modello di certificato CONFINED-RUM
	II.1.11.3. in cui, negli ultimi [30 giorni][1][12] [180 giorni][1][13] precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) e carbonchio ematico; II.1.11.4. intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — [infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini),][1][5] — [infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti,][1][6] — [vaiolo degli ovini e dei caprini,][1][7] — [pleuropolmonite contagiosa caprina,][1][8] — [infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa,][1][9] — [infezione da *Burkholderia mallei* (morva),][1][10] — infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis*, — infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis*), — [rabbia][1][11]; II.1.11.5. intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: — [infezione da virus della febbre della Rift Valley,][1][4] — infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), — infezione da virus della malattia emorragica epizootica; [1] [II.1.12. provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;] [1] *oppure*[II.1.12. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-RUM**

	(1) [II.1.13.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 48 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley;]
	(1) *oppure*[II.1.13.	gli animali: i) sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione; ii) non hanno presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione; iii) sono stati protetti dai vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui al punto i) e il luogo di carico per la spedizione nell'Unione; iv) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell'infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]
	(1) [II.1.14.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* e provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di tale malattia;]
	(1) *oppure*[II.1.14.	sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale della WOAH per animali terrestri, su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1) *oppure*[II.1.14.	sono maschi castrati di qualsiasi età;]
	(1) [II.1.15.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 24 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
	(1) *oppure*[II.1.15.	sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri effettuata almeno 28 giorni dopo la data di introduzione degli animali nello stabilimento confinato;]
	(1) *oppure*[II.1.15.	sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri effettuata almeno 14 giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento confinato;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-RUM**

(1) *oppure*[II.1.15.	provengono da una zona stagionalmente indenne e sono stati sottoposti, con esito negativo, durante la stagione indenne, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di introduzione degli animali nello stabilimento confinato;]
(1) *oppure*[II.1.15.	provengono da una zona stagionalmente indenne e sono stati sottoposti, con esito negativo, durante la stagione indenne, a una prova PCR per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di introduzione degli animali nello stabilimento confinato;]
II.1.16.	sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione con i seguenti prodotti: …….. Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati…….....

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali dai paesi terzi elencati nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27:	"Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-RUM**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali nell'Unione non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.1.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

(4) Non applicabile agli animali della famiglia Tragulidae.

(5) Applicabile solo a bovini e *Syncerus caffer*.

(6) Applicabile solo a ovini, caprini, camelidi e cervidi.

(7) Applicabile solo a ovini e caprini.

(8) Applicabile solo a caprini e *Gazella* ssp.

(9) Applicabile solo ai bovini.

(10) Applicabile solo a caprini e camelidi.

(11) Applicabile solo agli animali della famiglia Bovidae, ai camelidi e ai cervidi.

(12) Non applicabile ai camelidi.

(13) Applicabile solo ai camelidi.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data | Qualifica e titolo

Timbro | Firma

▼**M8**

CAPITOLO 19

(MODELLO «CONFINED-SUI»)

Sezione 1

Elenco di animali provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato contemplati dal modello di certificato sanitario «CONFINED-SUI» di cui alla sezione 2 del presente capitolo

Ordine	Famiglia	Generi/specie
Artiodactyla	Suidae	*Babyrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Potamochoerus* ssp., *Sus* ssp.
	Tayassuidae	*Catagonus* ssp., *Pecari-Tayassu* ssp.

▼M8

Sezione 2

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 19, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-SUI»)

PAESE				Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.2 **Riferimento del certificato** I.3 **Autorità centrale competente** I.4 **Autorità locale competente**	I.2a **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.6 **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	I.9 **Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8	**Regione di origine**	Codice	I.10 **Regione di destinazione**		Codice
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12 **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13	**Luogo di carico**		I.14 **Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		I.16 **Posto di controllo frontaliero di ingresso** I.17 **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese
	I.18	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione		□ Di congelamento
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo		
	I.20	**Certificato come o per**				
		□ Stabilimento confinato				
	I.21			I.22 □ **Per il mercato interno** I.23		

▼**M8**

I.24			**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-SUI**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __ [2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Suidae e Tayassuidae destinati a stabilimenti confinati ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2. sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;

II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

▼M8

PAESE	Modello di certificato CONFINED-SUI
	II.1.9. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina; (1) [II.1.10. sono stati vaccinati contro: — (1) [il carbonchio ematico il …… (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …… (nome dei vaccini impiegati),] — (1) [la rabbia il …… (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …… (nome dei vaccini impiegati);]] II.1.11. provengono da uno stabilimento confinato: II.1.11.1. riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692; II.1.11.2. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; II.1.11.3. in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie: — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — peste suina classica, — [peste suina africana,](1)(4) — infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis*, — rabbia; II.1.11.3. in cui, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) né di carbonchio ematico; II.1.11.4. intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — peste suina classica,

▼M8

PAESE	Modello di certificato CONFINED-SUI
	— [peste suina africana,][1][4] — rabbia;
	[1] [II.1.12. provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]
	[1] *oppure*[II.1.12. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	[1] [II.1.13. provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di peste suina classica;]
	[1] *oppure*[II.1.13. sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina classica conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale della WOAH per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	[1][4] [[1] [II.1.14. provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di peste suina africana;]]
	[1] *oppure*[II.1.14. sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina africana conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale della WOAH per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	[1] [II.1.15. non sono stati vaccinati contro l'infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* e provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di tale malattia;]
	[1] *oppure*[II.1.15. sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale della WOAH per animali terrestri, su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	[1] *oppure*[II.1.15. sono maschi castrati di qualsiasi età;]
	II.1.16. sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della spedizione degli animali nell'Unione con i seguenti prodotti: …….. Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati …….

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-SUI**

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali dai paesi terzi elencati nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali nell'Unione non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.1.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

(4) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

▼**M8**

CAPITOLO 20

(MODELLO «CONFINED-TRE»)

Sezione 1

Elenco di animali provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato contemplati dal modello di certificato sanitario «CONFINED-TRE» di cui alla sezione 2 del presente capitolo

Ordine	**Famiglia**	**Generi/specie**
Perissodactyla	Tapiridae	*Tapirus* ssp.
Perissodactyla	Rhinocerotidae	*Ceratotherium* ssp., *Dicerorhinus* ssp., *Diceros* ssp., *Rhinoceros* ssp.
Proboscidea	Elephantidae	*Elephas* ssp., *Loxodonta* ssp.

▼M8

Sezione 2

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 20, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-TRE»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2**	**Riferimento del certificato**	**I.2a Riferimento IMSOC**
				I.3	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
				I.4	**Autorità locale competente**	
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7	**Paese di origine** — Codice ISO del paese		**I.9**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8	**Regione di origine** — Codice		**I.10**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13	**Luogo di carico**		**I.14**	**Data e ora della partenza**	
	I.15	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
				I.17	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo		
	I.20	**Certificato come o per**				
		□ Stabilimento confinato				
	I.21			**I.22**	□ **Per il mercato interno**	
				I.23		

▼**M8**

I.24			**I.25**	**Quantità totale**		**I.26**	
I.27	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-TRE**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __ [2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae destinati a stabilimenti confinati ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2. sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;

II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;
ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;
iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

▼M8

PAESE	Modello di certificato CONFINED-TRE
	II.1.9. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina; (1) [II.1.10. sono stati vaccinati contro: — (1) [il carbonchio ematico il …… (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini …… (nome dei vaccini impiegati),]] — (1) [la rabbia il …… (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini …… (nome dei vaccini impiegati);]] II.1.11. provengono da uno stabilimento confinato: II.1.11.1. riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692; II.1.11.2. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; II.1.11.3. in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie: — [afta epizootica,](1)(4) — infezione da virus della peste bovina, — infezione da virus della febbre della Rift Valley; II.1.11.4. in cui, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico; (1)(4) [II.1.11.5. intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] II.1.11.6. intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione; (1)(4) [(1) [II.1.12. provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]] (1) *oppure*[II.1.12. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-TRE**

(1) [II.1.13. provengono da una zona in cui, negli ultimi 48 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley;]

(1) *oppure*[II.1.13. gli animali:

i) sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

ii) non hanno presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

iii) sono stati protetti dai vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui al punto i) e il luogo di carico per la loro spedizione nell'Unione;

iv) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell'infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.14. sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione con i seguenti prodotti: …….. Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati …….....

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali dai paesi terzi elencati nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-TRE**

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.1.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

(4) Applicabile solo agli animali della famiglia Elephantidae.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

▼M8

CAPITOLO 21

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA HIPPOPOTAMIDAE PROVENIENTI DA E DESTINATI A UNO STABILIMENTO CONFINATO (MODELLO «CONFINED-HIPPO»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Certificato sanitario per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1</td><td colspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.2</td><td colspan="2">Riferimento del certificato</td><td>I.2a Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.3</td><td colspan="2">Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.4</td><td colspan="2">Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5</td><td colspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.6</td><td colspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11</td><td colspan="3">Luogo di spedizione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.12</td><td colspan="3">Luogo di destinazione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.17</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td colspan="2">□ Di refrigerazione</td><td colspan="2">□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19</td><td colspan="7">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20</td><td colspan="7">Certificato come o per
□ Stabilimento confinato</td></tr>
<tr><td>I.21</td><td colspan="3"></td><td>I.22</td><td colspan="3">□ Per il mercato interno</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.23</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24				**I.25 Quantità totale**		**I.26**		
I.27	**Descrizione della partita**							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Età	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-HIPPO**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __ [2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae destinati a stabilimenti confinati ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2. sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;

II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)[3] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i) gli animali non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.9. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina;

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-HIPPO**

	[1] [II.1.10. sono stati vaccinati contro: — [1] [il carbonchio ematico il …… (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …… (nome dei vaccini impiegati),]] — [1] [la rabbia il …… (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …… (nome dei vaccini impiegati);]] II.1.11. provengono da uno stabilimento confinato: II.1.11.1. riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692; II.1.11.2. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; II.1.11.3. in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie: — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — infezione da virus della febbre della Rift Valley; — infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis*, — infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis*); II.1.11.4. in cui, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di surra (*Trypanosoma evansi*) né di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione; II.1.11.5. intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis*, — infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis*); II.1.11.6. intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-HIPPO**

	(1) [II.1.12.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]
	(1) *oppure*[II.1.12.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1) [II.1.13.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 48 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley;]
	(1) *oppure*[II.1.13.	gli animali: i) sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione; ii) non hanno presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione; iii) sono stati protetti dai vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui al punto i) e il luogo di carico per la spedizione nell'Unione; iv) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell'infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;
	(1) [II.1.14.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da *Brucella abortus, B. melitensis* e *B. suis* e provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di tale malattia;]
	(1) *oppure*	[II.1.14. sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale della WOAH per animali terrestri, su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]
	(1) *oppure*	[II.1.14. sono maschi castrati di qualsiasi età;]
	[II.1.15.	sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione con i seguenti prodotti: …….. Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati …….....

▼M8

PAESE **Modello di certificato CONFINED-HIPPO**

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.1.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 22

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI POLLAME RIPRODUTTORE DIVERSO DAI RATITI E DI POLLAME DA REDDITO DIVERSO DAI RATITI (MODELLO «BPP»)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**		Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione		□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo		
	I.20.	**Certificato come o per** □ Ulteriore detenzione				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** **□ Per il mercato interno** **I.23.**		

▼**M8**

I.24. **Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. **Descrizione della partita**		
Codice NC Specie Sottospecie/categoria		Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato BPP**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito [al pollame riproduttore (6) diverso dai ratiti] (3) [al pollame da reddito (7) diverso dai ratiti] (3) della partita di cui alla parte I:

(1) [II.1.1. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo (2)**	
			Positivo	Negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nelle ultime tre settimane precedenti la data di ingresso nell'Unione:

(3) [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]

(3)(4) *oppure* [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: ……;]]

(1) [II.1.2. se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium;]

(5) [II.1.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:

(3) [il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]

(3) *oppure* [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il pollame riproduttore (6) diverso dai ratiti] (3) [il pollame da reddito (7) diverso dai ratiti] (3) della partita di cui alla parte I:

▼M8

PAESE	Modello di certificato BPP
	II.2.1. proviene dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [8] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale: a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti; b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692; II.2.2. proviene dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui: [3] [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] [3][9] *oppure* [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] [3] [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] [3][10] *oppure* [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili: i) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ii) provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus [11] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; iii) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane di cui al punto ii); iv) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui ai punti i) e ii);]

▼M8

PAESE	Modello di certificato BPP
	II.2.3. è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari: (3)(12) [ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre mesi;] (3)(13) *oppure* [alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a sei settimane;] e, qualora sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro; II.2.4. proviene dallo stabilimento di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e: a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato; b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; f) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; g) in cui:

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato BPP**

(3) [non è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum o *S. arizonae* negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum o *S. arizonae* negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 44, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

h) in cui:

(3) [non è stata confermata la micoplasmosi aviare (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [è stata confermata la micoplasmosi aviare (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 44, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

II.2.5. proviene da un gruppo che:

a) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

(3) [b) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [b) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(14)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

]

c) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:

▼**M8**

PAESE	Modello di certificato BPP

[3] [*Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Gallus gallus*);]

[3] *oppure* [*Salmonella arizonae* [sierogruppo O:18(k)], *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum, nonché *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Meleagris gallopavo*);]

[3] *oppure* [*Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum (in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix* e *Anas* spp.);]

d) è stato sottoposto a ispezione clinica [15] nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.6. è rimasto nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari:

[3][12] [alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

[3][13] *oppure* [ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

II.2.7. non è stato a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari:

[3][12] [alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

[3][13] *oppure* [ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

II.2.8. non è destinato ad essere abbattuto nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9. è stato sottoposto a ispezione clinica [15] il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10. è caricato per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a) costruiti in modo che:

i) i volatili non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;

b) che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento;

c) che sono:

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato BPP**

(3) [contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]

(3) *oppure* [puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita;]

d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per il pollame riproduttore e il pollame da reddito;

II.2.11. è caricato per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (16) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.10, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(17) [II.2.12. è destinato a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:

i) nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

ii) non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;

iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione;

c) è risultato (11) negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BPP**

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Descrizione della partita":

"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.05 o 01.06.39.

"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

Parte II

(1) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.

(2) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:

— gruppi di pollame riproduttore: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow e *Salmonella* Infantis;

— gruppi di pollame da reddito: *Salmonella* Enteritidis e *Salmonella* Typhimurium.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(5) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

(6) "Pollame riproduttore": il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(7) "Pollame da reddito": il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(8) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 della tabella.

(10) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato BPP**

	(11) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625. (12) Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti. (13) Applicabile al pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna. (14) Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle. (15) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine. (16) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona. (17) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 23

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI RATITI RIPRODUTTORI E DI RATITI DA REDDITO (MODELLO «BPR»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="4"></td><td colspan="3">Certificato sanitario per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="15">Parte I: descrizione della partita</td><td colspan="3" rowspan="3">I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.2. Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">I.3. Autorità centrale competente</td><td rowspan="3">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4. Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.7. Paese di origine Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.8. Regione di origine Codice</td><td colspan="3">I.10. Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.11. Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.13. Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">I.15. Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="3">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">I.18. Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td colspan="2">□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td colspan="5">I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td colspan="5">I.20. Certificato come o per
□ Ulteriore detenzione</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.21. □ Per il transito
Paese terzo Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.22. □ Per il mercato interno
I.23. □ Per la reintroduzione</td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. Numero totale di colli			**I.25. Quantità totale**		**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato BPR**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [i ratiti riproduttori (1)] (2) [i ratiti da reddito (3)] (2) della partita di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ (4) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario:

a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito;

b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.2. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1 che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

(2) [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(2)(5) *oppure* [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

a) sono stati posti sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

b) sono stati tenuti in completo isolamento durante il periodo di cui alla lettera a), lontano dal contatto diretto o indiretto con altri volatili, in strutture riconosciute dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine a tal fine;

c) sono stati sottoposti a una prova (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) effettuata su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ciascun ratite entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a);

ii) che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

iii) con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili della partita prima della data in cui questi hanno lasciato le strutture di cui alla lettera b) per essere spediti nell'Unione;

d) provengono da gruppi nei quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti il carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato BPR
	II.1.3. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui: (2) [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] (2)(7) *oppure* [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (2) [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (2)(8) *oppure* [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili: i) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ii) provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; iii) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane di cui al punto ii); iv) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);] II.1.4. sono rimasti nella zona di cui al punto II.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se hanno un'età inferiore a tre mesi e, qualora siano stati introdotti nella zona di cui al punto II.1.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

▼M8

PAESE			Modello di certificato BPR
	II.1.5.	provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e:	
		a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;	
		b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;	
		c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;	
		d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;	
		e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;	
		f) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;	
	II.1.6.	provengono da un gruppo che:	
		a) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;	
	(2)	[b] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]	
	(2) *oppure*	[b] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;	

▼M8

PAESE **Modello di certificato BPR**

(9)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

]

c) è stato sottoposto a ispezione clinica (10) nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.7. sono rimasti nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.1.8. non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.1.9. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.10. sono stati sottoposti a ispezione clinica (10) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.11. sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a) costruiti in modo che:

i) i volatili non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;

b) che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento;

c) che sono:

▼M8

PAESE **Modello di certificato BPR**

[2] [contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]

[2] *oppure* [puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per il pollame riproduttore e il pollame da reddito;

II.1.12. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) [11] su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.11, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

[12][II.1.13. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) sono stati tenuti in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:

i) nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

ii) non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;

iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione;

c) sono risultati [6] negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori o di ratiti da reddito, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BPR**

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Descrizione della partita":

"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.06.39.

"Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante collari o un transponder iniettabile conformemente all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione, che deve includere il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alle norme ISO conformemente all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) "Ratiti riproduttori": i ratiti di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) "Ratiti da reddito": i ratiti di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5) Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "C" nella colonna 5 di tale tabella.

(6) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(7) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BPR**

	(8)	Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 6 di tale tabella.
	(9)	Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.
	(10)	L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.
	(11)	La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.
	(12)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
	Veterinario ufficiale	
	Nome e cognome (in stampatello)	
	Data	Qualifica e titolo
	Timbro	Firma

▼M8

CAPITOLO 24

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti (MODELLO «DOC»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="15">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3. Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4. Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7. Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8. Regione di origine Codice</td><td>I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.11. Luogo di spedizione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13. Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15. Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="2">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18. Temperatura di trasporto</td><td colspan="3">□ Ambiente □ Di refrigerazione □ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>I.20. Certificato come o per
□ Ulteriore detenzione</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.21. □ Per il transito
Paese terzo Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.22. □ Per il mercato interno</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.23.</td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. **Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. **Descrizione della partita**		
Codice NC Specie Sottospecie/categoria		Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato DOC**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito ai pulcini di un giorno [6] diversi dai ratiti della partita di cui alla parte I:

[1] [II.1.1. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo [2]**	
			Positivo	Negativo

Le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno.

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:

[3] [ai pulcini di un giorno non sono stati somministrati antimicrobici (compresa l'iniezione in ovo).]

[3][4] *oppure* [ai pulcini di un giorno sono stati somministrati i seguenti antimicrobici (compresa l'iniezione in ovo) ……..]]

[1] [II.1.2. Se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium.]

[5] [II.1.3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno destinati a essere introdotti in gruppi di pollame riproduttore o in gruppi di pollame da reddito provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno [6] diversi dai ratiti della partita di cui alla parte I:

II.2.1. sono nati nella zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [7] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti;

▼**M8**

PAESE	Modello di certificato DOC
	b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692; II.2.2. provengono dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui: (3) [a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] (3)(8) *oppure* [a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (3) [b) è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (3)(9) *oppure* [b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili: i) non sono stati vaccinati con tali vaccini; ii) provengono da gruppi che: — non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, — sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (10) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4, — sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, — negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al primo e al secondo trattino;

▼M8

PAESE	Modello di certificato DOC
	iii) sono nati da uova da cova che non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto ii);]
	II.2.3. provengono dall'incubatoio di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e:
	a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
	b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
	c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
	d) che, al momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
	e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	II.2.4. provengono da un gruppo che:
	a) è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;
	b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno in uno stabilimento:

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato DOC**

i) riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

(11)

Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento

ii) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di spedizione all'incubatoio delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;

iii) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;

iv) in cui:

(3) [non è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum o *S. arizonae* negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum o *S. arizonae* negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 46, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

v) in cui:

(3) [non è stata confermata la micoplasmosi aviare (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [è stata confermata la micoplasmosi aviare (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 46, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) [c] non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3)(8) *oppure* [c] è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato DOC**

(3) [d) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [d) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(12)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

]

e) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:

(3) [*Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Gallus gallus*);]

(3) *oppure* [*Salmonella arizonae* [sierogruppo O:18(k)], *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum, nonché *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Meleagris gallopavo*);]

(3) *oppure* [*Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum (in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix* e *Anas* spp.);]

II.2.5. sono nati da uova da cova che:

a) soddisfano le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui alla parte III, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b) prima della data di spedizione all'incubatoio, sono state marcate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

c) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine.

d) non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore, volatili in cattività o volatili selvatici;

▼**M8**

PAESE	**Modello di certificato DOC**
	II.2.6. sono rimasti: a) nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui al punto II.2.1 dalla data della schiusa delle uova; b) nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova; II.2.7. non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità; II.2.8. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti; II.2.9. sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori: a) costruiti in modo che: i) i volatili non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili; b) che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento; c) monouso, puliti e utilizzati per la prima volta; d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i pulcini di un giorno; II.2.10. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) [13] su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.9, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine; [14] [II.2.11. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e: a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; b) sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che: [3] [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] [3] *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato DOC**

[3] *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi negli ultimi 60 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]

c) provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno siano state incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Descrizione della partita":

"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.05 o 01.06.39.

"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/razza ovaiola/polli da carne/altri.

Parte II

(1) Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.

(2) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:

— gruppi di pollame riproduttore: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow e *Salmonella* Infantis;

— gruppi di pollame da reddito: *Salmonella* Enteritidis e *Salmonella* Typhimurium.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Cancellare se non pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(5) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

(6) "Pulcini di un giorno": il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

▼M8

PAESE **Modello di certificato DOC**

(7) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.

(9) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.

(10) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(11) Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine dei pulcini di un giorno è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno.

(12) Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(13) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(14) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data | Qualifica e titolo

Timbro | Firma

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato DOC**

(15) III. Informazioni sanitarie supplementari relative al numero di riferimento del certificato sanitario/ufficiale (Casella I.2.)

……..

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

a) le condizioni sanitarie di cui alla parte II del presente certificato sanitario/ufficiale continuano a essere rispettate;

b) i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale:

i) sono nati il ……. (gg/mm/aaaa);

ii) sono stati sottoposti a ispezione clinica (16) il __/__/__ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

iii) non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova.

(15) La presente sezione può trovarsi in un foglio separato che deve essere allegato alla parte II del certificato sanitario/ufficiale.

(16) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data | Qualifica e titolo

Timbro | Firma

▼M8

CAPITOLO 25

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PULCINI DI UN GIORNO DI RATITI (MODELLO «DOR»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**		
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice		
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20.	**Certificato come o per** □ Ulteriore detenzione				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**		
			I.23.	**□ Per la reintroduzione**		

▼**M8**

I.24. Numero totale di colli	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. Descrizione della partita		
Codice NC Specie Sottospecie/categoria		Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato DOR**

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno [1] di ratiti della partita di cui al presente certificato sanitario:

II.1.1. sono nati nella zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario:

a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno di ratiti;

b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.2. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1 che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario:

[3] [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[3][4] *oppure* [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i pulcini di un giorno della partita provengono da gruppi:

a) che sono stati posti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 30 giorni precedenti la data di deposizione delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della presente partita;

b) che sono stati sottoposti a una prova [5] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) effettuata su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ciascun ratite entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a);

ii) che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

iii) con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili prima della data in cui i pulcini di un giorno della presente partita hanno lasciato l'incubatoio per essere spediti nell'Unione;

c) in cui la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di carico della presente partita per la spedizione nell'Unione;

▼**M8**

PAESE	Modello di certificato DOR
	d) che non sono stati a contatto con pollame non conforme alle garanzie di cui alle lettere a), b) e c) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di deposizione e durante il periodo di deposizione delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della presente partita;]
	II.1.3. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui:
	(3) [a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]
	(3)(6) *oppure* [a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	(3) [b) è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	(3)(7) *oppure* [b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili: i) non sono stati vaccinati con tali vaccini; ii) provengono da gruppi che: — non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; — sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (5) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; — sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; — negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con altri volatili che non soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo trattino; iii) sono nati da uova da cova che non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto ii);]

▼**M8**

PAESE		Modello di certificato DOR
	II.1.4.	provengono dall'incubatoio di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e: a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato; b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	II.1.5.	provengono da un gruppo che: a) è rimasto nella zona di cui al punto II.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.1.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro; b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita in stabilimenti: i) riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato DOR**

(8)

Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento

ii) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data in cui le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita sono state spedite all'incubatoio;

iii) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita;

(3) [c) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3)(6) *oppure* [c) è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) [d) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3)*oppure* [d) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(9)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

]

II.1.6. sono nati da uova da cova che:

a) soddisfano le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui alla parte III, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b) prima della data di spedizione all'incubatoio, sono state marcate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

▼M8

PAESE		Modello di certificato DOR
		c) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine. d) non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore, volatili in cattività o volatili selvatici;
	II.1.7.	sono rimasti: a) nella zona di cui al punto II.1.2 dalla data della schiusa delle uova; b) nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova;
	II.1.8.	non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova;
	II.1.9.	non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;
	II.1.10.	non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
	II.1.11.	sono nati il …….. (gg/mm/aaaa);
	II.1.12.	sono stati sottoposti a ispezione clinica [10] il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della presente partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
	II.1.13.	sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori: a) costruiti in modo che: i) i volatili non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali; b) che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento; c) monouso, puliti e utilizzati per la prima volta; d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i pulcini di un giorno;
	II.1.14.	sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) [11] su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.13, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

▼M8

PAESE	Modello di certificato DOR

[2] [II.1.15. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che:

[3] [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

[3] *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]

[3] *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]

c) provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita siano state incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.06.39.

"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri.

Parte II

(1) "Pulcini di un giorno": il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼M8

PAESE **Modello di certificato DOR**

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "C" nella colonna 5 di tale tabella.

(5) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(6) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.

(7) Questa garanzia è richiesta solo per i pulcini di un giorno provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.

(8) Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine dei pulcini di un giorno è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno.

(9) Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(10) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(11) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

(12) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 26

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO «HEP»)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese	
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** **□ Per il mercato interno** **I.23.**		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC Specie Sottospecie/categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità					

▼M8

PAESE **Modello di certificato HEP**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova da cova]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito alle uova da cova (1) di pollame diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:

(14) [II.1.1. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo (15)**	
			Positivo	Negativo

]

(14) [II.1.2. Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium.]

(16) [II.1.3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova (1) di pollame diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a) è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti;

b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

▼**M8**

PAESE	**Modello di certificato HEP**
	II.2.2. provengono dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui: (3) [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] (3)(4) *oppure* [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (3) [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (3)(5) *oppure* [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova: i) provengono da gruppi che: — non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; — sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; — sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; — negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al primo e al secondo trattino; ii) non sono stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);] II.2.3. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11: (3)(7) [a] riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]

▼M8

PAESE			Modello di certificato HEP
	[3][8] *oppure*	[a)	riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]
		b)	che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
		c)	che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
		d)	che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
		e)	attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	II.2.4.		provengono da un gruppo che:
		a)	è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;
		b)	è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento:
			i) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;
			ii) in cui:
			[3] [non è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum o *S. arizonae* negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato HEP**

[3] *oppure* [è stata confermata l'infezione da *Salmonella* Pullorum, *S.* Gallinarum o *S. arizonae* negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 107, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

iii) in cui:

[3] [non è stata confermata la micoplasmosi aviare (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;]

[3] *oppure* [è stata confermata la micoplasmosi aviare (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 107, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[7] iv) riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

[9]

Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento

v) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;

vi) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

vii) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato HEP**

viii) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

ix) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;]

(3) [c) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3)(4) *oppure* [c) è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) [d) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [d) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(10)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

]

e) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:

(3) [*Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Gallus gallus*);]

▼M8

PAESE **Modello di certificato HEP**

[3] *oppure* [*Salmonella arizonae* [sierogruppo O:18(k)], *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum, nonché *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Meleagris gallopavo*);]

[3] *oppure* [*Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum (in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix* e *Anas* spp.);]

f) non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore o con volatili in cattività o volatili selvatici per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

g) non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova da cova;

h) è stato sottoposto:

[3] [a ispezione clinica [11] nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]

[3] *oppure* [a ispezioni cliniche mensili [11], la più recente delle quali è stata effettuata negli ultimi 31 giorni precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie sulla base di tali ispezioni cliniche, nonché a una valutazione del suo stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall'operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti];

II.2.5. le uova da cova:

[3] [a) non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

[3][4] *oppure* [a) sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[3] [b) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

[3] *oppure* [b) sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

▼**M8**

PAESE	Modello di certificato HEP
	c) sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine; d) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine; II.2.6. sono state raccolte [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] [3] [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] [3]; [12] II.2.7. sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori: a) costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere; b) progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione; c) che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento; d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; e) che sono: [3] [monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;] [3] *oppure* [puliti e disinfettati prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;] f) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di pollame; II.2.8. sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.7, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione. [13] [II.2.9. sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e: a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; b) provengono da gruppi che: [3] [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] [3] *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato.] [3] *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova.]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato HEP**

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale materiale germinale.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.27:	"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07. "Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

Parte II

(1) "Uova da cova" come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.

(5) Questa garanzia è richiesta solo per le uova da cova provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.

(6) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

▼M8

PAESE **Modello di certificato HEP**

(7)	Non cancellare se le uova da cova sono spedite da un incubatoio.
(8)	Non cancellare se le uova da cova sono spedite dallo stabilimento del gruppo di origine.
(9)	Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine delle uova da cova è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione.
(10)	Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.
(11)	L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine o della loro zona.
(12)	La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione delle uova da cova in questione da tale zona.
(13)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a zone dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
(14)	Questa garanzia si applica soltanto alle uova da cova appartenenti alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.
(15)	Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo (parent), indicare come positivo: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow e *Salmonella* Infantis.
(16)	Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data — Qualifica e titolo

Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 27

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DA COVA DI RATITI (MODELLO «HER»)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese	
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per**				
		□ Materiale germinale				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** **□ Per il mercato interno** **I.23.**		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC Specie Sottospecie/categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità					

▼M8

PAESE **Modello di certificato HER**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova [1] di ratiti della partita di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario:

a) è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti;

b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.2. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1 che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario:

[3] [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[3][4] *oppure* [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova provengono da gruppi:

a) che sono stati posti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 30 giorni precedenti la data di deposizione delle uova da cova della presente partita;

b) che sono stati sottoposti a una prova [5] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) effettuata su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ciascun ratite entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a);

ii) che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

iii) con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili prima della data in cui i pulcini di un giorno hanno lasciato l'incubatoio per essere spediti nell'Unione;

c) in cui la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

d) che non sono stati tenuti con pollame non conforme alle garanzie di cui alle lettere a), b) e c) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di deposizione e durante il periodo di deposizione delle uova da cova della presente partita;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato HER
	II.1.3. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui: (3) [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] (3)(6) *oppure* [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (3) [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (3)(7) *oppure* [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova: i) provengono da gruppi che: — non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; — sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (5) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; — sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; — negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al primo e al secondo trattino; ii) non sono stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);] II.1.4. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11: (3)(8) [a] riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato HER
	[3][9] *oppure* [a) riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]
	b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
	c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
	d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
	e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	II.1.5. provengono da un gruppo che:
	a) è rimasto nella zona di cui al punto II.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.1.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;
	b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento:
	i) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;
	[8] [ii) riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato HER**

(10)

Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento

iii) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;

iv) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

v) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

vi) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

vii) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;]

(3) [c] non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3)(5) *oppure* [c] è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) [d] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [d] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

▼M8

PAESE **Modello di certificato HER**

(11)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

]

e) non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore o con volatili in cattività o volatili selvatici per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

f) non presentava sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova da cova;

g) è stato sottoposto:

(3) [a ispezione clinica (12) nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]

(3) *oppure* [a ispezioni cliniche mensili (12), la più recente delle quali è stata effettuata negli ultimi 31 giorni precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie sulla base di tali ispezioni cliniche, nonché a una valutazione del suo stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall'operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti];

II.1.6. le uova da cova:

(3) [a) non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3)(6) *oppure* [a) sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

▼**M8**

PAESE	Modello di certificato HER
	[3] [b] non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]
	[3] *oppure* [b] sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	c) sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;
	d) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;
	II.1.7. sono state raccolte [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] [3] [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] [3]; [13]
	II.1.8. sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:
	a) costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;
	b) progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;
	c) che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
	d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
	e) che sono:
	[3] [monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]
	[3] *oppure* [puliti e disinfettati prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese o territorio di origine;]
	f) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di pollame;
	II.1.9. sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.8, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione.
	[14] [II.1.10. sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:
	a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;
	b) provengono da gruppi che:
	[3] [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato HER**

[3] *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato.]]

[3] *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale materiale germinale.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Descrizione della partita":

"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07.

"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri.

Parte II

(1) "Uova da cova" come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/689, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "C" nella colonna 5 di tale tabella.

(5) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(6) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.

(7) Questa garanzia è richiesta solo per le uova da cova provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.

(8) Non cancellare se le uova da cova sono spedite da un incubatoio.

(9) Non cancellare se le uova da cova sono spedite dallo stabilimento del gruppo di origine.

(10) Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine delle uova da cova è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.

(11) Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(12) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine o della loro zona.

(13) La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione delle uova da cova in questione da tale zona.

(14) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

▼**M8**

PAESE	**Modello di certificato HER**

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

▼M8

CAPITOLO 28

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI (MODELLO «SPF»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="13">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato

I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC

CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="3">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20.</td><td colspan="5">Certificato come o per
□ Materiale germinale</td></tr>
<tr><td>I.21.</td><td colspan="2">□ Per il transito
Paese terzo</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.22. □ Per il mercato interno
I.23.</td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. Numero totale di colli			**I.25. Quantità totale**		**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato SPF**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova esenti da organismi patogeni specifici [1] della partita di cui alla parte I:

II.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici;

II.2. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, che:

a) è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

b) soddisfa le condizioni descritte nella Farmacopea europea;

c) è riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

d) è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

e) alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.3. provengono da un gruppo che:

a) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione nello stabilimento di cui al punto II.2;

b) è esente da organismi patogeni specifici, secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e gli esami clinici richiesti per questo status specifico sono stati favorevoli, compresi gli esiti negativi delle prove per la ricerca dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, dell'infezione da virus della malattia di Newcastle e dell'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità effettuate negli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell'Unione;

c) è stato sottoposto a esame clinico almeno una volta alla settimana, secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, senza presentare sintomi di malattie né elementi che ne facessero sospettare la presenza;

▼M8

PAESE	Modello di certificato SPF

d) non è stato a contatto con pollame di stato sanitario inferiore o con altri volatili almeno nelle sei settimane precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell'Unione;

e) non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova per la spedizione nell'Unione;

II.4. le uova:

a) sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;

b) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

II.5. sono state raccolte [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] (3) [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] (3); (4)

II.6. sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a) costruiti in modo che le uova non possano cadere;

b) progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;

c) che contengono unicamente uova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;

d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e) che sono:

(3) [monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]

(3) *oppure* [puliti e disinfettati prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;]

f) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova esenti da organismi patogeni specifici;

II.7. sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.6, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione uova esenti da organismi patogeni specifici, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼M8

PAESE **Modello di certificato SPF**

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Descrizione della partita":

"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07.

Parte II

(1) "Uova esenti da organismi patogeni specifici" come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione delle uova in questione da tale zona.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

▼M8

CAPITOLO 29

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI POLLAME, DIVERSO DAI RATITI, DESTINATO ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «SP»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="12">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato

I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC

CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="3">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20.</td><td colspan="5">Certificato come o per
□ Macellazione</td></tr>
<tr><td>I.21.</td><td colspan="2">□ Per il transito
Paese terzo</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.22. □ Per il mercato interno
I.23.</td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. **Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. **Descrizione della partita**		
Codice NC Specie		Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato SP**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a.** **Riferimento del certificato**	**II.b.** **Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito al pollame, diverso dai ratiti, destinato alla macellazione [1] della partita di cui alla parte I:

II.1.1. non ha ricevuto la somministrazione di:

— stilbeni o tireostatici;

— estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispetta le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.

[11] [II.1.3. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo [12]**	
			Positivo	Negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:

[3] [al pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]

[3][13] *oppure* [al pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: ……..;]]

[14] [II.1.4. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame è stato sottoposto, con esito negativo per le salmonelle, a un test microbiologico per campionatura nell'azienda di origine secondo le procedure di cui alla decisione 95/410/CE a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame destinato alla macellazione [1] diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:

▼**M8**

PAESE	Modello di certificato SP
	II.2.1. proviene dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale: a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti; b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692; II.2.2. proviene dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui: [3] [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] [3][4] *oppure* [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] [3] [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] [3][5] *oppure* [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali: i) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ii) provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus [6] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; iii) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane di cui al punto ii);

▼M8

PAESE	Modello di certificato SP
	iv) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]
	II.2.3. è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a sei settimane e, qualora sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;
	II.2.4. proviene dallo stabilimento di cui alla casella I.11:
	a) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
	b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
	c) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
	d) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	e) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	II.2.5. proviene da un gruppo che:
	a) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;
	[3] [b] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato SP**

[3] *oppure* [b) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

[7]

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

]

c) è stato sottoposto a ispezione clinica [8] nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.6. è rimasto nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.7. non è stato a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.8. non è destinato ad essere abbattuto nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9. è stato sottoposto a ispezione clinica [8] il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10. è caricato per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a) costruiti in modo che:

i) i volatili non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;

▼M8

PAESE **Modello di certificato SP**

b) che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento;

c) che sono:

(3) [contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]

(3) *oppure* [puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti il pollame destinato alla macellazione;

II.2.11. è caricato per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (9) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.10, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(10) [II.2.12. è destinato a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

(3) [non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato (6) negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati nel periodo almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]]

(3) *oppure* [è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione ed è risultato negativo a una prova di isolamento del virus (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili negli ultimi 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼M8

PAESE **Modello di certificato SP**

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.05 o 01.06.39.

Parte II

(1) "Pollame destinato alla macellazione": il pollame che deve essere trasportato direttamente a un macello, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.

(5) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.

(6) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(7) Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(8) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(9) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione del pollame in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato SP**

	(10) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689. (11) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini. (12) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: *Salmonella* Enteritidis e *Salmonella* Typhimurium. (13) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati. (14) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI RATITI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO «SR»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="15">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato

I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC

CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9. Paese di destinazione</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10. Regione di destinazione</td><td colspan="2">Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td>I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td colspan="2">N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14. Data e ora della partenza</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td colspan="2">Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td colspan="2">□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="6">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20.</td><td colspan="6">Certificato come o per
□ Macellazione</td></tr>
<tr><td>I.21.</td><td colspan="3">□ Per il transito
Paese terzo Codice ISO del paese</td><td>I.22. □ Per il mercato interno
I.23.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. **Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. **Descrizione della partita**		
Codice NC Specie		Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato SR**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti destinati alla macellazione (1) della partita di cui alla parte I:

II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:

— stilbeni o tireostatici;

— estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti destinati alla macellazione (1) della partita di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione;

b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.2.2. provengono dalla zona di cui al punto II.2.1 che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

(3) [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)(4) *oppure* [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili

a) sono stati posti sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

b) sono stati tenuti in completo isolamento durante il periodo di cui alla lettera a), lontano dal contatto diretto o indiretto con altri volatili, in strutture riconosciute dall'autorità competente del paese o territorio di origine a tal fine;

▼M8

PAESE **Modello di certificato SR**

c) sono stati sottoposti a una prova [5] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:

i) effettuata su tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da ciascun volatile entro 7-10 giorni dalla data in cui i volatili sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a);

ii) che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

iii) con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili della partita prima della data in cui questi hanno lasciato le strutture di cui alla lettera b) per essere spediti nell'Unione;

d) provengono da gruppi nei quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

II.2.3. provengono dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:

[3] [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

[3][6] *oppure* [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[3] [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[3][7] *oppure* [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

i) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione,

ii) provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus [5] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

▼M8

PAESE **Modello di certificato SR**

iii) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane di cui al punto ii);

iv) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]

II.2.4. sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se hanno un'età inferiore a sei settimane e, qualora siano stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

II.2.5. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:

a) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

c) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

d) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

e) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

▼M8

PAESE **Modello di certificato SR**

II.2.6. provengono da un gruppo che:

a) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

(3) [b) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [b) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(8)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

]

c) è stato sottoposto a ispezione clinica (9) nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.7. sono rimasti nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.8. non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.9. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10. sono stati sottoposti a ispezione clinica (9) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

▼M8

PAESE	Modello di certificato SR
	II.2.11. sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori: a) costruiti in modo che: i) i volatili non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili; b) che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento; c) che sono: (3) [contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;] (3) *oppure* [puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;] d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti il pollame destinato alla macellazione; II.2.12. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (10) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.11, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine; (11) [II.2.13. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e: (3) [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati (5) negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]] (3) *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono risultati negativi a una prova di isolamento del virus (5) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili negli ultimi 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato SR**

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 01.06.39.

Parte II

(1) "Ratiti destinati alla macellazione": i ratiti che devono essere trasportati direttamente a un macello, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "C" nella colonna 5 di tale tabella.

(5) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(6) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.

▼M8

PAESE **Modello di certificato SR**

	(7) Questa garanzia è richiesta solo per i ratiti provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella. (8) Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle. (9) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine. (10) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione dei volatili in questione da tale zona. (11) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 31

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MENO DI 20 CAPI DI POLLAME DIVERSI DAI RATITI (MODELLO «POU-LT20»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="14">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td>Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="4">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>I.20.</td><td colspan="4">Certificato come o per</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">□ Ulteriore detenzione
□ Macellazione</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>I.21.</td><td colspan="3">□ Per il transito
Paese terzo Codice ISO del paese</td><td>I.22.</td><td colspan="3">□ Per il mercato interno</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.23.</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. **Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. **Descrizione della partita**		
Codice NC Specie Sottospecie/categoria		Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito [al pollame riproduttore (1) diverso dai ratiti] (2) [al pollame da reddito (3) diverso dai ratiti] (2) [al pollame destinato alla macellazione (4) diverso dai ratiti] (2) [ai pulcini di un giorno (5) diversi dai ratiti] (2) della partita di cui alla parte I:

II.1.1. non ha/hanno ricevuto la somministrazione di:

— stilbeni o tireostatici;

— estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2. rispetta/rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato;

(16) [II.1.3. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo (17)**	
			Positivo	Negativo

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nelle ultime tre settimane precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione:

(2) [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici.]

(2)(18) *oppure* [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: …….]]

(16) [II.1.4. se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.3 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium.]

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

[19] [II.1.5. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:

[2] [il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]

[2] *oppure* [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il pollame riproduttore [1] diverso dai ratiti] [2] [il pollame da reddito [3] diverso dai ratiti] [2] [il pollame destinato alla macellazione [4] diverso dai ratiti] [2] [i pulcini di un giorno [5] diversi dai ratiti] [2] della partita di cui alla parte I:

II.2.1. forma/formano un'unica partita di meno di 20 capi di pollame;

II.2.2. proviene/provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [6] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a) è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti;

b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.2.3. proviene/provengono dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:

[2] [non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

[2][7] *oppure* [è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[2] [II.2.4. [il pollame riproduttore diverso dai ratiti] [2] [il pollame da reddito diverso dai ratiti] [2] [il pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti] [2]:

II.2.4.1. proviene dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:

[2] [è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

[2][8] *oppure* [non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

a) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione,

b) provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus [11] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

c) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane di cui alla lettera b);

d) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);]

II.2.4.2. è rimasto:

a) nella zona di cui al punto II.2.2 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre mesi e, qualora sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.2, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

b) nello stabilimento di cui alla casella I.11 per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre settimane;

c) senza venire a contatto con volatili di stato sanitario inferiore per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre settimane;

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

	II.2.4.3. proviene dallo stabilimento di cui alla casella I.11:
	a) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
	b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
	c) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
	d) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	e) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	II.2.4.4. proviene da un gruppo che:
	a) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;
	(2) [b) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]
	(2) *oppure* [b) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

(9)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

c) è stato sottoposto a ispezione clinica (10) nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.4.5. i volatili:

a) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

b) non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

c) sono stati sottoposti a ispezione clinica (10) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

d) sono risultati negativi a prove sierologiche e/o batteriologiche (11) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e non sono risultati infetti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:

(2) [*Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Gallus gallus*);]

(2) *oppure* [*Salmonella arizonae* [sierogruppo O:18(k)], *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum, nonché *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Meleagris gallopavo*);]

(2) *oppure* [*Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum (in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix* e *Anas* spp.);]

▼M8

PAESE	Modello di certificato POU-LT20
	II.2.4.6. è caricato per la spedizione nell'Unione in contenitori: a) costruiti in modo che: i) i volatili non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili; b) che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento; c) che sono: (2) [contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;] (2) *oppure* [puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;] d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per [il pollame riproduttore e il pollame da reddito] (2) [il pollame destinato alla macellazione] (2); II.2.4.7. è caricato per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (12) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.4.6, lettera a), previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine; (13) [II.2.4.8. è destinato a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione: (2)(14) [e: a) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; b) è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

i) nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

ii) non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;

iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione;

c) è risultato [11] negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]]]

[2][15] *oppure* [e:

[2] [non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato [11] negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]]]

[2] *oppure* [è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione ed è risultato negativo a una prova di isolamento del virus [11] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili negli ultimi 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.]]]

[2] *oppure* [II.2.4. i pulcini di un giorno diversi dai ratiti:

II.2.4.1. provengono dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:

[2] [è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[2][8] *oppure* [non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

a) non sono stati vaccinati con tali vaccini;

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

b) provengono da gruppi che:

i) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione,

ii) sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus [11] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4,

iii) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione,

iv) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);

c) sono nati da uova da cova che non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b);]

II.2.4.2. sono rimasti:

a) nella zona di cui al punto II.2.2 dalla data della schiusa delle uova;

b) nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova;

c) senza venire a contatto con volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova;

II.2.4.3. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:

a) che è registrato dall'autorità competente del paese o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

▼M8

PAESE	Modello di certificato POU-LT20
	c) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; d) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; e) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; II.2.4.4. provengono da un gruppo che: a) è rimasto nella zona di cui al punto II.2.2 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.2, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro; b) è rimasto per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento: i) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; ii) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

iii) che, alla data di spedizione della partita nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

iv) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;

v) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(2) [c] non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(2)(7) *oppure* [c] è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(2) [d] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(2) *oppure* [d] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(9)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

	e) è stato sottoposto a prove sierologiche e/o batteriologiche [11] negli ultimi 90 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti: [2] [*Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Gallus gallus*);] [2] *oppure* [*Salmonella arizonae* [sierogruppo O:18(k)], *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum, nonché *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Meleagris gallopavo*);] [2] *oppure* [*Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum (in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix* e *Anas* spp.);] f) non è stato a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno; g) è stato sottoposto a ispezione clinica [10] nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;] II.2.4.5. non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità; II.2.4.6. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti; II.2.4.7. sono stati sottoposti a ispezione clinica [10] il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti; II.2.4.8. sono nati da uova da cova che, prima della data di incubazione, sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

II.2.4.9. sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a) costruiti in modo che:

i) i volatili non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;

b) che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento;

c) che sono contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;

d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i pulcini di un giorno;

II.2.4.10. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) [12] su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.4.6, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

[13] II.2.4.11. sono destinati a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che:

[2] [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

[2] *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]

[2] *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

c) provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno siano state incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Descrizione della partita":

"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.05 o 01.06.39.

Parte II

(1) "Pollame riproduttore": il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) "Pollame da reddito": il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4) "Pollame destinato alla macellazione": il pollame che deve essere trasportato direttamente a un macello, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(5) "Pulcini di un giorno": il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(6) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼M8

PAESE **Modello di certificato POU-LT20**

	(7) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella. (8) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella. (9) Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle. (10) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine. (11) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625. (12) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona. (13) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689. (14) Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito. (15) Applicabile al pollame destinato alla macellazione. (16) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini. (17) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: — gruppi di pollame riproduttore: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow e *Salmonella* Infantis; — gruppi di pollame da reddito: *Salmonella* Enteritidis e *Salmonella* Typhimurium. (18) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati. (19) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 32

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MENO DI 20 UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO «HE-LT20»)

PAESE					**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**		Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**		Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**		Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**			**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione			**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese	
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore			N. del sigillo		
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale					
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo		Codice ISO del paese	**I.22.** **□ Per il mercato interno** **I.23.**		

▼**M8**

I.24.	**Numero totale di colli**		**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**					
Codice NC	Specie	Sottospecie/Razza/Categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione		Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato HE-LT20**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova da cova]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito alle uova da cova [1] di pollame diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:

[12] [II.1.1. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo	**Età dei volatili**	**Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]**	**Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo [13]**	
			Positivo	Negativo

[12] [II.1.2. Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la *Salmonella* Enteritidis né la *Salmonella* Typhimurium.]

[14] [II.1.3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova [1] di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I:

II.2.1. formano un'unica partita di meno di 20 uova da cova;

II.2.2. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti;

b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

▼M8

PAESE **Modello di certificato HE-LT20**

c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.2.3. provengono dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:

(3) [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3)(4) *oppure* [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)(5) *oppure* [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova:

i) provengono da gruppi che:

— non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

— sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

— sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

— negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al primo e al secondo trattino;

ii) non sono stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);]

▼M8

PAESE **Modello di certificato HE-LT20**

	II.2.4. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11: a) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; c) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; d) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; II.2.5. provengono da un gruppo che: a) è rimasto nella zona di cui al punto II.2.2 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.2, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro; b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento: i) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato HE-LT20**

(7) [ii) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

iii) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

iv) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

v) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) [c) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3)(4) *oppure* [c) è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) [d) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [d) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(8)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino
						]

▼M8

PAESE		Modello di certificato HE-LT20
		e) è stato sottoposto a prove sierologiche e/o batteriologiche [6] negli ultimi 90 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti: [3] [*Salmonella* Pullorum, *Salmonella* Gallinarum e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Gallus gallus*);] [3] *oppure* [*Salmonella arizonae* [sierogruppo O:18(k)], *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum, nonché *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Meleagris gallopavo*);] [3] *oppure* [*Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum (in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix* e *Anas* spp.);] f) è stato isolato nello stabilimento di origine almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova; g) non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore o con volatili in cattività o volatili selvatici per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; h) non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova da cova; i) è stato sottoposto a ispezione clinica [9] nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
	II.2.6.	le uova da cova: a) non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità; b) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; c) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;
	II.2.7.	sono state raccolte [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] [3] [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] [3]; [10]
	II.2.8.	sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori: a) costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere; b) progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;

▼M8

PAESE **Modello di certificato HE-LT20**

c) che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;

d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e) che sono:

(3) [monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]

(3) *oppure* [puliti e disinfettati prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;]

f) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di pollame;

II.2.9. sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.8, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione.

(11) [II.2.10. sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) provengono da gruppi che:

(3) [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.]]

(3) *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato.]]

(3) *oppure* [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale materiale germinale.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼M8

PAESE **Modello di certificato HE-LT20**

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.27:	"Descrizione della partita":
	"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07.
	"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

Parte II

(1) "Uova da cova" come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 6 di tale tabella.

(5) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 6 di tale tabella.

(6) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(7) Non cancellare se le uova da cova sono spedite da un incubatoio.

(8) Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(9) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato HE-LT20**

	(10) La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione delle uova da cova in questione da tale zona. (11) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689. (12) Questa garanzia si applica soltanto alle uova da cova appartenenti alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini. (13) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo (parent), indicare come positivo: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow e *Salmonella* Infantis. (14) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 33

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI VOLATILI IN CATTIVITÀ, DIVERSI DAI COLOMBI VIAGGIATORI RILASCIATI IMMEDIATAMENTE DOPO L'INGRESSO

(MODELLO «CAPTIVE- BIRDS, OTHER THAN RACING PIGEONS»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="14">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato

I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC

CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="3">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20.</td><td colspan="5">Certificato come o per
□ Stabilimento di quarantena □ Stabilimento confinato</td></tr>
<tr><td>I.21.</td><td colspan="2">□ Per il transito
Paese terzo</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.22. □ Per il mercato interno
I.23.</td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. Numero totale di colli			**I.25. Quantità totale**		**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS,**OTHER THAN RACING PIGEONS

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i volatili in cattività(1) della partita di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata ed elencata nell'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività;

II.1.2. provengono dallo stabilimento (3) di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e:

a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(4) [f] in cui:

(5) [non è stata confermata la clamidiosi aviare almeno nei sei mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS,**OTHER THAN RACING PIGEONS

[5] *oppure* [la clamidiosi aviare è stata confermata negli ultimi sei mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ma non negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e sono state applicate le misure di cui all'articolo 55, lettera e), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[5] *oppure* [gli animali sono stati tenuti sotto controllo veterinario negli ultimi 45 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti a trattamento contro la clamidiosi aviare;]

II.1.3. provengono da un gruppo che è stato sottoposto a ispezione clinica [6] nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.4. i volatili:

a) sono rimasti nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

b) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

[5] [c) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

[5] *oppure* [c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

d) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca [7] del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e dell'infezione da virus della malattia di Newcastle fra i sette e i quattordici giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

e) non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

f) non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

▼M8

PAESE **Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS,**OTHER THAN RACING PIGEONS

g) sono stati sottoposti a ispezione clinica [6] il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5. sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a) costruiti in modo che:

i) i volatili non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;

b) che contengono solo animali in cattività della stessa specie provenienti dallo stesso stabilimento;

c) che sono utilizzati per la prima volta;

d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i volatili in cattività;

II.1.6. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) [8] su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.5, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

[9] [II.1.7. sono volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) sono stati tenuti in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:

i) nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

▼M8

PAESE **Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS,**OTHER THAN RACING PIGEONS

ii) non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;

iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione;

c) sono risultati (7) negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di volatili in cattività, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.12: nel caso di volatili in cattività certificati per uno stabilimento di quarantena fornire le informazioni sullo stabilimento di quarantena, riconosciuto conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, in cui i volatili devono essere trasportati senza indugio dopo l'ingresso nell'Unione.

Casella I.27: "Descrizione della partita":

"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.06.31, 01.06.32 o 01.06.39.

"Sistema di identificazione": il volatile deve essere identificato individualmente mediante un anello chiuso applicato alla zampa, recante una marcatura unica, o un transponder iniettabile, conformemente all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) "Volatili in cattività" come definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼M8

PAESE **Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS,**OTHER THAN RACING PIGEONS

(3) Il nome e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento devono figurare nell'elenco di stabilimenti redatto e pubblicato dalla Commissione.

(4) Questa garanzia è richiesta solo per le partite di psittacidi.

(5) Cancellare la dicitura non pertinente.

(6) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(7) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(8) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione dei volatili in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 34

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLOMBI VIAGGIATORI RILASCIATI IMMEDIATAMENTE DOPO L'INGRESSO (MODELLO «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
			I.3.	**Autorità centrale competente**		
			I.4.	**Autorità locale competente**		
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice		
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20.	**Certificato come o per** □ Esposizioni				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**		
			I.23.			
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC Specie Sottospecie/categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità					

▼M8

PAESE **odello di certificato RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i colombi viaggiatori [1] della partita di cui al presente certificato sanitario:

II.1.1. provengono dal paese terzo o territorio o dalla loro zona di cui alla casella I.7 o alla casella I.8 da cui lo Stato membro di destinazione indicato alla casella I.9 ne ha accettato l'introduzione conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

II.1.2. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine o loro zona, e:

a) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione;

b) in cui è effettuata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

II.1.3. non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

II.1.4. sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.5. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.6. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) [2] su un mezzo di trasporto:

a) costruito in modo che:

i) i volatili non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;

b) che contiene solo colombi viaggiatori;

c) pulito e disinfettato prima del carico con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine o della loro zona.

▼M8

PAESE **odello di certificato RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE**

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo nel paese terzo o territorio di origine o loro zona indicati nella casella I.7 o nella casella I.8.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.12: il luogo, nello Stato membro di cui alla casella I.9, dal quale saranno rilasciati i colombi viaggiatori.

Casella I.27: "Descrizione della partita":

"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.06.31, 01.06.32 o 01.06.39.

"Sistema di identificazione": il volatile deve essere identificato individualmente mediante un anello chiuso applicato alla zampa, recante una marcatura unica, o un transponder iniettabile, conformemente all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1) "Colombi viaggiatori" di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2) La data di carico non deve essere anteriore a quella in cui lo Stato membro di destinazione indicato alla casella I.9 ha accettato l'introduzione dei colombi viaggiatori conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

▼M8

CAPITOLO 35

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DA COVA DI VOLATILI IN CATTIVITÀ

(MODELLO «HE-CAPTIVE-BIRDS»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="12">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="2">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>I.17.</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto □ Ambiente</td><td colspan="2">□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20.</td><td colspan="5">Certificato come o per
□ Materiale germinale</td></tr>
<tr><td>I.21.</td><td colspan="2">□ Per il transito
Paese terzo Codice ISO del paese</td><td>I.22.</td><td colspan="2">□ Per il mercato interno</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>I.23.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. **Numero totale di colli**			**I.25.** **Quantità totale**		**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. **Descrizione della partita**					
Codice NC	Specie	Sottospecie/Razza/Categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova di volatili in cattività[1] della partita di cui alla parte I:

II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata ed elencata nell'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di volatili in cattività;

II.1.2. provengono dallo stabilimento [3] di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e:

a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

[4] [f] in cui:

[5] [non è stata confermata la clamidiosi aviare almeno nei sei mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS
	[5] *oppure* [la clamidiosi aviare è stata confermata negli ultimi sei mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ma non negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e sono state applicate le misure di cui all'articolo 55, lettera e), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	[5] *oppure* [i volatili da cui sono state ottenute le uova da cova sono stati tenuti sotto controllo veterinario negli ultimi 45 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova e sono stati sottoposti a trattamento contro la clamidiosi aviare;]
	II.1.3. provengono da volatili in cattività che:
	a) sono rimasti nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	b) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;
	[5] [c) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]
	[5] *oppure* [c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;
	d) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca [7] del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e dell'infezione da virus della malattia di Newcastle fra i sette e i quattordici giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;
	e) non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cova;
	f) non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
	g) sono stati sottoposti a ispezione clinica [6] il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
	II.1.4. sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:
	a) che sono costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;
	b) che contengono solo uova da cova di animali in cattività della stessa specie provenienti dallo stesso stabilimento;

▼M8

PAESE **Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS**

c) che sono utilizzati per la prima volta;

d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di volatili in cattività;

II.1.5. sono caricate per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) [8] su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.4, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

[9] [II.1.6. sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e provengono da volatili in cattività che:

a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b) sono stati tenuti in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:

i) nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

ii) non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;

iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione;

c) sono risultati [7] negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di uova da cova di volatili in cattività, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼M8

PAESE **Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS**

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Descrizione della partita":

"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07.

Parte II

(1) "Volatili in cattività" come definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Il nome e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento devono figurare nell'elenco di stabilimenti redatto e pubblicato dalla Commissione.

(4) Questa garanzia è richiesta solo per le partite di psittacidi.

(5) Cancellare la dicitura non pertinente.

(6) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(7) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(8) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite di uova da cova di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

▼M8

CAPITOLO 36

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI API MELLIFERE REGINE (MODELLO «QUE»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="4"></td><td colspan="3">Certificato sanitario per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="15">Parte I: descrizione della partita</td><td colspan="3" rowspan="3">I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.2. Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.3. Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.4. Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.7. Paese di origine
Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.9. Paese di destinazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.8. Regione di origine
Codice</td><td colspan="3">I.10. Regione di destinazione
Codice</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.11. Luogo di spedizione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.12. Luogo di destinazione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.13. Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">I.15. Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="3">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="2">I.18. Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td colspan="5">I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td colspan="5">I.20. Certificato come o per
□ Ulteriore detenzione</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.21. □ Per il transito
Paese terzo Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.22. □ Per il mercato interno
I.23.</td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. **Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27. **Descrizione della partita**		
Codice NC Specie Sottospecie/categoria		Quantitativo

▼M8

PAESE **Modello di certificato QUE**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le api mellifere regine della partita di cui alla parte I:

II.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[2] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato VII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di api mellifere regine;

II.2. sono rimaste in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.1 dalla data della schiusa; e

ii) nello stabilimento di origine dalla data della schiusa;

II.3. non sono state a contatto con api mellifere di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa;

II.4. non sono destinate ad essere abbattute nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.5. sono state spedite nell'Unione in gabbiette chiuse, ciascuna delle quali contiene una sola regina con un massimo di 20 operaie accompagnatrici:

II.5.1. in materiale da imballaggio che, prima che le api mellifere regine della partita fossero imballate:

i) era nuovo;

ii) non era venuto a contatto con api né con favi di covata;

iii) era stato oggetto di tutte le precauzioni necessarie per evitare la sua contaminazione con agenti patogeni che causano le malattie delle api mellifere;

II.5.2. accompagnate da mangime privo di agenti patogeni che causano le malattie di questi animali;

II.5.3. in materiale da imballaggio e con prodotti che lo accompagnano che sono stati sottoposti a un esame visivo prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in modo da garantire che non comportino un rischio per la sanità animale e non contengano *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) né acaro *Tropilaelaps* in qualsiasi fase del ciclo di vita;

II.5.4. direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento e senza essere scaricate in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.7 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e non sono state a contatto con api di stato sanitario inferiore;

▼M8

PAESE **Modello di certificato QUE**

II.6. sono stati sottoposte, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.7. provengono da un apiario:

II.7.1. all'interno del quale e intorno al quale, in un'area avente un raggio di 100 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo:

i) non sono stati segnalati casi di infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) né di infestazione da *Tropilaelaps* spp.;

ii) non sono in vigore restrizioni a seguito di un sospetto, un caso o un focolaio delle malattie di cui al punto i);

II.7.2. all'interno del quale e intorno al quale, in un'area avente un raggio di 3 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo:

i) non sono stati segnalati casi di peste americana almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

ii) non sono in vigore restrizioni a seguito di un sospetto o di un caso confermato di peste americana nel periodo di cui al punto i);

[1] [iii) si è verificato un caso confermato di peste americana prima del periodo di cui al punto i), e l'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha successivamente controllato tutti gli alveari e tutti quelli infetti sono stati sottoposti a trattamento e poi ispezionati, con esito positivo, nei 30 giorni successivi alla data dell'ultimo caso registrato della malattia;]

II.8. sono originarie di alveari da cui sono stati prelevati campioni di favi che sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste americana negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.

[1][4][5] [II.9.1. i) sono originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da infestazione da *Varroa* spp.;

ii) nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona non sono stati segnalati casi di infestazione da *Varroa* spp. negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.9.2. sono state preparate per il carico e la spedizione nell'Unione prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione della partita con *Varroa* spp.]

▼M8

PAESE **Modello di certificato QUE**

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di api mellifere regine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Categoria": indicare api regine con un massimo di 20 api operaie.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione delle api mellifere regine in questione da tale zona.

(4) Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la zona dello stesso ha lo status di indenne da malattia per la pertinente malattia di categoria C o un programma di eradicazione approvato.

(5) Certificabile dai paesi terzi o territori contrassegnati dall'indicazione "VAR" nella colonna 6 della tabella di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 riconosciuti indenni da *Varroa* spp. (varroasi).

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

▼**M8**

CAPITOLO 37

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOMBI (MODELLO «BBEE»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="4"></td><td colspan="3">Certificato sanitario per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC

CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="3">Luogo di spedizione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td colspan="3" rowspan="2">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="2">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td colspan="2">□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="6">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20.</td><td colspan="6">Certificato come o per
□ Ulteriore detenzione</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.21. □ Per il transito
Paese terzo Codice ISO del paese</td><td colspan="4">I.22. □ Per il mercato interno
I.23.</td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. **Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. **Descrizione della partita**					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria			Quantitativo Peso netto
			Natura del prodotto	Numero di colli	

▼M8

PAESE **Modello di certificato BBEE**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i bombi della partita di cui alla parte I:

II.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __[1] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato VII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di bombi;

II.2. sono rimasti in modo continuativo:

i) nella zona di cui al punto II.1 dalla data della schiusa; e

ii) nello stabilimento di origine dalla data della schiusa, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non sono stati introdotti bombi nella loro unità epidemiologica di origine;

II.3. non sono stati a contatto con api di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa;

II.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate e le malattie emergenti;

II.5. sono stati spediti in contenitori chiusi, ciascuno dei quali contiene una colonia di un massimo di 200 bombi adulti, con o senza una regina:

II.5.1. in materiale da imballaggio che, prima che la partita fosse imballata:

i) era nuovo;

ii) non era venuto a contatto con api né con favi di covata;

iii) era stato oggetto di tutte le precauzioni necessarie per evitare la sua contaminazione con agenti patogeni che causano le malattie dei bombi;

II.5.2. accompagnati da mangime privo di agenti patogeni che causano le malattie di questi animali;

II.5.3. in materiale da imballaggio e con prodotti che lo accompagnano che sono stati sottoposti a un esame visivo prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in modo da garantire che non comportino un rischio per la sanità animale e non contengano *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) in qualsiasi fase del ciclo di vita;

II.5.4. direttamente dallo stabilimento di origine senza passare per un altro stabilimento e senza essere scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite ai punti II.7 e II.8 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

▼M8

PAESE	Modello di certificato BBEE

II.6. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico [2] della partita per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.7. sono stati allevati e tenuti in uno stabilimento di produzione di bombi isolato dal punto di vista ambientale:

II.7.1. che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.7.2. che dispone di strutture atte a garantire che la produzione di bombi sia effettuata all'interno di un edificio a prova di insetti volanti;

II.7.3. che dispone di strutture e attrezzature atte a garantire che i bombi siano ulteriormente isolati in unità epidemiologiche separate e ciascuna colonia sia tenuta all'interno dell'edificio in contenitori chiusi durante tutto il processo di produzione;

II.7.4. in cui il polline è conservato e manipolato in strutture isolate dai bombi durante tutto il processo di produzione di questi ultimi, prima di essere utilizzato per la loro alimentazione;

II.7.5. che dispone di procedure operative standardizzate per impedire l'ingresso di *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) nello stabilimento e per svolgere indagini periodiche volte a rilevare la presenza di casi di infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) nello stabilimento;

II.8. provengono da un'unità epidemiologica all'interno dello stabilimento in cui non sono stati individuati casi di infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare).

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di bombi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BBEE**

Parte II

(1) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione dei bombi in questione da tale zona.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 38

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CANI, GATTI E FURETTI (MODELLO «CANIS-FELIS-FERRETS»)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="13">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato

I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC

CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td>I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14. Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
□ Aeromobile □ Nave
□ Treno □ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td>Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.18.</td><td colspan="2">Temperatura di trasporto</td><td>□ Ambiente</td><td>□ Di refrigerazione</td><td>□ Di congelamento</td></tr>
<tr><td>I.19.</td><td colspan="5">Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td>I.20.</td><td colspan="5">Certificato come o per
□ Ulteriore detenzione
□ Stabilimento confinato
□ Stabilimento di quarantena
□ Altro</td></tr>
<tr><td>I.21.</td><td colspan="3">□ Per il transito
Paese terzo Codice ISO del paese</td><td>I.22. □ Per il mercato interno
I.23.</td><td></td></tr>
</table>

▼**M8**

I.24. **Numero totale di colli**			**I.25.** **Quantità totale**			**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27. **Descrizione della partita**							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione Natura del prodotto	Numero di identificazione	Età Prova	Quantità

▼M8

PAESE **Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali della partita di cui alla parte I:

II.1. provengono da un paese terzo o territorio o da una loro zona contrassegnati dal codice: __ __ - __[1] che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti ed elencati nell'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

[2] [II.2. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

[2][3] *oppure* [II.2. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nel paese o territorio di origine o nella loro zona di durata non superiore a sei giorni in uno stabilimento che soddisfa le seguenti prescrizioni:

— è riconosciuto per le operazioni di raccolta di cani, gatti e furetti dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione,

— è dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio,

— è elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035,

— soddisfa le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[2][3] *oppure* [II.2. sono stati spediti da un rifugio per animali che soddisfa le seguenti prescrizioni:

— è riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035,

— è dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio,

— è elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]

[3] [II.3. sono stati caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) [4] su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

— gli animali non possano uscire o cadere,

▼M8

PAESE	Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS
	— possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti, — sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;] II.4. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 48 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti; (2) [II.5. sono destinati a entrare direttamente nello Stato membro di destinazione per essere isolati: (2) [in uno stabilimento confinato;]] (2) *oppure* [in uno stabilimento riconosciuto di quarantena;]] (2)*oppure* [II.5. avevano almeno 12 settimane alla data della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla data di completamento della vaccinazione antirabbica primaria (5) effettuata secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente (6), e: (2) [provengono o ne è previsto il transito da un paese terzo o territorio figurante nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e i dati relativi alle pertinenti vaccinazioni antirabbiche sono forniti nelle colonne da 1 a 7 della tabella in appresso;]] (2) *oppure* [provengono o ne è previsto il transito da un paese terzo o territorio non figurante nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, e: a) i dati relativi alle pertinenti vaccinazioni antirabbiche sono forniti nelle colonne da 1 a 7 della tabella in appresso; b) la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia (7) effettuata su un campione di sangue prelevato dal veterinario autorizzato dall'autorità competente non prima di 30 giorni dopo la data della vaccinazione precedente e almeno tre mesi prima della data di rilascio del presente certificato sanitario ha rilevato un titolo di anticorpi uguale o superiore a 0,5 IU/ml (8) e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente, e la data del campionamento ai fini dell'analisi della risposta immunitaria è fornita nella colonna 8 della tabella in appresso:]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS**

Transponder		Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino	Numero del lotto	Validità della vaccinazione		Data di prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]
Codice alfanumerico dell'animale	Data di impianto e/o di lettura (9) [gg/mm/aaaa]				gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	
1	2	3	4	5	6	7	8

(2) [II.6. comprendono cani destinati a uno Stato membro che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione e tali cani sono stati trattati contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*, e le informazioni relative al trattamento somministrato dal veterinario incaricato conformemente all'allegato XXI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 (10) (11) sono fornite nella tabella in appresso:

Transponder o tatuaggio - Codice alfanumerico del cane	Trattamento contro l'*Echinococcus*		Veterinario che ha somministrato il trattamento
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00]	Nome in stampatello, timbro e firma
			]

(2) *oppure* [II.6. comprendono cani che non sono stati trattati contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*.]

(2) *oppure* [II.6. comprendono cani destinati a entrare direttamente nello Stato membro di destinazione per essere isolati:

(1) [in uno stabilimento confinato.]]

(1) *oppure* [in uno stabilimento riconosciuto di quarantena.]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS**

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso a carattere commerciale nell'Unione di cani, gatti e furetti, anche quando sono destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento riconosciuto di quarantena e l'Unione non è la destinazione finale degli animali, come pure all'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.20: Certificato come o per: indicare

— "ulteriore detenzione" se i cani, i gatti o i furetti sono spostati conformemente alla parte II, titolo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

— "stabilimento confinato" come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

— "stabilimento riconosciuto di quarantena" come definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;

— "altri" nel caso di movimenti di cani (*Canis lupus familiaris*), gatti (*Felis silvestris catus*) o furetti (*Mustela putorius furo*) conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Parte II

(1) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Non applicabile ai movimenti diversi dai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni che non possono essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 245, paragrafo 2, o all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.

▼M8

PAESE **Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS**

(4) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(5) Una rivaccinazione deve essere considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.

(6) Al certificato sanitario deve essere allegata una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati.

(7) La prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.5:

— deve essere effettuata su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di spedizione nell'Unione,

— deve misurare nel siero un livello di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 IU/ml,

— deve essere effettuata da un laboratorio ufficiale,

— non deve essere rinnovata su un animale che, dopo aver superato tale prova con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.

Al certificato sanitario deve essere allegata una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio ufficiale relativo al risultato della prova degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.5.

(8) Certificando questo risultato il veterinario ufficiale conferma di aver verificato, al meglio delle sue capacità e se necessario tramite contatti con il laboratorio indicato nel rapporto, l'autenticità del rapporto di laboratorio relativo ai risultati della prova di titolazione degli anticorpi di cui al punto II.5.

(9) In combinato disposto con la nota 6, la marcatura degli animali interessati mediante l'impianto di un transponder deve essere verificata prima di inserire dati nel presente certificato sanitario e deve sempre precedere le vaccinazioni o, se del caso, le prove effettuate su tali animali.

(10) Il trattamento contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* di cui al punto II.6 deve:

— essere somministrato da un veterinario non più di 48 ore e non meno di 24 ore prima del momento della spedizione prevista dei cani in uno degli Stati membri, o nelle parti degli stessi, che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione,

— consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'*Echinococcus multilocularis* nelle specie ospiti interessate.

▼M8

PAESE **Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS**

	(11) La tabella di cui al punto II.6 deve essere utilizzata per documentare i dati di un ulteriore trattamento se somministrato dopo la data della firma del certificato sanitario e prima dell'entrata prevista in uno degli Stati membri, o nelle parti degli stessi, che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 39

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «BOV-SEM-A-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**		
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice		
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
			I.17.			
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20.	**Certificato come o per**				
		□ Materiale germinale				
	I.21.	□ **Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	□ **Per il mercato interno**		
			I.23.			
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Numero di identificazione	Quantità
	Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma della partita di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che provengono da un paese terzo o territorio o da una loro zona:

II.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di sperma di bovini ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(1) [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione nell'Unione;]

(1) *oppure* [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (2) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;]

II.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;

II.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

(1) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]

(1) *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]

II.2. lo sperma della partita di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che, prima della data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.8, provenivano da stabilimenti:

II.2.1. situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno agli stabilimenti per almeno 30 giorni e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per almeno tre mesi, e:

(1) [in cui non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY**

	[1] *oppure*	[in cui sono stati vaccinati contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma ma non negli ultimi 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e in cui il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto da un animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;]
	II.2.2.	indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;
	II.2.3.	indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;
[1]	[II.2.4.	indenni da leucosi bovina enzootica e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]
[1] *oppure*		[II.2.4. non indenni da leucosi bovina enzootica e hanno un'età inferiore a due anni e sono nati da madri che, dopo la data di allontanamento dell'animale, sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica;]
[1] *oppure*		[II.2.4. non indenni da leucosi bovina enzootica e hanno raggiunto l'età di due anni e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica;]
[1]	[II.2.5.	indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]
[1] *oppure*		[II.2.5. non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica (virus intero) effettuata su un campione di sangue;]
	II.2.6.	in cui:
	[1]	[la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata negli ultimi due anni;]
	[1] *oppure*	[la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata per almeno 30 giorni e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti negli ultimi due anni, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY**

	II.3.	lo sperma della partita di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma [3] che:		
		II.3.1.	è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;	
		II.3.2.	soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;	
	II.4.	lo sperma della partita di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che:		
		II.4.1.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, la pleuropolmonite contagiosa dei bovini e la dermatite nodulare contagiosa;	
		II.4.2.	almeno nei sei mesi precedenti la data di raccolta dello sperma sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;	
		II.4.3.	non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e alla data di raccolta dello sperma;	
		II.4.4.	sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;	
		II.4.5.	almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:	
			II.4.5.1.	sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa o di una malattia emergente pertinente per i bovini;
			II.4.5.2.	sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis (M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), rabbia, carbonchio ematico, surra (*Trypanosoma evansi*), leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, diarrea virale bovina, infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), campilobatteriosi genitale bovina e tricomoniasi;
			II.4.5.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.5.2;
			II.4.5.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;

▼M8

PAESE		Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY
	II.4.6.	sono stati sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, alla data della loro ammissione nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:
	II.4.6.1.	non era situato in una zona soggetta a restrizioni a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;
	II.4.6.2.	non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 per almeno 30 giorni;
	II.4.6.3.	era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per almeno 30 giorni;
	II.4.6.4.	non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali nel centro di raccolta dello sperma;
	II.4.7.	sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:
	II.4.7.1.	che non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;
	II.4.7.2.	in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e:
	(1) (4)	[almeno nei 30 giorni successivi alla data di raccolta dello sperma;]
	(1) (5)	[fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;]
	II.4.7.3.	che era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni e:
	(1) (4)	[indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e nei 30 giorni successivi alla data di raccolta;]
	(1) (5) *oppure*	[indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione e sono rimasti in tale centro di raccolta dello sperma per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;]
	II.4.8.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):

▼M8

PAESE	Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY
	(1) [II.4.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta;]
	(1) (10) *oppure* [II.4.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.8.4. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.8.5. sono stati sottoposti a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma;]
	(1) *e/o* [II.4.8.6. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati alla data di inizio e alla data di fine della raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]
	II.4.9. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):
	(1) [II.4.9.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui l'EHDV non è stato segnalato in un raggio di 150 km attorno agli stabilimenti almeno nei due anni precedenti;]
	(1) (11) *oppure* [II.4.9.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.9.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.9.4. soggiornavano nel paese terzo o territorio o nella loro zona di spedizione dello sperma della partita nell'Unione in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: …… e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY**

(1) [II.4.9.4.1. una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tali sierotipi dell'EHDV effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale dello sperma;]]

(1) *e/o* [II.4.9.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati alla data di inizio e alla data di fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]]

II.4.10. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, ad eccezione del test per la ricerca degli anticorpi per la diarrea virale bovina di cui al punto II.4.10.5.2, richieste conformemente all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686:

II.4.10.1. per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), un'intradermotubercolinizzazione di cui all'allegato I, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.4.10.2. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(1) (6) [II.4.10.3. per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.4.10.4. per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) effettuata su un campione di sangue se gli animali non provengono da uno stabilimento indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;

II.4.10.5. per quanto riguarda la diarrea virale bovina:

II.4.10.5.1. una prova di isolamento del virus, una prova per la ricerca del genoma virale o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e

II.4.10.5.2. una prova sierologica per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi;

II.4.11. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati almeno 21 giorni, o sette giorni nel caso delle prove di cui ai punti II.4.11.4 e II.4.11.5, dopo la data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, ad eccezione del test per la ricerca degli anticorpi per la diarrea virale bovina di cui al punto II.4.11.3.2, richieste conformemente all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY**

	II.4.11.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
	II.4.11.2. per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) su un campione di sangue;
	II.4.11.3. per quanto riguarda la diarrea virale bovina:
	II.4.11.3.1. una prova di isolamento del virus, una prova per la ricerca del genoma virale o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e
	II.4.11.3.2. una prova sierologica per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi;
	II.4.11.4. per quanto riguarda la campilobatteriosi genitale bovina (*Campylobacter fetus* ssp. *venerealis*):
	[1] [II.4.11.4.1. nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o detenuti a partire da tale età in un gruppo dello stesso sesso, senza venire a contatto con le femmine prima della quarantena di cui al punto II.4.6, un'unica prova effettuata su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale;]
	[1] *e/o* [II.4.11.4.2. prove effettuate su campioni di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale prelevati in tre occasioni, ad intervalli di almeno sette giorni;]
	II.4.11.5. per quanto riguarda la tricomoniasi (*Trichomonas foetus*):
	[1] [II.4.11.5.1. nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o detenuti a partire da tale età in un gruppo dello stesso sesso, senza venire a contatto con le femmine prima della quarantena di cui al punto II.4.6, un'unica prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]
	[1] *e/o* [II.4.11.5.2. prove effettuate su campioni di materiale prepuziale prelevati in tre occasioni, ad intervalli di almeno sette giorni;]
	II.4.12. nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti almeno una volta all'anno alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.4.12.1. per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), un'intradermotubercolinizzazione di cui all'allegato I, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
	II.4.12.2. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
	II.4.12.3. per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY**

II.4.12.4. per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) su un campione di sangue;

(1) (7) [II.4.12.5. per quanto riguarda la diarrea virale bovina, una prova sierologica per la ricerca di un anticorpo;]

(1) (8) [II.4.12.6. per quanto riguarda la campilobatteriosi genitale bovina (*Campylobacter fetus* ssp. *venerealis*), una prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]

(1) (8) [II.4.12.7. per quanto riguarda la tricomoniasi (*Trichomonas foetus*), una prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]

II.5. lo sperma della partita di cui alla parte I:

II.5.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.5.2. è collocato in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

II.5.3. è trasportato in un contenitore che:

II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione nell'Unione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(1) (4) [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(1) [II.6. in caso di aggiunta di un antibiotico o di una miscela di antibiotici allo sperma:

II.6.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: …… (9);

II.6.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita è spedita nell'Unione. Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
Casella I.27:	"Tipo": sperma. "Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio. "Prova": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.4.8.5 e/o punto II.4.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.4.9.4.1 e/o punto II.4.9.4.2, se del caso.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

(4) Applicabile allo sperma congelato.

(5) Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.

(6) Non applicabile agli animali provenienti da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica e di età inferiore a due anni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(7) Applicabile solo agli animali sieronegativi.

(8) Applicabile solo ai tori utilizzati per la produzione di sperma o che vengono a contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la raccolta dello sperma dopo un periodo di interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a prova negli ultimi 30 giorni prima di riprendere la produzione.

(9) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.

(10) Applicabile solo alle zone contrassegnate dall'indicazione "SI-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11) Applicabile solo alle zone contrassegnate dall'indicazione "SI-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 40

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO, DOPO IL 31 DICEMBRE 2004 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «BOV-SEM-B-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC**
				I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
				I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
				I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per**				
		□ Materiale germinale				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
				I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**		**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Numero di identificazione	Quantità
	Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-B-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. ……

(nome del paese o della parte del paese esportatore) (1)

è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo;

II.2. il centro (2) di cui alla casella I.11 nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto:

II.2.1. era conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capo I, punto 1, della direttiva 88/407/CEE;

II.2.2. era gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE;

II.3. il centro nel quale è stato raccolto lo sperma destinato all'esportazione era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, carbonchio ematico e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a tale raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione nell'Unione);

II.4. i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:

(3) II.4.1. provengono da allevamenti conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capo I, punto 1, lettera b), della direttiva 88/407/CEE;

II.4.2. provengono da allevamenti o sono nati da fattrici conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capo I, punto 1, lettera c), della direttiva 88/407/CEE o sono stati esaminati all'età di almeno 24 mesi conformemente all'allegato B, capo II, punto 1, lettera c), di tale direttiva;

II.4.3. sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di isolamento in quarantena, alle prove prescritte nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE;

II.4.4. sono stati sottoposti al periodo di isolamento in quarantena e alle prove prescritte nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera e), della direttiva 88/407/CEE;

II.4.5. sono stati sottoposti almeno una volta all'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capo II, della direttiva 88/407/CEE;

II.5. lo sperma destinato all'esportazione proviene da tori donatori che:

II.5.1. soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;

(4) [II.5.2. sono rimasti nel paese esportatore almeno per i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-B-ENTRY**

	(4) *oppure*	[II.5.2. sono rimasti nel paese esportatore almeno per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma dopo il loro ingresso e sono stati importati da …… (1) durante il periodo inferiore a sei mesi che ha preceduto la raccolta dello sperma e sono risultati conformi alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione;]
		II.5.3. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini, come indicato nella tabella di cui al punto I.27:
	(4)	[II.5.3.1. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	(4) *e/o*	[II.5.3.2. sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini, in una zona stagionalmente indenne almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	(4) *e/o*	[II.5.3.3. sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	(4) *e/o*	[II.5.3.4. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus della febbre catarrale degli ovini, effettuata conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]
	(4) *e/o*	[II.5.3.5. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini, effettuata conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni sette giorni (prova di isolamento del virus), o almeno ogni 28 giorni se effettuata come reazione a catena della polimerasi (PCR), durante la raccolta della partita di sperma in questione;]
		II.5.4. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda la malattia emorragica epizootica (EHD), come indicato nella tabella di cui al punto I.27:
	(4)	[II.5.4.1. erano residenti nel paese esportatore che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]
	(4)(5) *e/o*	[II.5.4.2. erano residenti nel paese esportatore in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): …… e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio riconosciuto:

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-B-ENTRY**

	[(4) [II.5.4.2.1. una prova sierologica (6) per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus dell'EHD, effettuata su campioni di sangue prelevati in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di sperma in questione;]]
	(4) *e/o* [II.5.4.2.2. una prova sierologica (6) per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus dell'EHD, effettuata su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]]
	(4) *e/o* [II.5.4.2.3. una prova di identificazione dell'agente (6) effettuata su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni sette giorni (prova di isolamento del virus), o almeno ogni 28 giorni se effettuata come PCR, durante la raccolta della partita di sperma in questione;]]
	II.6. lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore;
	II.7. lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE.
	Note
	Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.
	Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
	Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.
	Parte I
	Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita è spedita nell'Unione. Solo un centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
	Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita è destinata.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-B-ENTRY**

Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).
Casella I.27:	"Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi. "Tipo": sperma. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (lamella) o sugli altri colli in cui è collocato lo sperma della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Quantità": indicare il numero di paillette (lamelle) di sperma raccolto in una data determinata da un toro donatore identificato che è conforme alle condizioni particolari relative alla febbre catarrale degli ovini e all'EHD.

Parte II

(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per lo sperma di bovini.

(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

(3) Per la Nuova Zelanda, recante l'indicazione "XII" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1), gli allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi sono considerati equivalenti agli allevamenti bovini riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi negli Stati membri in base alle condizioni di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

(4) Cancellare la dicitura non pertinente.

(5) Obbligatorio per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti.

(6) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale degli ovini del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 41

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 93/60/CEE DEL CONSIGLIO, PRIMA DEL 1º GENNAIO 2005, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «BOV-SEM-C-ENTRY»)

PAESE				Certificato sanitario per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. **Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese			I.2. **Riferimento del certificato** I.3. **Autorità centrale competente** I.4. **Autorità locale competente**	I.2a. **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5. **Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese			I.6. **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7. **Paese di origine** — Codice ISO del paese			I.9. **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8. **Regione di origine** — Codice			I.10. **Regione di destinazione** — Codice	
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese			I.12. **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13. **Luogo di carico**			I.14. **Data e ora della partenza**	
	I.15. **Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione			I.16. **Posto di controllo frontaliero di ingresso** I.17.	
	I.18. **Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20. **Certificato come o per**				
	□ Materiale germinale				
	I.21. □ **Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese			I.22. □ **Per il mercato interno** I.23.	
	I.24. **Numero totale di colli**		I.25. **Quantità totale**		I.26.
	I.27. **Descrizione della partita**				
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova				

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-C-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. …….

(nome del paese esportatore) (1)

è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione e nessuna vaccinazione contro tali malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo;

II.2. lo sperma di cui sopra è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 in un centro di raccolta dello sperma (2) che:

II.2.1. era conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE;

II.2.2. era gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE;

II.3. il centro nel quale è stato raccolto lo sperma destinato all'esportazione era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, carbonchio ematico e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a tale raccolta;

II.4. al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:

II.4.1. provenivano da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE;

II.4.2. nei 30 giorni precedenti il periodo di isolamento in quarantena sono stati sottoposti con esito negativo alle seguenti prove:

— le prove di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera d), punti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE,

— sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva,

— prova di isolamento del virus (ricerca per fluorescenza degli anticorpi o prova immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina; nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi la prova dovrà essere rinviata sino a quell'età;

II.4.3. sono stati sottoposti a un periodo di isolamento in quarantena di 30 giorni e alle seguenti prove, con esito negativo:

– — una prova sierologica per la brucellosi effettuata secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE,

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-C-ENTRY**

	— ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per l'infezione da *Campylobacter foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale,
	— prova microscopica e colturale per la ricerca di *Trichomonas foetus* su un campione di liquido di lavaggio vaginale o di materiale prepuziale; nel caso di femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale;
	II.4.4. sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, agli esami di routine di cui all'allegato B, capitolo II, punto 1, lettere a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE;
	II.5. al momento della raccolta dello sperma di cui alla parte I,
	II.5.1. tutte le femmine presenti nel centro sono state sottoposte almeno una volta all'anno, con esito negativo, a una prova di agglutinazione sul muco vaginale per l'infezione da *Campylobacter foetus*; e
	II.5.2. tutti i tori utilizzati per la produzione di sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, a ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o a prova colturale per l'infezione da *Campylobacter foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, effettuate nei 12 mesi precedenti la raccolta;
	II.6. lo sperma destinato all'esportazione proviene da tori donatori che:
	II.6.1. soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;
	(3) [II.6.2. erano residenti nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]
	(3) *oppure* [II.6.2. sono stati importati da ……[1] dopo aver trascorso un periodo inferiore a sei mesi nel paese esportatore e al momento dell'importazione soddisfacevano le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione;]
	II.6.3. si trovano in un centro di raccolta dello sperma in cui:
	(3) [nessun bovino è stato vaccinato contro la rinotracheite infettiva bovina e tutti i bovini sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva;]
	(3) *oppure* [i bovini non vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva; le prove per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non sono state effettuate su tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite infettiva bovina nel centro di inseminazione dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva e che dopo la prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a sei mesi;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-C-ENTRY**

	(3) [II.6.4. non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina;]
	(3) *oppure* [II.6.4. sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina conformemente al punto II.6.3;]
	II.6.5. soddisfano le condizioni per l'importazione di sperma bovino stabilite nel capitolo relativo alla febbre catarrale degli ovini del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, a seconda della situazione del paese o della zona di residenza;****
	II.6.6. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): …….. e sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova di immunodiffusione in agar gel(4) e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD) sopraindicati, effettuate in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta;***
	II.6.7. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): …….. e sono risultati negativi, prima dell'entrata e a intervalli di sei mesi, a una prova di immunodiffusione in agar gel(4) e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di EHD sopraindicati, effettuate in un laboratorio riconosciuto;**
	II.6.8. sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane, effettuata in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta;*
	II.7. lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore;
	II.8. lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE, prima che fosse modificata dalla direttiva 2003/43/CE.
	Note
	Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.
	Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
	Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-C-ENTRY**

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita è spedita nell'Unione. Solo un centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).

Casella I.27: "Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi.

"Tipo": sperma.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (lamella) o sugli altri colli in cui è collocato lo sperma della partita.

La "data di raccolta/di produzione" deve essere anteriore al 31 dicembre 2004 e deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"Quantità": indicare il numero di paillette (lamelle) di sperma raccolto in una data determinata da un toro donatore identificato che è conforme alle condizioni particolari relative alla febbre catarrale degli ovini e all'EHD.

Parte II

(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per lo sperma di bovini.

(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale degli ovini del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-SEM-C-ENTRY**

	**** Da utilizzare solo per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti. *** Da utilizzare solo per l'Australia e gli Stati Uniti. ** Da utilizzare solo per il Canada. * Da utilizzare solo per l'Australia.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 42

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI BOVINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.**	
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** **□ Per il mercato interno** **I.23.**	
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione Quantità Prova

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli [ovociti] (1) [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) della partita di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da un paese terzo o territorio o da una loro zona:

II.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [ovociti] (1) [embrioni] (1) di bovini ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(1) [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]

(1) *oppure* [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (2) …….. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]

II.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;

II.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

(1) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]

(1) *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]

(1) [II.2. gli [ovociti] (1) [embrioni concepiti in vivo] (1) della partita di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni (3) che:

II.2.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

II.2.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

	(1) [II.2. gli [ovociti] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) della partita di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni (3) che: II.2.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio; II.2.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;] II.3. gli [ovociti] (1) [embrioni] (1) della partita di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da stabilimenti: II.3.1. indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore; II.3.2. indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore; (1) [II.3.3. indenni da leucosi bovina enzootica e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;] (1) *oppure* [II.3.3. non indenni da leucosi bovina enzootica e il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine ha certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica almeno nei tre anni precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta;] (1) [II.3.4. indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;] (1) *oppure* [II.3.4. non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine ha certificato che non si sono verificati casi clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva almeno nei 12 mesi precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta;] II.3.5. in cui: (1) [la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);]

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

			[1] *oppure*	[la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti nei due anni precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1], dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]
	II.4.	gli [ovociti] [1] [embrioni] [1] della partita di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori che:		
		II.4.1.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, la pleuropolmonite contagiosa dei bovini e la dermatite nodulare contagiosa;	
		II.4.2.	almeno nei sei mesi precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;	
		II.4.3.	almeno nei 30 giorni precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] e durante il periodo di raccolta:	
			II.4.3.1.	sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa o di una malattia emergente pertinente per i bovini;
			II.4.3.2.	sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), rabbia, carbonchio ematico, surra (*Trypanosoma evansi*), leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, diarrea virale bovina, infezione da virus della malattia emorragica epizootica e infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);

▼M8

PAESE		Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
	II.4.3.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.3.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.3.2;
	II.4.3.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
II.4.4.		sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);
II.4.5.		sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
II.4.6.		soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica:
	II.4.6.1.	provengono da stabilimenti: – situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno agli stabilimenti almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1), – in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);
(1)	[II.4.6.2.	non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]
(1) (4) *oppure*		[II.4.6.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta degli embrioni, e:
	II.4.6.2.1.	non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;
	II.4.6.2.2.	lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.4.6.2.3.	prima della data del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS (5);

▼M8

PAESE	Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
	II.4.6.2.4. gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per almeno 30 giorni dalla data di raccolta e, durante tale periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]
	(1)(6) [II.4.7. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	(1) [II.4.7.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli ovociti e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi;]
	(1) (12) *oppure* [II.4.7.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.7.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli ovociti e durante tale raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.7.4. sono stati sottoposti a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta degli ovociti;]
	(1) *e/o* [II.4.7.5. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato alla data di raccolta degli ovociti;]]
	II.4.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):
	(1) [II.4.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui l'EHDV non è stato segnalato almeno nei due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno agli stabilimenti;]
	(1) (13) *oppure* [II.4.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante tale raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.8.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante tale raccolta;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

	[1] *oppure* [II.4.8.4. soggiornavano nel paese terzo o territorio o nella loro zona di spedizione degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] della partita nell'Unione in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: …… e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:
	[1] [II.4.8.4.1. una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tali sierotipi dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta degli [ovociti] [1] [embrioni] [1];]]
	[1] *e/o* [II.4.8.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati alla data di raccolta degli [ovociti] [1] [embrioni] [1];]]
	[1] [6] [II.4.9. soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato II, parte 1, capitolo III, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]
II.5.	gli [ovociti] [1] [embrioni] [1] di cui alla parte I:
	II.5.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] [1] [parte 3] [1] [parte 4] [1] [parte 5] [1] e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.5.2. sono collocati in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;
	II.5.3. sono trasportati in un contenitore che:
	II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione nell'Unione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
	II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;
	[1] [7] [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
	[1] [8] [II.5.4. sono collocati in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

II.5.5. sono trasportati in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]

(1) (9) [II.6. gli [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) della partita di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di bovini o dall'autorità competente di uno Stato membro, e sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, parte 1, capitolo I, e parte 5, capitoli II e III, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

(1) (10) [II.7. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti (11) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio: ……]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.

Casella I.27: "Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi.

"Tipo": precisare se si tratta di ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

"Prova": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.4.7.4 e/o punto II.4.7.5, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.4.8.4.1 e/o punto II.4.8.4.2, se del caso.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

(4) Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.

(5) *Manual of the International Embryo Technology Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures*, pubblicato da: International Embryo Technology Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/).

(6) Applicabile alle partite di ovociti e di embrioni prodotti in vitro.

(7) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.

(8) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.

(9) Non si applica agli ovociti.

(10) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(11) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

	(12) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SI-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (13) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SI-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 43

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI EMBRIONI CONCEPITI IN VIVO DI BOVINI, RACCOLTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 89/556/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO GLI EMBRIONI

(MODELLO «BOV-IN-VIVO-EMB-B-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.** **Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5. **Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	
	I.7. **Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese	
	I.8. **Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice	
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. **Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15. **Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.**		
	I.18. **Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			
	I.20. **Certificato come o per** □ Materiale germinale				
	I.21. □ **Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** □ **Per il mercato interno** **I.23.**		
	I.24. **Numero totale di colli**		**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27. **Descrizione della partita**				
	Codice NC Specie	Sottospecie/categoria		Numero di identificazione	Quantità
	Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di…….……..……., certifica quanto segue:

(paese di esportazione) (1)

II.1. gli embrioni destinati all'esportazione:

II.1.1. sono stati prelevati nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:

II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo;

(2) [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica e da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e non ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo;]

(2) *oppure* [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica o da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo o ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo, e:

- gli embrioni non sono stati sottoposti alla penetrazione della zona pellucida,
- gli embrioni sono stati conservati in condizioni approvate per almeno 30 giorni immediatamente dopo prelievo,
- i donatori femmine provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica o la dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato segni clinici di afta epizootica o di dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli embrioni;]

II.1.2. sono stati prelevati dal gruppo di raccolta di embrioni (3) che:

- è stato riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE,
- ha raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato gli embrioni in conformità all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE,
- è stato soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno;

II.1.3. sono stati prelevati e trattati in locali attorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa per almeno i 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio, conformemente al punto II.1.1.2;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY**

II.1.4. sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione nell'Unione, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;

II.1.5. sono stati prelevati da donatori femmine che:

II.1.5.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale degli ovini, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;

II.1.5.2. non presentavano segni clinici di malattia il giorno del prelievo;

II.1.5.3. durante i sei mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese di esportazione in non più di due allevamenti:

- che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,
- che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,
- che erano indenni da leucosi bovina enzootica o in cui nessun bovino ha presentato segni clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,
- in cui nessun bovino ha presentato segni clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti;

II.1.6. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuto ai fini della raccolta, del trattamento e/o del magazzinaggio dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE [4] o dall'autorità competente di uno Stato membro.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di embrioni di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY**

Parte I

Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di embrioni è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).
Casella I.27:	"Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi. "Tipo": scegliere "embrioni concepiti in vivo". "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri colli in cui sono collocati gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto, trattato e immagazzinato gli embrioni della partita, elencato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri colli con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per gli embrioni di bovini.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY**

	(3) Solo i gruppi di raccolta di embrioni elencati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. (4) GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 44

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI EMBRIONI PRODOTTI IN VITRO DI BOVINI, PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 89/556/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, CONCEPITI CON SPERMA CONFORME ALLE ESIGENZE DI CUI ALLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA PRODOTTO GLI EMBRIONI

(MODELLO «BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.** **Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5. **Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7. **Paese di origine** — Codice ISO del paese		**I.9.** **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8. **Regione di origine** — Codice		**I.10.** **Regione di destinazione** — Codice		
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13. **Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15. **Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.**		
	I.18. **Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20. **Certificato come o per**				
	□ Materiale germinale				
	I.21. □ **Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese		**I.22.** □ **Per il mercato interno** **I.23.**		
	I.24. **Numero totale di colli**		**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27. **Descrizione della partita**				
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova				

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ……, certifica quanto segue:

(paese di esportazione) (1)

II.1. gli embrioni destinati all'esportazione:

II.1.1. sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:

II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione;

(2) [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica e da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo;]

(2) *oppure* [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica o da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione o ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo, e:

- gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida,
- gli embrioni sono stati conservati in condizioni approvate per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione,
- i donatori femmine provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica o la dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato segni clinici di afta epizootica o di dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti;]

II.1.2. sono stati prodotti dal gruppo di produzione di embrioni (3) che:

- è stato riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE,
- ha effettuato la produzione, il trattamento, il magazzinaggio e il trasporto conformemente all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE,
- è stato soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno;

II.2. gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio, conformemente al punto II.1.1.2;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY**

	II.3.		gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;
	II.4.		gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione:
		II.4.1.	hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale degli ovini, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;
		II.4.2.	non presentavano segni clinici di malattia il giorno del prelievo;
		II.4.3.	durante i sei mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese di esportazione in non più di due allevamenti: – che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo, – che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo, – che erano indenni da leucosi bovina enzootica o in cui nessun bovino ha presentato segni clinici di questa malattia nei tre anni precedenti, – in cui nessun bovino ha presentato segni clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti;
	[(2)	[II.4.4.	sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo;]
	(2) *oppure*		[II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori siano stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]
	(2) *oppure*		[II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY**

	[2] *oppure* [II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida;]
	II.5. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma [4]:
	[2] [II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea, e lo sperma è conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE.]
	[2] *oppure* [II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in un paese terzo o una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione.]
	Note
	Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di embrioni di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli embrioni.
	Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
	Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.
	Parte I
	Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
	Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di embrioni è destinata.
	Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY**

Casella I.24:	il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).
Casella I.27:	"Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi. "Tipo": scegliere "embrioni prodotti in vitro". "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri colli in cui sono collocati gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni della partita, elencato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri colli con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per gli embrioni di bovini.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo i gruppi di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

(4) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di bovini o dall'autorità competente di uno Stato membro.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data | Qualifica e titolo

Timbro | Firma

▼M8

CAPITOLO 45

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI EMBRIONI PRODOTTI IN VITRO DI BOVINI, PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 89/556/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, CONCEPITI CON SPERMA PROVENIENTE DA CENTRI DI RACCOLTA O DI MAGAZZINAGGIO DELLO SPERMA RICONOSCIUTI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ESPORTAZIONE, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA PRODOTTO GLI EMBRIONI

(MODELLO «BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per**			
		□ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova				

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ……, certifica quanto segue:

(paese di esportazione) (1)

II.1. gli embrioni destinati all'esportazione:

II.1.1. sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:

II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione;

(2) [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica e da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo;]

(2) *oppure* [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica o da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione o ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo, e:

- gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida,
- gli embrioni sono stati conservati in condizioni approvate per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione,
- i donatori femmine provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica o la dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato segni clinici di afta epizootica o di dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti;]

II.1.2. sono stati prodotti dal gruppo di produzione di embrioni (3) che:

- è stato riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE,
- ha prodotto, trattato, immagazzinato e trasportato gli embrioni in conformità dell'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE,
- è stato soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno;

II.2. gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio, conformemente al punto II.2.2;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY**

	II.3.		gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;
	II.4.		gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione:
		II.4.1.	hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale degli ovini, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;
		II.4.2.	non presentavano segni clinici di malattia il giorno del prelievo;
		II.4.3.	durante i sei mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese di esportazione in non più di due allevamenti: – che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo, – che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo, – che erano indenni da leucosi bovina enzootica o in cui nessun animale ha presentato segni clinici di questa malattia nei tre anni precedenti, – in cui nessun bovino ha presentato segni clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti;
	[(2)	[II.4.4.	sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo;]
	(2) *oppure*		[II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori siano stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]
	(2) *oppure*		[II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY**

(2) *oppure* [II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida;]

II.5. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti ai fini della raccolta, del trattamento e/o del magazzinaggio dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE (4) o dall'autorità competente di uno Stato membro.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di embrioni di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli embrioni.

A norma dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 89/556/CEE, sono esclusi dagli scambi intra-Unione gli embrioni bovini prodotti in vitro con lo sperma proveniente dai centri riconosciuti dal paese terzo o territorio di esportazione, introdotti nell'Unione alle condizioni indicate nel presente certificato sanitario.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di embrioni è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY**

Casella I.27:	"Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi. "Tipo": scegliere "embrioni prodotti in vitro". "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri colli in cui sono collocati gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni della partita, elencato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri colli con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per gli embrioni di bovini.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo i gruppi di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

(4) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di bovini.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data | Qualifica e titolo

Timbro | Firma

▼M8

CAPITOLO 46

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1º gennaio 2005,

— ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

— riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,

— riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione

▼M8

(MODELLO «BOV-GP-PROCESSING-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**		
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese		
	I.8.	**Regione di origine** / Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice		
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo / Codice Paese / Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore / N. del sigillo				
	I.20.	**Certificato come o per**				
	□ Materiale germinale					
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**		
			I.23.			
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC / Specie / Sottospecie/categoria / Numero di identificazione / Quantità Tipo / Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro / Marchio di identificazione / Data di raccolta/di produzione / Prova					

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale (1) di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni concepiti in vivo] (2) [gli embrioni prodotti in vitro] (2) [gli embrioni micromanipolati] (2) destinato/i alla spedizione nell'Unione:

II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di bovini ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(2) [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) *oppure* [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (3) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

II.1.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;

II.1.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

(2) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]

(2) *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]

II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

▼**M8**

PAESE	**Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-ENTRY**
	II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;
	II.2. [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni] (2) di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:
	II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] (2) [prodotto/i] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in un centro di raccolta dello sperma] (2) (4) [da un gruppo di raccolta di embrioni] (2) (4) [da un gruppo di produzione di embrioni] (2) (4) e [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale (4) [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] (2) (4) conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] (2) [parte 2] (2) [parte 3] (2) [parte 4] (2) [parte 5] (2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:
	(2) [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]
	(2) *e/o* [situato in ……. (5), ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di bovini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]
	II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:
	(2) [nel modello BOV-SEM-A-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-SEM-B-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-SEM-C-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-GP-PROCESSING-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY (6);]]
	II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-ENTRY**

II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:

II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(2) (7) [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(2) (8) [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-ENTRY**

	Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato sanitario.
	Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
	Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
	Casella I.27:	"Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi. "Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.
	Parte II	
	(1)	Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
	(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-ENTRY**

(3) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

(5) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.

(6) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(7) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(8) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 47

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1º gennaio 2005,

— ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

— riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,

— riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione

▼**M8**

(MODELLO «BOV-GP-STORAGE-ENTRY»)

PAESE					Certificato sanitario per l'UE
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
	I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Materiale germinale				
	I.21.	□ **Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** □ **Per il mercato interno** **I.23.**	
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione Quantità Prova

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale [(1)] di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] [(2)] [gli ovociti] [(2)] [gli embrioni concepiti in vivo] [(2)] [gli embrioni prodotti in vitro] [(2)] [gli embrioni micromanipolati] [(2)] destinato/i alla spedizione nell'Unione:

II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] [(2)] [ovociti] [(2)] [embrioni] [(2)] di bovini ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

[(2)] [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [(2)] [produzione] [(2)] [dello sperma] [(2)] [degli ovociti] [(2)] [degli embrioni] [(2)] e fino alla data della sua/loro spedizione;]

[(2)] *oppure* [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il [(3)] ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di [raccolta] [(2)] [produzione] [(2)] [dello sperma] [(2)] [degli ovociti] [(2)] [degli embrioni] [(2)] e fino alla data della sua/loro spedizione;]

II.1.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [(2)] [produzione] [(2)] [dello sperma] [(2)] [degli ovociti] [(2)] [degli embrioni] [(2)] e fino alla data della sua/loro spedizione;

II.1.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [(2)] [produzione] [(2)] [dello sperma] [(2)] [degli ovociti] [(2)] [degli embrioni] [(2)] e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

[(2)] [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]

[(2)] *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]

II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

▼M8

PAESE	Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-ENTRY
	II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;
	II.2. [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni] (2) di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:
	II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] (2) [prodotto/i] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in un centro di raccolta dello sperma] (2) (4) [da un gruppo di raccolta di embrioni] (2) (4) [da un gruppo di produzione di embrioni] (2) (4) [e] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] (2) (4) e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale (4) conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] (2) [parte 2] (2) [parte 3] (2) [parte 4] (2) [parte 5] (2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:
	(2) [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]
	(2) *e/o* [situato in ……. (5), ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni concepiti in vivo] (2) [embrioni prodotti in vitro] (2) di bovini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]
	II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:
	(2) [nel modello BOV-SEM-A-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-SEM-B-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-SEM-C-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello 1 di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione 2011/630/UE (6);]
	(2) *e/o* [nel modello 2 di cui all'allegato II, parte 1, sezione B, della decisione 2011/630/UE (6);]
	(2) *e/o* [nel modello 3 di cui all'allegato II, parte 1, sezione C, della decisione 2011/630/UE (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-GP-PROCESSING-ENTRY (6);]
	(2) *e/o* [nel modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY (6);]]
	II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-ENTRY**

II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:

II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(2)(7) [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(2)(8) [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo un centro di stoccaggio di materiale germinale elencato conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-ENTRY**

	Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.
	Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
	Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
	Casella I.27:	"Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi. "Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.
	Parte II	
	(1)	Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
	(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.

▼M8

PAESE **Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-ENTRY**

(3) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

(5) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.

(6) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(7) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(8) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼**M8**

CAPITOLO 48

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «OV/CAP-SEM-A-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova				

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma della partita di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che provengono da un paese terzo o territorio o da una loro zona:

II.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di sperma di [ovini] (1) [caprini] (1) ed elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(1) [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;]

(1) *oppure* [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (2) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;]

II.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;

II.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

(1) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]

(1) *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]

II.2. lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che, prima della data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, provenivano da stabilimenti:

II.2.1. situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per almeno 30 giorni e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per almeno tre mesi, e:

▼M8

PAESE		Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY
	(1)	[non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]
	(1) *oppure*	[sono stati vaccinati contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma ma non negli ultimi 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto da un animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;]
	II.2.2.	indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;
	(1)(3) [II.2.3.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli ultimi 42 giorni;]
	(1)(5) [II.2.3.	sottoposti a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) sui caprini conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione per almeno 12 mesi e durante tale periodo:
		i) negli stabilimenti sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;
	(1)	[ii) non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli animali della stessa specie detenuti negli stabilimenti;]]
	(1) *oppure*	[ii) sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti negli stabilimenti e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	II.2.4.	in cui:
	(1)	[la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata negli ultimi due anni;]
		(1) *oppure* [la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata negli ultimi 30 giorni e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti negli ultimi due anni, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY**

	(1)(3)	[II.2.5.	in cui sono rimasti per un periodo continuativo di almeno 30 giorni e in cui l'epididimite ovina (*Brucella ovis*) non è stata segnalata negli ultimi 12 mesi;]
	(1)(4)	[II.2.6.	in cui, negli ultimi 30 giorni precedenti la loro permanenza negli impianti di quarantena di cui al punto II.4.6, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*), o a qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate, come richiesto conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686;]
	(1)(5)	[II.2.7.	in cui l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) non è stata segnalata negli ultimi sei mesi;]
	II.3.	lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma (6) che:	
		II.3.1.	è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
		II.3.2.	soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.4.	lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che:	
		II.4.1.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina;
		II.4.2.	almeno nei sei mesi precedenti la data di raccolta dello sperma sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;
		II.4.3.	non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e alla data di raccolta dello sperma;
		II.4.4.	sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
		II.4.5.	almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:
			II.4.5.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini o pleuropolmonite contagiosa caprina o di una malattia emergente pertinente per gli ovini e i caprini;

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY**

		II.4.5.2.	sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), rabbia, carbonchio ematico, surra (*Trypanosoma evansi*), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e, nel caso di ovini e dei caprini che sono detenuti insieme a ovini, epididimite ovina (*Brucella ovis*);
		II.4.5.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.5.2;
		II.4.5.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
	II.4.6.		sono stati sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, alla data della loro ammissione nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:
		II.4.6.1.	non era situato in una zona soggetta a restrizioni a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;
		II.4.6.2.	non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 per almeno 30 giorni;
		II.4.6.3.	era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per almeno 30 giorni;
		II.4.6.4.	non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali nel centro di raccolta dello sperma;
	II.4.7.		sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:
		II.4.7.1.	che non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;
		II.4.7.2.	in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e:
		(1)(7)	[almeno nei 30 giorni successivi alla data di raccolta dello sperma;]
		(1)(8)	*oppure* [fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY
	II.4.7.3. che era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni e:
	(1)(7) [indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e nei 30 giorni successivi alla data di raccolta dello sperma;]
	(1)(8) *oppure* [indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione e sono rimasti in tale centro di raccolta dello sperma per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;]
	II.4.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	(1) [II.4.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi;]
	(1)(13) *oppure* [II.4.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.8.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.8.4. sono stati sottoposti a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma;]
	(1) *e/o* [II.4.8.5. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati alla data di inizio e alla data di fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY
	II.4.9. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):
	(1) [II.4.9.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui l'EHDV non è stato segnalato in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento almeno per due anni;]
	(1)(14) *oppure* [II.4.9.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.9.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	(1) *oppure* [II.4.9.4. soggiornavano nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: …… e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:
	(1) [II.4.9.4.1. una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tali sierotipi dell'EHDV effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale dello sperma;]]
	(1) *e/o* [II.4.9.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]]
	II.4.10. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.4.10.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
	(1)(9) [II.4.10.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (*Brucella ovis*), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY
	II.4.11. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/686: II.4.11.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; (1)(9) [II.4.11.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (*Brucella ovis*), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;] II.4.12. nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti almeno una volta all'anno alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686: II.4.12.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; (1)(9) [II.4.12.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (*Brucella ovis*), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]] (10) [II.4.13. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica: II.4.13.1. sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese terzo o territorio in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni: II.4.13.1.1. la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica; II.4.13.1.2. esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio; II.4.13.1.3. gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti; II.4.13.1.4. la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese terzo o territorio da almeno sette anni; (1) [II.4.13.2. sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni precedenti la data di raccolta dello sperma destinato alla spedizione nell'Unione in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), di tale regolamento;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

[1] *oppure* [II.4.13.2. sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]]

II.5. lo sperma della partita di cui alla parte I:

II.5.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.5.2. è collocato in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

II.5.3. è trasportato in un contenitore che:

II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

[1][7] [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[1][11] [II.6. in caso di aggiunta di un antibiotico o di una miscela di antibiotici allo sperma:

II.6.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: ..... [12],

II.6.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY**

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita. Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.

Casella I.27: "Specie": scegliere tra "*Ovis aries*" o "*Capra hircus*", a seconda dei casi.

"Tipo": sperma.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

"Prova": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.4.8.4 e/o punto II.4.8.5, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.4.9.4.1 e/o punto II.4.9.4.2, se del caso.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Applicabile agli ovini.

(4) Applicabile agli ovini e ai caprini che sono detenuti insieme a ovini.

(5) Applicabile ai caprini.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY**

(6) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(7) Applicabile allo sperma congelato.

(8) Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.

(9) Applicabile agli ovini e ai caprini che sono detenuti insieme a ovini.

(10) Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

(11) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(12) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.

(13) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SI-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(14) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SI-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 49

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «OV/CAP-SEM-B-ENTRY»)

PAESE					Certificato sanitario per l'UE
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.**	
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
	I.20.	**Certificato come o per**			
		□ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** **□ Per il mercato interno** **I.23.**	
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione Quantità Prova

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il paese esportatore ……

(*nome del paese esportatore*) (1)

II.1.1. è stato indenne da peste bovina, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, pleuropolmonite contagiosa caprina e febbre della Rift Valley nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e nel corso dello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

II.1.2. è stato indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;

II.2. il centro di raccolta dello sperma (2) di cui alla casella I.11, nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto e immagazzinato:

II.2.1. era conforme alle condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte I, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.2.2. era gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni applicabili ai centri di raccolta dello sperma e di magazzinaggio dello sperma stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. gli [ovini] (3) [caprini] (3) presenti nel centro di raccolta dello sperma:

II.3.1. prima della loro permanenza nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.3,

(3)(4) [II.3.1.1. provenivano dal territorio di cui alla casella I.8, riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*);]

(3) *oppure* [II.3.1.1. appartenevano a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE;]

(3) *oppure* [II.3.1.1. provenivano da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*), nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a tale malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e dei caprini è stato vaccinato contro tale malattia, ad eccezione di quelli vaccinati da oltre due anni con il vaccino Rev. 1, e tutti gli ovini e i caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due test (5), effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo l'uno dall'altro, su campioni prelevati il ……. (*data*) e il ……. (*data*), l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto il loro ingresso nell'impianto di quarantena,]

e non sono stati tenuti precedentemente in un'azienda con uno stato sanitario inferiore;

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY
	II.3.1.2. sono rimasti ininterrottamente per almeno 60 giorni in un'azienda in cui non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (*Brucella ovis*) negli ultimi 12 mesi;
	(3) *e* [sono animali della specie ovina e sono stati sottoposti, nei 60 giorni che hanno preceduto la loro permanenza nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.3, a un test di fissazione del complemento o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate, al fine di individuare l'epididimite contagiosa, il cui risultato è stato inferiore a 50 ICFTU/ml;]
	II.3.1.3. per quanto è dato di sapere, non provengono da aziende, e non sono stati a contatto con animali provenienti da aziende nelle quali, in base al sistema di notifica ufficiale e secondo la dichiarazione scritta fornita dal proprietario, sono state individuate clinicamente le seguenti malattie nei periodi indicati alle lettere da a) a d) che hanno preceduto la loro permanenza nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.3:
	a) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides* var. *mycoides* large colony), negli ultimi sei mesi;
	b) paratubercolosi e linfoadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;
	c) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni;
	(3) [d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi tre anni;]
	(3) *oppure* [d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati macellati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]
	II.3.2. sono stati sottoposti a test effettuati su un campione di sangue prelevato nei 28 giorni che hanno preceduto l'inizio del periodo di quarantena di cui al punto II.3.3. per le seguenti malattie:
	— brucellosi (*B. melitensis*) con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE,
	— epididimite contagiosa (*Brucella ovis*), solo per gli ovini, con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE, o un altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate,
	— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 1.4, lettera c), della direttiva 92/65/CEE;

▼M8

PAESE			Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY
		II.3.3.	hanno trascorso un periodo di isolamento in quarantena di almeno 28 giorni in un impianto di quarantena specificamente riconosciuto a tal fine dall'autorità competente e in tale periodo:
		II.3.3.1.	nell'impianto di quarantena si trovavano solo animali aventi almeno lo stesso stato sanitario;
		II.3.3.2.	sono stati sottoposti a test effettuati dal laboratorio riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore su campioni prelevati non prima di 21 giorni dall'ammissione degli animali nell'impianto di quarantena, per le seguenti malattie: — brucellosi (*B. melitensis*) con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, — epididimite contagiosa (*Brucella ovis*), solo per gli ovini, con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE, o a un altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate, — malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 1.6, della direttiva 92/65/CEE;
		II.3.4.	sono stati sottoposti almeno una volta all'anno a test di routine per le seguenti malattie: — brucellosi (*B. melitensis*) con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, — epididimite contagiosa (*Brucella ovis*), solo per gli ovini, con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE, o a un altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate, — malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 5, lettera c), della direttiva 92/65/CEE;
	II.4.		lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da [montoni] (3) [caproni] (3) donatori che:
		II.4.1.	sono stati ammessi nel centro riconosciuto di raccolta dello sperma con l'esplicito permesso del veterinario del centro;
		II.4.2.	non presentavano segni clinici di malattia il giorno di ammissione nel centro riconosciuto di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;
	(3)	[II.4.3.	non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nel corso dei 12 mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma;]
	(3) *oppure*	[II.4.3.	sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno 30 giorni prima della raccolta, nel qual caso il 5 % dello sperma di ogni raccolta (un minimo di cinque paillette) è stato sottoposto, con risultato negativo, a un test di isolamento del virus dell'afta epizootica;]

▼M8

PAESE			Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY
		II.4.4.	hanno soggiornato in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma, nel caso della raccolta di sperma fresco;
		II.4.5.	non hanno praticato la monta naturale dopo il loro ingresso nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.3 fino al giorno di raccolta dello sperma, e compreso tale giorno;
		II.4.6.	sono rimasti in centri di raccolta dello sperma riconosciuti:
		II.4.6.1.	che sono rimasti indenni da afta epizootica almeno per i tre mesi precedenti la raccolta dello sperma e i 30 giorni successivi a tale raccolta o, in caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione, e sono situati al centro di una zona con un raggio di 10 km in cui non vi sono stati casi di afta epizootica almeno per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma;
		II.4.6.2.	che sono stati indenni da brucellosi (*B. melitensis*), epididimite contagiosa (*Brucella ovis*), carbonchio ematico e rabbia durante il periodo che inizia 30 giorni prima della raccolta e termina 30 giorni dopo la raccolta dello sperma o, in caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione;
	(3)	[II.4.7.	sono rimasti nel paese esportatore almeno per i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]
	(3) *oppure*	[II.4.7.	nei sei mesi precedenti la raccolta dello sperma erano conformi alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione e sono stati importati nel paese esportatore almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma da…… (1);]
	(3)	[II.4.8.	sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	(3) *oppure*	[II.4.8.	sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini, in una zona stagionalmente indenne almeno per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	(3) *oppure*	[II.4.8.	sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	(3) *oppure*	[II.4.8.	sono stati sottoposti, con risultato negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo dei virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]

▼M8

PAESE		Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY
	[3] *oppure* [II.4.8.	sono stati sottoposti, con risultato negativo, a un test di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni sette giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]
	[3][6] [II.4.9.	erano residenti nel paese esportatore che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]
	[3] *oppure* [II.4.9.	erano residenti nel paese esportatore in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): …… e sono stati sottoposti con risultato negativo in tutti i casi a:
	[3]	[in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, un test sierologico [7] per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, effettuato in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]]
	[3] *oppure*	[un test sierologico [7] per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, effettuato in un laboratorio riconosciuto, su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]]
	[3] *oppure*	[un test di identificazione dell'agente [7] effettuato in un laboratorio riconosciuto, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni sette giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]]
	II.4.10.	soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:
		II.4.10.1. sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
		II.4.10.1.1. la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
		II.4.10.1.2. esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
		II.4.10.1.3. gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;
		II.4.10.1.4. la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;
		e

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY**

(3) [II.4.10.2. sono rimasti continuativamente nei tre anni precedenti la data di raccolta dello sperma destinato all'esportazione in una o più aziende che, durante tale periodo, sono risultate conformi alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(3) *oppure* [II.4.10.2. sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]

II.5. lo sperma da esportare:

II.5.1. è stato raccolto dopo la data del riconoscimento del centro di raccolta dello sperma da parte dell'autorità competente del paese esportatore;

II.5.2. è stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente alle condizioni relative allo sperma stabilite nell'allegato D, capitolo III, parte I, della direttiva 92/65/CEE;

II.5.3. è stato inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato, in conformità alle prescrizioni per lo sperma destinato alla commercializzazione stabilite nell'allegato D, capitolo III, parte I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero specificato nella casella I.19;

(3) [II.6. allo sperma non sono stati aggiunti antibiotici.]

(3) *oppure* [II.6. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a (8):

……..]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di seme è spedita. Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY**

Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.27:	"Specie": scegliere tra "*Ovis aries*" o "*Capra hircus*", a seconda dei casi. "Tipo": sperma. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per lo sperma di ovini e caprini.

(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Solo per il paese terzo o territorio o la loro zona recante l'indicazione "V" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(5) Le prove devono essere eseguite conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

(6) Cfr. le osservazioni per il paese di esportazione interessato nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.

(7) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale degli ovini del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE.

(8) Inserire i nomi e le concentrazioni.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

▼M8

CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI

(MODELLO «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **I.17.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente		□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo		
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** **I.23.**	**□ Per il mercato interno**	
	I.24.	**Numero totale di colli**		**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Numero di identificazione	Quantità
	Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli [ovociti] (1) [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da un paese terzo o territorio o da una loro zona:

II.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [ovociti] (1) [embrioni] (1) di [ovini] (1) [caprini] (1) ed elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(1) [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]

(1) *oppure* [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (2) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]

II.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;

II.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

(1) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]

(1) *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
	[1] [II.2. gli [ovociti] [1] [embrioni concepiti in vivo] [1] di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni [3] che: II.2.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio; II.2.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;] [1] [II.2. gli [ovociti] [1] [embrioni prodotti in vitro] [1] [embrioni micromanipolati] [1] di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni [3] che: II.2.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio; II.2.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;] II.3. gli [ovociti] [1] [embrioni] [1] di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da stabilimenti: II.3.1. indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore; [1][4] [II.3.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e M. tuberculosis) negli ultimi 42 giorni;] [1][5] [II.3.2. sottoposti a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) sui caprini detenuti negli stabilimenti conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione per almeno 12 mesi e durante tale periodo: i) negli stabilimenti sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza; [1] [ii) non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) negli animali della stessa specie detenuti negli stabilimenti;]] [1] *oppure* [ii) sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti negli stabilimenti e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]

▼**M8**

PAESE	**Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**
	II.3.3. in cui:
	[1] [la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata negli ultimi due anni;]
	[1] *oppure* [la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata negli ultimi 30 giorni e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti negli ultimi due anni, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]
	II.4. gli [ovociti] [1] [embrioni] [1] di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori che:
	II.4.1. non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina;
	II.4.2. almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;
	II.4.3. almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] e durante il periodo di [raccolta] [1] [produzione] [1]:
	II.4.3.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini o pleuropolmonite contagiosa caprina o di una malattia emergente pertinente per gli ovini e i caprini;
	II.4.3.2. sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), rabbia, carbonchio ematico, surra (*Trypanosoma evansi*), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e, nel caso di ovini e dei caprini che sono detenuti insieme a ovini, epididimite ovina (*Brucella ovis*);

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
	II.4.3.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.3.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.3.2; II.4.3.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale; II.4.4. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1); II.4.5. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; II.4.6. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica: II.4.6.1. provengono da stabilimenti: – situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno agli stabilimenti almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1), – in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1); (1) [II.4.6.2. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;] (1)(6) *oppure* [II.4.6.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni, e II.4.6.2.1. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni; II.4.6.2.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686; II.4.6.2.3. prima del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS (7);

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
	II.4.6.2.4. gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per almeno 30 giorni dalla data di raccolta e, durante questo periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]
	II.4.7. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	(1) [II.4.7.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi;]
	(1)(14) *oppure* [II.4.7.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante tale raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.7.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante tale raccolta;]
	(1) *e/o* [II.4.7.4. sono stati sottoposti a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);]
	(1) *e/o* [II.4.7.5. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato alla data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);]
	II.4.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):
	(1) [II.4.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui l'EHDV non è stato segnalato in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento almeno nei due anni precedenti;]
	(1)(15) *oppure* [II.4.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante tale raccolta;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
	[1] *e/o* [II.4.8.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] e durante tale raccolta;]
	[1] *oppure* [II.4.8.4. soggiornavano nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: …… e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:
	[1] [II.4.8.4.1. una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tali sierotipi dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta degli [ovociti] [1] [embrioni] [1];]]
	[1] *e/o* [II.4.8.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato alla data di raccolta degli [ovociti] [1] [embrioni] [1];]]
	[8] [II.4.9. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:
	II.4.9.1. sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese terzo o territorio in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
	II.4.9.1.1. la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
	II.4.9.1.2. esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
	II.4.9.1.3. gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;
	II.4.9.1.4. la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;
	[1] [II.4.9.2. sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni precedenti la data di raccolta degli embrioni destinati alla spedizione nell'Unione in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), di tale regolamento;]

▼**M8**

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

[1] *oppure* [II.4.9.2. sono ovini e gli embrioni

[1] [sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]

[1] *oppure* [hanno almeno un allele ARR;]]]

II.5. gli [ovociti] [1] [embrioni] [1] di cui alla parte I:

II.5.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] [1] [parte 3] [1] [parte 4] [1] [parte 5] [1] e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.5.2. sono collocati in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

II.5.3. sono trasportati in un contenitore che:

II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

[1] [8] [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[1] [10] [II.5.4. sono collocati in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.5.5. sono trasportati in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]

[1][11] [II.6. gli [embrioni concepiti in vivo] [1] [embrioni prodotti in vitro] [1] [embrioni micromanipolati] [1] di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione o lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di ovini e caprini o dall'autorità competente di uno Stato membro, e sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, parte 3, capitolo I, e parte 5, capitoli II e III, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686.]

[1][12] [II.7. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti [13] sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio: ……]

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
Casella I.27:	"Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Specie": scegliere tra "*Ovis aries*" o "*Capra hircus*", a seconda dei casi. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

"Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

"Prova": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.4.7.4 e/o punto II.4.7.5, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.4.8.4.1 e/o punto II.4.8.4.2, se del caso.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(4) Applicabile agli ovini.

(5) Applicabile ai caprini.

(6) Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.

(7) *Manual of the International Embryo Technology Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures*, pubblicato da: International Embryo Technology Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/).

(8) Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.

(9) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.

(10) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini o caprini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.

(11) Non si applica agli ovociti.

(12) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(13) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.

(14) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SI-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(15) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SI-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 51

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.** **Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese			**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5. **Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese			**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7. **Paese di origine** — Codice ISO del paese			**I.9.** **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8. **Regione di origine** — Codice			**I.10.** **Regione di destinazione** — Codice	
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese			**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13. **Luogo di carico**			**I.14.** **Data e ora della partenza**	
	I.15. **Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione			**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.**	
	I.18. **Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20. **Certificato come o per**				
	□ Materiale germinale				
	I.21. □ **Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese			**I.22.** □ **Per il mercato interno** **I.23.**	
	I.24. **Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**		**I.26.**	
	I.27. **Descrizione della partita**				
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità				
	Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova				

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il paese esportatore……..

(*nome del paese esportatore*) [1]

II.1.1. è stato indenne da peste bovina, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, pleuropolmonite contagiosa caprina e febbre della Rift Valley nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli [ovuli] [2] [embrioni] [2] destinati all'esportazione e fino alla data della loro spedizione verso l'Unione e nel corso dello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

[2] [II.1.2. è stato indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli [ovuli] [2] [embrioni] [2] e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

[2] *oppure* [II.1.2. non è stato indenne dall'afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli [ovuli] [2] [embrioni] [2] e/o ha effettuato vaccinazioni contro l'afta epizootica durante lo stesso periodo e le femmine donatrici provengono da aziende nelle quali nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni che hanno preceduto la raccolta e nessun animale di una specie sensibile ha presentato segni clinici di tale malattia nei 30 giorni che hanno preceduto la raccolta degli [ovuli] [2] [embrioni] [2] e almeno nei 30 giorni che hanno seguito tale raccolta, e gli [ovuli] [2] [embrioni] [2] non sono stati oggetto di penetrazione della zona pellucida;]

II.2. gli [ovuli] [2] [embrioni] [2] destinati all'esportazione:

II.2.1. sono stati [raccolti] [2] [prodotti] [2] e trattati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare o febbre della Rift Valley nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta;

II.2.2. sono stati conservati costantemente, dal momento della loro raccolta fino a 30 giorni dopo la raccolta, in locali riconosciuti intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare o febbre della Rift Valley;

II.2.3. sono stati [raccolti] [2] [prodotti] [2] dal gruppo di cui alla casella I.11, riconosciuto e sorvegliato conformemente alle prescrizioni relative al riconoscimento e alla sorveglianza dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni [3] stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte III, della direttiva 92/65/CEE;

II.2.4. soddisfano le condizioni per gli ovuli e gli embrioni stabilite nell'allegato D, capitolo III, punto II, della direttiva 92/65/CEE;

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
	II.2.5. provengono da femmine donatrici della specie [ovina] (2) [caprina] (2) che:
	(2) [II.2.5.1. sono rimaste in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) e durante tale raccolta;]
	(2) *oppure* [II.2.5.1. sono rimaste, durante un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini, in una zona stagionalmente indenne;]
	(2) *oppure* [II.2.5.1. sono state protette dal vettore almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) e durante tale raccolta;]
	(2) *oppure* [II.2.5.1. sono state sottoposte, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2);]
	(2) *oppure* [II.2.5.1. sono state sottoposte, con esito negativo, a un test di identificazione dell'agente per il virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) o il giorno della macellazione;]
	II.2.5.2. per quanto è dato di sapere, non provengono da aziende, e non sono state a contatto con animali provenienti da aziende nelle quali, in base al sistema di notifica ufficiale e secondo la dichiarazione scritta fornita dal proprietario, non è stata individuata clinicamente nessuna delle seguenti malattie nei periodi indicati alle lettere da a) a d) che hanno preceduto la raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) destinati all'esportazione: a) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides* var. *mycoides* large colony), negli ultimi sei mesi; b) paratubercolosi e linfoadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi; c) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; (2) [d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi tre anni;] (2) *oppure* [d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati macellati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]
	II.2.5.3. non presentavano segni clinici di malattia il giorno della raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2);
	(2)(4) [II.2.5.4. provengono dalla regione di cui alla casella I.8, riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*), e]

▼M8

PAESE			Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
	[2] *oppure*	[II.2.5.4.	sono appartenute a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE,]
	[2] *oppure*	[II.2.5.4.	provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*), nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a tale malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e dei caprini è stato vaccinato contro tale malattia, ad eccezione di quelli vaccinati da oltre due anni con il vaccino Rev. 1, e tutti gli ovini e i caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due test [5], effettuati su campioni prelevati il ……. (*data*) e il ……. (*data*) a distanza di almeno sei mesi, l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto la raccolta degli [ovuli] [2] [embrioni] [2],]
	e		non sono state tenute precedentemente in un'azienda con uno stato sanitario inferiore;
	[2]	[II.2.5.5.	sono rimaste nel paese di esportazione almeno negli ultimi sei mesi che hanno preceduto la raccolta degli [ovuli] [2] [embrioni] [2] destinati all'esportazione;]
	[2] *oppure*	[II.2.5.5.	erano conformi, nei sei mesi precedenti la raccolta degli [ovuli] [2] [embrioni] [2], alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle donatrici di [ovuli] [2] [embrioni] [2] destinati all'esportazione verso l'Unione e sono state importate nel paese di esportazione almeno 30 giorni prima della raccolta degli [ovuli] [2] [embrioni] [2] da ……. [1];]
		II.2.5.6.	soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:
			II.2.5.6.1. sono rimaste continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
			II.2.5.6.1.1. la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
			II.2.5.6.1.2. esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
			II.2.5.6.1.3. gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;
			II.2.5.6.1.4. la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;
			e
	[2]		[II.2.5.6.2 sono rimaste continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta degli embrioni destinati all'esportazione in una o più aziende che, durante tale periodo, sono risultate conformi alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
	[2] *oppure* [II.2.5.6.2 sono ovini e gli embrioni [2] [sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;] [2] *oppure* [hanno almeno un allele ARR e sono stati raccolti dopo il 1º gennaio 2015;]] [II.2.6. sono stati [raccolti] [2] [prodotti] [2] nel paese di esportazione, [2] [II.2.6.1. il quale, secondo risultati ufficiali, è indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]] [2][6] *oppure* [II.2.6.1. nel quale, secondo risultati ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): …… e le femmine donatrici della specie [ovina] [2] [caprina] [2] sono state sottoposte con esito negativo in ciascun caso ai seguenti test effettuati in un laboratorio riconosciuto: [2] [un test sierologico [7] per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus dell'EHD, effettuato su campioni di sangue prelevati in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, prima e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di [ovuli] [2] [embrioni] [2] in questione;]] [2] *oppure* [un test sierologico [7] per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus dell'EHD, effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di [ovuli] [2] [embrioni] [2] in questione;]] [2] *oppure* [un test di identificazione dell'agente [7], effettuato su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni sette giorni (nel caso di test di isolamento del virus), o almeno ogni 28 giorni se effettuato come PCR, durante la raccolta della partita di [ovuli] [2] [embrioni] [2] in questione;]] II.2.7. sono stati [raccolti] [2] [prodotti] [2] dopo la data del riconoscimento del gruppo di raccolta degli embrioni da parte delle autorità competenti del paese di esportazione; II.2.8. sono stati trattati e immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la [raccolta] [2] [produzione] [2] e trasportati secondo le disposizioni relative a ovuli ed embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, della direttiva 92/65/CEE; II.2.9. sono stati inviati al luogo di carico in un recipiente sigillato in conformità alle disposizioni relative al trasporto degli embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE e recante il numero specificato nella casella I.19; [2] [II.2.10. la partita è costituita da embrioni delle specie ovina o caprina, concepiti mediante [inseminazione artificiale] [2] [fecondazione in vitro] [2] con sperma proveniente da centri di raccolta riconosciuti [8] a norma:

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY**

(2) [II.2.10.1. dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE.]]

(2) *oppure* [II.2.10.1. dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE e situati in un paese terzo o in una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 2, di tale decisione.]]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.27: "Specie": scegliere tra "*Ovis aries*" o "*Capra hircus*", a seconda dei casi.

"Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

La "*data di raccolta/di produzione*" deve essere indicata per gli embrioni concepiti in vivo e nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per gli ovociti/embrioni di ovini e caprini.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(4) Solo per il territorio recante l'indicazione "V" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(5) Le prove devono essere eseguite conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

(6) Vedere le note per il paese terzo o territorio esportatore, o parte di esso, interessato nell'allegato III della decisione 2010/472/UE.

(7) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale degli ovini del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE.

(8) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di ovini e caprini o dall'autorità competente di uno Stato membro.

▼**M8**

PAESE	**Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY**

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data | Qualifica e titolo

Timbro | Firma

▼M8

CAPITOLO 52

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021

▼M8

(MODELLO «OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**		Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.**		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione		□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo		
	I.20.	**Certificato come o per**				
		□ Materiale germinale				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** **□ Per il mercato interno** **I.23.**		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**		**I.26.**	
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Numero di identificazione	Quantità
	Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale (1) di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni concepiti in vivo] (2) [gli embrioni prodotti in vitro] (2) [gli embrioni micromanipolati] (2) destinato/i alla spedizione nell'Unione:

II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di [ovini] (2) [caprini] (2) ed elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(2) [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) *oppure* [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (3) ..... (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

II.1.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;

II.1.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e

(2) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY
	[2] *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]
	II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
	II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;
	II.2. [lo sperma] [2] [gli ovociti] [2] [gli embrioni] [2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:
	II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] [2] [prodotto/i] [2] [trasformato/i] [2] [immagazzinato/i] [2] [in un centro di raccolta dello sperma] [2] [4] [da un gruppo di raccolta di embrioni] [2] [4] [da un gruppo di produzione di embrioni] [2] [4] e [trasformato/i] [2] [immagazzinato/i] [2] in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale [4] [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] [2] [4] conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] [2] [parte 2] [2] [parte 3] [2] [parte 4] [2] [parte 5] [2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:
	[2] [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]
	[2] *e/o* [situato in ……[5], ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] [2] [ovociti] [2] [embrioni] [2] di [ovini] [2] [caprini] [2] conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]
	II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:
	[2] [nel modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY [6];]
	[2] *e/o* [nel modello OV/CAP-SEM-B-ENTRY [6];]
	[2] *e/o* [nel modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY [6];]
	[2] *e/o* [nel modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY [6];]
	[2] *e/o* [nel modello OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY [6];]
	[2] *e/o* [nel modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY [6];]
	II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:

II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(2)(7) [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(2)(8) [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY**

	Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.
	Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
	Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
	Casella I.27:	"Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Specie": indicare "*Ovis aries*" e/o "*Capra hircus*", a seconda dei casi. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.
	Parte II	
	(1)	Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
	(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
	(3)	Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY**

	(4) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm. (5) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri. (6) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11. (7) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati. (8) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini e/o caprini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼**M8**

CAPITOLO 53

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021

▼**M8**

(MODELLO «OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** / Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore / N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per**			
		□ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC / Specie / Sottospecie/categoria / Numero di identificazione / Quantità Tipo / Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro / Marchio di identificazione / Data di raccolta/di produzione / Prova				

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale (1) di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni concepiti in vivo] (2) [gli embrioni prodotti in vitro] (2) [gli embrioni micromanipolati] (2) destinato/i alla spedizione nell'Unione:

II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di [ovini] (2) [caprini] (2) ed elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(2) [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) *oppure* [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (3) ..... (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

II.1.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;

II.1.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e

(2) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY**

	[2] *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]
	II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
	II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;
	II.2. [lo sperma] [2] [gli ovociti] [2] [gli embrioni] [2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e
	II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] [2] [prodotto/i] [2] [trasformato/i] [2] [immagazzinato/i] [2] [in un centro di raccolta dello sperma] [2] [4] [da un gruppo di raccolta di embrioni] [2] [4] [da un gruppo di produzione di embrioni] [2] [4] [e] [2] [trasformato/i] [2] [immagazzinato/i] [2] [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] [2] [4] e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale [4] conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] [2] [parte 2] [2] [parte 3] [2] [parte 4] [2] [parte 5] [2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:
	[2] [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]
	[2] *e/o* [situato in ……. [5], ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] [2] [ovociti] [2] [embrioni] [2] di [ovini] [2] [caprini] [2] conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]
	II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:
	[2] [nel modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY [6];]
	[2] *e/o* [nel modello OV/CAP-SEM-B-ENTRY [6];]
	[2] *e/o* [nel modello 1 di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE[6];]
	[2] *e/o* [nel modello 2 di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/472/UE [6];]
	[2] *e/o* [nel modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY [6];]
	[2] *e/o* [nel modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY [6];]
	[2] *e/o* [nel modello OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY [6];]
	[2] *e/o* [nel modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY [6];]
	II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

▼M8

PAESE	Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:

II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(2)(7) [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(2)(8) [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY**

Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
Casella I.27:	"Specie": indicare "*Ovis aries*" e/o "*Capra hircus*", a seconda dei casi. "Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti, gli embrioni concepiti in vivo o gli embrioni prodotti in vitro della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

▼M8

PAESE **Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY**

	(3) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm. (5) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri. (6) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11. (7) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati. (8) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini e/o caprini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 54

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI SUINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «BOV-SEM-A-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova				

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che provengono da un paese terzo o territorio o da una loro zona:

II.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di sperma di suini ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(1) [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]

(1) *oppure* [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (2) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]

(1) [II.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]

(1) *oppure* [II.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (3) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]

II.1.4. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina e di peste suina africana almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;

II.1.5. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina e la peste suina classica almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

(1) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]

(1) *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]

II.2. lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che, prima della data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, provenivano da stabilimenti:

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY**

		II.2.1.	situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno agli stabilimenti almeno nei 30 giorni precedenti e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi precedenti,
		[1]	[in cui non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]
		[1] *oppure*	[in cui sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma ma non negli ultimi 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e in cui il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto da un animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;]
		II.2.2.	che sono indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo IV, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;
		II.2.3.	in cui, almeno nei 12 mesi precedenti, non sono state constatate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky;
		II.2.4.	in cui, almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di ingresso nell'impianto di quarantena, nessun animale è stato vaccinato contro l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e non sono stati constatati casi di infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
	II.3.	lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma [4] che:	
		II.3.1.	è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
		II.3.2.	soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.4.	lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che:	
		II.4.1.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina classica e l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
		II.4.2.	almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;
		II.4.3.	non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;
		II.4.4.	sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

▼M8

PAESE		Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY
	II.4.5.	almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:
	II.4.5.1.	sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica o peste suina africana o di una malattia emergente pertinente per i suini;
	II.4.5.2.	sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da virus della rabbia, carbonchio ematico, infezione da virus della malattia di Aujeszky e infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
	II.4.5.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.5.2;
	II.4.5.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
	II.4.6.	sono stati sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, il giorno della loro ammissione nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:
	II.4.6.1.	non era situato in una zona soggetta a restrizioni a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;
	II.4.6.2.	non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 almeno nei 30 giorni precedenti;
	II.4.6.3.	era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena almeno nei 30 giorni precedenti;
	II.4.6.4.	non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di ammissione degli animali nel centro di raccolta dello sperma;
	II.4.6.5.	era indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* almeno nei tre mesi precedenti;
	II.4.7.	sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:
	II.4.7.1.	che non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;

▼M8

PAESE		Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY
	II.4.7.2.	in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e:
	(1) (5)	[almeno nei 30 giorni successivi alla data di raccolta;]
	(1) (6) *oppure*	[fino alla data di spedizione della partita di sperma nell'Unione;]
	II.4.7.3.	che era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma almeno nei 30 giorni precedenti; e:
	(1) (5)	[era indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e nei 30 giorni successivi alla data di raccolta;]
	(1) (6) *oppure*	[era indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita di sperma nell'Unione e sono rimasti in tale centro di raccolta dello sperma almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;]
	II.4.7.4.	in cui non sono state segnalate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di ammissione e almeno ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;
	II.4.8.	sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.4.8.1.	per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di *Brucella* in fase liscia;
	II.4.8.2.	per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:
	(1)	[nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]
	(1) *oppure*	[nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY
	(1) [II.4.8.3. per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui è stata segnalata la peste suina classica o sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]
	II.4.8.4. per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica [prova dell'immunoperossidasi su monostrato (IPMA), saggio di immunofluorescenza (IFA) o ELISA];
	II.4.9. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.4.9.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di *Brucella* in fase liscia;
	II.4.9.2. per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:
	(1) [nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]
	(1) *oppure* [nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]
	II.4.9.3. per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica (IPMA, IFA o ELISA) e una prova per la ricerca del genoma virale [retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi (RT-PCR), nested RT-PCR e RT-PCR in tempo reale];
	II.4.10. nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
	II.4.10.1. per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di *Brucella* in fase liscia;

▼M8

PAESE	Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY
	II.4.10.2. per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:
	(1) [nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]
	(1) *oppure* [nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]
	(1) [II.4.10.3. per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui è stata segnalata la peste suina classica o sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]
	II.4.10.4. per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica (IPMA, IFA o ELISA);
	II.4.11. sono stati sottoposti alle prove di cui al punto II.4.10, effettuate conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686, su campioni prelevati:
	(1) [da tutti gli animali immediatamente prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma o alla data di arrivo al macello e, in ogni caso, entro 12 mesi dalla data di ammissione nel centro di raccolta dello sperma;]
	(1) *oppure* [ogni tre mesi, almeno dal 25 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, dell'infezione da virus della malattia di Aujeszky e della peste suina classica, e ogni mese almeno dal 10 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;]
	(1) *oppure* [ogni mese, almeno dal 10 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, dell'infezione da virus della malattia di Aujeszky, della peste suina classica e della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;]
	II.5. lo sperma di cui alla parte I:
	II.5.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.5.2. è collocato in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY**

II.5.3. è trasportato in un contenitore che:

II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(1) (5) [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(1) [II.6. in caso di aggiunta di un antibiotico o di una miscela di antibiotici allo sperma:

II.6.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: …… (7)

II.6.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C o 15 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]

Note

"Suino": un suino come definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/686.

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita. Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY**

Casella I.12:	“Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
Casella I.27:	“Tipo”: sperma. “Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. “Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita. “Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. “Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto. “Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

(5) Applicabile allo sperma congelato.

(6) Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.

(7) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data — Qualifica e titolo

Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 55

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI SUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 90/429/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «POR-SEM-B-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova				

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

II.1. il paese esportatore ……

(nome del paese esportatore) (1)

(2) [II.1.1. è stato indenne da afta epizootica, peste suina classica e peste suina africana negli ultimi 12 mesi,

e che durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro alcuna di tali malattie;]

(2) *oppure* [II.1.1. è riconosciuto indenne da afta epizootica senza vaccinazione dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e indenne da peste suina classica e peste suina africana conformemente alle raccomandazioni stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;]

II.2. il centro di raccolta dello sperma (3) presso il quale è stato prelevato lo sperma contenuto nella presente partita:

II.2.1. è stato riconosciuto per le esportazioni verso l'Unione dai servizi veterinari di ……. *(nome del paese terzo* (2)] e, alla data di raccolta, soddisfaceva le condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza di cui all'allegato A, capitoli I e II, della direttiva 90/429/CEE;

II.2.2. si trovava in una zona non soggetta a divieto nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma di questa partita e fino alla data della sua spedizione, a causa dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e stomatite vescicolare;

II.2.3. è rimasto indenne da brucellosi e malattia di Aujeszky nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma di questa partita e fino alla data della spedizione;

(2) [II.2.4. conteneva unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che soddisfacevano i requisiti di cui all'allegato B della direttiva 90/429/CEE.]

(2)(4) *e/o* [II.2.4. era un centro in cui una parte o tutti gli animali sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE e soddisfacevano i requisiti di cui all'allegato B della direttiva 90/429/CEE.]

Condizioni per l'ammissione di animali nei centri di raccolta dello sperma

II.3. Prima dell'ammissione nel centro di raccolta dello sperma, tutti gli animali:

II.3.1. sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di almeno 30 giorni in impianti riconosciuti idonei a tal fine dalle autorità competenti, nei quali siano presenti soltanto animali aventi almeno lo stesso stato sanitario (impianti di quarantena);

▼M8

PAESE		Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY
		II.3.2. prima di entrare nell'impianto di quarantena, sono stati scelti da mandrie o da aziende: II.3.2.1. indenni da brucellosi conformemente al capitolo relativo alla brucellosi suina del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); II.3.2.2. nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica era presente nei 12 mesi precedenti; II.3.2.3. non situate in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky; II.3.2.4. nelle quali non siano state constatate manifestazioni cliniche sierologiche, virologiche o patologiche della malattia di Aujeszky nei 12 mesi precedenti; II.3.3. prima di entrare nell'impianto di quarantena non sono stati tenuti in una mandria di stato sanitario inferiore a quello descritto al punto II.3.2; II.3.4. nei 30 giorni precedenti l'ingresso nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.1 sono stati sottoposti, con risultati negativi, alle prove seguenti effettuate secondo le norme internazionali: II.3.4.1. per quanto riguarda la brucellosi, una prova all'antigene di *Brucella* tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA; II.3.4.2. per quanto riguarda la malattia di Aujeszky, (2) [II.3.4.2.1. nel caso di animali non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD);] (2) *oppure* [II.3.4.2.1. nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE);]
	(2)	[II.3.5. sono stati ammessi nel centro dopo che tutti gli animali sono risultati negativi a una prova all'antigene di *Brucella* tamponato (test del rosa bengala) o a un test cELISA o iELISA effettuato su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto II.3.1;]
	(2) *oppure*	[II.3.5. sono stati ammessi nel centro dopo che tutti gli animali sono risultati negativi a una prova all'antigene di *Brucella* tamponato (test del rosa bengala) o a un test cELISA o iELISA effettuato su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto II.3.1 e il sospetto della presenza della brucellosi è stato eliminato conformemente all'allegato B, capitolo I, punto 1.5, della direttiva 90/429/CEE;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY
	II.3.6. sono stati sottoposti alle seguenti prove per la ricerca della malattia di Aujeszky effettuate su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto II.3.1: (2) [II.3.6.1. nel caso di animali non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD);] (2) *oppure* [II.3.6.1. nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE);] (2) [II.3.6.2. le prove di cui al punto II.3.6.1 sono state effettuate in ciascun caso con esito negativo;] (2) *oppure* [II.3.6.2. gli animali risultati positivi in una delle prove di cui al punto II.3.6.1 sono stati immediatamente allontanati dall'impianto di quarantena e l'autorità competente ha adottato le misure necessarie per garantire che gli animali restanti avessero uno stato sanitario soddisfacente prima di essere ammessi nel centro di raccolta conformemente al punto II.3;] II.3.7. tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente; II.3.8. gli animali sono stati ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro e tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali dal centro di raccolta dello sperma sono registrati; II.3.9. tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma erano esenti da segni clinici di malattia il giorno dell'ammissione; tutti gli animali provenivano direttamente da un impianto di quarantena che, il giorno della spedizione e durante il periodo di permanenza degli animali rispondeva ufficialmente alle condizioni seguenti: II.3.9.1. non era situato in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare e malattia di Aujeszky; II.3.9.2. negli ultimi 30 giorni non sono state constatate manifestazioni cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare dei suini e malattia di Aujeszky. **Esami di routine obbligatori per gli animali del centro di raccolta dello sperma** II.4. Tutti gli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma vengono sottoposti ai seguenti esami di routine, effettuati in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente: II.4.1. per quanto riguarda la brucellosi, una prova all'antigene di *Brucella* tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;

▼M8

PAESE	Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY
	II.4.2. per quanto riguarda il virus della malattia di Aujeszky, (1) [II.4.2.1. nel caso di animali non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD);] (1) *oppure* [II.4.2.1. nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE);] II.4.3. gli esami di routine di cui ai punti II.4.1 e II.4.2 sono effettuati su campioni prelevati conformemente all'allegato B, capitolo II, punto 1.2, della direttiva 90/429/CEE in modo da garantire che tutti gli animali nel centro siano stati sottoposti a prova almeno una volta nel corso della loro permanenza presso il centro e almeno ogni 12 mesi dalla data di ammissione se restano nel centro per più di 12 mesi; (2) [II.4.4. tutti gli animali sono risultati negativi agli esami di routine di cui ai punti II.4.1 e II.4.2, effettuati sui campioni di cui al punto II.4.3;] (2) *oppure* [II.4.4. non tutti gli animali sono risultati negativi agli esami di cui ai punti II.4.1 e II.4.2, effettuati sui campioni di cui al punto II.4.3: a) gli animali risultati positivi sono stati isolati; b) lo sperma raccolto da ciascun animale del centro successivamente alla data dell'ultimo test negativo effettuato su di esso è stato immagazzinato separatamente dallo sperma esportabile nell'Unione europea che è stato raccolto prima dell'ultimo test negativo o dopo che è stata ripristinata la situazione sanitaria di tale centro sotto la responsabilità dell'autorità competente del paese esportatore. **Condizioni relative allo sperma raccolto presso un centro di raccolta dello sperma e destinato all'esportazione nell'Unione** II.5. Lo sperma in questa partita proviene da animali che: II.5.1. hanno soggiornato in …… *(nome del paese terzo[1])* per un periodo minimo di tre mesi immediatamente prima della raccolta; II.5.2. non mostravano segni clinici di malattia il giorno della raccolta dello sperma; II.5.3. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica; II.5.4. soddisfano i requisiti di cui al punto II.3; II.5.5. non sono stati ammessi alla monta naturale; II.5.6. sono stati tenuti in centri in di raccolta dello sperma che non sono situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale relativa ad afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky;

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY**

II.5.7. si trovavano in centri di raccolta dello sperma nei quali nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta non sono state constatate manifestazioni cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare dei suini e malattia di Aujeszky;

II.6. nello sperma di questa partita dopo la diluizione definitiva, oppure nel diluente, è stata aggiunta una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire. In caso di congelamento, gli antibiotici sono stati aggiunti prima che lo sperma venisse congelato;

II.6.1. la combinazione di antibiotici di cui al punto II.6 ha avuto un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti nello sperma diluito finale:

a) non inferiore a 500 µg di streptomicina per ml di diluito finale;

b) non inferiore a 500 IU di penicillina per ml di diluito finale;

c) non inferiore a 150 µg di lincomicina per ml di diluito finale;

d) non inferiore a 300 µg di spectinomicina per ml di diluito finale;

II.6.2. subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti;

II.7. lo sperma della presente partita:

II.7.1. è stato immagazzinato come previsto all'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera d), e capitolo II, punto 6, lettere a), b), e) ed f), della direttiva 90/429/CEE prima della spedizione;

II.7.2. viene trasportato nel paese di destinazione in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati prima della loro uscita dai locali di immagazzinamento riconosciuti.

Note

"Suino": un suino come definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/686.

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY**

Parte I

Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita è spedita nell'Unione. Solo un centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di colli deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.27:	"Tipo": sperma. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri colli in cui è collocato lo sperma della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Parte II

(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per lo sperma di suini.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

(4) Questa opzione deve essere cancellata se lo Stato membro o la sua regione di destinazione è indenne dalla malattia di Aujeszky conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, ne ha informato la Commissione conformemente all'allegato C, punto 4, della direttiva 90/429/CEE e figura nell'elenco sul seguente sito: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

▼M8

CAPITOLO 56

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI SUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Numero di identificazione	Quantità
Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli [ovociti] (1) [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da un paese terzo o territorio o da una loro zona:

II.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [ovociti] (1) [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) di suini ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(1) [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]

(1) *oppure* [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (2) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]

(1) [II.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]

(1) *oppure* [II.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (3) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]

II.1.4. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina e di peste suina africana almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;

II.1.5. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina e la peste suina classica almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

(1) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]

(1) *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]

(1) (4) [II.1.6. indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky;]

▼**M8**

PAESE	**Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY**
	II.2. gli [ovociti] [1] [embrioni] [1] di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da stabilimenti: II.2.1. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei suini nei 42 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] e in cui almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] [1] [II.2.2.1. sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti negli stabilimenti e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza;] [1] *e/o* [II.2.2.2. è stata effettuata una sorveglianza dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* sui suini detenuti negli stabilimenti in conformità all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e durante tale periodo: — sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza o le misure di biosicurezza; e — qualora siano stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei suini detenuti negli stabilimenti, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;] II.2.2. in cui non sono state constatate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1]; [1] [II.3. gli [ovociti] [1] [embrioni concepiti in vivo] [1] di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni [5] che: II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio; II.3.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;] [1] [II.3. gli [ovociti] [1] [embrioni prodotti in vitro] [1] [embrioni micromanipolati] [1] di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni [5] che: II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY**

		II.3.2.	soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]
	II.4.	gli [ovociti] (1) [embrioni] (1) di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori che:	
		II.4.1.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina classica e l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
		II.4.2.	almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;
		II.4.3.	almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta:
			II.4.3.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica o peste suina africana o di una malattia emergente pertinente per i suini;
			II.4.3.2. sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, infezione da virus della rabbia, carbonchio ematico, infezione da virus della malattia di Aujeszky e infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
			II.4.3.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.3.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.3.2;
			II.4.3.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
		II.4.4.	sono stati sottoposti a esame clinico da parte del veterinario del gruppo o di un membro del gruppo, senza presentare sintomi di malattie trasmissibili alla data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);
		II.4.5.	sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
		II.4.6.	soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica:

▼M8

PAESE	Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY
	II.4.6.1. provengono da stabilimenti: – situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno agli stabilimenti almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1), – in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1); (1) [II.4.6.2. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;] (1) (6) *oppure* [II.4.6.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni, e: II.4.6.2.1. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni; II.4.6.2.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686; II.4.6.2.3. prima del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS (7); II.4.6.2.4. gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per almeno 30 giorni dalla data di raccolta e, durante tale periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;] (1) (8) [II.4.7. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo; la seconda prova deve essere effettuata nei 15 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);] II.5. gli [ovociti] (1) [embrioni] (1) di cui alla parte I: II.5.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] (1) [parte 3] (1) [parte 4] (1) [parte 5] (1) e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY**

II.5.2. sono collocati in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

II.5.3. sono trasportati in un contenitore che:

II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(1) (9) [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(1) (10) [II.5.4. sono collocati in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.5.5. sono trasportati in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]

(1) (11) [II.6. gli [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione o lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di suini o dall'autorità competente di uno Stato membro, e sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, parte 2, capitolo I, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686.]

(1)(12) [II.7. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti (13) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio: ……]

Note

"Suino": un suino come definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/686.

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY**

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.

Casella I.27: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4) Non applicabile agli embrioni concepiti in vivo sottoposti a un trattamento con tripsina.

(5) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY**

	(6) Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo. (7) *Manual of the International Embryo Technology Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures*, pubblicato da: International Embryo Technology Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/). (8) Applicabile agli embrioni concepiti in vivo. (9) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati. (10) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini sono collocati e trasportati in un unico contenitore. (11) Non si applica agli ovociti. (12) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici. (13) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼**M8**

CAPITOLO 57

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

▼M8

(MODELLO «POR-GP-PROCESSING-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Materiale germinale				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC Tipo	Specie Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione Quantità Prova

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale (1) di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni concepiti in vivo] (2) [gli embrioni prodotti in vitro] (2) [gli embrioni micromanipolati] (2) destinato/i alla spedizione nell'Unione:

II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni concepiti in vivo] (2) [embrioni prodotti in vitro] (2) [embrioni micromanipolati] (2) di suini ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(2) [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) *oppure* [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (3) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) [II.1.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) *oppure* [II.1.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (4) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

II.1.1.4. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina e di peste suina africana almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;

II.1.1.5. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina e la peste suina classica almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

▼M8

PAESE	Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-ENTRY
	[2] [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]
	[2] *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]
	II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
	II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;
	II.2. [lo sperma] [2] [gli ovociti] [2] [gli embrioni] [2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:
	II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] [2] [prodotto/i] [2] [trasformato/i] [2] [immagazzinato/i] [2] [in un centro di raccolta dello sperma] [2] [5] [da un gruppo di raccolta di embrioni] [2] [5] [da un gruppo di produzione di embrioni] [2] [5] e [trasformato/i] [2] [immagazzinato/i] [2] in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale [5] [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] [2] [5] conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] [2] [parte 2] [2] [parte 3] [2] [parte 4] [2] [parte 5] [2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, e
	[2] [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]
	[2] *e/o* [situato in ……. [6], ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] [2] [ovociti] [2] [embrioni] [2] di suini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]
	II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:
	[2] [nel modello POR-SEM-A-ENTRY [7];]
	[2] *e/o* [nel modello POR-SEM-B-ENTRY [7];]
	[2] *e/o* [nel modello POR-OOCYTES-EMB-ENTRY [7];]
	[2] *e/o* [nel modello POR-GP-PROCESSING-ENTRY [7];]
	[2] *e/o* [nel modello POR-GP-STORAGE-ENTRY [7];]
	II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-ENTRY**

II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:

II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(2)(8) [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(2)(9) [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

"Suino": un suino come definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/686.

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-ENTRY**

	Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.
	Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
	Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
	Casella I.27:	"Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.
	Parte II	
	(1)	Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
	(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
	(3)	Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(4)	Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-ENTRY**

	(5) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en. (6) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri. (7) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11. (8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati. (9) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼**M8**

CAPITOLO 58

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

— ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

▼M8

(MODELLO «POR-GP-STORAGE-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**		
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice		
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20.	**Certificato come o per**				
	□ Materiale germinale					
	I.21.	□ **Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	□ **Per il mercato interno**		
			I.23.			
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione	Quantità Prova

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-GP-STORAGE-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale (1) di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni concepiti in vivo] (2) [gli embrioni prodotti in vitro] (2) destinato/i alla spedizione nell'Unione:

II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni concepiti in vivo] (2) [embrioni prodotti in vitro] (2) [embrioni micromanipolati] (2) di suini ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(2) [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) *oppure* [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (3) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) [II.1.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) *oppure* [II.1.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (4) ……. (*indicare la data nel formato gg/mm/aaaa*), immediatamente precedente la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

II.1.1.4. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina e di peste suina africana almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;

II.1.1.5. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina e la peste suina classica almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

▼M8

PAESE	Modello di certificato POR-GP-STORAGE-ENTRY
	(2) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]
	(2) *oppure* [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]
	II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
	II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;
	II.2. [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni] (2) di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:
	II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] (2) [prodotto/i] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in un centro di raccolta dello sperma] (2) (5) [da un gruppo di raccolta di embrioni] (2) (5) [da un gruppo di produzione di embrioni] (2) (5) [e] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] (2) (5) e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale (5) conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] (2) [parte 2] (2) [parte 3] (2) [parte 4] (2) [parte 5] (2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, e
	(2) [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]
	(2) *e/o* [situato in ……. (6), ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di suini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]
	II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:
	(2) [nel modello POR-SEM-A-ENTRY (7);]
	(2) *e/o* [nel modello POR-SEM-B-ENTRY (7);]
	(2) *e/o* [nel modello POR-OOCYTES-EMB-ENTRY (7);]
	(2) *e/o* [nel modello POR-GP-PROCESSING-ENTRY (7);]
	(2) *e/o* [nel modello POR-GP-STORAGE-ENTRY (7);]
	II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-GP-STORAGE-ENTRY**

II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:

II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(2)(8) [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(2)(9) [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

"Suino": un suino come definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/686.

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.

▼M8

PAESE		Modello di certificato POR-GP-STORAGE-ENTRY
	Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.
	Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
	Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
	Casella I.27:	"Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.
	Parte II	
	(1)	Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
	(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
	(3)	Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼M8

PAESE **Modello di certificato POR-GP-STORAGE-ENTRY**

	(4) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en. (6) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di suini e gli Stati membri. (7) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11. (8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati. (9) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 59

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «EQUI-SEM-A-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**		
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice		
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
			I.17.			
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**		
			I.23.			
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova					

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che provengono:

II.1.1. da un paese terzo o territorio o da una loro zona:

II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di sperma di equini ed elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.1.2. indenni da peste equina almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in cui non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento delegato;

II.1.1.3. in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;

II.1.2. da uno stabilimento in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

(1) [II.1.2.1. in cui l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) non è stata segnalata almeno nei 36 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]

(1) *oppure* [II.1.2.1. in cui l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]

(1) [II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]

(1) *oppure* [II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]

(1) [II.1.2.3. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY**

[1] *oppure* [II.1.2.3. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]

II.2. lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che, prima della data di introduzione nel centro di raccolta dello sperma, provenivano da stabilimenti:

II.2.1. in cui:

[1] [la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma;]

[1] *oppure* [la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:

[1] [fino alla data in cui gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dagli stabilimenti;]]

[1] *oppure* [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dopo la data in cui l'ultimo animale negli stabilimenti appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]

II.2.2. in cui la durina non è stata segnalata nei sei mesi precedenti la data di raccolta dello sperma, e:

[1] [negli stabilimenti la durina non è stata segnalata nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma;]

[1] *oppure* [negli stabilimenti la durina è stata segnalata nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY
	[1] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]
	[1] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]
	II.2.3. in cui:
	[1] [l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma;]
	[1] *oppure* [l'anemia infettiva equina è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:
	[1] [fino alla data in cui gli equini rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e gli stabilimenti sono stati puliti e disinfettati;]]
	[1] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e gli stabilimenti sono stati puliti e disinfettati;]]
	II.2.4. in cui nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma nessun equino ha mostrato segni di infezione da virus dell'arterite equina e di metrite contagiosa equina;
	II.3. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma [2] che:
	II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
	II.3.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY**

II.4. lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che:

II.4.1. non sono stati vaccinati contro la peste equina almeno nei 40 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;

II.4.2. non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana almeno nei 60 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;

II.4.3. almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;

II.4.4. almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:

II.4.4.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di peste equina o infezione da *Burkholderia mallei* (morva) o di una malattia emergente pertinente per gli equini;

II.4.4.2. sono stati tenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (*Trypanosoma evansi*), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;

II.4.4.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.4.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.4.2;

II.4.5. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.4.8.1, II.4.8.2 e/o II.4.8.3 e la fine del periodo di raccolta;

II.4.6. non presentavano sintomi di malattie trasmissibili alla data di ammissione nel centro di raccolta dello sperma e alla data di raccolta dello sperma;

II.4.7. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.4.8. sono stati sottoposti alle seguenti prove di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686:

[3] II.4.8.1. per l'infezione da anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), con esito negativo;

II.4.8.2. per l'infezione da virus dell'arterite equina (EVA),

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY**

(1) [II.4.8.2.1. una prova di sieroneutralizzazione con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]

(1) *e/o* [II.4.8.2.2. una prova di isolamento del virus, una reazione a catena della polimerasi (PCR) o una PCR in tempo reale effettuata, con esito negativo, su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]

II.4.8.3. una prova di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina (CEM) effettuata su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo dallo stallone donatore almeno dalla guaina del pene (prepuzio), dall'uretra e dalla fossa del glande.

I campioni sono stati prelevati non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico dello stallone donatore e sono stati collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova:

(1) [II.4.8.3.1. per l'isolamento della *Taylorella equigenitalis*, dopo la coltura in condizioni microaerofile per almeno sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]

(1) *e/o* [II.4.8.3.2. per la ricerca del genoma della *Taylorella equigenitalis* tramite PCR o PCR in tempo reale, effettuata entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;]

II.4.9. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.8, ad almeno uno dei seguenti programmi di controllo specificati all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2020/686:

(4) [II.4.9.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e in tale periodo nessun equino nel centro di raccolta dello sperma è venuto a contatto diretto con equini di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore;

le prove di cui al punto II.4.8 sono state effettuate su campioni prelevati (5) dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla data della prima raccolta di sperma destinato all'ingesso nell'Unione come sperma fresco, refrigerato o congelato, e non meno di 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni che precede immediatamente la data della prima raccolta;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY**

[4] [II.4.9.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato tale centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni durante il periodo di raccolta, o altri equini del centro di raccolta dello sperma sono venuti a contatto diretto con equini di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore;

le prove di cui al punto II.4.8 sono state effettuate su campioni prelevati [5] dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla data della prima raccolta di sperma destinato all'ingresso nell'Unione come sperma fresco, refrigerato o congelato, e non meno di 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni che precede immediatamente la data della prima raccolta, e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato all'ingresso nell'Unione come sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto alle prove di cui al punto II.4.8 nel modo seguente:

a) per l'anemia infettiva equina, una delle prove di cui al punto II.4.8.1 è stata da ultimo effettuata su un campione di sangue prelevato [5] non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;

b) per l'infezione da virus dell'arterite equina, una delle prove indicate:

[1] [al punto II.4.8.2 è stata da ultimo effettuata su un campione prelevato [5] non più di 30 giorni immediatamente prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]

[1] *oppure* [al punto II.4.8.2.2, se è confermato lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore risultato sieropositivo all'infezione da virus dell'arterite equina, è stata effettuata su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato [5] non più di sei mesi prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato [5] dallo stallone donatore negli ultimi sei mesi è risultato positivo a una prova di sieroneutralizzazione per l'infezione da virus dell'arterite equina con una diluizione del siero superiore a 1:4;]

c) per la metrite contagiosa equina, le prove di cui al punto II.4.8.3 sono state da ultimo effettuate su tre campioni (tamponi) prelevati [5] non più di 60 giorni immediatamente prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I:

[1] [in due occasioni;]]

[1] *oppure* [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale;]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY**

[4] [II.4.9.3. lo stallone donatore non soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2020/686 e lo sperma raccolto era destinato all'ingresso nell'Unione come sperma congelato;

le prove di cui ai punti II.4.8.1, II.4.8.2 e II.4.8.3 sono state effettuate su campioni prelevati [5] dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo e le prove di cui ai punti II.4.8.1 e II.4.8.3 sono state effettuate su campioni prelevati [5] dallo stallone donatore durante il periodo di stoccaggio dello sperma di almeno 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima della data di allontanamento dello sperma dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la data di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e:

[1] [le prove per l'infezione da virus dell'arterite equina di cui al punto II.4.8.2 sono state effettuate su campioni prelevati [5] durante il periodo di stoccaggio dello sperma di almeno 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima della data di utilizzo o di allontanamento dello sperma dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]]

[1] *oppure* [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore risultato sieropositivo all'infezione da virus dell'arterite equina è stato confermato da una prova di isolamento del virus, PCR o PCR in tempo reale effettuate, con esito negativo, su campioni di una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevati [5] due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e lo stallone donatore è risultato positivo a una prova di sieroneutralizzazione per l'infezione da virus dell'arterite equina con una diluizione del siero almeno pari a 1:4;]]

II.4.10. sono stati sottoposti alle prove di cui al punto II.4.9 effettuate su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio [5]		Data del prelievo dei campioni per le prove sanitarie [5]					
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.4.8.1		EVA II.4.8.2		CEM II.4.8.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY**

II.5. lo sperma di cui alla parte I:

II.5.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.5.2. è collocato in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

II.5.3. è trasportato in un contenitore che:

II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(1) (6) [II.5.3.3.è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(1) (7) [II.6. in caso di aggiunta di antibiotici allo sperma:

II.6.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: (8) ……,

II.6.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY**

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita. Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.

Casella I.27: "Tipo": sperma.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

"Prova": indicare "Sì, cfr. punti II.4.9 e II.4.10".

Parte II

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.10.

Abbreviazioni

AIE-1	prima prova per l'anemia infettiva equina (AIE)
AIE-2	seconda prova per l'AIE
EVA-B1	prima prova per l'infezione da virus dell'arterite equina (EVA) su un campione di sangue
EVA-B2	seconda prova per l'EVA su un campione di sangue
EVA-S1	prima prova per l'EVA su un campione di sperma
EVA-S2	seconda prova per l'EVA su un campione di sperma

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY**

CEM-11 prima prova per la metrite contagiosa equina (CEM) – 1° campione

CEM-12 prima prova per la CEM – 2° campione prelevato sette giorni dopo la CEM-11

CEM-21 seconda prova per la CEM – 1° campione

CEM-22 seconda prova per la CEM – 2° campione prelevato sette giorni dopo la CEM-21

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A della tabella e indicata nella casella I.27, va descritto nella colonna B della tabella il programma di controllo (punti II.4.9.1, II.4.9.2 e/o II.4.9.3), mentre nelle colonne C e D della tabella vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per le prove di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.4.9.1, II.4.9.2 e II.4.9.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione delle prove di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.9.2 o II.4.9.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per le prove sanitarie				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.4.8.1	EVA II.4.8.2		CEM II.4.8.3	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	**B**	**C**	**D**	**AIE-1**	**EVA-B1**	**EVA-S1**	**CEM-11**	**CEM-12**
				AIE-2	**EVA-B2**	**EVA-S2**	**CEM-21**	**CEM-22**

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(3) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o il saggio ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equino, né il loro sperma, i loro ovociti ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY**

	(4) Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione. (5) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.10 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note). (6) Applicabile allo sperma congelato. (7) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici. (8) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 60

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 30 SETTEMBRE 2014 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO

(MODELLO «EQUI-SEM-B-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.** **Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5. **Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7. **Paese di origine** — Codice ISO del paese		**I.9.** **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8. **Regione di origine** — Codice		**I.10.** **Regione di destinazione** — Codice		
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13. **Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15. **Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.**		
	I.18. **Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20. **Certificato come o per**				
	□ Materiale germinale				
	I.21. □ **Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese		**I.22.** □ **Per il mercato interno** **I.23.**		
	I.24. **Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**		**I.26.**	
	I.27. **Descrizione della partita**				
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova				

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore [1]……..……., certifica quanto segue:

(*nome del paese esportatore*)

II.1. il centro di raccolta dello sperma [2] in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE [3];

II.2. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui alla parte I e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato oppure allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio dello sperma congelato:

II.2.1. era situato nel paese esportatore oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE [4], in quella parte del territorio del paese esportatore che:

- non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE,
- era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni,
- era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;

II.2.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, e in particolare:

[5] [II.2.2.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili a tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne:

- da ogni forma di encefalomielite equina per un periodo di almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia,
- da anemia infettiva equina (AIE) da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) effettuato su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di tre mesi, da ciascuno degli animali rimanenti dopo l'abbattimento degli animali infetti,
- da stomatite vescicolare per un periodo di almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso,

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY**

		– da rabbia per un periodo di almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso, – da carbonchio ematico per un periodo di almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]
	[5] *oppure*	[II.2.2.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da carbonchio ematico da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]
	II.2.3.	ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;
	II.3.	prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:
	II.3.1.	hanno soggiornato in modo continuativo per un periodo di tre mesi (o dalla data di ingresso se direttamente importati da uno Stato membro nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE, in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo: – non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE, – era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni, – era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;
[5]	[II.3.2.	erano originari del paese esportatore che, alla data di ammissione nel centro, risultava indenne da stomatite vescicolare (SV) da almeno sei mesi;]
[5] *oppure*	[II.3.2.	sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:32 o a un test ELISA per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, su un campione di sangue prelevato [6] nei 14 giorni precedenti l'ingresso nel centro;]
	II.3.3.	erano originari di aziende che, alla data di ammissione nel centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.2.2;
	II.4.	lo sperma di cui alla parte I è stato prelevato da stalloni donatori che:
	II.4.1.	non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione nel centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY

II.4.2. per un periodo di almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina o di metrite contagiosa equina;

II.4.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3 e la fine del periodo di raccolta;

II.4.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento è equivalente a quanto prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 [7] e comprende i test elencati di seguito:

[8] [II.4.4.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]

II.4.4.2. per l'arterite virale equina (EVA),

[5] [II.4.4.2.1. un test di sieroneutralizzazione con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]

[5] *e/o* [II.4.4.2.2. un test di isolamento del virus, una reazione a catena della polimerasi (PCR) o una PCR in tempo reale, con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]

II.4.4.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina (CEM) effettuato su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo dallo stallone donatore almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo.

I campioni sono stati prelevati almeno sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) dopo un eventuale trattamento antimicrobico dello stallone donatore e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test:

[5] [II.4.4.3.1. per l'isolamento della *Taylorella equigenitalis*, dopo la coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]

[5] *e/o* [II.4.4.3.2. per l'individuazione del genoma della *Taylorella equigenitalis* tramite PCR o PCR in tempo reale, effettuato entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY
	II.4.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.4, ad almeno uno dei programmi di controllo specificati nell'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere a), b) e c), della direttiva 92/65/CEE come segue: (9) [II.4.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e in tale periodo nessun equide del centro di raccolta è venuto a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore; i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati su campioni prelevati (6) dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni precedente la prima raccolta;] (9) [II.4.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato il centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo ininterrotto inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono venuti a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore; i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati (6) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni precedente la prima raccolta, *e* durante il periodo di raccolta dello sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto ai test di cui al punto II.4.4, come segue: a) per l'anemia infettiva equina, uno dei test di cui al punto II.4.4.1 è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato (6) non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I; b) per l'arterite virale equina, uno dei test descritti (5) [al punto II.4.4.2 è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato (6) non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY
	[5] *oppure* [al punto II.4.4.2.2 è stato effettuato su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato [6] non più di sei mesi prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato [6] dallo stallone donatore durante il periodo di sei mesi è risultato positivo al test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con una diluizione del siero superiore a 1:4;]
	c) per la metrite contagiosa equina, il test di cui al punto II.4.4.3 è stato da ultimo effettuato su tre campioni (tamponi) prelevati [6] non più di 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I
	[5] [in due occasioni;]
	[5] *oppure* [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale;]]
	[9] [II.4.5.3. lo stallone donatore non soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere a) e b), della direttiva 92/65/CEE e lo sperma prelevato è destinato all'importazione nell'Unione di sperma congelato;
	i test di cui ai punti II.4.4.1, II.4.4.2 e II.4.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati [6] dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo,
	e i test di cui ai punti II.4.4.1 e II.4.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati [6] dallo stallone donatore durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di almeno 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui alla parte I,
	e [5] [i test per l'arterite virale equina di cui al punto II.4.4.2 sono stati effettuati su campioni prelevati [6] durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di un minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che esso sia utilizzato o allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]
	[5] *oppure* [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore risultato sieropositivo all'arterite virale equina è stato confermato da un test di isolamento del virus, PCR o PCR in tempo reale effettuato con esito negativo su campioni di una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevati [6] due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e lo stallone donatore è risultato positivo con una diluizione del siero di 1:4 in un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina;]]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY**

II.4.6. sono stati sottoposti ai test di cui ai punti II.3.2 [5] e II.4.5 effettuati su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio [6]		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari [6]					
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	SV [5] II.3.2	AIE II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

[5] [II.5. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]

[5] *oppure* [II.5. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a [10]:

…….....

……..;]

II.6. lo sperma di cui alla parte I è stato:

II.6.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto all'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

II.6.2. inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY**

Parte I

Casella I.11: il “Luogo di spedizione” deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.27: “Tipo”: sperma.

“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

“Quantità”: indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.6.

Abbreviazioni

SV	test per la stomatite vescicolare (SV), se richiesto a norma del punto II.3.2.
AIE-1	primo test per l’anemia infettiva equina (AIE)
AIE-2	secondo test per l’AIE
EVA-B1	primo test per l’arterite virale equina (EVA) su un campione di sangue
EVA-B2	secondo test per l’EVA su un campione di sangue
EVA-S1	primo test per l’EVA su un campione di sperma
EVA-S2	secondo test per l’EVA su un campione di sperma
CEM-11	primo test per la metrite contagiosa equina (CEM) — 1° campione
CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-11
CEM-21	secondo test per la CEM — 1° campione
CEM-22	secondo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-21

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY**

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A della tabella e indicata nella casella I.27, va descritto nella colonna B della tabella il programma di controllo (punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3), mentre nelle colonne C e D della tabella vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1, e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2 o II.4.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2, e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari					
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	SV II.3.2	AIE II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	**B**	**C**	**D**	**SV**	**AIE-1**	**EVA-B1**	**EVA-S1**	**CEM-11**	**CEM-12**
					AIE-2	**EVA-B2**	**EVA-S2**	**CEM-21**	**CEM-22**

(1) È autorizzato l'ingresso nell'Unione di sperma equino da un paese terzo o territorio elencato nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella zona indicata nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equini di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato.

(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(3) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(4) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

(5) Cancellare la dicitura non pertinente.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY**

	(6) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note). (7) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). (8) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equino, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo. (9) Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione. (10) Inserire i nomi e le concentrazioni.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 61

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 1º OTTOBRE 2014, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO

(MODELLO «EQUI-SEM-C-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova				

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore [1]……, certifica quanto segue:

(*nome del paese esportatore*)

II.1. il centro di raccolta dello sperma [2] in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.2. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui alla parte I e conclusosi allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio dello sperma congelato:

II.2.1. era situato nel paese esportatore oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE [3], in quella parte del territorio del paese esportatore che:

– non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE [3],

– era indenne da encefalomielite equina venezuelana da due anni,

– era indenne da morva e durina da sei mesi;

II.2.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE [3], e in particolare:

[4] [II.2.2.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne:

– da ogni forma di encefalomielite equina da almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia,

– da anemia infettiva equina da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) effettuato su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di tre mesi, da ciascuno degli animali rimanenti dopo l'abbattimento degli animali infetti,

– da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso,

– da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,

– da carbonchio ematico da almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY**

	[4] *oppure* [II.2.2.1. successivamente al verificarsi di un caso delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da carbonchio ematico da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]
	II.2.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;
	II.3. prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:
	II.3.1. hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data di ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE [3], in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo: – non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE [3], – era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni, – era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;
	[4] [II.3.2. erano originari del paese esportatore che, alla data di ammissione nel centro, risultava indenne da stomatite vescicolare (SV) da almeno sei mesi;]
	[4] *oppure* [II.3.2. sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:12 su un campione di sangue [5] prelevato nei 14 giorni precedenti l'ingresso nel centro;]
	II.3.3. erano originari di aziende che, alla data di ammissione nel centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.2.2;
	II.4. lo sperma di cui alla parte I è stato prelevato da stalloni donatori che:
	II.4.1. non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione nel centro e il giorno della raccolta dello sperma;
	II.4.2. per 30 giorni prima della raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina o di metrite contagiosa equina;

▼M8

PAESE		Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY
		II.4.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3 e la fine del periodo di raccolta;
		II.4.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, effettuati su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.4.5. in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:
	[(4)(6)]	[II.4.4.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]
	[(4)(6)] *oppure*	[II.4.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]
e	[(4)]	[II.4.4.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina (EVA) con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]
	[(4)] *oppure*	[II.4.4.2. un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina, effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]
	e	II.4.4.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina (CEM) effettuato in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo mediante isolamento della *Taylorella equigenitalis* dopo una coltura della durata compresa tra sette e 14 giorni dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;
		II.4.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.4, ad almeno uno dei programmi di controllo [(7)] di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3:
	[(4)]	[II.4.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma almeno per i 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e in tale periodo nessun equide del centro di raccolta è venuto a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore; i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati su campioni prelevati [(5)] precedentemente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza di almeno 30 giorni;]
	[(4)]	[II.4.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma almeno per i 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo ininterrotto inferiore a 14 giorni, o altri equidi del centro di raccolta sono venuti a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore;

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY**

			i test di cui al punto II.4.4 sono effettuati su campioni prelevati [5] precedentemente alla prima raccolta dello sperma nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto e almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza di almeno 30 giorni;
		e	il test di cui al punto II.4.4.1 per l'anemia infettiva equina è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato [5] non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;
	e	[4]	[uno dei test di cui al punto II.4.4.2 per l'arterite virale equina è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato [5] non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]
		[4] *oppure*	[un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina è stato effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato [5] non più di sei mesi prima della raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato lo stesso giorno [5] è risultato positivo al test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con una diluizione del siero superiore a 1:4,]
		e	il test di cui al punto II.4.4.3 per la metrite contagiosa equina è stato da ultimo effettuato su campioni prelevati [5] non più di 60 giorni prima della raccolta dello sperma di cui alla parte I;]
		[4] [II.4.5.3.	i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati su campioni prelevati [5] precedentemente alla data della prima raccolta dello sperma nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto,
	e		i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati su campioni prelevati [5] in un periodo compreso tra il 14° e il 90° giorno successivo alla raccolta dello sperma di cui alla parte I;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY**

II.4.6. sono stati sottoposti ai test di cui ai punti II.3.2 [4] e II.4.5 effettuati su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio [5]		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari [5]					
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	SV [4] II.3.2	AIE II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

[4] [II.5. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]

[4] *oppure* [II.5. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a [8]:

…….....

……..;]

II.6. lo sperma di cui alla parte I è stato:

II.6.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto all'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

II.6.2. inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY**

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il "Luogo di spedizione" deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.27: "Tipo": sperma.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.6.

Abbreviazioni

SV	test per la stomatite vescicolare (SV), se richiesto a norma del punto II.3.2.
AIE-1	primo test per l'anemia infettiva equina (AIE)
AIE-2	secondo test per l'AIE
EVA-B1	primo test per l'arterite virale equina (EVA) su un campione di sangue
EVA-B2	secondo test per l'EVA su un campione di sangue
EVA-S1	primo test per l'EVA su un campione di sperma
EVA-S2	secondo test per l'EVA su un campione di sperma
CEM-11	primo test per la metrite contagiosa equina (CEM) — 1° campione
CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-11
CEM-21	secondo test per la CEM — 1° campione
CEM-22	secondo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-21

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY**

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A della tabella e indicata nella casella I.27, va descritto nella colonna B della tabella il programma di controllo (punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3), mentre nelle colonne C e D della tabella vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1, II.4.5.2.e II.4.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1 e CEM-11e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2 o II.4.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari					
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	SV II.3.2	AIE II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	**B**	**C**	**D**	**SV**	**AIE-1**	**EVA-B1**	**EVA-S1**	**CEM-11**	**CEM-12**
					AIE-2	**EVA-B2**	**EVA-S2**	**CEM-21**	**CEM-22**

(1) È autorizzato l'ingresso nell'Unione di sperma equino da un paese terzo o territorio elencato nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella zona indicata nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equini di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato.

(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(4) Cancellare la dicitura non pertinente.

(5) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).

(6) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equino, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY**

(7)	Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.
(8)	Inserire i nomi e le concentrazioni.

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

▼M8

CAPITOLO 62

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 1^{O} SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO «EQUI-SEM-D-ENTRY»)

PAESE						**Certificato sanitario per l'UE**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC**
				I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
				I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
				I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per**				
		□ Materiale germinale				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
				I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Numero di identificazione	Quantità
	Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-D-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore [1]……..…,

(*nome del paese esportatore*)

certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma [2] in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione:

II.1.1. è stato riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. è situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE [3], in una parte del territorio del paese esportatore che, dal giorno della raccolta dello sperma fino alla data di spedizione, era indenne da:

— peste equina a norma della legislazione UE,

— encefalomielite equina venezuelana da due anni,

— morva e durina da sei mesi;

II.1.3. nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e la data della spedizione non è stato sottoposto a misure di divieto per motivi zoosanitari che comportassero una delle seguenti condizioni:

II.1.3.1. se non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

— nel caso di encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia,

— nel caso di anemia infettiva equina, per il tempo necessario ad effettuare, con esito negativo, due test di Coggins a un intervallo di tre mesi sugli animali rimanenti dopo l'abbattimento degli animali infetti,

— nel caso di stomatite vescicolare, sei mesi,

— nel caso di rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,

— nel caso di carbonchio ematico, 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;

II.1.3.2. se tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e i locali disinfettati, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso di carbonchio ematico) a decorrere dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-D-ENTRY**

	II.1.4.	nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e la data della spedizione ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;
	II.2.	prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:
	II.2.1.	hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data di ingresso se direttamente importati da uno Stato membro nel corso di questi tre mesi) nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio [4] del paese esportatore che, durante lo stesso periodo, era indenne da: — peste equina a norma della legislazione UE, — encefalomielite equina venezuelana da due anni, — morva da sei mesi, — durina da sei mesi;
	[4]	[II.2.2. erano originari del territorio del paese esportatore che, alla data di ammissione nel centro, risultava indenne da sei mesi da stomatite vescicolare;]
	[4] *oppure*	[II.2.2. sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo a una diluizione del siero di 1:12, su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti l'ingresso nel centro, vale a dire il ..... [5];]
	II.2.3.	erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.1.3;
	II.3.	lo sperma di cui alla parte I è stato prelevato da stalloni donatori che:
	II.3.1.	alla data di raccolta dello sperma non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;
	II.3.2.	per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;
	II.3.3.	negli ultimi 30 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina;
	II.3.4.	negli ultimi 60 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equino presentava segni clinici di metrite contagiosa equina;
	II.3.5.	per quanto è dato di sapere ed è stato possibile accertare, non sono venuti a contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;
	II.3.6.	sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, effettuati in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, secondo uno dei programmi di controllo di cui al punto II.3.7:

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-SEM-D-ENTRY
	II.3.6.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina, con esito negativo [6]; [4] [II.3.6.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;] [4] *oppure* [II.3.6.2. un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina, effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma;] II.3.6.3. un test per la metrite contagiosa equina effettuato in due occasioni, a sette giorni di intervallo, mediante isolamento della *Taylorella equigenitalis* dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo; II.3.7. sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di controllo [7]: [4] [II.3.7.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta almeno per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide del centro di raccolta è venuto a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello degli stalloni donatori; i test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati il …….. [5] e il …….. [5], almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;] [4] [II.3.7.2. lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta, oppure altri equidi del centro di raccolta sono venuti a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello degli stalloni donatori; i test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati il …….. [5] e il …….... [5], entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo; il test di cui al punto II.3.6.1 è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato non più di 120 giorni prima della raccolta dello sperma il …….. [5]; [4] [il test di cui al punto II.3.6.2 è stato da ultimo effettuato non più di 30 giorni prima della raccolta dello sperma il …….. [5];]] [4] *oppure* [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone risultato sieropositivo all'arterite virale equina è stato confermato da un test di isolamento del virus effettuato non più di un anno prima della raccolta dello sperma il …….. [5];]] [4] [II.3.7.3. i test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati nel periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati il …… [5] e il …….. [5];]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-D-ENTRY**

II.4. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto nell'allegato D, capitoli II e III, della direttiva 92/65/CEE.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: il "Luogo di spedizione" deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.27: "Tipo": sperma.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) È autorizzato l'ingresso nell'Unione di sperma equino da un paese terzo o territorio elencato nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella zona indicata nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equini di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato.

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-SEM-D-ENTRY**

	(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en. (3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. (4) Cancellare la dicitura non pertinente. (5) Indicare la data. (6) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equino, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo. (7) Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 63

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** / Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore / N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per**			
		□ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC / Specie / Sottospecie/categoria / Numero di identificazione / Quantità Tipo / Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro / Marchio di identificazione / Data di raccolta/di produzione / Prova				

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli [ovociti] (1) [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori provenienti:

II.1.1. da un paese terzo o territorio o da una loro zona:

II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [ovociti] (1) [embrioni] (1) di equini ed elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.1.2. indenni da peste equina almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e in cui non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento delegato;

II.1.1.3. in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;

II.1.2. da uno stabilimento in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

(1) [II.1.2.1. in cui l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) non è stata segnalata almeno nei 36 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]

(1) *oppure* [II.1.2.1. in cui l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]

(1) [II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

	(1) *oppure* [II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]
	(1) [II.1.2.3.in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione;]
	(1) *oppure* [II.1.2.3. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e fino alla data della loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]
	II.2. gli [ovociti] (1) [embrioni] (1) di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da stabilimenti:
	II.2.1. in cui:
	(1) [la surra non è stata segnalata nei due anni immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);]
	(1) *oppure* [la surra non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti nei due anni precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1), dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:
	(1) [fino alla data in cui gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dagli stabilimenti;]]
	(1) *oppure* [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione e dopo la data in cui l'ultimo animale negli stabilimenti appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
	II.2.2. in cui: (1) [la durina non è stata segnalata nei due anni precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);] (1) *oppure* [la durina non è stata segnalata nei sei mesi precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti nei due anni precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1), dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti: (1) [fino alla data in cui gli equini rimanenti negli stabilimenti, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]] (1) *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]] II.2.3. in cui: (1) [l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);] (1) *oppure* [l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 90 giorni precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti nei 12 mesi precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1), dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti: (1) [fino alla data in cui gli equini rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e gli stabilimenti sono stati puliti e disinfettati;]]

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
	[1] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e gli stabilimenti sono stati puliti e disinfettati;]]
	[1] [II.3. gli [ovociti] [1] [embrioni concepiti in vivo] [1] di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni [2] che:
	II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
	II.3.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]
	[1] [II.3. gli [ovociti] [1] [embrioni prodotti in vitro] [1] [embrioni micromanipolati] [1] di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni [2] che:
	II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
	II.3.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]
	II.4. gli [ovociti] [1] [embrioni] [1] di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori che:
	II.4.1. non sono stati vaccinati contro la peste equina almeno negli ultimi 40 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1];
	II.4.2. non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana almeno negli ultimi 60 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1];
	II.4.3. almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;
	II.4.4. almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] [1] [produzione] [1] degli [ovociti] [1] [embrioni] [1] e durante il periodo di raccolta:
	II.4.4.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di peste equina o infezione da *Burkholderia mallei* (morva) o di una malattia emergente pertinente per gli equini;
	II.4.4.2. sono stati tenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (*Trypanosoma evansi*), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;
	II.4.4.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.4.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.4.2;

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
	II.4.5. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.4.8.1 e II.4.8.2 e quella di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1); II.4.6. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1); II.4.7. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692; II.4.8. sono stati sottoposti alle seguenti prove di cui all'allegato II, parte 4, capitolo II, punto 2, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/686: (3) [II.4.8.1. per l'anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) effettuato, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il …….(4), almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di cui al punto II.4.5 e non più di 90 giorni prima della data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) destinati all'ingresso nell'Unione;] II.4.8.2. per la metrite contagiosa equina (CEM), una prova di identificazione dell'agente effettuata, con esito negativo, su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.4.5 almeno dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei della giumenta donatrice: (1) [II.4.8.2.1. in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo, il …… (4) e il …….. (4), nel caso dell'isolamento della *Taylorella equigenitalis* dopo la coltura in condizioni microaerofile per almeno sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;] (1) *e/o* [II.4.8.2.2. in un'occasione il …….. (4), nel caso della ricerca del genoma della *Taylorella equigenitalis*, tramite reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale effettuata entro le 48 ore immediatamente successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore;] i campioni di cui ai punti II.4.8.2.1 e II.4.8.2.2 sono stati prelevati comunque non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico della giumenta donatrice e sono stati collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

II.5. gli [ovociti] (1) [embrioni] (1) di cui alla parte I:

II.5.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] (1) [parte 3] (1) [parte 4] (1) [parte 5] (1) e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.5.2. sono collocati in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

II.5.3. sono trasportati in un contenitore che:

II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

(1) (5) [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(1) (6) [II.5.4. sono collocati in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.5.5. sono trasportati in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]

(1) (7) [II.6. gli [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione o lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di equini o dall'autorità competente di uno Stato membro (8), e sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni dell'allegato III, parte 4, capitolo I, e parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686.]

(1) (9) [II.7. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti (10) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio: ……]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
Casella I.27:	"Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY**

(3) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o il saggio ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equino, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta degli ovuli o embrioni e di utilizzo dello sperma per la fecondazione.

(4) Indicare la data nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

(5) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.

(6) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.

(7) Non si applica agli ovociti.

(8) Solo un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale elencato sui siti della Commissione per:

— paesi terzi o territori o loro zone:
https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en

— Stati membri: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(9) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(10) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 64

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 30 SETTEMBRE 2014 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI

(MODELLO «EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** / Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore / N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per**			
		□ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità
	Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore [1]……..…, certifica quanto segue:
(*nome del paese esportatore*)

II.1. gli [ovuli] [2] [embrioni] [2] di cui alla parte I:

II.1.2. sono stati [raccolti] [2] [prodotti] [2] dal gruppo [3] di cui alla casella I.11 che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE [4] ed è stato oggetto almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;

II.1.3. sono stati [raccolti] [2] [prodotti] [2], trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.4. sono stati raccolti in un luogo in buone condizioni, separato da altri locali o parti dell'azienda e sottoposto a pulitura e disinfezione prima della raccolta;

II.1.5. sono stati esaminati, trattati e confezionati in un laboratorio situato in una zona non soggetta alle misure di divieto o di quarantena come enunciato alla casella II.1.6, e precisamente in un reparto distinto da quello in cui vengono immagazzinati i materiali e le attrezzature utilizzati a contatto con gli animali donatori e dalla zona in cui gli animali donatori vengono manipolati;

II.1.6. provengono da giumente donatrici che:

II.1.6.1. hanno soggiornato in modo continuativo per un periodo di tre mesi (o dalla data di ingresso se direttamente importate da uno Stato membro nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE [5], in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:

- non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE,
- era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni,
- era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;

[2] [II.1.6.2. erano originarie di un paese esportatore che, alla data di raccolta, risultava indenne da stomatite vescicolare (SV) per un periodo di almeno sei mesi dopo tale data;]

[2] *oppure* [II.1.6.2. sono state sottoposte a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:32 o a un test ELISA per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, su un campione di sangue prelevato il …… [6], nei 30 giorni precedenti la raccolta degli [ovuli] [2] [embrioni] [2];]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY**

	(2)	[II.1.6.3.	nel periodo di 30 giorni precedente la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) e sino alla data della loro spedizione, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]
	(2) *oppure*	[II.1.6.3.	in caso di [ovuli] (2) [embrioni] (2) congelati, nel periodo di 30 giorni precedente la raccolta sono state tenute in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) e sino al termine del periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio in un impianto riconosciuto, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]
		(2) [II.1.6.3.1.	successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili a tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne: – da ogni forma di encefalomielite equina per un periodo di almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia, – da anemia infettiva equina da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) effettuato su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di tre mesi, da ciascuno degli equidi rimanenti dopo l'abbattimento degli animali infetti, – da stomatite vescicolare per un periodo di almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso, – da rabbia per un periodo di almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso, – da carbonchio ematico per un periodo di almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]
		(2) *oppure* [II.1.6.3.1.	successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da carbonchio ematico da almeno 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
	II.1.6.4. nel periodo di 30 giorni precedente la raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide ha manifestato segni clinici di metrite contagiosa equina da almeno 60 giorni; II.1.6.5. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) e tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.1.6.6.1 e II.1.6.6.2 e la data di raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2); II.1.6.6. sono state sottoposte a test rispondenti almeno ai requisiti dei capitoli pertinenti del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento è equivalente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 (7) e comprende i test elencati di seguito: (8) [II.1.6.6.1. per l'anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) effettuato, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il ……. (6), almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di cui al punto II.1.6.5 e non più di 90 giorni prima della data di raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) destinati all'importazione nell'Unione;] II.1.6.6.2. per la metrite contagiosa equina (CEM), un test di identificazione dell'agente effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.1.6.5 almeno dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei della giumenta donatrice (2) [II.1.6.6.2.1. in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo, il …… (6) e il …….. (6), nel caso dell'isolamento della *Taylorella equigenitalis* dopo la coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;] (2) *e/o* [II.1.6.6.2.2. in un'occasione, il …….. (6), nel caso dell'individuazione del genoma della *Taylorella equigenitalis* tramite reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuata entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY**

i campioni di cui ai punti II.1.6.6.2.1 e II.1.6.6.2.2 sono stati prelevati almeno sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) dopo un trattamento antimicrobico dell'animale donatore e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;

II.1.6.7. per quanto è dato di sapere ed è stato possibile accertare, non sono venute a contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta;

II.1.6.8. alla data di raccolta gli [ovuli] (2) [embrioni] (2) non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;

II.1.7. sono stati [raccolti] (2) [prodotti] (2) successivamente al riconoscimento del gruppo di [raccolta] (2) [produzione] (2) di embrioni di cui alla casella I.11 da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore;

II.1.8. sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la [raccolta] (2) [produzione] (2) e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.2. gli embrioni di cui alla parte I sono stati concepiti mediante [inseminazione artificiale] (1) [fecondazione in vitro] (2) con sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE (9), situati in uno Stato membro dell'Unione o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo elencati nelle colonne 2 e 4 della tabella figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da allevamento e da reddito a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione e di quanto indicato all'allegato I, colonne 11, 12 e 13, del medesimo regolamento; (10)(11)

(12) [II.3. gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni di cui alla parte I rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1 a II.1.8 del presente certificato sanitario.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY**

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE ed elencati sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.27:	"Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo i paesi terzi o territori o le loro zone elencati nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equini non destinati alla macellazione, e secondo quanto indicato nella colonna 3 della tabella figurante nella parte 1 del medesimo allegato.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY**

(4) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(5) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

(6) Indicare la data. (seguire le istruzioni nella parte II delle note).

(7) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(8) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta degli ovuli o embrioni e di utilizzo dello sperma per la fecondazione.

(9) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per lo sperma di equini o dall'autorità competente di uno Stato membro.

(10) È autorizzato l'ingresso nell'Unione di sperma equino da un paese terzo elencato nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi contrassegnate alla colonna 11, 12 o 13 della tabella figurante nella parte 1 del medesimo allegato.

(11) Non si applica agli ovuli.

(12) Depennare se nessuno degli embrioni della partita è stato prodotto mediante la fecondazione in vitro degli ovuli.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼M8

CAPITOLO 65

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 1º OTTOBRE 2014, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI

(MODELLO «EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC**
			I.3.	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
			I.4.	**Autorità locale competente**		
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese		
	I.8.	**Regione di origine** / Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice		
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
			I.17.			
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore / N. del sigillo				
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**		
			I.23.			
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Numero di identificazione	Quantità
	Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a.** **Riferimento del certificato**	**II.b.** **Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore [1]……..…, certifica quanto segue:
(*nome del paese esportatore*)

II.1. gli [ovuli] [2] [embrioni] [2] di cui alla parte I:

II.1.2. sono stati [raccolti] [2] [prodotti] [2] dal gruppo [3] di cui alla casella I.11 che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE ed è stato oggetto almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;

II.1.3. sono stati [raccolti] [2] [prodotti] [2], trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.4. sono stati raccolti in un luogo in buone condizioni, separato da altri locali o parti dell'azienda e sottoposto a pulitura e disinfezione prima della raccolta;

II.1.5. sono stati esaminati, trattati e confezionati in un laboratorio situato in una zona non soggetta alle misure di divieto o di quarantena come enunciato alla casella II.1.6, e precisamente in un reparto distinto da quello in cui vengono immagazzinati i materiali e le attrezzature utilizzati a contatto con gli animali donatori e dalla zona in cui gli animali donatori vengono manipolati;

II.1.6. provengono da giumente donatrici che:

II.1.6.1. hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data di ingresso se direttamente importate da uno Stato membro nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE [4], in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:

– non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE,

– era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni,

– era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;

[2] [II.1.6.2. erano originarie di un paese esportatore che, alla data di raccolta, risultava indenne da stomatite vescicolare da almeno sei mesi;]

[2] *oppure* [II.1.6.2. sono state sottoposte a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:12, su un campione di sangue prelevato nei 30 giorni precedenti la raccolta, il …… [5];]

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
	(2) [II.1.6.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) e sino alla data della loro spedizione, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]
	(2)*oppure* [II.1.6.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli [ovuli] (2) [embrioni] (2) e, nel caso di [ovuli] (2) [embrioni] (2) congelati, sino al termine del periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio in un impianto riconosciuto, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]
	(2) [II.1.6.3.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne: – da ogni forma di encefalomielite equina da almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia, – da anemia infettiva equina da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) effettuato su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di tre mesi, da ciascuno degli equidi rimanenti dopo l'abbattimento degli animali infetti, – da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso, – da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso, – da carbonchio ematico da almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]
	(2)*oppure* [II.1.6.3.1. successivamente al verificarsi di un caso delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da carbonchio ematico da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]
	II.1.6.4. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende in cui non sono stati evidenziati segni clinici di metrite contagiosa equina da almeno 60 giorni;

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
	II.1.6.5. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della data di raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.1.6.6 e II.1.6.7 e la raccolta di ovuli ed embrioni; II.1.6.6. sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina effettuato su un campione di sangue prelevato il ……. (5), nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni e non più di 90 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni (6); II.1.6.7. sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente della metrite contagiosa equina mediante isolamento della *Taylorella equigenitalis*, dopo una coltura della durata compresa tra sette e 14 giorni, effettuato, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei in due estri consecutivi il …… (5) e il …….. (5), e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estri dalla cervice endometriale il ……. (5); II.1.6.8. per quanto è dato di sapere ed è stato possibile accertare, non sono venute a contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta; II.1.6.9. alla data di raccolta gli [ovuli] (2) [embrioni] (2) non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose; II.1.7. sono stati [raccolti] (2) [prodotti] (2) successivamente al riconoscimento del gruppo di [raccolta] (2) [produzione] (2) di embrioni di cui alla casella I.11 da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore; II.1.8. sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la [raccolta] (2) [produzione] (2) e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE; II.2. gli embrioni di cui alla parte I sono stati concepiti mediante [inseminazione artificiale] (2) [fecondazione in vitro] (2) con sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo elencati nelle colonne 2 e 4 della tabella figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da allevamento e da reddito a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione e di quanto indicato all'allegato I, colonne 11, 12 e 13, del medesimo regolamento; (7)(8);

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY**

II.3. gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni sopra descritti rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1 a II.1.8 del presente certificato sanitario [2].

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ed elencati sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.27:	"Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY**

	"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio. **Parte II** (1) Solo i paesi terzi o territori o le loro zone elencati nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equini non destinati alla macellazione, e secondo quanto indicato nella colonna 3 della tabella figurante nella parte 1 del medesimo allegato. (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en. (4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. (5) Indicare la data. (6) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovociti ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo. (7) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di equini o dall'autorità competente di uno Stato membro. (8) Non si applica agli ovuli.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼M8

CAPITOLO 66

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014

▼**M8**

(MODELLO «EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY»)

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**		Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione		□ Di congelamento
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo		
	I.20.	**Certificato come o per**				
			□ Materiale germinale			
	I.21.	□ **Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** □ **Per il mercato interno** **I.23.**		

▼**M8**

I.24. **Numero totale di colli**			**I.25.** **Quantità totale**		**I.26.**	
I.27. **Descrizione della partita**						
Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione	Quantità Prova

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale (1) di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni concepiti in vivo] (2) [gli embrioni prodotti in vitro] (2) [gli embrioni micromanipolati] (2) destinato/i alla spedizione nell'Unione:

II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di equini ed elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.1.2. indenni da peste equina almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e in cui non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento delegato;

II.1.1.3. in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;

II.1.2. è uno stabilimento in cui:

(2) [II.1.2.1. l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) non è stata segnalata almeno nei 36 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) *oppure* [II.1.2.1. l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]

(2) [II.1.2.2. la durina non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY**

	[2] *oppure* [II.1.2.2. la durina non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [2] [produzione] [2] [dello sperma] [2] [degli ovociti] [2] [degli embrioni] [2] e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]
	[2] [II.1.2.3. la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [2] [produzione] [2] [dello sperma] [2] [degli ovociti] [2] [degli embrioni] [2] e fino alla data della sua/loro spedizione;]
	[2] *oppure* [II.1.2.3. la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [2] [produzione] [2] [dello sperma] [2] [degli ovociti] [2] [degli embrioni] [2] e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]
	II.1.3. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
	II.1.4. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;
	II.2. [lo sperma] [2] [gli ovociti] [2] [gli embrioni] [2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:
	II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] [2] [prodotto/i] [2] [trasformato/i] [2] [immagazzinato/i] [2] [in un centro di raccolta dello sperma] [2] [3] [da un gruppo di raccolta di embrioni] [2] [3] [da un gruppo di produzione di embrioni] [2] [3] e [trasformato/i] [2] [immagazzinato/i] [2] in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale [3] [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] [2] [3] che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] [2] [parte 2] [2] [parte 3] [2] [parte 4] [2] [parte 5] [2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:
	[2] [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]
	[2] *e/o* [situato in …….. [4], ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] [2] [ovociti] [2] [embrioni] [2] di equini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:
	[2] [nel modello EQUI-SEM-A-ENTRY [5];]
	[2] *e/o* [nel modello EQUI-SEM-B-ENTRY [5];]
	[2] *e/o* [nel modello EQUI-SEM-C-ENTRY [5];]

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

[2] *e/o* [nel modello EQUI-SEM-D-ENTRY [5];]

[2] *e/o* [nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY [5];]

[2] *e/o* [nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY [5];]

[2] *e/o* [nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY [5];]

[2] *e/o* [nel modello EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY [5];]

[2] *e/o* [nel modello EQUI-GP-STORAGE-ENTRY [5];]

II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;

II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:

II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;

[2][6] [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

[2][7] [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY**

	Parte I	
	Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
	Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è destinata.
	Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.
	Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
	Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
	Casella I.27:	"Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY**

Parte II

(1) Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(4) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.

(5) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(6) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(7) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

▼**M8**

CAPITOLO 67

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

— sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014,

— riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010,

— ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

— riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014

▼M8

(MODELLO «EQUI-GP-STORAGE-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.** **Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.** **Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.** **Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.** **Regione di destinazione**		Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.** **Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.** **Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17.**		
	I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale				
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22.** **□ Per il mercato interno** **I.23.**		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.**		
	I.27.	**Descrizione della partita**				
	Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione		Quantità
	Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione		Prova

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale (1) di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni concepiti in vivo] (2) [gli embrioni prodotti in vitro] (2) [gli embrioni micromanipolati] (2) destinato/i alla spedizione nell'Unione:

II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di equini ed elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.1.2. indenni da peste equina almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e in cui non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento delegato;

II.1.1.3. in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;

II.1.2. è uno stabilimento:

(2) [II.1.2.1. in cui l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) non è stata segnalata almeno nei 36 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

(2) *oppure* [II.1.2.1. in cui l'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]

(2) [II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-ENTRY**

	[2] *oppure*	[II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [2] [produzione] [2] [dello sperma] [2] [degli ovociti] [2] [degli embrioni] [2] e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]
	[2]	[II.1.2.3. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [2] [produzione] [2] [dello sperma] [2] [degli ovociti] [2] [degli embrioni] [2] e fino alla data della sua/loro spedizione;]
	[2] *oppure*	[II.1.2.3. in cui la surra (*Trypanosoma evansi*) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] [2] [produzione] [2] [dello sperma] [2] [degli ovociti] [2] [degli embrioni] [2] e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]
	II.1.3.	è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
	II.1.4.	soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;
II.2.		[lo sperma] [2] [gli ovociti] [2] [gli embrioni] [2] di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:
	II.2.1.	è/sono stato/i [raccolto/i] [2] [prodotto/i] [2] [trasformato/i] [2] [immagazzinato/i] [2] [in un centro di raccolta dello sperma] [2] [3] [da un gruppo di raccolta di embrioni] [2] [3] [da un gruppo di produzione di embrioni] [2] [3] [e] [2] [trasformato/i] [2] [immagazzinato/i] [2] [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] [2] [3] e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale [3] che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] [2] [parte 2] [2] [parte 3] [2] [parte 4] [2] [parte 5] [2], del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:
	[2]	[situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona [4];]
	[2] *e/o*	[situato in ……. [4], ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] [2] [ovociti] [2] [embrioni] [2] di equini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	II.2.2.	è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:
	[2]	[nel modello EQUI-SEM-A-ENTRY [5];]
	[2] *e/o*	[nel modello EQUI-SEM-B-ENTRY [5];]

▼M8

PAESE	Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
	(2) *e/o* [nel modello EQUI-SEM-C-ENTRY (5);]
	(2) *e/o* [nel modello EQUI-SEM-D-ENTRY (5);]
	(2) *e/o* [nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY (5);]
	(2) *e/o* [nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY (5);]
	(2) *e/o* [nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY (5);]
	(2) *e/o* [nel modello EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY (5);]
	(2) *e/o* [nel modello EQUI-GP-STORAGE-ENTRY (5);]
	(2) *e/o* [nel modello 1 di cui all'allegato III, parte 1, sezione A, del regolamento (UE) 2018/659 (5);]
	(2) *e/o* [nel modello 2 di cui all'allegato III, parte 1, sezione B, del regolamento (UE) 2018/659 (5);]
	(2) *e/o* [nel modello 3 di cui all'allegato III, parte 1, sezione C, del regolamento (UE) 2018/659 (5);]
	(2) *e/o* [nel modello 4 di cui all'allegato III, parte 1, sezione D, del regolamento (UE) 2018/659 (5);]
	(2) *e/o* [nel modello 1 di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/471/UE (5);]
	(2) *e/o* [nel modello 2 di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/471/UE (5);]
	(2) *e/o* [modello 3 di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, della decisione 2010/471/UE (5);]
	(2) *e/o* [nel modello di cui all'allegato della decisione 96/539/CE della Commissione (5);]
	II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;
	II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:
	II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
	II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;
	(2)(6) [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
	(2)(7) [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;
	II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-ENTRY**

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo un centro di stoccaggio di materiale germinale elencato conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.
Casella I.17:	"Documenti di accompagnamento": i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
Casella I.27:	"Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

▼M8

PAESE **Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-ENTRY**

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(4) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.

(5) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.

(6) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.

(7) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data | Qualifica e titolo

Timbro | Firma

▼M8

CAPITOLO 68

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA, OVOCITI ED EMBRIONI DI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI IN STABILIMENTI CONFINATI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE (MODELLO «GP-CONFINED-ENTRY»)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** □ Aeromobile □ Nave □ Treno □ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.		
	I.18.	**Temperatura di trasporto** — □ Ambiente — □ Di refrigerazione — □ Di congelamento			
	I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo			
	I.20.	**Certificato come o per** □ Materiale germinale			
	I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo — Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**	
			I.23.		
	I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**
	I.27.	**Descrizione della partita**			
	Codice NC — Specie — Sottospecie/categoria — Numero di identificazione — Quantità Tipo — Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro — Marchio di identificazione — Data di raccolta/di produzione — Prova				

▼**M8**

PAESE **Modello di certificato GP-CONFINED-ENTRY**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. [lo sperma] (1) [gli embrioni concepiti in vivo] (1) [gli ovociti] (1) [gli embrioni prodotti in vitro] (1) [gli embrioni micromanipolati] (1) di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale ed è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che:

II.1.1. sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona autorizzati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali ed elencati negli allegati da II a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione o autorizzati a norma dell'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 dallo Stato membro di destinazione, a seconda delle specie in questione;

II.1.2. sono originari di uno stabilimento confinato nel paese terzo o territorio o nella loro zona di origine che figura in un elenco di stabilimenti confinati, stabilito dallo Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 117, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, da cui può essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali di determinate specie;

II.1.3. non provengono da uno stabilimento né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di una malattia di categoria A di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o di una malattia emergente pertinente per le specie di appartenenza di tali animali terrestri detenuti;

II.1.4. provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di categoria D di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 pertinenti per le specie di tali animali terrestri detenuti almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta [dello sperma] (1) [degli ovociti] (1) [degli embrioni] (1) destinati all'ingresso nell'Unione;

II.1.5. sono rimasti in un unico stabilimento confinato di origine almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta [dello sperma] (1) [degli ovociti] (1) [degli embrioni] (1) destinati all'ingresso nell'Unione;

(1) (2) [II.1.6. sono bovini, suini, ovini, caprini o equini e sono identificati conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(1) (3) *oppure* [II.1.6. sono animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini e sono identificati e registrati conformemente alle norme dello stabilimento confinato;]

▼M8

PAESE		Modello di certificato GP-CONFINED-ENTRY
	II.1.7.	sono stati sottoposti a esame clinico da parte del veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, senza presentare sintomi di malattia alla data di raccolta [dello sperma] (1) [degli ovociti] (1) [degli embrioni] (1);
	II.1.8.	per quanto possibile, non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta [dello sperma] (1) [degli ovociti] (1) [degli embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta;
II.2.	[lo sperma] (1) [gli ovociti] (1) [gli embrioni] (1) di cui alla parte I:	
	II.2.1.	è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui:
	(1) (2)	[all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;]
	(1) (3)	[all'articolo 119, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;]
	II.2.2.	è/sono collocato/i in un contenitore utilizzato per il trasporto che:
		II.2.2.1. è stato sigillato e numerato, prima della data di spedizione dallo stabilimento confinato, dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
		II.2.2.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;
	(1) (4)	[II.2.2.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
(1) (2) (5)	[II.2.3.	è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;
	II.2.4.	è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]
II.3.	la partita di [sperma] (1) [ovociti] (1) [embrioni] (1)	
	II.3.1.	è destinata a uno stabilimento confinato nell'Unione, riconosciuto conformemente all'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429;
	II.3.2.	è trasportata direttamente nello stabilimento confinato di cui alla casella I.12.

▼M8

PAESE **Modello di certificato GP-CONFINED-ENTRY**

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico, se assegnato dall'autorità competente, nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento confinato da cui è spedita la partita di sperma, ovociti o embrioni.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato nell'Unione a cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è destinata.
Casella I.27:	"Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico, se assegnato dall'autorità competente, nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento confinato di raccolta o produzione dello sperma, degli ovociti o degli embrioni della partita. "Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

▼M8

PAESE **Modello di certificato GP-CONFINED-ENTRY**

	Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Applicabile alle partite di sperma, ovociti o embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini. (3) Applicabile alle partite di sperma, ovociti o embrioni di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini. (4) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati. (5) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini, suini, ovini, caprini o equini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

▼**M8**

ALLEGATO III

L’allegato III contiene i seguenti modelli di dichiarazioni ufficiali:

Modello	
AT-TERRE-SEA	Capitolo 1: modello di dichiarazione ufficiale del comandante della nave - Addendum per il trasporto di animali terrestri che entrano nell’Unione via mare
EQUI-TRANS	Capitolo 2: modello di dichiarazione ufficiale per il trasbordo di equidi

▼**M8**

CAPITOLO 1

MODELLO DI DICHIARAZIONE UFFICIALE DEL COMANDANTE DELLA NAVE - ADDENDUM PER IL TRASPORTO DI ANIMALI TERRESTRI CHE ENTRANO NELL'UNIONE VIA MARE (MODELLO «AT-TERRE-SEA») (*)

(Da compilare e allegare al pertinente certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale se il trasporto fino al confine dell'Unione comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto via nave)

Dichiarazione del comandante della nave

Il sottoscritto, comandante della nave (nome .....

dichiara che gli animali di cui al [certificato sanitario] ([1]) [certificato sanitario/ufficiale] ([1]) allegato ..... ([2]) sono rimasti a bordo della nave durante il viaggio da ..... in ..... (*paese terzo o territorio esportatore*) a ..... nell'Unione e che la nave non ha fatto scalo in alcun luogo al di fuori di ..... (*paese terzo o territorio esportatore*) durante il viaggio verso l'Unione salvo che a ..... (*porti di scalo lungo la rotta*). Inoltre, nel corso del viaggio gli animali non sono venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore presenti a bordo.

Fatto a	il .....
(Porto di arrivo)	(Data di arrivo)
Timbro	(Firma del comandante)
	(Cognome, nome e qualifica, in stampatello)

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nella presente dichiarazione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

([1]) Cancellare la dicitura non pertinente.

([2]) Indicare il riferimento del certificato: il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio o dall'IMSOC.

▼**M8**

Capitolo 2

Modello di dichiarazione ufficiale per il trasbordo di equidi (modello «EQUI-TRANS»)

(Da compilare e allegare al pertinente certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale se il trasporto fino al confine dell'Unione comprende un trasbordo da un aeromobile a un altro o da una nave a un'altra in un paese o territorio o in una loro zona non elencati, rispettivamente, nelle colonne 1 e 2 della tabella figurante nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione)

	Numero di serie: .....
	Numero di riferimento del manifesto di trasbordo del carico aereo: ..... (1)
Paese in cui ha luogo il trasbordo	
Aeroporto (2)/Porto (2) di arrivo	
Data di arrivo	
Data di trasbordo	
Vettore cedente	
Vettore ricevente	
Descrizione della partita:	Specie animale .....
	Numero complessivo di animali: .....
Riferimento del certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale (3)	Osservazioni

Il sottoscritto, veterinario ufficiale (2)/funzionario doganale (2) presso il summenzionato aeroporto (2)/porto (2), dichiara che il trasbordo ha avuto luogo sotto il proprio controllo e conformemente alle seguenti condizioni:

a) gli equidi durante il trasbordo sono stati protetti dagli attacchi di insetti vettori di malattie trasmissibili agli equidi;

b) gli equidi non sono venuti a contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;

c) le casse di trasporto, i container o i box e lo spazio aereo circostante nel compartimento di trasporto sono stati irrorati con un insettifugo adeguato in combinazione con un insetticida immediatamente dopo la chiusura delle porte dell'aeromobile (2)/della nave (2).

La partita è stata trasbordata nella sua interezza e apparentemente in buono stato e buone condizioni, salvo quanto riportato nella colonna «Osservazioni».

Fatto a ..... il .....

..... (Firma del veterinario ufficiale o del funzionario doganale) ..... (Cognome, nome e qualifica, in stampatello)	Timbro

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nella presente dichiarazione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(1) Non completare se il trasbordo è da nave a nave.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Indicare il riferimento del certificato: il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio o dall'IMSOC.».

▼B

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 26, paragrafo 2

Decisione 2010/470/UE

Decisione 2010/470/UE	Presente regolamento
Articolo 1, lettera a)	Articolo 12, lettere a), b), c) e d)
Articolo 1, lettera b)	Articolo 12, lettere e), f) e g)
Articolo 1, lettera c)	Articolo 10, lettere a), b) e c)
Articolo 1, lettera d)	Articolo 10, lettere d) ed e)
Articolo 1, lettera e)	Articolo 11, lettere c) e d)
Articolo 2, lettera a)	Articolo 12, lettera a)
Articolo 2, lettera b)	Articolo 12, lettera b)
Articolo 2, lettera c)	Articolo 12, lettera c)
Articolo 2, lettera d), punto i)	-
Articolo 2, lettera d), punto ii)	Articolo 12, lettera d)
Articolo 3, lettera a)	Articolo 12, lettera e)
Articolo 3, lettera b)	Articolo 12, lettera f)
Articolo 3, lettera c)	Articolo 12, lettera g)
Articolo 4, lettera a)	Articolo 10, lettera a)
Articolo 4, lettera b)	Articolo 10, lettera b)
Articolo 4, lettera c)	Articolo 10, lettera c)
Articolo 5, lettera a)	Articolo 10, lettera d)
Articolo 5, lettera b)	Articolo 10, lettera e)
Articolo 6, lettera a)	Articolo 11, lettera c)
Articolo 6, lettera b)	Articolo 11, lettera d)
Allegato I, parte A	Allegato I, capitolo 46 (modello EQUI-SEM-B-INTRA)
Allegato I, parte B	Allegato I, capitolo 47 (modello EQUI-SEM-C-INTRA)
Allegato I, parte C	Allegato I, capitolo 48 (modello EQUI-SEM-D-INTRA)
Allegato I, parte D	Allegato I, capitolo 54 (modello EQUI-GP-STORAGE-INTRA)

▼B

Decisione 2010/470/UE	Presente regolamento
Allegato II, parte A	Allegato I, capitolo 50 (modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA)
Allegato II, parte B	Allegato I, capitolo 51 (modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA)
Allegato II, parte C	Allegato I, capitolo 52 (modello EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA)
Allegato III, parte A	Allegato I, capitolo 31 (modello OV/CAP-SEM-B-INTRA)
Allegato III, parte B	Allegato I, capitolo 32 (modello OV/CAP-SEM-C-INTRA)
Allegato III, parte C	Allegato I, capitolo 37 (modello OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA)
Allegato IV, parte A	Allegato I, capitolo 34 (modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA)
Allegato IV, parte B	Allegato I, capitolo 35 (modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA)
Allegato V, parte A	Allegato I, capitolo 41 (modello POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA)
Allegato V, parte B	Allegato I, capitolo 42 (modello POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA)